CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Taccuini di viaggio
nel multilinguismo

Camille de Toledo
Stefan Tafrov
José Antonio Pascual
Tomáš Duběda
Anne Lise Kjær
Isolde Burr-Haase
Dr. Eva Vetter
Marina Kaljurand
Nikiforos Diamandouros
Christos Artemidis
Roberta Metsola
Barbara Cassin
Jean-Claude Wiwinius
Michael D. Higgins
Marin Mrčela
Prof. Dr. Barbara Pozzo
Prof. Dr. iur. Sanita Osipova
Prof. Dr. Danutė Jočienė
Réka Somssich
Tonio Borg
Prof. Dr. J. W. van de Gronden
Prof. Dr. Jan Wouters
Katarzyna Kłosińska
Ana Maria Guerra Martins
Radu Paraschivescu
Stanislav Vallo
Prof. Dr. Rajko Knez
Heikki E. S. Mattila
Stig Strömholm

Taccuini di viaggio
nel multilinguismo

Se una notte d'inverno un viaggiatore …

Camille de Toledo 9

Il multilinguismo o il mio cammino verso la libertà e l'Europa

Stefan Tafrov 24

Riflessioni di un filologo a proposito del multilinguismo

José Antonio Pascual 34

Giuristi-linguisti presso la Corte di giustizia dell'UE e traduttori giudiziari nella Repubblica ceca – due mondi distinti?

Tomáš Duběda 45

L'interpretazione del diritto dell'Unione da parte dei giudici danesi: poca attenzione alle differenze linguistiche

Anne Lise Kjær 55

Il multilinguismo istituzionale: una questione politica fin dall'inizio

Isolde Burr-Haase 65

Molengue significa pupilla in Sango

Prof. Dr. Eva Vetter 80

La lingua estone nell'Unione europea dalla prospettiva di un membro del Parlamento europeo

Marina Kaljurand 90

Il multilinguismo: la prospettiva del cittadino

Nikiforos Diamandouros 96

Discorso a favore del multilinguismo

Christos Artemidis 106

Il multilinguismo: l'unità espressa attraverso la diversità

Roberta Metsola 112

«Più di una lingua»

Barbara Cassin 116

Il multilinguismo dinanzi ai giudici lussemburghesi

Jean-Claude Wiwinius 125

L'irlandese in Europa

Michael D. Higgins 138

Sull'importanza del multilinguismo nel diritto

Marin Mrčela 145

Il multilinguismo di una vita

Prof. Dr. Barbara Pozzo 154

La lingua lettone e il multilinguismo in Lettonia

Prof. ssa, Dr. iur. Sanita Osipova 161

Lingua ufficiale e interpretazione delle garanzie costituzionali concernenti il suo status nella giurisprudenza della Corte costituzionale della Repubblica di Lituania

Prof. Dr. Danutė Jočienė 168

Il diritto dell'Unione multilingue nella giurisprudenza ungherese

Réka Somssich 184

Il multilinguismo e gli Stati di ridotte dimensioni

Tonio Borg 196

Il diritto europeo nel polder: il neerlandese come connettore

Prof. Dr. J.W. van de Gronden 202

L'importanza del multilinguismo per l'università europea del futuro

Prof. Dr. Jan Wouters 212

Una lingua un mondo

Katarzyna Kłosińska 222

Multilinguismo — Testimonianza di un'accademica e giudice

Ana Maria Guerra Martins 230

Interpretare humanum est

Radu Paraschivescu 235

Multilinguismo

Stanislav Vallo 241

Esperienze e riflessioni sul multilinguismo istituzionale a livello di Unione Europea

Prof. Dr. Rajko Knez 245

Multilinguismo e cooperazione giuridica nordica

Heikki E.S. Mattila 253

La lingua come chiave per sbloccare il mondo del diritto

Stig Strömholm 267

Note

Se una notte d'inverno un viaggiatore ...

— Camille de Toledo

Camille de Toledo è scrittore e dottore in letteratura comparata. Insegna all'Atelier des écritures contemporaines dell'ENSAV (La Cambre), e all'Università di Aix-Marsiglia. È autore, in particolare, di *Le Hêtre et le Bouleau, essai sur la tristesse européenne* (2009), *Vies potentielles* (2010), *L'inquiétude d'être au monde* (2012), *Le livre de la faim et de la soif* (2017). Ha studiato storia, diritto, scienze politiche e letteratura. Nel 2004 ha ricevuto la borsa di studio Villa Medici. Nel 2008 ha fondato la Società europea degli autori per promuovere la «traduzione come lingua». Nel 2012 si trasferisce a Berlino, dopo la morte del fratello, della madre e del padre. Impegnato nel riconoscimento giuridico degli elementi della natura, ha coordinato il processo che istituisce le Audizioni del parlamento della Loira (2019-2020), con il Pôle Art et Urbanisme, da cui è nato *Le fleuve qui voulait écrire,* un resoconto di ciò che egli chiama «la rivolta giuridica della Terra». Il suo ultimo romanzo, *Thésée, sa vie nouvelle,* pubblicato da Verdier nel 2020 [*Da una vita all'altra,* Neri Pozza, 2021], ha ricevuto il prix de la création dell'Académie française e il premio Franz Hessel.

Se una notte d'inverno un viaggiatore …

Così inizia il famoso libro dei meandri di Italo Calvino, il libro degli incipit; ma è così, nella notte nebbiosa di un tardo inverno, che mi è anche apparsa la prima volta la Corte di giustizia europea con le sue alte torri parallele, due dorate e una nera. A distanza di tempo, da quella visita, penso che forse è anche da quelle torri che dovremmo ripartire, se crediamo, se vogliamo ancora credere, nell'Europa. *Se una notte d'inverno …* ci trovassimo tutti insieme lì, di fronte alla domanda posta da quel paesaggio nebbioso, a Lussemburgo, e da quell'imponente edificio:

Come dare all'Europa una legge, una sola legge comune, in tutte le lingue?

Come fare, di tutte le lingue, delle diverse sensibilità di cui sono portatrici, una vita comune, dalle cime della Scandinavia alle baie secche e rocciose del Mediterraneo?

E in assenza di un orizzonte comune, riusciremo a ravvivare un *desiderio di convergenza*?

*

Siamo a pochi mesi dalle elezioni parlamentari, nell'autunno del 2019, in un giorno in cui Berlino, la città dove ho trovato rifugio, celebra la caduta del muro. Già dalla primavera so che l'ondata preannunciata, distruttiva, dei nazionalismi e populismi in Francia, Ungheria, Italia, Spagna, Polonia … non ha spazzato via tutto. L'Europa resiste. Eppure, lo vedo, lo sento, dai membri del Parlamento alle direzioni generali della Commissione, tutti sono consapevoli che la

nave sta imbarcando acqua; il vecchio progetto di pace ha il fiato corto. Il cuore degli *European dreamers è pesante e tutti sono sicuri che il pericolo c'è e non ci lascerà più.*

Benvenuti alla Corte di giustizia europea!

L'Europa è un vecchio sogno che vorremmo ringiovanire. Ma come? Il desiderio di pace degli anni del dopoguerra e gli imperativi della ricostruzione sono svaniti da tempo. L'afflato europeo ha tenuto fino alla fine degli anni '80 grazie alla voce particolare di alcuni capi di Stato. Erano gli anni felici delle danze franco-tedesche. È persino rinata una speranza, alla fine del ventesimo secolo, quando è caduto il Muro di Berlino. Il desiderio di Europa sembrava riaccendersi, mentre gli facevano da contrappunto, come un cattivo presagio, le guerre balcaniche, fratricide, che si rimettevano a uccidere. Si deve vedere Lo sguardo di Ulisse, il film di Theo Angelopoulos, per ricordarsene: la violenza nebbiosa di questo continente quando la follia delle nazioni se ne impadronisce nuovamente... Ma nonostante quelle speranze – 1989 – e quegli avvertimenti – la guerra nella ex Jugoslavia – il primo respiro dell'Europa si è spento. La lira della memoria oggi non funziona più. Il tempo dei simboli – Willy Brandt inginocchiato nel ghetto di Varsavia, Mitterrand-Kohl, i bei discorsi sulla riconciliazione... – tutto questo appartiene al passato. Bisogna reinventare qualcosa, ma cosa?

Entrando nella grande aula ...

Ho provato un'emozione particolare entrando nella grande aula della Corte, sotto il velo traslucido del lampadario centrale, quando ho visto gli onorevoli giudici prendere posto, loro che provengono dai quattro angoli dell'Europa e parlano ciascuno quattro o cinque lingue. Mi sono commosso nello scorgere, intorno all'aula, le cabine degli interpreti, affinché le discussioni siano tradotte dalle diverse lingue dell'Unione. Per me è stato come entrare a Babele, una Babele che tiene duro, che resiste... come se passassi dall'altra parte dello specchio, dietro gli slogan, dietro le polemiche *pro* o *contro* l'Europa; lontano dalla politica, che è sempre così deludente. Seduto dietro il vetro di una cabina di interpretazione, mi sono ricordato dei miei studi, della strana esultanza che si prova quando si lascia la sfera chiacchierona e confusa dell*'opinione* per occuparsi di questa materia arida, verticale: il Diritto.

«Dovremmo invitare in questa Corte tutti gli scolari d'Europa, ho pensato, tutti i bambini di domani, tutti quelli che vogliono capire, più da vicino, quale sforzo è richiesto dal nostro teatro europeo».

Un palcoscenico del diritto

Dico *teatro*, perché la Corte è un palcoscenico, il palcoscenico su cui si elabora, tecnicamente e laboriosamente, la *legge comune*, un'interpretazione condivisibile delle norme europee. E il dramma che si recita su questo palcoscenico è quello della divergenza e della convergenza, dell'aspirazione all'unità e

della necessità delle differenze; è il dramma dei *translation gaps*, dei malintesi volontari e involontari; dell'orgoglio culturale centripeto e della testardaggine amministrativa centrifuga. È un palcoscenico che, come un teatro, ha i suoi palchi: gli uffici dove, ostinatamente e coscienziosamente, ognuno si impegna per creare, da tutte le coppie linguistiche, una *comunità*.

Lo sappiamo, c'è Bruxelles, il mondo politico dei negoziati e dei compromessi, dove *lo spirito di cooperazione* si sta esaurendo; dove una certa idea di comunità si sta erodendo, dove i simboli e i principi crollano; dove gli egoismi nazionali si riarmano e vergogne dolorose prosperano. Penso alla codardia e all'abbandono che hanno portato alla morte di migliaia di migranti nel Mediterraneo. La politica, in Europa, sembra ben spesso un naufragio; la Brexit ne sarebbe il segno, l'ascesa dell'estrema destra il sintomo, l'intreccio di interessi privati e pubblici il lato oscuro e le debolezze della politica estera la firma. E tutto contribuisce, così, a questo senso di sconfitta.

Ma resta, per contro, quel palcoscenico là, quello meno rumoroso del diritto; resta lo sforzo della giustizia per far rispettare le norme comuni; e così ritorno alle torri verticali della Corte di giustizia dell'Unione europea; da quelle torri, quando ti ci inerpichi, scorgi le mura della città vecchia e il Granducato di Lussemburgo attraverso la nebbia invernale. Alla Corte non si decidono le regole, ma ci si assicura che vengano applicate. Sta qui *lo spirito delle leggi*. E quando tanti principi vengono quotidianamente calpestati, rammentarli non è inutile.

Lo spirito delle leggi e delle lingue

Un nodo lega il lavoro della Corte di giustizia dell'Unione europea alla grande Storia, lo sforzo di *produrre un diritto unificato* alla ragion d'essere del progetto europeo.

Nel 1945, gli Alleati, avendo trionfato sul nazismo, si chiedono come giudicare i responsabili tedeschi. I processi di Norimberga saranno la loro risposta. Ma per poter giudicare, bisogna superare la barriera linguistica, trovare gli strumenti che permettano un processo *translinguistico*. I giudici sono inglesi, francesi, americani, russi; la maggior parte delle prove è in tedesco. È necessario tradurre; durante le udienze rendere, in *tempo reale*, le parole dei testimoni, delle vittime e degli imputati nelle lingue dei giudici. Nessun interprete ha ancora mai praticato l'interpretazione simultanea. Agli inizi molti degli specialisti invitati a farsene carico parlano di un limite umano insuperabile: l'uomo non può ascoltare, tradurre e parlare in un'unica mossa. Ma la sfida viene raccolta. A Norimberga si inventa un *possibile*, una *tecnicità traduttiva* affinché in un continente sfigurato possa affermarsi una giustizia translinguistica.

L'Europa nasce dunque lì, in quel nodo traduttivo, tra le lingue, dove si intrecciano la storia del crimine, la follia delle nazioni, la «guerra civile europea», secondo l'espressione dello storico Ernst Nolte, e la necessità, grazie alla traduzione-come-lingua, di superare le identità *per sancire il diritto*.

Ecco ciò di cui è erede la Corte di giustizia dell'Unione europea. Un imperativo traduttivo

affinché una *legge in diverse lingue* possa essere compresa.

Una realtà europea spesso impensata

Ho sempre avuto l'impressione che questa realtà multilingue dell'Europa passi alquanto inosservata tra le nostre élite politiche. Non sto dicendo che sia ignorata, ma non è mai presa in considerazione in modo adeguato. La questione delle lingue, di una *comunità di lingue*, dovrebbe essere al centro di una nuova idea di Europa: come creare uno spazio pubblico per accogliere più di 550 combinazioni linguistiche? Come unire cittadini separati da tanti idiomi e codici linguistici?

Mentre gli allargamenti successivi hanno causato un notevole aumento dei *flussi di traduzione* – e, alla Corte, nuove estensioni architettoniche –, le élite politiche hanno dato a questa sfida tre tipi di risposta: a. una risposta letteraria, generale, consistente nel mobilitare gli scrittori per celebrare la molteplicità delle «poetiche»; b. una risposta pragmatica, *business-friendly*, dove si finisce per gioire del trionfo dell'inglese, una rassegnazione che la Brexit avrebbe potuto scuotere provocando un declino automatico del *globish* come *lingua pivot* degli affari europei; c. e infine, dai primi anni 2000, e più precisamente dall'avvento dei cosiddetti metodi di «traduzione neuronale», una risposta tecnica, in cui alcuni ottimisti immaginano che, grazie all'intelligenza artificiale – la traduzione per algoritmi, il *machine-learning* e i *clouds* semantici –, saremo presto in grado di parlare tutte le lingue.

Mai, però, la questione della frammentazione dello spazio giuridico e sociale *in lingue* è stata abbracciata *politicamente*. Quanti hanno lodato l'idea di un'Europa unita, da Victor Hugo in poi, sono stati tutti zitti su questa sfida.

Gli «Stati Uniti d'Europa», diceva il grande Victor, «ma in quale lingua?», sarei tentato di aggiungere. Come conciliare questo termine, *Unione*, con la disunione linguistica e quindi culturale, affettiva, della memoria? Sembrerebbe che nessuno voglia affrontare direttamente la questione, perché questa costringerebbe improvvisamente a pensare all'Europa partendo dai suoi conflitti, dalle sue differenze irriducibili.

Il modello della Corte di giustizia europea

Visitando la Corte, prendendo conoscenza del modo in cui sono organizzati i suoi servizi, mi sono detto: ma è da qui, da questo gigantesco *sforzo di traduzione per far comprendere il significato della legge*, che dobbiamo ripensare un orizzonte comune. Possiamo, sulla base dei modelli che sono elaborati qui, alla Corte, in materia di *tecniche traduttive*, produrre i concetti per una cittadinanza futura.

Perché è a partire dalla traduzione, mi sono detto, che potremo insegnare ai bambini di domani la politica del Diverso, della Molteplicità, delle Differenze, di cui abbiamo più che mai bisogno: non a partire da una morale che santifica l'Altro – Levinas –, non inseguendo illusioni di convergenza o di unità o, come è stato detto, di *comunità di destini* - sbandierando i simboli e la Storia ...

Il know-how pratico ed esperienziale della Corte per stabilire norme comuni nelle diverse lingue ci aiuta a concepire:

1. una *cittadinanza traduttiva*, sempre in tensione tra lealtà multiple, culture minoritarie e regionali, e appartenenze più ampie, nazionali ed europee.

2. una *cittadinanza traduttiva* intesa come sforzo per unire ciò che non potrà mai essere unificato.

Ecco il *cuore pulsante* di ciò che ho visto della Corte; quello che si scopre salendo sulle torri, attraversando la galleria, camminando lungo la biblioteca... Non vi è qui una sola persona, una sola funzione, che non sia consapevole di questa sfida per affrontare le differenze.

24 lingue. Coppie non reversibili. La lingua della deliberazione, il francese. Le lingue pivot, come l'inglese o il tedesco. Le lingue processuali: potenzialmente 24. La traduzione delle sentenze in modo che la giurisprudenza europea ridiscenda verso i vari sistemi giuridici nazionali. I giuristi linguisti provenienti dai quattro angoli del continente. Quelli che lavorano all'esterno, fuori dal Palazzo; quelli che controllano la qualità delle traduzioni. E poi gli interpreti, quando le discussioni arrivano in udienza, che devono assorbire ogni volta tutta una nuova gamma semantica. E c'è questa testimonianza che sto raccogliendo, al piano della «DGM» – Direzione generale del Multilinguismo –, da dove vedo il sole rosso far capolino attraverso la nebbia, mentre scivola

tranquillo verso sera sopra il piazzale vicino, ricoperto di un sottile manto di neve:

«Quando gli avvocati degli Stati vengono a contestare questa o quella norma europea, parlano talora troppo in fretta. Gli *speakers dimenticano che dietro le numerose vetrate che racchiudono la Corte, noi siamo lì, a correre dietro alle parole, perché siano comprese».*

Una corsa per collegare le lingue, per stabilire concretamente uno spazio sociale e giuridico nella lingua comune: la traduzione, l'interpretazione.

«C'è un piccolo pulsante in cabina», continua la mia interlocutrice. «Se premi una volta, non succede nulla. Ma se premono anche altri interpreti, in altre cabine, allora sulla scrivania del giudice inizia a lampeggiare una luce rossa. Così il giudice sa che, nelle cabine, non seguono più. Spesso, in questi casi, il giudice chiede all'oratore di rallentare. È il sistema messo a punto per i processi di Norimberga».

Sta tutto lì, in questa procedura d'urgenza: il tempo necessario per *procedere verso una legge comune*. Capirsi, capirsi bene. Rallentare in modo che tutte le orecchie, in tutte le lingue, possano interpretare bene.

Ecco la lezione europea che impariamo qui alla Corte.

Verso uno spazio pubblico nella traduzione

Scoprendo le unità PT – Pianificazione e traduzione esterna, SAM – Strumenti di

ausilio al multilinguismo, PCT – Progetti e coordinamento terminologici, prendendo conoscenza delle risorse umane e tecniche che sono qui impiegate, si comincia a sognare che siano messe al servizio anche dello spazio pubblico più ampio: per tradurre non solo il diritto dell'Unione – spesso ben lontano dal cuore pulsante delle nostre sensibilità – ma anche la stampa, i libri di letteratura, di scienze umane ... Mi direte che è un sogno da scrittore.

Eppure lo *spirito dell'Europa*, quello che noi cerchiamo, è proprio questo:

- l'Europa ha bisogno di una lingua, una lingua che ci leghi ai nostri divari, alle nostre differenze, invece di dilaniarci,

- ed è necessaria una giustizia, una legge, che possa essere riconosciuta *nelle lingue*.

In entrambi i casi, ciò significa tradurre noi stessi, instancabilmente, gli uni per gli altri.

Non è il sogno di uno scrittore. È un *fatto* con cui le istituzioni devono venire a patti. Ed è ormai un *fatto* che è importante pensare politicamente.

Cosa accadrebbe di questo progetto europeo se, sul modello della Corte, che produce più di un milione di pagine all'anno, un *servizio europeo di traduzione* si facesse carico di un egual numero di pagine per creare uno *spazio pubblico in lingue*, tra le lingue? Cosa accadrebbe alle nostre appartenenze, se si potesse realizzare un tale *spazio multilingue? Come si riformulerebbero le nostre identità, se l'Europa nel suo insieme riconoscesse pubblicamente la «traduzione» come unica lingua ufficiale?*

Sarebbe il riconoscimento di tutte le nostre storie intessute di esilio, di intrecci, di mescolanze.

Un gigantesco sistema di scambi

Testimoniare il lavoro della Corte significa, naturalmente, affrontare quei milioni di pagine di giurisprudenza, quelle migliaia di domande e di ricorsi su temi a volte estremamente tecnici; significa entrare, in larga misura, nel cuore dell'ideologia concorrenziale dell'Unione europea, nella sua ricerca di un mercato puro e perfetto; significa quindi affrontare l'applicazione dei principi negoziati nei Trattati: ora la questione dei marchi, ora le norme tecniche...

Io, dal canto mio, sono profondamente in disaccordo con questa base ideologica; lo sono sempre stato. Penso che si dovrebbero sviluppare in via prioritaria i principi del diritto sociale europeo e del diritto ambientale, più che quelli della libera concorrenza.

Ma la Corte non crea il diritto; si assicura che sia interpretato in modo uniforme e tradotto adeguatamente, che sia correttamente recepito nelle legislazioni nazionali, lo interpreta. E se, politicamente, si desse impulso a una direzione più giusta, più umana e culturale, a livello degli Stati e della Commissione, i giudici della Corte avrebbero allora da difendere un altro spirito delle leggi.

Ed è anche di quest'altro *spirito delle leggi* che mi metto a sognare a conclusione della mia visita.

Ciò che dimostra la Corte di giustizia dell'Unione europea, ciò che ho visto alla Corte, è soprattutto questa straordinaria capacità di organizzare *flussi di traduzione*. E qui si deve immaginare un gigantesco sistema di scambi ferroviari in cui le stazioni sono le lingue. E tra tutte queste lingue, migliaia di pagine che transitano, che circolano. Dal rumeno, dal lettone, dal finlandese, dall'italiano, dal croato, dallo slovacco, dal ceco, dal bulgaro, dal danese, dal polacco, dall'estone, dallo spagnolo, dal maltese, dal greco, dall'ungherese ... verso le *lingue pivot* o verso la *lingua della deliberazione*, e poi indietro, di nuovo alla moltitudine.

Le vite di quanti lavorano nelle sue varie unità linguistiche sono spesso il riflesso di questa *rete linguistica* della Corte. Poliglotti, abitanti di questa realtà multilingue, sono portatori nel profondo di una *vita europea*. Un po' come gli interpreti di Norimberga che inventarono la *traduzione simultanea* e di cui avrei letto i profili il giorno dopo, sul mio treno per Berlino. Nati qui, vissuti lì, spesso figlie e figli di genitori di origini miste... Ecco l'Europa che dovrebbe essere incarnata.

E se De Gaulle si fosse sbagliato ...

C'è una frase di De Gaulle, pronunciata durante una conferenza stampa il 15 maggio 1962, che viene citata spesso:

«Non credo che l'Europa possa avere una realtà viva se non include la Francia con i suoi francesi, la Germania con i suoi tedeschi, l'Italia con i suoi italiani. Dante, Goethe, Chateaubriand

appartengono a tutta l'Europa, nella stessa misura in cui erano rispettivamente ed eminentemente italiano, tedesco e francese. Non sarebbero serviti molto all'Europa se fossero stati apolidi e avessero pensato e scritto in qualunque esperanto o volapük integrato...».

Una frase del genere ha il suo impatto, ma dimentica la realtà. Tende a convincerci che siamo condannati a ricadere nelle nostre lingue. Ma ignora il fatto imprescindibile che né Dante né Goethe né Chateaubriand sarebbero quello che sono se i traduttori non li avessero aiutati ad uscire dal proprio paese. Cancella anche l'immenso contributo alla letteratura europea degli scrittori rifugiati, esiliati e apolidi.

Non esiste uno spazio comune – e una fama letteraria – se non attraverso le traduzioni.

La Corte lo dimostra quotidianamente nel campo del diritto. Rende reale ciò che ho chiamato «Antro delle lingue». E c'è da sperare che, seguendo l'esempio della Corte, si crei in futuro uno spazio testuale, politico e poetico in lingue, invece di ricadere sempre nei limiti delle nostre nazioni.

Se una notte d'inverno

La notte è ormai calata sulle alte torri del Palazzo. L'oscurità esterna conferisce agli spazi della Corte, alle numerose superfici di vetro, un'opacità inquietante, vertiginosa; come se fossimo circondati da specchi in cui la vita d'ufficio si sdoppia, in cui i riflessi delle luci si intrecciano. Lascio il Palazzo, mi volto verso le sue sommità. Gru enormi come strani giganti

squarciano il velo spesso e ovattato dell'inverno. Tremiamo, abbiamo freddo.

Tra qualche mese i lavori della terza torre saranno completati, poi dovremo superare i mesi bui della pandemia, garantire un equilibrio tra la salute e le libertà degli europei. E mentre ovunque, nel mondo, crescerà la tentazione del ripiegamento e della violenza, noi ci rallegreremo nel sapere che, lontano, nella nebbia dell'inverno, una certa cittadella dalle torri alte come quelle delle favole per bambini continua a lavorare per il rispetto del diritto senza il quale nulla regge ... senza il quale tutto si disgrega.

Berlino, 9 novembre 2019, poi Bruxelles, 2 gennaio 2022.

Il multilinguismo o il mio cammino verso la libertà e l'Europa

— Stefan Tafrov

Stefan Tafrov, nato nel 1958 a Sofia, è un diplomatico, politico, giornalista e traduttore bulgaro. Membro di organizzazioni per i diritti umani durante il regime comunista, era già responsabile delle relazioni internazionali del movimento democratico SDS dalla sua fondazione nel 1990 e fu il primo consigliere di politica estera del presidente Zhelyu Zhelev. È stato ambasciatore in Italia e a Malta, in Gran Bretagna e Irlanda, in Francia e all'UNESCO, due volte rappresentante permanente all'ONU a New York, due volte viceministro degli esteri e membro del Parlamento. Parla francese, inglese, italiano, spagnolo, polacco e russo. Ha tradotto in bulgaro opere di François Mauriac, André Gide, Jean-Paul Sartre, Claude Simon, Marguerite Duras, Umberto Eco e altri. È Comandante della Legione d'Onore e Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia.

Sono nato in Bulgaria ai tempi del comunismo, che aveva quasi completamente tagliato fuori il Paese dal resto dell'Europa. I viaggi al di là della cortina di ferro non erano frequenti, i contatti con gli stranieri erano sospetti, nel migliore dei casi potevano causare qualche inconveniente, a volte costituivano motivo di persecuzione. La situazione era particolarmente difficile per le famiglie come la mia, verso la quale il regime era maldisposto, soprattutto a causa di mio padre, che aveva difeso i membri dei partiti di opposizione democratica in qualità di giovane avvocato nell'immediato dopoguerra, fino alla loro definitiva messa al bando nel 1947. Arrestato dalla polizia politica, perseguitato in molti modi, gli fu proibito di esercitare la professione per dodici anni, divieto che fu revocato solo poco prima della mia nascita nel 1958. Fino alla fine dei loro giorni, né a lui né a mia madre fu consentito di viaggiare in Occidente. Io stesso ho attraversato la cortina di ferro per la prima volta all'età di 31 anni, il 3 ottobre 1989, poco prima della caduta del muro di Berlino. In precedenza, le autorità bulgare, per due anni, mi avevano negato l'autorizzazione a recarmi in Francia su invito del governo francese – un invito che avevo ricevuto in qualità di esperto di letteratura francese e traduttore di François Mauriac, Jean-Paul Sartre, André Gide, Claude Simon e altri. Non mi hanno «lasciato» andare, come si diceva una volta, non solo perché provenivo da una famiglia «scorretta», ma anche perché mi ero permesso di unirmi ad alcuni gruppi per la protezione dei diritti umani che si erano costituiti in Bulgaria negli anni '80 e si opponevano al regime comunista. In tali circostanze, per me e per la maggior parte dei miei compatrioti, il desiderio dell'Europa proibita si manifestava nell'apprendimento delle lingue straniere. In famiglia e in tutto il mio contesto sociale, la padronanza dell'inglese, del francese o del tedesco, del maggior numero possibile di lingue europee, era molto apprezzata e rappresentava per così dire uno status symbol; costituiva l'essenza di un'autentica istruzione. Traevo ispirazione da parenti e amici che, grazie alla loro conoscenza delle lingue straniere, avevano di tanto in tanto accesso ai Paesi occidentali, un privilegio riservato quasi esclusivamente ai funzionari comunisti. Il russo era obbligatorio a scuola. L'inglese, il francese o il tedesco erano sì insegnati, ma per sole due ore alla settimana e unicamente al liceo. Il buon apprendimento di una lingua straniera imponeva un notevole impegno aggiuntivo. Erano abbastanza diffusi vari corsi di lingue straniere, ma solo nelle grandi città.

Io stesso, tuttavia, appartenevo alla cerchia dei privilegiati, non solo perché vivevo a Sofia, ma anche per le tradizioni francofone profondamente radicate nella mia famiglia: mia nonna si era laureata in letteratura francese a Ginevra, mio padre, nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza, aveva vissuto e frequentato la scuola nella Svizzera francese e parlava un ottimo francese. A casa avevamo una biblioteca con molti

classici della letteratura francese. Ho avuto la mia grande opportunità quando, dopo il superamento di difficili esami di bulgaro e matematica, venivo ammesso al ginnasio francese vincendo la concorrenza di centinaia di ragazzi che aspiravano ad entrarvi. Il liceo faceva parte, all'interno del sistema d'istruzione bulgaro, di una rete di licei linguistici specializzati e altamente selettivi, istituiti negli anni '60, nei quali venivano insegnate alcune delle più importanti lingue europee – francese, tedesco, inglese, russo e, dagli anni '80, anche lo spagnolo. La formazione iniziava in maniera repentina con una classe preparatoria dedicata esclusivamente all'apprendimento della lingua straniera in questione, cui seguiva l'insegnamento della maggior parte delle materie in tale lingua, nel mio caso in francese. Ancora oggi, l'ottima padronanza di una lingua da parte di molti bulgari è merito dei licei linguistici, un vero e proprio fiore all'occhiello del sistema d'istruzione bulgaro.

Così, durante gli anni del liceo, sbocciava il mio amore per il francese che dura fino ad oggi. Lo devo ai miei meravigliosi docenti che non solo ci insegnavano a parlare e scrivere correttamente la lingua di Molière, ma ci mostravano anche come beneficiare appieno delle sue potenzialità culturali e della sua profondità.

Non appena raggiunsi una maggiore familiarità con la lingua, cominciai a visitare regolarmente la piccola biblioteca dell'ufficio culturale dell'ambasciata francese a Sofia, l'unico ufficio del genere di uno Stato occidentale. L'accesso alla vita culturale e politica di uno Stato libero e democratico attraverso la sua stampa (gli anni '70 e '80 hanno rappresentato una vera età dell'oro per il giornalismo francese) si è rivelato fondamentale per la mia crescita come persona e come cittadino per il quale la libertà, la spiritualità e i diritti umani diventavano valori supremi. La lingua francese mi ha aiutato a concepirmi come europeo e mi ha fatto comprendere quanto fosse innaturale l'isolamento della mia amata patria, un antico Paese europeo e un'antica cultura europea, dal resto dell'Europa. Un proverbio francese afferma che ogni uomo libero ha due patrie, l'una è la sua personale, l'altra è la Francia. La mia seconda patria come uomo libero è la lingua francese.

Fin dalla prima giovinezza, ho studiato incessantemente l'inglese con l'aiuto di corsi di lingua straniera e alcune lezioni private. Dato che le mie conoscenze erano già buone, dovendo scegliere una seconda lingua straniera a scuola, optai per lo spagnolo. In quel periodo le lezioni di spagnolo stavano muovendo i loro primi passi in Bulgaria. Nelle edicole potevano trovarsi i giornali dei grandi partiti comunisti occidentali, compreso l'italiano «L'Unità», che aveva un buon livello giornalistico ed era caratterizzato da un'anima liberale. Appena mi accorsi che, grazie al francese, ero in grado di capire anche l'italiano con una relativa facilità, comprai un libro di grammatica italiana e un

dizionario, imparando in poco tempo in maniera autonoma quanto necessario per poter leggere testi più lunghi in questa lingua che mi era così cara.

Particolarmente affascinante è la storia di come si è risvegliato in me l'interesse per la lingua polacca. La Polonia e la sua cultura mi hanno attratto per il loro spirito di indipendenza e di libertà. Alcuni degli intellettuali bulgari di spicco e le mie figure di riferimento erano tradizionalmente legati alla Polonia. Così, da studente, nell'agosto del 1980, partii in treno per la patria di Mickiewicz e Chopin. I polacchi con i quali viaggiavo erano molto emozionati e discutevano animatamente, ma non capivo a quale proposito. In seguito, alla fermata del treno presso la stazione di Lublino, ho visto con i miei occhi una donna correre lungo i vagoni sulla banchina gridando felicemente ai suoi compatrioti sul treno: «Są strajki na wybrzeżu». Una donna bulgara che studiava a Cracovia me lo tradusse: «C'è uno sciopero sulla costa». Quello fu l'inizio degli scioperi dei lavoratori a Danzica. Bisognava essere nati in uno stato comunista per capire il significato di questo evento, dato che gli scioperi erano severamente vietati dal regime. Nel momento stesso in cui compresi quello che aveva gridato la donna polacca sulla banchina della stazione di Lublino, cominciai a credere, per la prima volta, che il comunismo sarebbe scomparso anche dalla Bulgaria. Con l'aiuto di un amico polacco mi recai a Danzica ed ero lì quando Lech Wałęsa e il governo firmavano gli accordi di Danzica, con i quali veniva legalizzato il sindacato «Solidarność». La prima cosa che ho fatto appena tornato a Sofia è stata quella di iscrivermi a un corso di lingua polacca presso l'Istituto culturale polacco di Sofia. Come il bulgaro, il polacco è una lingua slava, quindi le parole non erano difficili per me, ma la grammatica con i suoi casi non è agevole per chi è abituato a lingue analitiche come il bulgaro o alle lingue romanze.

Mi sono laureato in giornalismo presso l'Università di Sofia. Durante i corsi universitari, studiavo con abnegazione la lingua inglese nel gruppo più avanzato, oltre allo spagnolo e all'italiano. Questa è stata forse la parte più significativa della mia formazione universitaria, per il resto fortemente politicizzata. Mi procurava molto diletto approfondire le sfumature lessicali, grammaticali e stilistiche delle lingue, comparandole tra loro e osservando come i mondi che mi si aprivano diventavano sempre più interessanti e stimolanti. Il multilinguismo mi ha salvato dall'oppressione, è stato il mio modo di vivere liberamente e in Europa ancor prima di potermici muovere liberamente.

Dopo la laurea, ho iniziato a lavorare come redattore per un settimanale letterario, scrivendo di letteratura francese e italiana contemporanea. È così che sono arrivato in modo del tutto naturale alla traduzione letteraria, che è un mezzo collaudato per comprendere i meccanismi più intricati di una lingua straniera. I testi dei grandi autori che

ho tradotto mi hanno insegnato non solo a svelare i misteri della mia lingua madre, ma anche a leggere in profondità testi complessi. Fino ad oggi, posso dire che ho realmente letto i libri che ho tradotto. Ciò è vero in particolare per la prosa sperimentale di Claude Simon nel suo romanzo «La Strada delle Fiandre», che presenta, in alcune parti, frasi di 20 pagine zeppe di forme di gerundio, una sorta di pittura cubista con i pennelli della lingua francese. La traduzione di questo romanzo è stata la sfida più grande per me e mi ha condotto ai limiti tanto della lingua francese quanto di quella bulgara.

La fine della dittatura comunista in Bulgaria è stata contemporanea alla caduta del muro di Berlino. Le organizzazioni per i diritti umani, di cui facevo parte dagli anni '80, unitamente ai partiti politici ricostituiti dopo essere stati messi al bando dal regime negli anni '40, congiungevano le loro forze in una grande coalizione che abbiamo chiamato Sayuz na demokratichnite sili (Unione delle forze democratiche, SDS) mirante a fondare una democrazia multipartitica. Decine di migliaia di cittadini bulgari scendevano in piazza nelle città chiedendo fondamentalmente due cose: democrazia e ritorno in Europa, l'una inimmaginabile in assenza dell'altro. Accanto ai colori nazionali bulgari e alle bandiere blu della coalizione, la gente sventolava bandiere europee trovate chissà dove. Così persone come me, persone con capacità linguistiche che avevano seguito la politica mondiale attraverso la stampa europea, si trovarono improvvisamente al centro di questo sforzo congiunto a livello nazionale. In qualità di cofondatore del quotidiano Demokratsia della SDS, ero responsabile della sua rubrica internazionale e costituivo, allo stesso tempo, il Dipartimento Internazionale della SDS. Quando nell'agosto 1990 il nostro presidente, Zhelyu Zhelev, veniva eletto primo presidente non comunista della Bulgaria, sono diventato il suo primo consigliere per la politica internazionale, in un momento in cui la Bulgaria, sotto la sua guida, sceglieva l'integrazione europea come principio ispiratore non solo per la politica estera, ma per il suo intero sviluppo.

Un elemento molto significativo dell'orientamento europeo del Paese era la promozione del multilinguismo. In considerazione della manifesta prevalenza della lingua inglese a livello globale, era importante per noi preservare e promuovere le tradizioni linguistiche nazionali che erano state stabilite nel periodo della Rinascita bulgara del XVIII e XIX secolo, allorché il francese e il tedesco costituivano le principali lingue straniere dell'élite bulgara. È stato proprio per conservare una parte di queste tradizioni che la Bulgaria ha aderito all'Organizzazione internazionale della Francofonia già nel 1994 per decisione del presidente Zhelev.

In tale contesto, si verificava una svolta decisiva nello sviluppo del mio personale multilinguismo. Per la prima volta nella mia vita, la comunicazione orale nelle lingue

straniere che avevo appreso superava quella scritta. Parlavo quotidianamente con diplomatici, politici e giornalisti stranieri, prima in Bulgaria, ma poi anche durante le visite sempre più frequenti nelle capitali europee. L'interesse europeo per ciò che stava accadendo al di là dell'ex cortina di ferro era smisurato. Quando studiavo le lingue straniere, non avevo avuto quasi nessun contatto con persone madrelingua. Così fui costretto ad adattarmi rapidamente a una nuova realtà in cui l'interazione orale era in primo piano. Ciò rappresentava un'enorme sfida per me, in quanto incontravo di frequente persone di altissimo rango, eminenti membri di governo, politici e intellettuali europei. Non avrei mai immaginato che un giorno avrei parlato personalmente con François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Margaret Thatcher, Lech Wałęsa o Giulio Andreotti. A venire in mio soccorso nell'affrontare la tensione iniziale fu proprio la mia accurata preparazione linguistica basata su una buona conoscenza della grammatica. Grazie a un'intensa attività di lettura, il mio lessico si era notevolmente arricchito, cosicché il passaggio alla comunicazione orale è stato per me più semplice di quanto potesse prevedersi. L'apprendimento tradizionale di una lingua straniera, molto meticoloso, basato sulla conoscenza approfondita della grammatica, si è rivelato utile per me nel lungo periodo.

Durante la mia carriera di diplomatico, come ambasciatore bulgaro in Italia e Malta, Gran Bretagna e Irlanda, in Francia e all'UNESCO, e per due volte rappresentante permanente all'ONU a New York, il multilinguismo era ed è una condizione fondamentale per l'efficacia della mia attività di diplomatico, uno strumento di lavoro insostituibile.

Nell'attività diplomatica, una buona padronanza della lingua dell'interlocutore è un valido strumento per creare un legame e assicurarsi un sostegno. Quando Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, mi ricevette come ambasciatore in Italia in un'udienza privata nel 1992, mi rivolsi a lui nella sua lingua madre. Stupito, mi chiese: «Com'è possibile, signor ambasciatore, che lei parli polacco, ha vissuto in Polonia?». Molto emozionato, gli ho detto la verità: «Sua Santità, ho deciso di imparare il polacco nella speranza che la costituzione di «Solidarność» e, prima ancora, la Sua elezione a Papa avevano suscitato nel popolo bulgaro». Visibilmente commosso, Giovanni Paolo II mi fece omaggio di alcuni testi che aveva scritto in polacco con una breve dedica personale. In seguito, i numerosi polacchi del suo seguito furono il mio appoggio più importante nel corso del mio incarico a Roma, allorché il mio compito principale consisteva nel cambiare in positivo l'immagine della Bulgaria dopo i decenni di isolamento dovuto al comunismo.

Il mio primo incontro ravvicinato con il multilinguismo istituzionale è avvenuto nel corso dei miei nove anni complessivi trascorsi a New York presso l'ONU, in qualità di

rappresentante permanente della Bulgaria, anzitutto dal 2001 al 2006 e quindi dal 2012 al 2016. Mi riferisco ad un multilinguismo ristretto che si basa sulle sei lingue ufficiali dell'organizzazione mondiale: Inglese, francese, russo, spagnolo, arabo e cinese, tra le quali l'inglese e il francese sono le lingue di lavoro della segreteria. Il vigente contesto normativo assicura la prestazione del servizio di interpretariato durante le riunioni formali degli organi dell'ONU e che tutti i documenti di detti organi vengano tradotti in tutte e sei le lingue.

Gli eccellenti servizi di interpretariato e traduzione dell'ONU garantiscono un sicuro fondamento per il lavoro dei diplomatici nell'Organizzazione e svolgono un ruolo essenziale nell'agevolare la comunicazione politica. Una buona traduzione è uno strumento indispensabile per standardizzare la terminologia, contribuendo a chiarire il messaggio contenuto in un testo o in un discorso quando l'autore o l'oratore si avvalgono di una retorica complessa e sovraccarica di figure stilistiche e idiosincrasie culturali che rendono più oscuro il senso. Il ruolo essenziale svolto dalla traduzione induce i diplomatici e i politici ad impiegare un linguaggio più semplice e diretto nella loro comunicazione orale destinata ad essere trascritta durante le consultazioni formali. Un esperto diplomatico dell'ONU presuppone un «effetto traduzione» del genere e lo prende in considerazione, in un certo senso, scrivendo «per» il traduttore e parlando «per» l'interprete simultaneo. Ne consegue che la comunicazione diplomatica perde in varietà stilistica ma guadagna in chiarezza, il che giova al processo decisionale e alla politica.

Un ulteriore effetto considerevole che rimarca il ruolo centrale dei servizi di interpretariato e traduzione nel miglioramento della comunicazione politica è il fatto che tali servizi fungono da insegnanti per i diplomatici e i rappresentanti che usano una lingua ufficiale dell'ONU come lingua straniera. Di regola, i diplomatici considerano gli interpreti e i traduttori come una fonte sicura di accuratezza linguistica. Pertanto, i servizi linguistici dell'ONU stabiliscono la terminologia adottata dalle delegazioni come obbligatoria nella pratica. Ciò è particolarmente importante quando si procede alla redazione di documenti politici, in quanto viene evitato il rischio di utilizzare un linguaggio poco chiaro e nozioni ambigue. In tal modo, i rappresentanti possono essere certi che un termine inglese da essi adoperato sarà prevedibilmente tradotto in maniera accurata nelle altre cinque lingue e viceversa. È altresì sbalorditiva la flessibilità della comunicazione all'interno dei servizi linguistici, che coordinano tra loro rapidamente la traduzione precisa di nuove nozioni nelle sei lingue, indipendentemente dalla loro lingua di provenienza.

È molto raro che i rappresentanti si lamentino della traduzione. Non si è più ripetuto negli ultimi decenni il famoso esempio del netto scostamento tra il testo inglese e quello francese della storica risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza del 1967 sul Medio Oriente. In quel caso, il testo inglese dell'articolo 1, lettera i), era: «withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in recent conflict» - in luogo di «THE territories (...)» - mentre quello francese recitava: «retrait des forces armeés israéliennes DES territoires occupés au cours du récent conflit». A volte gli interpreti simultanei precisano la loro terminologia mentre seguono i discorsi dei diplomatici che parlano nella loro lingua madre. Nel corso delle consultazioni a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza tenutesi nel 2001 e 2002, ho visto l'allora rappresentante permanente della Russia, Sergei Lavrov, il cui inglese è eccellente, tenere il ricevitore vicino all'orecchio quando si trattava di questioni politiche cruciali riguardanti l'Iraq o il Medio Oriente e seguire attentamente l'interpretazione simultanea delle sue dichiarazioni dal russo in inglese, correggendo l'interprete con quella che pensava fosse l'espressione inglese corretta ogni volta che dissentiva da quanto riportato.

Il primato della lingua inglese non ha risparmiato l'ONU, soprattutto nella sua sede stabilita in una città anglofona come New York. Le consultazioni informali si svolgono quasi esclusivamente in inglese. Il che incide anche sulle riunioni formali, in quanto alcuni delegati preferiscono parlare in inglese ritenendo di essere così compresi meglio e più agevolmente.

Nei miei nove anni come ambasciatore presso l'ONU, io stesso ho tenuto i miei discorsi in lingua francese, con poche eccezioni, perché sono convinto che la protezione del multilinguismo abbia una rilevanza culturale e politica che trascende i vantaggi effettivi o presunti dell'uso del solo inglese. Grazie all'eccellente interpretazione simultanea, non ho mai avuto la sensazione che i miei messaggi non fossero compresi oppure che il mio Paese ed io, in qualità di suo rappresentante, abbiamo perso qualcosa a livello di comunicazione. Naturalmente, non era sempre facile, soprattutto quando dovevo interagire d'un tratto su questioni complicate e politicamente sensibili nelle riunioni a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza, perché i documenti e le istruzioni che mi venivano inviati solo poco tempo prima erano redatti in bulgaro o in inglese.

Il mio multilinguismo è stato lo strumento più importante a mia disposizione per raccogliere all'interno dell'ONU simpatie verso il mio Paese. A mo' di esempio, esso mi è stato estremamente utile dopo la mia elezione a presidente di una delle sei commissioni principali dell'Assemblea Generale, la terza commissione, che si occupa di questioni sociali, umanitarie e culturali, e dei diritti umani in particolare. Credo che

il fatto di parlare quattro lingue ufficiali dell'ONU durante il mio periodo di presidenza abbia contribuito a creare un'atmosfera migliore durante le riunioni e mi abbia aiutato a gestire meglio molte situazioni spinose.

Uno dei compiti più importanti dei diplomatici all'ONU consiste nel condurre le campagne elettorali presso i vari organismi. Tale attività assorbe molto tempo ed è decisamente impegnativa. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sono fondamentali i contatti sociali e interpersonali con i rappresentanti dei Paesi dei quali deve essere conquistato l'appoggio in dette campagne. Ad esempio, la Bulgaria e la Bielorussia si candidarono nel 2001 per un posto di membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il mio concorrente, il rappresentante permanente della Bielorussia, in precedenza a lungo primo ministro del suo Paese, parlava solo russo e portava avanti la campagna con l'aiuto di giovani diplomatici che lo affiancavano come interpreti durante le sue interviste. Al contrario, il mio multilinguismo mi consentì di comunicare con molti ambasciatori, presso i quali promuovevo la candidatura bulgara, nella loro lingua madre. La Bulgaria vinse già al primo turno.

«L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», recita l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il precedente articolo 21 della Carta vieta esplicitamente la discriminazione fondata sulla lingua. La Carta è un'importante fonte di multilinguismo istituzionale nell'Unione europea. Si tratta di una scelta di valore a favore della conservazione della diversità linguistica, che costituisce l'eredità della nostra storia millenaria e senza la quale sarebbe impensabile la più rilevante conquista dell'integrazione europea, la sua essenza, ossia la pacificazione e il mantenimento della pace nel continente dopo la Seconda guerra mondiale, la Pax Europaea vagheggiata da generazioni di grandi umanisti. La pace in Europa è possibile non per effetto dell'assimilazione culturale e linguistica, come nel «melting pot» americano, ma in virtù della conservazione e della coesistenza senza conflitti delle singole identità nazionali, attraverso il raggiungimento dell'unità non malgrado, bensì grazie a tale ricchezza culturale e linguistica, che è il patrimonio della nostra storia millenaria.

In tale contesto normativo giuridico e politico, il multilinguismo istituzionale sancisce il diritto inalienabile di ogni cittadino dell'Unione ad avere accesso nella propria lingua madre ai documenti ufficiali redatti dalle istituzioni e organismi europei. Esso garantisce il diritto dei cittadini di formulare domande e ricevere le pertinenti risposte nella lingua ufficiale dell'Unione europea da loro prescelta, indipendentemente dalla loro conoscenza delle lingue straniere.

Nel dibattito sul futuro dell'Europa, è opinione diffusa che l'attuale modello di multilinguismo istituzionale sia costoso e inefficace sotto il profilo della buona amministrazione. La soluzione consisterebbe nell'indicazione di una o al massimo due lingue quali lingue ufficiali dell'Unione europea, da scegliere in base a criteri demografici o economici. Un siffatto distacco dai principi di non discriminazione enunciati dalla Carta genererebbe senza dubbio disparità tra i cittadini europei e aprirebbe la strada a un modello essenzialmente oligarchico di funzionamento degli organismi europei, consolidando così i sentimenti euroscettici in molti Stati membri europei.

La riforma giudiziaria è attualmente il più importante compito della società bulgara. Nell'assumere tale impegno, il mio Paese trova sostegno nel diritto dell'Unione e nelle istituzioni dell'Unione. Ne consegue che la comunicazione legale senza barriere linguistiche tra i giudici i, i funzionari, i politici, le organizzazioni non governative, i giornalisti e i cittadini bulgari, da un lato, e le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, dall'altro, è essenziale ai fini del consolidamento dello Stato di diritto in Bulgaria. Nel solo 2021, i giudici bulgari hanno sottoposto 60 domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e il numero cresce di anno in anno. Dal punto di vista bulgaro, il lavoro dei giuristi linguisti della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle altre istituzioni europee è indispensabile. Esso costituisce un contributo importante per forgiare il tipo di Europa di cui abbiamo bisogno e che amiamo: aperta, plurale e solidale.

Riflessioni di un filologo a proposito del multilinguismo

— José Antonio Pascual

José Antonio Pascual è un filologo studioso della storia dello spagnolo. Ha svolto la maggior parte del suo insegnamento presso l'Università di Salamanca, in qualità di professore di lingua spagnola. È membro della Real Academia Española, di cui è stato vicedirettore. È vincitore del Premio Nacional Menéndez Pidal de Investigación (Premio Nazionale Menéndez Pidal per la Ricerca). Ha ricevuto la laurea honoris causa dalle Università di Parigi XIII e di León.

Diferido estilete la palabra
cuando en su entraña está negar lo que promete[Una pugnalata sospesa la parola
quando porta in sé la negazione di ciò che promette; traduzione libera*]*

Pedro López Lara, *Meandros [Meandri]*, Madrid: Vitruvio 2021

1. Il multilinguismo, esemplificato nell'ambito giuridico dell'Unione Europea

Il multilinguismo è lì, davanti ai nostri occhi, nella realtà quotidiana che ci circonda, come quella natura di cui fanno parte l'aria, il sole, i mari o le foreste. È nelle lingue che il linguaggio prende forma ed è attraverso esse che coloro che le parlano accedono a una prima organizzazione della realtà, mentre con la propria lingua vanno creando quella misteriosa e profonda fraternità che deriva dal chiamare le stesse cose con gli stessi nomi fin dall'infanzia. Dopo facciamo ricorso alla lingua che ci è toccata in sorte per esprimerci nei momenti piacevoli e in quelli brutti, per relazionarci con gli amici, per difenderci da chi ci incute timore; o semplicemente per vivere, per pensare, per divertirci, e pure per mentire… Abbiamo tutto il diritto al mondo di esprimerci nella nostra lingua, il che non significa che essa, né qualsiasi altra lingua, sia migliore o peggiore delle altre.

Desidero, quindi, comprendere questa *Démarche Multilinguisme*, organizzata dalla Direzione Generale del Multilinguismo della Corte di giustizia dell'Unione europea, come un tentativo di rendere conto del fatto che l'istituzione resti attenta alla difesa delle lingue, difesa cui si è impegnata fin dalla sua creazione, e che è, in realtà, la difesa di coloro che le parlano, affinché possano scegliere liberamente la lingua o le lingue in cui desiderano esprimersi.

Osservando le cose da una prospettiva esterna e con pochissima esperienza di ciò che accade al di là di un orizzonte il cui limite sovente coincide con quello dei miei libri, ho l'impressione che l'Unione, come comunità di diritto, sia stata profondamente coinvolta fin dalla sua creazione nel fare in modo che, in un settore così cruciale per la democrazia come quello del diritto, il fatto di disporre delle risorse umane, tecniche e organizzative per ottenere che, in questa «babelizzazione» dell'Unione, ogni persona che agisce in giudizio si esprima nella lingua del proprio paese e ogni Stato membro difenda i propri

interessi nella sua lingua ufficiale non restasse un mero auspicio, bensì divenisse una realtà. Questo complica le cose perché comporta che si traduca verso tutte le lingue una parte significativa dei documenti ufficiali, nonché che si fornisca a ciascuna di esse un interprete nelle fasi del processo e in altre situazioni. Non è quindi un merito da poco, secondo me, che in questo complesso intreccio di traduzione e interpretazione si sia riusciti a lavorare con la qualità imposta dall'esercizio della giustizia; tornerò più avanti su questo aspetto.

Lungi dal paradiso che certuni troverebbero nell'uniformità linguistica, l'Unione non soltanto ha optato fin dal principio per il multilinguismo – una situazione delle lingue che per qualsiasi filologo è quella naturale –, ma ha continuato a promuoverlo per mezzo di azioni molto ben congegnate, come quella che ha spalancato le porte allo scambio di professori e studenti universitari dei suoi paesi, attraverso programmi come l'Erasmus, insieme ad altri di diversa portata, nel campo dell'insegnamento e della ricerca, che sono serviti come incentivo affinché, dall'interno e dall'esterno dell'Unione, venissero promosse iniziative parallele a questa con paesi non europei.

2. L'imprescindibile qualità della traduzione

Sarebbe impossibile che la comunicazione tra persone che convivono in un contesto multilingue non desse luogo a scambi tra le rispettive lingue. Occorre, tuttavia, distinguere tra quelli più spontanei e vicini, che si verificano nella mutevole realtà quotidiana, e quelli che appartengono ad altre realtà lontane, se non del tutto estranee, appartenenti all'ambito del diritto e dell'amministrazione, per i quali è necessario affinare quanto più possibile l'espressione dei concetti. Coloro che lavorano nelle istituzioni dell'Unione sono quotidianamente chiamati nel loro lavoro a riuscire a far combaciare le peculiarità del diritto europeo, che si estende alle diverse parti dell'Unione. Queste peculiarità obbligano ad appropriarsi di concetti stranieri (o, se preferite, ad ospitarli) e a farlo peraltro con una precisione non facile da raggiungere, dato il continuo cambiamento di significato cui sono soggetti i termini giuridici. Tali cambiamenti spiegano le difficoltà nel tradurre i lemmi in questo ambito, un compito in cui, per inciso, il lavoro quotidiano svolto nell'Unione crea dottrina.

Dottrina, almeno per un filologo, soprattutto se ha qualche presunzione di lessicografo, perché per lui le informazioni che trova tanto nelle banche dati delle istituzioni dell'Unione quanto nei commenti tecnici contenuti nei loro documenti o pubblicazioni costituiscono un vero tesoro. Lo mostrerò per mezzo di alcuni problemi di cui ho progressivamente

trovato la soluzione (e con i quali sarebbe valsa la pena di tratteggiare una tipologia completa):

1. Il modo più semplice è cercare una traduzione più comprensibile di un termine, come l'inglese *rule of law*, per il quale, invece di ricorrere a *Estado de derecho*, risulta in molti casi più chiaro imperio de la ley. Ci possono, ovviamente, essere alcuni problemi, facilmente sormontabili, come accade nei casi in cui, sebbene la lingua di arrivo condivida un'affinità morfologica con la lingua di partenza, il passaggio da un'accezione tecnica al termine comune è stridente, essendovi una differenza di registro tra questa nuova accezione e quella antica: è il caso del termine forense inglese *frivolous,* la cui traduzione verso lo spagnolo con *frívolo* [defatigatorio] può essere più accurata in qualche contesto giuridico rispetto all'uso di lemmi come *infundado* [infondato], nonostante lo stridore di registro tra l'accezione tradizionale e quella nuova.

2. Ci sono molti casi in cui il problema nasce dalla necessità di specificare con parole diverse una differenza come quella che si trova nei significati contenuti nel lemma *Big data: macrodatos* o *datos masivos* [macrodati o dati di grande volume], ma anche *ciencia de los datos* o *inteligencia de datos* [scienza dei dati o intelligenza dei dati]. Si suole procedere allo stesso modo per trasporre il termine inglese *remedies* in *acciones, vías de recurso* [azioni, mezzi di ricorso] o semplicemente *recursos* [ricorsi], quando si riferisce al mezzo per ottenere il riconoscimento di un diritto o di una pretesa (il significato normale); tuttavia, in altri contesti sono preferibili traduzioni come *tutela, amparo, medidas de tutela, medidas cautelares* [tutela, protezione, misure di tutela, misure cautelari] (qualora si tratti di un mezzo per ottenere misure preventive) oppure *reparación* o *resarcimiento* [riparazione o risarcimento] (quando ci si riferisce a misure compensative).

3. Possiamo anche renderci conto del fatto che una vicinanza di significanti contamina la differenza di significati di un neologismo. Così, nei negoziati dell'Unione riguardanti la Brexit, partendo dal termine *backstop*, che nell'ambito dello sport si riferisce a un tipo di barriera, è stato coniato il termine *backstop solution,* applicato alla permanenza del territorio dell'Irlanda del Nord all'interno dell'unione doganale dell'Unione europea. È stato tradotto in spagnolo, in modo analogo a come è avvenuto per altre lingue, con *(solución del) mecanismo de protección, (solución de) salvaguardia, solución de última instancia y solución de último recurso* [(soluzione del) meccanismo di protezione, (soluzione di)

tutela, *soluzione di ultima istanza e soluzione di salvaguardia] (*le ultime due forme preferibili alle prime due, che si riferiscono al termine specificamente finanziario utilizzato nella crisi iniziata nel 2008 in un altro contesto e con un altro significato).

4. Non è meno importante la presa in considerazione dei cambiamenti di mentalità che hanno avuto luogo nella società e la loro influenza sui cambiamenti terminologici, che rendono consigliabile che *illegal* sia tradotto, in alcuni casi, non già con *ilegal* (illegale) bensì con *irregular* (irregolare). Questo è anche il caso del doppio significato (riferito all'ambito globale del bilancio o a quello strettamente tributario) che il termine *fiscal* ha acquisito nel corso della storia in ambito finanziario nell'inglese e nello spagnolo; il problema in questa occasione è la sua complessità di significati, che dovrebbe portare a specificare i valori che questi lemmi dovrebbero avere nel loro uso giuridico nelle diverse lingue.

Esempi come questi, che ho trovato in una pubblicazione di un'istituzione dell'Unione, attestano l'attenzione scrupolosa prestata alla traduzione nell'ambito dei procedimenti giuridici dell'Unione, nel lavoro svolto da giuristi–linguisti e interpreti. Questo spiega perché la Corte di giustizia costituisca in questo settore un punto di riferimento per questo tipo di istituzioni all'interno e all'esterno dell'Unione, un fatto che, in ultima analisi, è dovuto all'aver dato priorità alla qualità nel momento di intraprendere il lavoro, con la sensazione che, per quanta attenzione sia prestata alla traduzione, essa resta comunque poca per impartire la giustizia in una situazione di multilinguismo. Il fatto di poter raggiungere tale qualità è consentito dall'aver iniziato con la formazione di partenza di traduttori e interpreti, seguita dal processo di selezione di questi ultimi, poi dal loro continuo miglioramento nel corso della loro carriera professionale, il tutto completato dalla preparazione quotidiana del loro lavoro, per la quale si dispone della documentazione appropriata e di un certo tempo per studiarla.

3. Il plurilinguismo non impedisce l'avvicinamento tra le realtà sottostanti alle lingue

Dopo questa inevitabile digressione sulla qualità, torno a riferirmi alla relazione tra le lingue che convivono in questo mare tempestoso in cui si contrappongono le diverse mentalità esistenti nei diversi paesi dell'Unione. Ci sono locutori che sono arrivati a credere che ciò che è loro – la loro lingua o la loro religione, per esempio – sia preferibile

a quello degli altri; in questo trovano la giustificazione per porre ogni sorta di barriera all'introduzione di forestierismi. Altri ritengono, per contro, che spesso i soli documenti che una parola dovrebbe possedere per viaggiare da una lingua all'altra siano i desideri di chi la parla. Questo spiega i due modi in cui vengono solitamente trattati i forestierismi che, visti dal lato buono delle cose, cercano, nel primo caso, l'autoaffermazione del locutore che non vuole rompere l'impalcatura su cui è stata costruita la sua lingua, e, nel secondo caso, di riuscire a "sprovincializzarla" avvicinandola alle altre.

Nell'equilibrio tra questi due estremi in cui ci siamo mossi nel corso della storia, dovremmo lasciare da parte i timori che sorgono in quella che viene chiamata la drammatica attualità, dove sembrerebbe che le nostre lingue, per la disperazione di molti di coloro che le parlano, siano condannate ad essere invase dai barbari (nel senso etimologico della parola). Se osservassimo il passato, noteremmo come quella che all'epoca sarebbe sembrata un'invasione insopportabile di voci provenienti da altre lingue si è conclusa con la scomparsa della maggior parte di esse, perché i locutori hanno saputo praticare l'ecologia linguistica che li porta a riciclare una gran parte di queste formazioni insopportabili trasferendole nell'inceneritore dove le loro anime riducono gli eccessi in cenere.

Gli scambi di parole – in qualsiasi forma – non sono che la punta dell'iceberg, che, quando emerge, ci mette sulle tracce degli scambi di idee – e, di conseguenza, delle mentalità attraverso cui queste ultime scorrono – che avvengono attraverso le lingue dei locutori. Ciò fa parte della cosiddetta cultura, che comprende tradizioni, comportamenti, idee, credenze, pregiudizi, riti, mode e persino leggi.

Sono ponti che si costruiscono tra lingue coesistenti, che hanno facilitato lo sviluppo che ha avuto luogo nelle discipline linguistiche e filologiche (attraverso grammatiche, dizionari, thesauri), che permettono alle persone colte di addentrarsi in modo più approfondito nei recessi delle *altre* lingue. A ciò si aggiunge il fatto che si è giunti, tra linguisti computazionali e analisti di dati, a mettere a punto ciò che è noto, un po' impropriamente, come traduzione automatica – che va dai modelli statistici fino a quelli più recenti basati sulle reti neurali (NMT, neural machine translation) – alla quale molti di noi fanno ricorso quotidianamente. Per inciso, l'uso di questi mezzi alla Corte di giustizia serve da cassa di risonanza affinché organismi esterni alle istituzioni dell'Unione vedano l'opportunità di farne uso, naturalmente completandone l'impiego con un attento processo di revisione, nella consapevolezza che i traduttori rimangono i protagonisti di queste azioni, ai fini delle quali le macchine sono eccellenti collaboratori, ma pur sempre collaboratori.

Ciò non esclude le possibilità di contribuire a una maggiore permeabilità delle lingue dell'Unione per quanto riguarda l'uso di concetti correlati al diritto. Un'opera come il *Diccionario Panhispánico del Español Jurídico* della Real Academia Española offre buoni esempi di versatilità e di precisione nel trattamento del linguaggio. Esso incorpora l'intero lessico giuridico, i vocaboli comuni e le varianti territoriali, della Spagna e degli altri paesi di lingua spagnola dell'America. Tale dizionario permette la consultazione immediata, a partire da ciascuna delle sue voci, dell'uso dei vocaboli da parte del legislatore in ciascuno dei paesi interessati. Queste informazioni permettono un'ampia intercomunicazione tra tutti i paesi di lingua spagnola. Si tratta di un primo passo verso la creazione di una comunità di informazioni, cui, a breve, si aggiungerà anche un collegamento con le banche dati dell'Unione e di altri paesi europei, indipendentemente dalla loro lingua. Di conseguenza, le varianti di un concetto potranno essere consultate in ambito ispano-americano ed europeo senza uscire dallo stesso sistema e a prescindere dalla lingua in cui sono formulate.

Mi riferisco a un tipo di opera la cui struttura sarebbe applicabile alle legislazioni della rete giudiziaria e amministrativa dei paesi dell'Unione; di fatto, questa possibilità già appare nel dizionario, poiché, insieme a termini riferiti esclusivamente alla Spagna (per esempio, *Consejo de la Guardia Civil* [Consiglio della Guardia Civil], termine appartenente all'ambito dell'Amministrazione, o censo vitalicio [canone dovuto per l'esercizio di un diritto reale su un fondo altrui], termine appartenente all'ambito del diritto civile applicabile in Catalogna) e ai paesi ispano-americani (per esempio, *casación en forma de oficio* [cassazione d'ufficio per ragioni formali] o *conducta ministerial* [responsabilità dei magistrati] in Cile; *caución de no ofender* [cauzione pecuniaria a garanzia dell'impegno a non commettere delitti], in Messico), sono contemplati anche termini che si riferiscono direttamente alle istituzioni europee (*comercialización transfronteriza* o *Convenio de Bruselas* [commercio transfrontaliero o Convenzione di Bruxelles]). Tale opera testimonia così una possibilità di collaborazione tra le istituzioni dei paesi europei per quanto riguarda la lingua e il diritto, il che presupporrebbe un forte sostegno alla pratica del multilinguismo nell'ambito del diritto.

Il fatto di riferirmi alle diverse possibilità che sono sorte nel trattamento della neologia mi ha indotto ad indicare la necessità di disporre di mezzi per muoversi con sempre maggior sicurezza all'interno di quella complessa realtà differenziale tra paesi e persone, di cui le parole sono solo una parte. È il passaggio obbligato affinché noi europei possiamo beneficiare del senso che si cela dietro la voce *unión* [unione] che appare nel sintagma *Unión Europea* [Unione europea] e riuscire ad assimilare i miglioramenti che riscontriamo

nella realtà altrui, incorporandoli in una società, la «nostra», della quale nessuno può pensare che essa debba accontentarsi di credere di aver raggiunto la perfezione.

4. Le discrepanze di un filologo su alcuni modi di intendere il multilinguismo

A questo punto, continuo a restare fedele alla mia posizione sul multilinguismo, partendo da tale condizione delle lingue che le pone tutte su un piano di parità. Ma capisco pure che, nella situazione attuale, coloro che impartiscono la giustizia e coloro – magistrati, traduttori e interpreti – che assistono in queste funzioni hanno la necessità di fare affidamento su una lingua di deliberazione che serva da veicolo per le loro discussioni ed in cui sia scritta la versione dei documenti che è considerata «l'originale». Non si è trattato di un'idea forzata dai principi della filologia, bensì dalla necessità dell'istituzione di disporre di una lingua che facilitasse il lavoro che persone di lingue diverse dovevano svolgere senza intermediari.

La scelta fatta in alcune istituzioni di avere tre lingue di lavoro appare ragionevole, il risultato di una negoziazione politica che suppongo sia stata influenzata da molti fattori estranei alle lingue. Mi sorge ora qualche dubbio che, a causa della Brexit, si potrebbe forse arrivare a pensare che sia giunto il momento di ridurre la forza della lingua inglese nell'Unione, a cui si potrebbe magari aggiungere la grave malattia da cui è affetta, a causa della sua *scarsa qualità*, dovuta proprio all'internazionalizzazione di cui essa soffre. Se questo avvenimento fosse nell'aria, mi arrischierei a chiedere, da un lato, se il Regno Unito fosse l'unico paese dell'Unione ad avere l'inglese come lingua propria e se sia opportuno dimenticare l'importanza dovuta precisamente al suo status di lingua internazionale; mi chiederei, dall'altro lato, se questa *scarsa qualità* non colpirebbe qualsiasi lingua che venisse usata in quelle stesse condizioni e anche in altre: non è un caso che qualcuno si sia riferito alla mia lingua come *angloñol*, né sembra che si sia voluto lodare il francese designandolo come *franglais*.

La cosa consigliabile e prudente per un filologo sarebbe quella di non tener conto di tali questioni, soprattutto se lo assalisse la sensazione che le azioni dell'Unione per promuovere il multilinguismo potrebbero orientarsi maggiormente a rafforzare il bilinguismo che non a sostenere il multilinguismo, continuando una tradizione in cui le lingue hanno gareggiato per la preminenza tra di loro sulla base del fatto che una potesse essere più adatta di un'altra all'astrazione o all'ironia o a rendere conto degli stati dell'anima e persino, come ho letto di recente, a mantenere uno standard etico

più elevato delle altre. Tutto ciò ha portato addirittura a pensare che nel mondo in cui gli idiomi coesistono alcuni hanno una vocazione che li porta a reggere sulle spalle il difficile compito di dover compiere un destino. Come se fossero a ciò guidati dalle leggi della natura, in complicità con le leggi della storia, come ritiene un importante filologo francese, per il cui lavoro, per inciso, nutro un grandissimo rispetto: «chacune des trois grandes langues à vocation fédératrice de l'Europe a un rôle à jouer, que lui fixe un certain destin. Le développement des exigences culturelles, en réaction de lassitude face à l'insolente frénésie du profit, donne toutes ses chances au français. Et il peut, dans divers domaines où l'anglais et l'allemand sont moins présents, devenir par une heureuse complémentarité, un facteur d'équilibre trilingue en fédérant les aspirations [ognuna delle tre grandi lingue a vocazione federativa dell'Europa ha un ruolo da svolgere, un ruolo che ha un certo destino. Lo sviluppo delle esigenze culturali, come reazione di lassismo di fronte alla frenesia insolente del profitto, dà al francese tutte le sue chance. E può, in vari settori dove l'inglese e il tedesco sono meno presenti, diventare, attraverso una felice complementarità, un fattore di equilibrio trilingue attraverso la federazione delle aspirazioni; *traduzione libera*]». Non sarà uno di quei casi in cui «le plaisir qu'il y a à comprendre certains raisonnements délicats dispose l'esprit en faveur de leurs conclusions [Il piacere di comprendere certi ragionamenti delicati dispone lo spirito a favore delle loro conclusioni; *traduzione libera*]»?

Non mi sembra insensato che il francese abbia oggi lo status di lingua di lavoro alla Corte di giustizia. A tal fine, non è necessario collocarlo nel paradiso che alcuni esseri umani aspirano a raggiungere un giorno, perché là non c'è spazio per le lingue. Semplicemente, il francese si trova nel posto a cui la storia lo ha portato nel momento in cui sono state gettate le fondamenta della costruzione dell'Unione, momento in cui è stata creata questa alternanza di francese e tedesco con l'inglese, che abbiamo ereditato. Il francese ha ottenuto questo status dopo un negoziato politico per il quale poteva contare su più che sufficienti meriti esterni alla lingua, dovuti alla qualità dell'educazione che si impartiva in Francia, alla ben nota tradizione discorsiva che esiste da prima dell'Illuminismo, al peso della sua scienza e della sua cultura, alla forza della sua diplomazia e all'importanza del suo diritto. Questi fatti sono stati favorevoli al suo utilizzo in una situazione in cui era ragionevole avere solo poche lingue di lavoro, poiché non era possibile mantenere un multilinguismo completo.

Forse dall'interno dell'Unione le cose si vedono in modo diverso e si può individuare cosa si potrebbe fare per promuovere e migliorare il plurilinguismo. Io al riguardo non ho niente da dire dal mio punto di vista di filologo, perché spetta ai politici mettersi

d'accordo su una realtà – quella delle lingue –. In questa realtà, lo spagnolo ha argomenti di peso, ben noti, così come li hanno altre lingue.

Concludo: mi piacerebbe – lo dico con meno speranza che convinzione – che questa opportunità che abbiamo di promuovere il plurilinguismo nell'Unione serva a stimolare l'uso delle lingue dell'Unione, e non a limitare l'uso di qualcuna di esse.

Riferimenti

Mi è sembrato superfluo spiegare la ragione dell'uguaglianza per principio tra le lingue, alla quale faccio riferimento più volte nel corso del testo. Per risparmiare spiegazioni, mi accontenterò di rinviare all'eccellente versione spagnola del libro di David Crystal, *Enciclopedia del lenguaje, diretta da* J.C. Moreno Cabrera, Madrid: Taurus 1994 [l'originale inglese, *The Cambridge encyclopedia of language,* è del 1987], pagg. 6 e 7.

L'idea della fraternità che deriva dal nominare le stesse cose con lo stesso nome fin dall'infanzia, che è attribuita a Carlos Fuentes, l'ho ripresa da Juan Cruz, *El País*, 26.11.1984.

Ho scelto di alternare l'uso tradizionale di préstamo y prestar [prestito e prestare] con quello di *huésped* y *hospedar [ospite e ospitare], attenendomi alla creazione mossa da buone intenzioni del sintagma hospitalité langagière* [ospitalità del linguaggio] di Paul Ricoeur, anche se tale filosofo, nel suo tentativo di migliorare la realtà attraverso la sua creazione, apporta molto poco alla questione di cui qui mi occupo.

I riferimenti al modo di tradurre le forme inglesi *rule of law, frivolous, remedies, backstop, illegal* e di rendere i differenti significati di *Big data* e quelli che ha acquisito nel corso della storia il termine *fiscal in inglese e spagnolo, li ho tratti da diversi numeri di puntoycoma, boletín de los traductores españoles.*

L'immagine del riciclaggio delle parole che finiscono nell'inceneritore dell'anima proviene da J.J. Millás, *El País*, 3.12.2021.

Il *Diccionario panhispánico del español jurídico* della Real Academia Española, diretto da Santiago Muñoz Machado, è pubblicato in Madrid: Santillana 2017, ed è accessibile online: <https://dpej.rae.es>.

La creazione del termine *angloñol* l'ho trovata in Francisco Javier Muñoz Martín, https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_172_es.pdf.

È passato più di mezzo secolo da quando René Etiemble ha pubblicato *Parlez-vous franglais?,* Parigi: Gallimard 1964.

Il linguista dal quale dissento, pur sottolineando la mia ammirazione per lui, è Claude Hagège, autore di *Le souffle de la langue*, Parigi: Odile Jacob 2000.

Traggo la relazione tra i pensieri delicati e le loro conclusioni da Paul Valéry, *Oeuvres*, II, «Autres rhumbs», a cura di J. Hytier, Parigi: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade) 1960, pag. 693.

L'inciso «con meno speranza che convinzione» è debitore al titolo del libro di Ángel González, *Sin esperanza, con convencimiento*, Barcellona: Literaturasa 1961.

Giuristi-linguisti presso la Corte di giustizia dell'UE e traduttori giudiziari nella Repubblica ceca – due mondi distinti?

— Tomáš Duběda

Tomáš Duběda lavora presso l'Istituto di Traduttologia (Facoltà di lettere e filosofia, Università Carolina, Praga), dove insegna traduzione professionale e discipline linguistiche. Nella ricerca si concentra sulla traduzione giuridica, la traduzione in lingua non materna, la fonetica e la linguistica del contatto. È attivo come traduttore e partecipa alla formazione di interpreti e traduttori giudiziari cechi.

Introduzione

Il sistema giuridico e la lingua, che è il suo mezzo di espressione, sono due attributi strettamente legati di una determinata comunità umana. Il diritto si sviluppa in simbiosi con la lingua, appropriandosene e rimodellandola per soddisfare al meglio le sue esigenze. A tale «commistione inestricabile del diritto e della lingua» contribuirebbe altresì, secondo G. Cornu [1], il fatto che i due fenomeni abbiano natura di convenzione, che siano storici, evolvano nel tempo e appartengano alla sfera culturale.

Possiamo quindi considerare la traduzione di un testo giuridico, che secondo M. Chromá [2] è un «processo in cui un sistema semiotico duale (sistema giuridico di origine e lingua di origine) dev'essere trasposto in un altro sistema semiotico duale (sistema giuridico di destinazione e lingua di destinazione)», come una certa interruzione del naturale nesso tra diritto e lingua: un contratto stipulato in base al diritto ceco può certamente essere tradotto dal ceco in francese (operazione compiuta, del resto, quotidianamente), ma un giurista francese, nel leggere la traduzione, già dopo poche righe si renderà immancabilmente conto che il testo è basato su un sistema giuridico diverso da quello a lui abituale. Nel caso di una giurisdizione plurilingue, il processo di traduzione è facilitato dal fatto che, pur avendo luogo tra due lingue distinte, la trasposizione del testo avviene all'interno di uno stesso sistema giuridico, nel quale entrambe le lingue fanno fede – un esempio può essere costituito dal diritto federale svizzero. Una terza possibilità è rappresentata dalla situazione in cui una stessa lingua è utilizzata nell'ambito di due o più sistemi giuridici, come ad esempio nel caso della lingua tedesca. La generica espressione «tedesco giuridico» cela in sé infatti alcune varianti parzialmente distinte (tedesca, austriaca, svizzera, ecc.)

In che modo l'adozione del diritto europeo ha influenzato le relazioni tra sistemi giuridici e lingue giuridiche? È necessario anzitutto dire che ciascuna lingua ufficiale dell'Unione europea ha acquisito una nuova variante, ossia la lingua del diritto europeo. Lingue in precedenza saldamente ancorate ad un solo sistema giuridico, tra le quali anche il ceco, possono infatti ora vantare di far fede non in uno, ma in ben due ordinamenti giuridici, quello nazionale e quello europeo. Mediante terminologia consolidata e convenzioni redazionali, tali varianti sono state collegate all'ordinamento giuridico europeo in

1 | Cornu, G., «*L'union intime du droit et de la langue», Linguistique juridique*, Montchrestien, Parigi, 2005, pag. 4.

2 | Chromá, M., *Právní překlad v teorii a praxi. Nový občanský zákoník*, Karolinum, Praga, 2014, pag. 22.

espansione, e quindi l'una con l'altra. Tuttavia, poiché il diritto europeo costituisce parte del diritto nazionale degli Stati membri, tali varianti europee tornano a voltarsi verso gli ordinamenti giuridici nazionali, diffondendosi gradualmente all'interno degli stessi.

La creazione e l'applicazione del diritto europeo è impensabile senza la traduzione giuridica. Nemmeno gli ordinamenti nazionali monolingui, tuttavia, possono fare a meno della traduzione: i traduttori giudiziari rivestono infatti un ruolo insostituibile nella traduzione di documenti ufficiali, nell'ambito delle procedure di polizia e nei procedimenti giurisdizionali. Può sembrare quindi, a prima vista, che i giuristi linguisti che traducono testi della Corte di giustizia dell'Unione europea e i traduttori giudiziari che operano presso gli organi giudiziari nazionali, svolgano in sostanza lo stesso lavoro. Da un confronto più approfondito delle loro attività risultano tuttavia varie differenze, derivanti dal tipo e dalla finalità della traduzione, dalle competenze dei traduttori e dalle loro condizioni di lavoro. Tali differenze formano precisamente oggetto delle considerazioni che seguono.

Tipo di traduzione – quando due persone fanno la stessa cosa, non è mai la stessa cosa

La traduzione giuridica ha molte forme, tra loro distinguibili mediante alcuni criteri – ossia, in particolare, il tipo di testo (disposizione normativa, sentenza, documento anagrafico, contratto, ecc.), il soggetto che emette il documento e il suo destinatario (organo della pubblica amministrazione, parte in un procedimento giudiziario, società commerciale, teorico del diritto, il pubblico, ecc.), il valore legale o meno della traduzione (traduzione facente fede o traduzione a scopo informativo), la direzione della traduzione (verso la lingua materna o verso una lingua straniera) e il profilo socio-professionale del traduttore (con particolare riferimento alla qualifica e alle condizioni di lavoro).

I giuristi linguisti presso la Corte di giustizia dell'UE traducono tutti i tipi di documenti relativi alle cause dinanzi a tale giudice, ossia, in particolare, domande, ricorsi, pareri e decisioni giudiziarie, ma anche la normativa interna considerata ai fini della decisione. Gran parte delle traduzioni è destinata alla pubblicazione nella Raccolta della giurisprudenza, accessibile nell'ambito della banca dati Eurlex. Anche se, nel caso delle sentenze, la versione linguistica autentica è solo quella della lingua di procedura, i documenti devono essere tradotti in modo che esplichino pienamente la loro funzione, vale a dire garantendo che il loro significato sia identico a quello dell'originale. La traduzione avviene sia all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, sia tra tale ordinamento

e gli ordinamenti nazionali; i traduttori a tale scopo dispongono dell'ampia banca dati IATE, che include la terminologia del diritto dell'Unione europea e in certa misura anche termini del diritto nazionale degli Stati membri. Nella stragrande maggioranza dei casi la traduzione avviene in lingua materna.

I traduttori giudiziari nella Repubblica ceca sono chiamati a tradurre una tipologia molto più varia di documenti (domande giudiziali e decisioni, richieste di rinvio a giudizio, atti di polizia, istruzioni, documenti anagrafici, titoli autorizzativi, certificati, e simili). Il sistema giuridico di riferimento è quello costituito dal diritto ceco. Le traduzioni devono essere funzionali, poiché le persone o gli organi competenti basano legittimamente su di esse le proprie decisioni, ma non sono quasi mai pubblicate. Non è stabilita una terminologia vincolante, e i traduttori utilizzano quindi diversi tipi di strumenti (vocabolari, banche dati, raccolte, ecc.), creando eventualmente essi stessi termini equivalenti. Molto spesso è richiesta la traduzione in una lingua straniera.

Terminologia – cercare un ago in un pagliaio

La terminologia non è l'unico elemento costitutivo della lingua giuridica, ma secondo Chromá [3] è il più evidente, e proprio in quanto tale, di importanza fondamentale per i traduttori. La terminologia del diritto europeo è fissata in modo vincolante ed è facilmente consultabile nella banca dati IATE; soltanto nella traduzione di testi di origine nazionale i traduttori devono cercare una propria soluzione terminologica, poiché a questo riguardo IATE offre loro solo un aiuto limitato. Per la traduzione giudiziaria nella Repubblica ceca – a partire da una lingua straniera verso il ceco o in senso opposto – non vige, al contrario, una corrispondenza terminologica vincolante. I traduttori ricorrono quindi, secondo la propria valutazione, a fonti cartacee o elettroniche con diverso grado di autorevolezza, consultano colleghi o specialisti del diritto, e applicano la propria soluzione terminologica. La traduzione è certamente *ex definitione* un'attività creativa, ed è comunemente riconosciuto che ogni testo può essere tradotto in molti modi diversi, che possono considerarsi corretti, tuttavia nel caso di un sistema terminologico è intuitivamente ovvio che la creatività che conduce alla coesistenza di diverse soluzioni tra loro concorrenti ha piuttosto ripercussioni negative, pur considerando che per il

3 | Chromá, M., «Traps of English as a Target Language in Legal Translation», *Comparative Legilinguistics,* 26, 2016, pagg. 71-97.

funzionamento del sistema giuridico ceco le traduzioni giudiziarie rivestono un ruolo puramente marginale.

Un sondaggio condotto nel 2020 tra 14 traduttori giudiziari operanti verso la lingua francese [4] ha evidenziato una frantumazione terminologica nella traduzione di termini specifici del sistema di diritto ceco (ad esempio: *dohoda o provedení práce* [accordo di prestazione di lavoro occasionale], *soudní exekutor* [ufficiale giudiziario], *výpis z katastru nemovitostí* [estratto di iscrizione catastale], IČO [Identifikační číslo osoby (numero di identificazione di persone giuridiche, imprenditori persone fisiche e particolari organizzazioni rappresentative dello Stato)], *rodné číslo* [numero di identificazione di persone fisiche], *Městský soud v Praze* [Corte regionale di Praga capitale]) molto elevata: per ciascun termine è stata registrata una media di 8 diversi equivalenti, laddove il numero più basso di equivalenti registrato è 2 e il più alto è 14 (quest'ultimo numero corrisponde al numero degli intervistati, il che, in breve, significa che ciascuno di essi ha tradotto con un proprio equivalente «originale»). La variabilità dei dati accertati è chiaramente elevata anche perché si tratta di traduzione verso una lingua straniera e sono stati intenzionalmente testati termini difficilmente traducibili; il sondaggio ha comunque posto in piena luce la realtà della traduzione giuridica quale settore in cui la coerenza terminologica è difficilmente realizzabile. Non occorre aggiungere che per la prassi di traduzione della Corte di giustizia dell'Unione europea una situazione simile sarebbe funesta.

È possibile migliorare la coerenza terminologica nella traduzione giudiziaria? Probabilmente sì, ma soltanto in certa misura, poiché avvicinarsi alla situazione che conosciamo come propria delle giurisdizioni plurilingui sarebbe possibile solo con l'intervento dell'autorità pubblica. Un parziale successo – quindi almeno una riduzione della cronica variabilità degli equivalenti terminologici – può essere ottenuto grazie alla naturale autorità di esperti di lessicografia giuridica, di organizzazioni professionali, di lettori di corsi specialistici e di istituzioni statali con agenda plurilingue. Contemporaneamente è necessario un approccio responsabile e autocritico da parte dei traduttori giudiziari stessi, così come la capacità di questi ultimi di comunicare tra sé.

Una delle vie percorribili per standardizzare in parte la terminologia giuridica ceca è quella della realizzazione di traduzioni di qualità, e possibilmente pubblicamente

4 | Duběda, T., «Soudní překladatelé a terminologické nástrahy. Průzkum k překladu právních termínů z češtiny do francouzštiny» (parti 1. e 2.), *Soudní tlumočník*, 2, 2020, pagg. 25-28, *Soudní tlumočník*, 1, 2021, pagg. 30-32.

accessibili, della normativa ceca. Tale percorso è già stato intrapreso da alcune istituzioni pubbliche, che hanno provveduto affinché fossero redatte versioni in lingua straniera (soprattutto in inglese) di normativa selezionata. Una menzione particolare merita la recente traduzione di tre importanti leggi nell'ambito del diritto privato – il nuovo codice civile, la legge sulle società commerciali e la legge sul diritto internazionale privato – in quattro lingue straniere (inglese, tedesco, francese e russo). Le traduzioni in inglese e francese sono state in parte valutate in recensioni specialistiche [5]; si deve osservare che la traduzione francese è talmente problematica, che non può parlarsi di una sua autorevolezza terminologica.

Verso della traduzione – far di necessità virtù

Il teorico britannico della traduzione P. Newmark, riflettendo sulla qualità della traduzione ad opera di un non madrelingua, ha giustamente osservato che *contribuisce in notevole misura al buonumore di molti* [6]. Egli si schiera quindi dalla parte di coloro che, per assicurare una traduzione linguisticamente e, in particolare, stilisticamente impeccabile, consigliano di affidarla a un traduttore madrelingua. I termini «madrelingua» o «traduttore nativo» hanno tuttavia nell'epoca attuale contorni sempre meno definiti, ed è quindi opportuno che essi ricomprendano i casi in cui il traduttore abbia assimilato la lingua straniera ad un livello paragonabile a quello di un madrelingua. Diversi teorici della traduzione, inoltre, hanno di recente sottolineato che la realtà della pratica della traduzione non consente l'assoluta osservanza del principio della lingua madre. Secondo un rapporto della IAPTI [International Association of Professional Translator and Interpreters: Associazione internazionale dei traduttori e degli interpreti professionisti] [7] la quota di traduzione ad opera di traduttori non madrelingua differisce considerevolmente sui mercati europei: mentre tra i madrelingua inglesi tale quota si riferisce solo al 18% dei traduttori, tra le persone di madrelingua slava tale percentuale sale all'85%. Nel caso del mercato ceco, la prassi della traduzione non madrelingua è incentivata dalla

5 | Duběda, T., «Francouzský překlad nového občanského zákoníku», *Soudní tlumočník*, 2015, pagg. 39-42. Klabal, O., «Anglický překlad zákona o obchodních korporacích», *Soudní tlumočník*, 2015, pagg. 35-39.

6 | «*... contribute greatly to many people's hilarity.*» Newmark, P., *A Textbook of Translation*, Prentice Hall, London, 1988, pag. 3.

7 | IAPTI (2015). *Translation into a non-native language*. <https://www.iapti.org/files/surveys/2/IAPTI_non-native_report.pdf>

limitata diffusione internazionale della lingua ceca, dalla scarsa disponibilità di traduttori madrelingua nelle principali lingue occidentali, ma anche dalle condizioni finanziarie del tutto differenti applicate sul mercato ceco della traduzione rispetto a quelle proprie dei mercati dell'Europa occidentale.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini dell'assunzione di giuristi linguisti, evita di utilizzare il termine «madrelingua», esigendo invece un'«eccellente conoscenza» della lingua di destinazione e al contempo il completamento di studi di diritto in quella lingua; è richiesta inoltre la conoscenza di due lingue di partenza. La legge ceca sugli interpreti e traduttori giudiziari utilizza il termine «madrelingua», ma presume che un traduttore giudiziario traduca con un livello di qualità adeguato in entrambe le direzioni. La prassi ci offre diverse prove dell'infondatezza di tale presunzione.

Un sondaggio [8], al quale nel 2021 hanno partecipato 44 traduttrici e traduttori giuridici (in gran parte traduttori giudiziari), ha rivelato che per il 41% degli intervistati la traduzione in lingua straniera rappresenta più della metà del loro carico di lavoro. Quasi la metà dei traduttori intervistati ritiene che la traduzione non madrelingua sia inevitabile e sostanzialmente accettabile, la metà esatta la considera inevitabile ma rischiosa, e solo il 5% afferma che i traduttori giuridici dovrebbero tradurre soltanto verso la loro lingua madre.

Qualifiche e condizioni di lavoro – non a ciascuno lo stesso

La traduzione di testi giuridici non consiste soltanto in una rielaborazione linguistica – come espone J.-C. Gémar [9], *la traduzione di testi di natura o contenuto giuridici è un atto di comparazione del diritto, seppur connesso all'opera di traduzione*. Tale realtà si riflette anche nella politica in materia di personale della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale per i posti di giuristi linguisti ammette esclusivamente candidati con qualifica di giurista. I traduttori giudiziari cechi sono invece assunti nella stragrande maggioranza tra i laureati in lingue e la formazione giuridica nel loro caso rappresenta un'eccezione. Il regolamento di esecuzione della legge sugli interpreti e traduttori giudiziari impone loro

8 | Duběda, T., (v přípravě), *Risk perception and risk management in legal translation*.

9 | «*… traduire des textes de nature ou de portée juridique revient à accomplir un acte de droit comparé, mais couplé à une opération traduisante.*» Gémar, J.-C., «De la traduction juridique à la jurilinguistique: la quête de l'équivalence», Meta, 60/3, 2015, pagg. 476-493.

solo l'obbligo di assolvere la parte generale di una formazione integrativa giuridica per traduttori e interpreti (70 ore di insegnamento), e un'ulteriore parte linguistica specifica di tale formazione (di altrettante 70 ore), se prevista per una determinata lingua. Non è stabilito alcun obbligo di ulteriori studi dopo la nomina.

Mentre i traduttori presso la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno la possibilità di consultarsi riguardo alle loro soluzioni e le loro traduzioni sono sottoposte a revisione, i traduttori giudiziari cechi svolgono i propri compiti prevalentemente in autonomia e ne sono personalmente responsabili nei confronti delle autorità pubbliche. Il feedback che ricevono è minimo, in particolare in caso di traduzioni in lingua straniera – in tali casi il destinatario della traduzione è molto spesso uno straniero, parte di un procedimento dinanzi a un'autorità di polizia ceca o a un organo giurisdizionale ceco, privo di formazione giuridica e che si accontenta anche di una traduzione linguisticamente problematica, fintantoché per esso rappresenti un ausilio in una situazione difficile.

Tre quarti dei traduttori giuridici che hanno partecipato ai menzionati sondaggi percepiscono la traduzione giuridica come più rischiosa rispetto ad altri tipi di traduzione. Al contempo emerge tuttavia che, qualora tale rischio si concretizzi in una traduzione di qualità scadente, il destinatario non ne rivela le insufficienze o è incline ad accettarle. Prova di tale realtà sono le risposte alla domanda: «Le è mai successo che il cliente (che sia un privato o un soggetto pubblico) abbia contestato la Sua traduzione giuridica?». Soltanto circa un quarto dei traduttori interrogati ha fatto fronte a un reclamo nel corso della propria esperienza professionale (in genere a un solo reclamo, soltanto in tre casi ne sono stati proposti due o più). Nei commenti verbali gli intervistati hanno osservato che nella maggior parte dei casi il difetto di traduzione era facilmente e rapidamente rimuovibile, e non hanno indicato nessun caso di sanzione o di richieste di risarcimento danni. Sembra quindi che nonostante la rischiosità della traduzione giuridica, siano molto rari i casi in cui venga fatta valere la responsabilità del traduttore per un suo lavoro di qualità scadente; secondo J. Byrne tale presunzione è estensibile agli altri settori della traduzione professionale [10].

La qualità del lavoro di traduzione giuridica è influenzata anche dal compenso spettante al traduttore. Un giurista linguista appena assunto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea riceve una retribuzione lorda di poco superiore alla retribuzione media

10 | Byrne, J., «Caveat translator: Understanding the legal consequences of errors in professional translation», *Journal of Specialised Translation*, 7, 2007, pagg. 2-24.

lussemburghese. Il traduttore giudiziario ceco, in caso di regolare attribuzione di lavoro, può raggiungere anch'esso un livello retributivo superiore a quello medio; trattasi tuttavia di una situazione piuttosto eccezionale, in particolare se si tratta delle lingue meno diffuse. Per un confronto occorre però chiaramente prendere in considerazione anche il potere d'acquisto della retribuzione media, che nei due paesi è molto diverso.

Conclusione

Se tentiamo di dare uno sguardo complessivo ai punti in comune e alle differenze tra le due comunità socio-professionali esaminate, arriviamo alla conclusione che sebbene si dedichino alla stessa e rigorosamente delimitata attività professionale, ossia la traduzione giuridica, per quanto riguarda il concreto svolgimento del rispettivo lavoro sono rilevabili differenze sostanziali. Alla domanda sollevata nel titolo di questo articolo, potremmo quindi rispondere che i giuristi linguisti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea e i traduttori giudiziari nella Repubblica ceca rappresentano due mondi uniti dalla stessa missione – garantire il funzionamento plurilingue della giustizia – ma al contempo assai diversi nella realtà quotidiana.

Dal confronto risultano tuttavia decisamente in svantaggio i traduttori giudiziari cechi, che in genere non hanno una formazione giuridica, non dispongono di una terminologia vincolante, lavorano individualmente, non ricevono feedback, devono tradurre nelle due direzioni e non hanno la certezza di una regolare attribuzione di lavoro. Mentre per i traduttori della Corte di giustizia sono state chiaramente create le migliori condizioni di lavoro possibili (con riserva, forse, di un minor rilievo dato alla formazione linguistica), nella Repubblica ceca il traduttore nominato traduttore giudiziario è destinato a svolgere un lavoro di maggiore responsabilità a condizioni sistematicamente insoddisfacenti.

Come può essere migliorata la situazione attuale? Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento dell'attività dei traduttori giudiziari, la recente emanazione della legge sugli interpreti e traduttori giudiziari ha sicuramente contribuito ad un'evoluzione positiva, di cui va reso merito tra l'altro al gruppo di lavoro di recente istituzione costituito da rappresentati della professione. Quest'ultimo ha anche stabilito un rapporto di collaborazione con il Ministero della giustizia, che fa sperare in futuri ulteriori cambiamenti. Il requisito di una formazione giuridica universitaria non è realistico, né lo è il requisito generale dell'assolvimento di un corso di lingua specifico per il linguaggio giuridico (un corso del genere è difficilmente realizzabile per lingue diverse dalle poche di rilevanza mondiale). Lingue meno diffuse, o di marginale rilievo, continueranno quindi a essere

caratterizzate dagli svantaggi costituiti dall'esiguo numero di traduttori nominati, dalle limitate possibilità di crescita professionale e dalla minore accessibilità a strumenti lessicografici. L'obbligo di ulteriore formazione, che il gruppo di lavoro ha cercato di far approvare, non è stato sancito dalla legge, tra l'altro perché avrebbe richiesto l'introduzione di un sistema di reportistica. Difficilmente realizzabile è inoltre l'idea di un controllo sistematico della qualità, che consenta di penetrare nel processo della traduzione giudiziaria e riveli i punti deboli che sicuramente si celano al suo interno.

L'alto grado di autonomia che caratterizza l'attività dei traduttori giudiziari cechi dovrebbe essere bilanciato, nell'interesse della qualità, dalla loro stessa diligenza, stimolata da associazioni professionali e altre autorità. Le condizioni di lavoro vigenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur non potendo rappresentare per la comunità dei traduttori giudiziari cechi una finalità realistica, possono almeno costituire una fonte d'ispirazione.

L’interpretazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici danesi: poca attenzione alle differenze linguistiche

— Anne Lise Kjær

Anne Lise Kjær, MA, Ph.D., è docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Copenaghen. Il suo ambito di lavoro è la concettualizzazione legale attraverso lingue e culture giuridiche ed è impegnata nello sviluppo di metodi di ricerca interdisciplinari nello studio dell’integrazione giuridica in Europa, dove si combinano metodi linguistici e forensi. Anne Lise Kjær è presidente del RELINE –Retslingvistisk Netværk (Rete linguistica giuridica), una rete di ricerca internazionale che mira a promuovere studi interdisciplinari sull’interazione tra diritto e lingua. La rete comprende ricercatori provenienti da tutte le parti del mondo e rappresenta molte discipline e interessi diversi: giuristi, linguisti, esperti in retorica, ricercatori della comunicazione, filosofi, politologi e antropologi.

Introduzione

I giudici danesi non sembrano prestare molta attenzione al regime linguistico dell'Unione e alle particolari difficoltà di interpretazione delle fonti del diritto dell'Unione dovute alla parità delle 24 lingue ufficiali. Ciò vale per tutti gli organi giurisdizionali, compresi quelli con un obbligo specifico di confrontare le versioni linguistiche, qualora nel corso del procedimento siano sorti dubbi sulla corretta interpretazione del diritto dell'Unione.

Nella famosa sentenza nella causa 283/81, *Cilfit*, del 1982 [1], la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») ha stabilito le condizioni specifiche per l'interpretazione del diritto dell'Unione e, sebbene siano passati 40 anni dalla pronuncia della sentenza, i cosiddetti criteri *Cilfit* continuano a valere come orientamento per l'interpretazione delle fonti del diritto dell'Unione. Di particolare interesse in questo contesto è il punto 18 di tale sentenza, che afferma che «l'interpretazione di una norma comunitaria» può essere data solo dopo «il raffronto di tali versioni», poiché «le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue» e «le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura».

Tuttavia, è molto raro che i giudici danesi procedano a un raffronto tra le versioni linguistiche di una disposizione di diritto dell'Unione. Una ricerca in InfoCuria [2], la banca dati on-line della giurisprudenza della Corte, mostra che solo in 21 casi i giudici danesi hanno sollevato dinanzi alla Corte questioni pregiudiziali che comportavano un'analisi delle diverse versioni linguistiche. Solo in otto di questi casi il giudice danese competente ha riscontrato di propria iniziativa una discrepanza tra le versioni linguistiche.

Comunque, non sappiamo con quale frequenza le parti di un procedimento dinanzi a un giudice danese abbiano cercato di sostenere che una discrepanza tra le versioni nelle diverse lingue ufficiali generi una mancanza di chiarezza sull'interpretazione del diritto dell'Unione e debba quindi portare a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Casi del genere giungono all'attenzione del pubblico solo eccezionalmente.

1 | Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Causa 283/81, *CILFIT/Ministero della Sanità*, ECLI:EU:C:1982:335.

2 | InfoCuria contiene tutte le informazioni pubblicamente disponibili sulle cause intentate dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica. La banca dati fornisce principalmente l'accesso a sentenze, pareri, ordinanze e comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tutte le lingue ufficiali e le ricerche possono essere effettuate in base a una serie di criteri, tra cui: «Origine di una questione pregiudiziale».

È di una di tali eccezioni che vorrei parlare in questa occasione. In un procedimento dinanzi allo Højesteret (Corte Suprema, Danimarca), l'avvocato dell'imputato aveva notato che le diverse versioni linguistiche di una direttiva dell'Unione, fonte di diritto nel procedimento, non avevano la stessa formulazione. L'avvocato in questione mi ha contattato per avere il mio parere di esperta sull'approccio corretto all'interpretazione delle fonti del diritto dell'Unione nei casi in cui vi sia una discrepanza tra le versioni linguistiche.

Ciò che risulta interessante in tale procedimento è, in primo luogo, la comprensione da parte dell'Anklagemyndigheden (pubblico ministero, Danimarca) dell'essenza dell'interpretazione multilingue e, in secondo luogo, la motivazione dello Højesteret (Corte Suprema) per non rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia.

Innanzitutto, vorrei delineare brevemente l'oggetto e lo svolgimento del procedimento.

Anklagemyndigheden (pubblico ministero) c. Toyota Danmark A/S [3]

In tale procedimento, la Toyota Danmark è stata accusata di aver violato le norme della markedsføringsloven (legge sulla commercializzazione; in prosieguo la «MFL») relative ai contratti di credito. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della MFL, il costo del credito al consumo deve essere pubblicizzato in modo che siano indicate una serie di informazioni di base sul tasso d'interesse e altre condizioni «in modo chiaro, conciso e prominente» e con l'ausilio di un esempio rappresentativo nella pubblicità. Essa stabilisce quindi come requisito sia quali informazioni di base debbano essere fornite sia come esse debbano essere fornite.

In un annuncio pubblicitario inserito in Metroexpress a gennaio e a marzo 2015, la Toyota Danmark ha promosso l'acquisto finanziato di una Toyota Aygo X Play. Il titolo dell'annuncio indicava in caratteri di grandi dimensioni «995 DKK/mese», mentre le informazioni di base obbligatorie per legge sul finanziamento erano visualizzate nella dimensione minima dei caratteri del testo dell'annuncio, in fondo alla pagina, dopo una linea di chiusura e dopo le informazioni sul consumo di carburante e le emissioni di CO_2 dell'auto.

3 | Sentenza dello Højesteret (Corte Suprema) del 9 gennaio 2019, causa 85/2018.

La ragione del contendere riguardava l'interpretazione del requisito di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della MFL secondo cui le informazioni di base devono essere divulgate «in modo (...) prominente».

La causa è stata introdotta dinanzi al Retten i Glostrup (Tribunale di Glostrup), che ha condannato la Toyota Danmark, nella sua sentenza del 15 marzo 2017, a una sanzione pecuniaria di DKK 140 000. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi all'Østre Landsret (Corte regionale dell'Est, Danimarca) dalla Toyota per l'assoluzione, la riduzione o la rinuncia alla pena. L'Anklagemyndigheden (pubblico ministero) ha chiesto un aumento della sanzione pecuniaria fino a DKK 190 000. Nella sua sentenza del 2 novembre 2017, il Landsret (Corte regionale) ha ridotto la sanzione pecuniaria a DKK 50 000, ma allo stesso tempo ha osservato che, a suo avviso, non vi erano circostanze attenuanti tali da giustificare la rinuncia alla pena.

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Procesbevillingsnævnet (Collegio per le autorizzazioni processuali), la Toyota Danmark ha proposto ricorso allo Højesteret (Corte Suprema, Danimarca) che, nella sua sentenza del 9 gennaio 2019, ha aumentato la pena e, a maggioranza di tre giudici contro due, ha inflitto alla Toyota una sanzione pecuniaria di DKK 190 000.

Il motivo per cui questa causa ha attirato la mia attenzione è che l'articolo 18 della MFL recepisce una disposizione del diritto dell'Unione europea, ossia l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori. Un contrasto sulla formulazione dell'articolo 18, paragrafo 2, della MFL riguarda quindi la formulazione della disposizione di diritto dell'Unione sottostante in tutte le versioni linguistiche ufficiali.

Discrepanza tra le versioni linguistiche

Durante la preparazione del procedimento dinanzi allo Højesteret (Corte Suprema), l'avvocato della Toyota ha notato che le formulazioni delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 4, paragrafo 2, sono discrepanti.

La versione danese recita: «Le informazioni di base devono includere, *in modo chiaro, conciso e prominente* con l'ausilio di un esempio rappresentativo, quanto segue:» (il corsivo è mio). In diverse altre lingue, tuttavia, si usano altre formulazioni, tra cui «visibile», che è usato nella versione francese.

È in tale contesto che l'avvocato mi ha contattato in relazione alle regole sull'interpretazione multilingue del diritto dell'Unione, su cui ho scritto in varie occasioni, in particolare in *Juristen nel* 2003 [4] e, da ultimo, nell'antologia *Skriftlig Jura nel* 2020 [5]. Ho ricordato l'equivalenza tra le versioni linguistiche risultante dal regime linguistico dell'Unione [6], i criteri *Cilfit* e la giurisprudenza costante della Corte sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Ho sottolineato, in particolare, il principio che nessuna versione linguistica può essere considerata più importante delle altre, ma che la disposizione in questione deve essere interpretata alla luce di tutte le versioni linguistiche. Questo principio è già stato stabilito precocemente nella giurisprudenza della Corte, la prima volta nel 1967 nella causa C-19/67 (*van der Vecht*) [7], dove si afferma al punto 1 che:

> *«La necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude però la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone di tener conto, in caso di dubbio, dei testi redatti nelle altre tre lingue».*

Tale principio è stato confermato dalla Corte di giustizia in numerose sentenze fino ad oggi.

L'avvocato della causa Toyota ha poi deciso di chiedere a traduttori giurati di tradurre tutte le versioni linguistiche in danese, in modo da poter confrontare le formulazioni nelle diverse lingue. Tale compito era difficile perché ai traduttori doveva essere spiegato che dovevano produrre traduzioni molto letterali – cioè, dovevano fornire una traduzione che riproducesse l'esatta formulazione del testo di partenza.

Sulla base delle traduzioni giurate dei traduttori da 20 versioni linguistiche, l'avvocato ha classificato le formulazioni che corrispondono al termine danese *på en fremtrædende måde* [in modo prominente] in sei categorie di significato: *visibile, prominente, chiaro, evidente,*

4 | «EU's flersprogsordning i praksis: Ret, sprog og virkelighed for de danske fjerkræavlere ved udbrud af Newcastle disease», *Juristen*, anno 85 (2003), n.°2, pagg. 45-59.

5 | «Internationale retstekster: sprog, oversættelse og fortolkning», in Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), *Skriftlig jura— den juridiske fremstilling*, 2. edizione 2020, pagg. 803-832.

6 | Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, *GU 17 del 6.10.1958, pagg. 385 e 386 (edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 59).*

7 | Sentenza della Corte del 5 dicembre 1967, Causa 19/67, *Soziale Verzekeringsbank/Van Der Vecht,* ECLI:EU:C:1967:49.

facilmente comprensibile e graficamente illustrato. Con questa varietà di formulazioni, l'avvocato ha ritenuto che vi fosse un dubbio tale sulla corretta interpretazione della direttiva da chiedere allo Højesteret (Corte Suprema) di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, tra l'altro, la seguente questione:

> *2) Se l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori possa essere raggiunto fornendo le informazioni di base solo in modo «visibile» e «chiaro», cosicché non sia necessario fornire le informazioni in modo «prominente».*

Ho poi confrontato le versioni linguistiche in tutte le 24 lingue ufficiali e ho constatato la seguente distribuzione di categorie di significato indicate dall'avvocato della Toyota nella sua richiesta di rinvio pregiudiziale, identificando anche ulteriori sfumature di significato:

- «in modo visibile»: usata in cinque versioni linguistiche (le versioni francese, finlandese, portoghese, polacca e rumena)
- «in modo prominente»: usata in cinque versioni linguistiche (le versioni danese, inglese, svedese, spagnola e croata)
- «in modo chiaro»: usata in tre versioni linguistiche (le versioni ceca, lituana e maltese)
- «in modo evidente»: usata in cinque versioni linguistiche (le versioni tedesca, neerlandese, greca, ungherese e bulgara)
- «in modo chiaramente identificabile»: usata nella versione estone
- «in modo trasparente»: usata nella versione slovena
- «in modo univoco»: usata nella versione slovacca
- «in modo facilmente comprensibile»: usata nella versione lettone
- «in forma graficamente evidenziata»: usata nella versione italiana

Il presidente dello Højesteret (Corte Suprema) (Thomas Rørdam) ha deciso che la questione del rinvio alla Corte di giustizia doveva essere trattata nell'udienza principale

della causa e ha ordinato all'Anklagemyndigheden (pubblico ministero) di presentare una memoria integrativa sommaria sulla questione del rinvio pregiudiziale.

Interpretazione dell'Anklagemyndigheden (pubblico ministero)

L'Anklagemyndigheden (pubblico ministero) ha respinto la tesi che le versioni linguistiche autentiche dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori possano dare adito a dubbi interpretativi. A tal riguardo, esso ha fatto riferimento a quelle che vengono chiamate *procedural languages* – le versioni in lingua inglese, francese e tedesca – che utilizzano i termini «prominent», «visible» e «auffallend». Tutti questi termini potrebbero, secondo l'Anklagemyndigheden (pubblico ministero), essere tradotti con «prominente» o «evidente», corrispondenti all'espressione «in modo prominente» della versione danese. A seguito di tale analisi, l'Anklagemyndigheden (pubblico ministero) ha concluso che tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che le informazioni di base devono essere «rese visibili o prominenti per il destinatario».

L'interpretazione della formulazione da parte dell'Anklagemyndigheden (pubblico ministero) è errata per due motivi. In primo luogo, non è vero che «prominent», «visible» e «auffallend» significhino la stessa cosa. Tali termini non danno la stessa idea di come le informazioni di base debbano essere formulate per soddisfare i requisiti della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare, il termine «visible» (visibile) si differenzia dagli altri. In secondo luogo, l'Anklagemyndigheden (pubblico ministero) sbaglia nel ritenere che le lingue di lavoro della Commissione prevalgano nell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione. L'Anklagemyndigheden (pubblico ministero) sembra non conoscere le regole dell'interpretazione multilingue e il principio fondamentale della parità di tutte le lingue.

Interpretazione dello Højesteret (Corte Suprema)

Neanche l'interpretazione dello Højesteret (Corte Suprema) riconosce l'importanza di confrontare le versioni linguistiche della disposizione controversa della direttiva in questione. Particolarmente degna di nota è la motivazione con cui lo Højesteret (Corte Suprema) respinge la richiesta dell'avvocato di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La motivazione addotta è che non ci può essere alcun dubbio che l'espressione «in modo prominente» recepisca correttamente l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Pertanto, lo Højesteret (Corte Suprema) sembra confondere due questioni giuridiche: la questione del corretto recepimento di una direttiva dell'Unione e quella della sua interpretazione. In caso di dubbio sull'interpretazione di una fonte nazionale di diritto che recepisce una direttiva dell'Unione (cioè, nella causa Toyota, l'articolo 18, paragrafo 2, della MFL), deve essere preso come base per l'interpretazione il testo della direttiva in tutte le versioni linguistiche autentiche. Il requisito del raffronto linguistico si applica anche in caso di dubbio sul corretto recepimento della direttiva in questione.

Pertanto, la motivazione dello Højesteret (Corte Suprema) è fuorviante.

Osservazioni conclusive

Diversi avvocati generali hanno proposto nelle loro conclusioni di rivedere i criteri *Cilfit* nel corso degli anni e hanno affrontato il problema dell'irragionevolezza di richiedere a un interprete nazionale di confrontare tutte le versioni linguistiche. In questo senso si sono espressi F.G. Jacobs nella causa C-338/95 (*Wiener*) [8], A. Tizzano nella causa C-99/00 (*Lyckeskog*) [9], D. Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-461/03 (*Gaston Schul*) [10], C. Stix-Hackl nella causa C-495/03 (*Intermodal Transports*) [11], N. Wahl nelle cause riunite C-72/14 e C-197/14 (*van Dijk*) [12]e più recentemente M. Bobek nella causa C-561/19 [13].

Dopo la sentenza dello Højesteret (Corte Suprema) nella causa Toyota, la Corte ha nuovamente affrontato i criteri *Cilfit*. Ciò è accaduto nella sentenza nella causa C-561/19, in cui la Grande Sezione della Corte ha dichiarato, il 6 ottobre 2021, che i principi interpretativi stabiliti nella sentenza *Cilfit* del 1982 sono ancora oggi applicabili.

8 | Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-338/95, *Wiener/Hauptzollamt Emmerich*, ECLI:EU:C:1997:352.

9 | Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-99/00, *Lyckeskog*, ECLI:EU:C:2002:108.

10 | Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-461/03, *Gaston Schul Douane-expediteur*, ECLI:EU:C:2005:415.

11 | Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-495/03, *Intermodal Transports*, ECLI:EU:C:2005:552.

12 | Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-72/14 e C-197/14, *X*, ECLI:EU:C:2015:319.

13 | Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*, ECLI:EU:C:2021:291.

Al punto 44 di tale sentenza, la Corte si riferisce direttamente alla sfida linguistica affrontata dai giudici nazionali nell'interpretare il diritto dell'Unione. Vale la pena sottolineare in questa sede che la Corte esige che i giudici nazionali tengano conto delle *divergenze tra le versioni* linguistiche con cui hanno familiarità, in particolare quando le parti hanno esposto tali divergenze:

> *44. Se un giudice nazionale di ultima istanza non può certamente essere tenuto a effettuare, a tal riguardo, un esame di ciascuna delle versioni linguistiche della disposizione dell'Unione di cui trattasi, ciò non toglie che [dalla parità delle versioni linguistiche deriva che] esso deve tener conto delle divergenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione di cui è a conoscenza, segnatamente quando tali divergenze sono esposte dalle parti e sono comprovate.*

Alla luce di questa conferma del principio di parità delle versioni linguistiche e del requisito del raffronto linguistico, l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori da parte dello Højesteret (Corte Suprema) è deludente. L'avvocato della Toyota aveva evidenziato e stabilito divergenze sostanziali tra le versioni linguistiche. Tuttavia, lo Højesteret (Corte Suprema) non ha tenuto conto di queste divergenze nell'interpretare la disposizione e ha rifiutato di rinviare la questione interpretativa alla Corte di giustizia con l'errata motivazione del «corretto recepimento» della direttiva.

La causa Toyota illustra che non tutti i giudici e gli avvocati nazionali hanno una conoscenza sufficiente del regime multilingue dell'Unione. È quindi fondamentale che la Corte continui a sottolineare l'importanza del principio del multilinguismo e della parità delle lingue, che esiste da quando il Consiglio ha adottato il suo primo regolamento nel 1958. Il multilinguismo è una pietra miliare del diritto dell'Unione ed è essenziale per gli elementi più importanti del diritto dell'Unione, ossia l'applicabilità diretta e l'effetto diretto del diritto dell'Unione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. È necessario, per ragioni di certezza del diritto, che le norme alle quali un cittadino o un'impresa sono direttamente vincolati siano disponibili in una versione autentica nella propria lingua. Inoltre, l'attuazione diretta del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri deve necessariamente essere accompagnata dal principio di parità di tutte le versioni linguistiche. Senza questo principio, gli Stati membri potrebbero basare l'interpretazione del diritto dell'Unione sulle proprie versioni linguistiche, mettendo così in pericolo la garanzia dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

Una condizione essenziale per la continua legittimazione della Corte di giustizia è il riconoscimento dell'uguale valore di tutte le lingue. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli dell'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale dei giuristi nazionali relativamente al sistema multilingue dell'Unione e ai principi dell'interpretazione multilingue.

Il multilinguismo istituzionale: una questione politica fin dall'inizio

Discussioni sulla questione linguistica nel contesto del Trattato CECA

— Isolde Burr-Haase

Isolde Burr-Haase è giurista-linguista e studiosa di romanistica presso l'Università di Colonia. In qualità di corresponsabile di due corsi di laurea (BA/MA) in Linguistica giuridica europea, è tenuta a correlare strettamente ricerca, insegnamento e pratica. All'aspetto del multilinguismo istituzionale nel diritto dell'Unione europea è conferito rilievo centrale nella rivista elettronica ZERL - Zeitschrift der Europäischen Rechtslinguistik [Rivista di linguistica giuridica europea], di cui è direttrice e principale responsabile da oltre dieci anni. È attuamente particolarmente frequentata la Summer school di linguistica giuridica europea CSS-ERL di Colonia, dedicata in particolare alla normativa dell'Unione europea.

1. Uno sguardo alla versione francese del Trattato CECA da una prospettiva tedesca

L'11 gennaio 1952, il Bundestag (parlamento federale) tedesco approvò il progetto di legge per la ratifica del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: il «trattato CECA») con 378 voti a favore e 143 contrari, compresi quelli dei comunisti e dei socialdemocratici. Nei giorni precedenti continuavano a tenersi alcuni vivaci dibattiti [1], nei quali erano discussi, tra l'altro, argomenti di lessico giuridico multilingue, in particolare questioni di traduzione.

In un lungo botta e risposta tra il deputato Gerhard Kreyssig (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Partito Socialdemocratico di Germania; SPD) e Walter Hallstein, Segretario di Stato del Ministero degli esteri e capo della delegazione tedesca ai negoziati del piano Schuman a Parigi, veniva discussa a fondo la traduzione tedesca del trattato CECA (del 18 aprile 1951). Già nel dicembre 1951 un fascicolo di 12 pagine di correzioni era stato al riguardo prodotto dal Bundestagsausschuss für Besatzungsstatut und Auswärtige Angelegenheiten (Comitato del Parlamento federale tedesco per lo Statuto di occupazione e gli Affari esteri), il cui relatore, Victor-Emanuel Preusker (Freie Demokratische Partei – Partito Liberale Democratico; FDP), in linea con Kreyssig aveva lamentato: «Il Comitato avrebbe auspicato una maggiore accuratezza in alcuni punti della traduzione tedesca del piano Schuman, in modo da non essere costretto a definire, nei suddetti casi, il reale significato del trattato solo sulla base del testo francese». Tra gli errori di traduzione ancora presenti forieri di rilevanti conseguenze, Kreyssig menziona gli esempi dell'articolo 21 (in cui manca una parte del testo), dell'articolo 33, dell'articolo 83 e dell'articolo 61. Nell'articolo 33 del trattato CECA la questione verte sulla traduzione di «*détournement de pouvoir*» (usurpazione di funzioni pubbliche, eccesso di potere), per la quale si optò per «Ermessensmissbrauch [sviamento di potere]», che abbasserebbe evidentemente l'asticella per il ricorso alla Corte di giustizia. La nozione di «*saisir*» (adire un'istituzione in presenza di determinate condizioni giuridiche), presente negli articoli 37 e 61, non avrebbe lo stesso significato giuridico di «befassen [ricorrere a]» o «sich wenden an [rivolgersi a]». Vale la pena di sottolineare, al riguardo, quanto affermato da Hallstein in merito alla censura riguardante l'errata traduzione di «*détournement de pouvoir*»:

1 | Processo verbale della CLXXXIII seduta del primo Parlamento federale tedesco – processo verbale della seduta plenaria, giovedì, 10 gennaio 1952, pagg. da 7744 a 7747.

> «L'unico punto la cui traduzione è stata, lo riconosco, problematica, e riguardo al quale posso dunque riferire che la traduzione stessa ci ha causato straordinarie difficoltà, è quello corrispondente all'espressione "*détournement de pouvoir*". Pur ritenendo errata l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui "détournement de pouvoir" significa "usurpazione di funzioni pubbliche", devo però ammettere che nel lessico giuridico tedesco manca un *terminus technicus* capace di rispecchiare fedelmente il significato del termine "détournement". Tuttavia, la differenza tra l'espressione "détournement de pouvoir" nel lessico francese di diritto amministrativo e del processo amministrativo e il termine "*Ermessensmissbrauch*" [sviamento di potere], familiare agli operatori del diritto amministrativo tedeschi, è così sottile che abbiamo ritenuto di poter assumere la responsabilità di rendere la prima espressione con quest'ultimo termine. L'unica differenza consiste nel fatto che, nel caso del "détournement de pouvoir", si tratta di una fattispecie in cui un determinato potere amministrativo conferito a un'autorità in vista del raggiungimento di taluni obiettivi è stato esercitato in modo difforme dagli stessi obiettivi perseguiti dalla legge, mentre il termine "Ermessensmissbrauch" [sviamento di potere] nel lessico giuridico tedesco ha una diversa sfumatura, in quanto si riferisce a un atto dell'autorità amministrativa fondato su motivi inammissibili e non previsti dalla legge». (pag. 7746b).

L'impronta consapevolmente impressa ad una nozione di diritto comunitario si mantiene fino ai nostri giorni: nell'articolo 263, paragrafo 2, TFUE figura *détournement de pouvoir* in lingua francese e *Ermessensmissbrauch* [sviamento di potere] in lingua tedesca.

I deputati dell'SPD sottolineano la specifica lacuna rappresentata dal fatto che il trattato faccia fede solo in lingua francese. Tale constatazione rientra senz'altro in un contesto politico che suggerisce una visione unilaterale e meno sovranazionale:

> «Il fatto che in questa sede, con riguardo al trattato che il Bundestag [Parlamento federale tedesco] è invitato a ratificare e che vincola la Germania per oltre cinquant'anni, i deputati tedeschi abbiano votato un testo in f r a n c e s e, è, credo, unico nella storia».

Hallstein ribatte a tale censura facendo riferimento alla scarsità di tempo a disposizione, nel quale si sarebbero dovuti redigere, oltre al testo tedesco, anche i testi paralleli autentici in italiano e «neerlandese». Ciò avrebbe implicato un'ulteriore discussione circa possibili contraddizioni. Inoltre, egli respinge decisamente il suesposto approccio emerso dal dibattito svoltosi nella Camera francese, secondo il quale il testo francese, essendo l'unico facente fede, dovrebbe essere decisivo anche ai fini dell'interpretazione,

in particolare da parte della Corte di giustizia. Cinque mesi prima, nel 1951, Carl Bilfinger aveva già invocato nel suo parere una «versione multilingue del trattato CECA»:

> «Poiché le istituzioni della Comunità del carbone e dell'acciaio dovranno sempre fare riferimento al testo del trattato della Comunità del carbone e dell'acciaio nelle loro attività, e dato che attualmente hanno a disposizione solo il testo francese, non sarà possibile ottenere la piena equivalenza delle altre lingue ufficiali, anche se le istituzioni se ne avvalgono. Sarebbe quindi auspicabile che venisse redatta una versione multilingue del trattato CECA e che si stabilisse, di comune accordo tra gli Stati membri, che tutti i testi sono da considerarsi autentici ed equivalenti, senza che uno prevalga sugli altri» [2].

2. La strada verso la firma del 18 aprile 1951

La scelta della versione francese del trattato CECA come unico testo facente fede fino alla cerimonia di firma del 18 aprile 1951 è dovuta alla sua genesi e anche all'intensità dei lavori e del dibattito svoltisi in lingua francese. Nella sua dichiarazione governativa del 9 maggio 1950, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman aveva proposto il progetto di un'autorità sovranazionale comune per il carbone e l'acciaio. Il 20 giugno 1950 ebbero inizio a Parigi i negoziati intergovernativi per l'istituzione di una Comunità del carbone e dell'acciaio, a cui parteciparono, oltre alle delegazioni francese e tedesca – guidata in tale occasione da Walter Hallstein – anche i rappresentanti dei Paesi del Benelux e dell'Italia. Jean Monnet, in qualità di negoziatore della CECA per la parte francese, aveva già presentato il 24 giugno 1950 un progetto di trattato composto di 40 articoli, che riflettevano le idee francesi, e lo aveva trasmesso agli altri membri delle delegazioni affinché formulassero le loro osservazioni. Al termine di difficili negoziati, in cui erano stati coinvolti anche i servizi di traduzione, Hallstein annunciava la «stesura finale del testo tedesco del trattato» a Parigi per l'inizio del dicembre 1950 [3]. Ai fini della preparazione della siglatura del 19 marzo 1951, in accordo con la delegazione francese, venivano predisposte delle bozze con traduzioni «non ufficiali» in tedesco, le quali prevedevano in

2 | Nel parere fornito dal prof. dr. Bilfinger, direttore dell'Istituto Max-Planck di diritto pubblico comparato e diritto internazionale di Heidelberg del 9 agosto 1951 su richiesta formulata dal Segretariato per le questioni relative al piano Schuman l'11 luglio 1951, PA AA B015 135, pagg. da 3 a 35, ibidem pag. 35.

3 | V. lettera del 22 novembre 1950 di Walter Hallstein relativa al distacco di un altro collaboratore linguista da Bonn a Parigi destinato alla realizzazione di lavori editoriali di traduzione. PA AA B015, pagg. da 1 a 117.

diverse versioni un articolo relativo al regime linguistico [4]. Il 6 febbraio 1951 l'articolo 85 nella sua versione originale francese prevedeva quanto segue: «*Le Traité est fait en langue allemande, française, italienne et néerlandaise, le texte français étant le texte original. Les mêmes langues peuvent être utilisées pour les travaux de la Communauté. Les publications officielles de la Communauté seront faites en français et en allemand*» [Il Trattato è redatto in lingua francese, italiana, neerlandese e tedesca; il testo francese è il testo facente fede. Le stesse lingue possono essere utilizzate per i lavori della Comunità. Le pubblicazioni ufficiali della Comunità saranno effettuate in francese e in tedesco]. Doveva tuttavia proseguire il dibattito vertente sulla questione linguistica nel senso quantomeno di una più spiccata spinta all'equiparazione dell'italiano e del neerlandese. Nell'impossibilità di un accordo, la decisione riguardante detto articolo, recante solo il numero 89 nella bozza siglata, veniva lasciata alla Conferenza dei ministri. Senza alcun altro contenuto, vi si leggeva allora semplicemente: *[Lingua: questione riservata alla Conferenza dei ministri] [Langue: question réservée à la Conférence des Ministres]*. Alla Conferenza dei ministri svoltasi dal 12 al 15 aprile 1951, non fu però possibile raggiungere una soluzione condivisa relativa al regime linguistico. Il testo del trattato CECA veniva firmato il 18 aprile 1951 senza la previsione di alcun articolo relativo al regime linguistico. Solo l'articolo 100 del trattato CECA fa riferimento al francese come unica lingua *del trattato: «Le présent Traité, rédigé en un seul exemplaire, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République Française qui en remettra une copie conforme à chacun des gouvernements des États signataires»* [«Il presente Trattato, redatto in un solo esemplare, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che ne rimetterà copia certificata conforme, a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari»].

4 | In data 28 gennaio 1951 la Délégation Allemande concernant le projet de Traité [Delegazione tedesca per il progetto di Trattato] formulava la seguente proposta di «Article 85. Question de langue: a) Le Traité est fait en langues allemande, française, italienne et néerlandaise; b) Langues officielles de la Communauté: allemande et français. Langues pour les travaux de la Communauté: allemande, française» [Articolo 85. *Regime linguistico: a) il Trattato è redatto in lingua francese, italiana, neerlandese e tedesca; b) Lingue ufficiali della Comunità: tedesco e francese. Lingue per i lavori della Comunità: tedesco, francese*]. PA AA B015 292, pag. 16.

3. Determinazione del regime linguistico ad un altro livello: il ruolo della Commissione provvisoria e del Comitato dei giuristi

La necessità di determinare un regime linguistico in un'organizzazione sovranazionale, distinta da un'organizzazione internazionale, permaneva. Pur a livello di raccomandazioni e proposte ai governi degli Stati membri, nella stessa Conferenza dei ministri del 18 aprile 1951 veniva deciso di istituire una Commissione provvisoria [5], che tenne in tutto quattro riunioni [6]. Già nel corso della prima riunione, la trattazione del regime linguistico venne affidata a un comitato di giuristi di nuova istituzione, che si riunì a Parigi dal 30 al 31 maggio 1951. Il rapporto predisposto al riguardo [7] presentava, in premessa, osservazioni generali a partire dall'esame dei regimi linguistici dei «precedenti internazionali» (ONU, Corte internazionale di giustizia, OCEE, Consiglio d'Europa e NATO). Essi potevano fungere, in una certa misura, da orientamenti, «essendo d'altro canto necessario individuare alcune nuove soluzioni che tengano conto dell'organizzazione delle istituzioni previste dal piano Schuman». In tale contesto, va sottolineata la specifica relazione con i destinatari:

> «Ci si trova di fronte a individui e non solo a rappresentanti degli Stati. Si è in una comunità e non in una tipica organizzazione internazionale. È necessario che gli individui interessati dal lavoro delle istituzioni non siano ostacolati in alcun modo nell'uso delle lingue; essi devono sentirsi, in detta comunità, "a casa propria"» [8].

Come orientamento generale relativo al regime linguistico, è prevista una certa flessibilità nel corso della sua attuazione:

5 | Dal processo verbale della Conferenza dei ministri del 18 aprile 1951: «Le delegazioni che hanno partecipato alla stesura del Trattato si riuniranno a intervalli regolari nella forma di una Commissione provvisoria durante il periodo intercorrente tra la firma e l'entrata in funzione delle istituzioni della Comunità. (...) Esamineranno in particolare la questione della sede delle istituzioni e delle disposizioni applicabili alla Comunità dal punto di vista linguistico e presenteranno proposte motivate ai governi». Versione francese in: Hemblenne 1992, pag. 112.

6| Dal 17 al 19 maggio 1951 a Unkel (Bonn), dal 25 al 28 giugno 1951 a Roma, dal 12 al 14 giugno 1952 a L'Aia e dal 4 al 5 luglio 1952 a Bruxelles; Hemblenne 1992, pag. 112; Van der Jeught 2015, pag. 56.

7 | V. Comitato provvisorio: rapporto del Comitato dei giuristi sul regime linguistico nella Comunità, 1° giugno 1951, PA AA B015 236, pagg. da 11 a 18; Hemblenne 1992, pagg. da 112 a 114; Pfeil 1996a, pagg. 12 e 13.

8 | PA AA B015 236, pagg. 15 e seg.

> (...) che è consigliabile lasciare in una certa misura ai regolamenti interni delle diverse istituzioni e alla prassi l'individuazione di soluzioni adeguate».

All'interno del Comitato dei giuristi si registrava un consenso sull'equiparazione generale della lingua francese, della lingua italiana, della lingua neerlandese e della lingua tedesca come «lingue ufficiali». Tuttavia, emergeva un chiaro disaccordo tra le delegazioni francese e tedesca sulla questione delle «disposizioni di attuazione e delle decisioni di portata generale» e delle «decisioni della Corte di giustizia». I rappresentanti francesi desumevano dal fatto che il trattato fosse scritto in francese che fosse «inevitabile che le disposizioni di esecuzione del trattato e le decisioni aventi ad oggetto la sua interpretazione dovessero essere anch'esse scritte in detta lingua, almeno con riguardo alla versione originaria applicabile». Tale tesi veniva seguita dai rappresentanti belgi, italiani, lussemburghesi e olandesi. Di diverso avviso era il rappresentante tedesco, secondo il quale «le disposizioni generali e le decisioni della Corte di giustizia devono essere redatte in tutte le lingue ufficiali, senza che una versione assuma un ruolo prevalente rispetto alle altre» [9].

Le diverse posizioni rimasero invariate nella seconda riunione della Commissione provvisoria, tenutasi dal 25 al 28 giugno 1951. I francesi insistevano sulla continuità della giurisprudenza che avrebbe potuto essere pronunciata solo in francese quale unica lingua autentica della sentenza [10]. Il rappresentante tedesco replicava, invece, sostenendo che la Comunità disponeva di una propria terminologia, che non poteva essere correlata esclusivamente alla lingua giuridica di uno Stato membro:

> «La giurisprudenza della Corte di giustizia non dovrebbe essere formata unicamente sulla base delle nozioni giuridiche di uno Stato membro. Il fatto che il trattato faccia fede solo in lingua francese non avrebbe alcuna rilevanza con riguardo alla questione della lingua delle sentenze. La Corte di giustizia sarebbe costretta a utilizzare numerose nozioni giuridiche non previste dal trattato (ad esempio, la nozione di causalità)» [11].

9 | PA AA B015 236, pag. 16.

10 | Pfeil 1996a, pag. 12.

11 | Pfeil 1996a, pag. 12.

Medio tempore aveva avuto inizio il difficile cammino verso la ratifica e solo nel giugno/luglio 1952 la determinazione del regime linguistico nella Comunità del carbone e dell'acciaio tornò a costituire oggetto di trattazione da parte della Commissione provvisoria. Nella terza riunione, tenutasi dal 12 al 14 giugno 1952, veniva raggiunto un accordo sul regime linguistico, tenendo conto delle proposte tedesche e delle obiezioni delle delegazioni belga e italiana, che miravano all'inclusione tra le lingue di lavoro anche del neerlandese e dell'italiano. Le quattro lingue ufficiali dei sei Stati membri venivano riconosciute come lingue ufficiali e di lavoro della Comunità a pari titolo. Inoltre, era necessario che ciascuna lingua nazionale potesse essere utilizzata come lingua del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. In caso di dubbi interpretativi, doveva essere possibile avvalersi di tutte e quattro le versioni linguistiche dei testi giuridici [12]. Dopo aver chiarito le ultime questioni, si teneva una quarta riunione del Comitato dei giuristi per procedere alla redazione di una bozza di protocollo. Detto protocollo veniva approvato alla Conferenza dei ministri degli Esteri degli Stati membri, tenutasi a Parigi dal 23 al 25 luglio (v. infra).

4. Due pareri da Heidelberg e Tubinga a sostegno della posizione negoziale tedesca

Al fine di rafforzare la posizione della delegazione tedesca in merito alla questione delle lingue utilizzabili dinanzi alla Corte di giustizia e, più in generale, al principio dell'uguaglianza linguistica all'interno di un'organizzazione sovranazionale, il Segretariato tedesco per le questioni relative al piano Schuman [13] aveva richiesto due pareri, rispettivamente nel luglio e nell'agosto 1951. Entrambi sono pervenuti a Bonn il 18 agosto 1951 [14].

Nel proprio parere, Karl Heinz Neumayer dell'Istituto Max-Planck di diritto privato comparato e internazionale di Tubinga presenta uno «Studio sul regime linguistico nei Paesi multilingue», nel quale venivano analizzati i regimi linguistici di Belgio, Svizzera, Canada – Provincia del Québec, Finlandia, Repubblica Cecoslovacca dal 1918 al 1938, Alto

12 | Hemblenne 1992, pag. 114; Van der Jeught 2015, pag. 57.

13 | Tale Segretariato era stato istituito in data 7 luglio 1950 presso l'Ufficio degli Affari esteri ai fini della trattazione di tutte le questioni relative al piano Schuman. PA AA B015 339, pag. 30.

14 | Entrambi i pareri si trovano nell'archivio politico del Ministero degli Esteri. PA AA B015 135, pagg. da 1 a 52. V. Pfeil 1996a, pagg. 12 e seg.

Adige, Irlanda, del vecchio diritto privato di Livonia, Estonia e Curlandia e del Trattato di Versailles. L'autore giunge alla seguente conclusione sull'equivalenza delle lingue ufficiali:

> «La presente panoramica dimostra che, ovunque si riscontri, in un territorio nazionale, la compresenza di lingue di pari importanza politica e culturale, è stata stabilita l'assoluta equivalenza di dette lingue, escludendosene la prevalenza dell'una sull'altra. (...) Di contro, nei paesi con un'unica lingua nazionale, nei territori di insediamento delle minoranze, sulle lingue minoritarie ufficialmente ammesse si imponeva la lingua nazionale generale» [15].

Si suggerisce un'analogia del principio di parità delle lingue con il diritto sovranazionale senza menzionarla esplicitamente.

Tale non è il caso del «Parere sul regime linguistico nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)» redatto da Carl Bilfinger, direttore dell'Istituto Max-Planck di diritto pubblico comparato e diritto internazionale di Heidelberg. Pur considerando, a titolo di confronto, le prassi nazionali di Stati multilingui (Svizzera, Belgio, Canada e Sudafrica) nei settori della legislazione, dell'amministrazione e della giurisdizione, nonché la prassi internazionale multilingue (ONU), resta però in primo piano l'obiettivo fondamentale di una normativa sovranazionale:

> «La normativa deve tener conto del fatto che l'attività dell'organizzazione è diretta a creare un nuovo diritto comune "sovranazionale" nel settore dell'industria del carbone e dell'acciaio per tutti gli Stati contraenti e che l'efficacia di una norma giuridica deriva essenzialmente dal fatto di essere espressa in una forma comprensibile agli interessati, ossia nella lingua in cui essi sono abituati a pensare e ad operare» [16].

Con le «Proposte per la regolamentazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio» [17], l'autore del parere forniva un'importante serie di argomentazioni alla delegazione tedesca. Ciascuna delle quattro lingue, il tedesco, il francese, il neerlandese e l'italiano, dovrebbe essere ammessa come lingua del procedimento dinanzi a tutte le istituzioni. L'equivalenza delle lingue ufficiali dovrebbe valere del pari dinanzi alla Corte di giustizia.

15 | PA AA B015 135, pag. 51.

16 | PA AA B015 135, pagg. da 1 a 6.

17 | PA AA B015 135, pagg. da 1 a 31, 34.

«Il fattore decisivo nel caso di cui trattasi deve essere che ogni Stato o, in particolare, ogni impresa che sia parte del procedimento vengano sentiti nella lingua da loro comunemente utilizzata, essendo l'unico modo in cui possa raggiungersi una reale parità di diritti di tutte le parti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio» [18].

Entrambi i pareri rappresentano ormai testimonianze storiche che esprimono le idee di base di uno specifico multilinguismo istituzionale, che costituisce tuttora una caratteristica essenziale dell'Unione europea.

5. La bozza di protocollo della Commissione provvisoria del 24 luglio 1952 sul regime linguistico nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio: fondamento di un'ulteriore azione politica e sanzione nel regolamento di procedura della Corte di giustizia e nello Statuto dell'Assemblea [comune]

Anche se il regime linguistico non poteva essere giuridicamente disciplinato dagli Stati firmatari del trattato CECA del 18 aprile 1951, restava la necessità di prevederne una futura determinazione. A tal fine era diretta la bozza di protocollo, redatta in diverse fasi, della neoistituita Commissione provvisoria [19], approvata dalla Conferenza dei ministri degli Esteri tenutasi a Parigi dal 23 al 25 luglio 1952. Tale «Protocollo sul regime linguistico», il cui testo non è mai stato pubblicato ufficialmente, non può essere diventato parte integrante del trattato CECA – ponendosi sullo stesso piano, ad esempio, delle norme del trattato e dei suoi allegati ai Protocolli aggiuntivi, nonché dell'Accordo relativo alle disposizioni transitorie –, neppure come materia destinata ad essere disciplinata in un successivo protocollo (come il collegamento fra gli organi della Comunità ed il Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 94 del trattato CECA); la sua qualificazione giuridica non è pertanto chiara. Nondimeno, detto Protocollo del 24 luglio 1952 veniva inserito nei rispettivi atti di governo degli Stati membri [20], costituendo la base di ulteriori procedure politico-giuridiche e amministrative.

18 | *Ibidem*.

19 | PA AA B015 235, pagg. 38, 39.

20 | PA AA B015 235, pagg. 38 e seg.

Le quattro lingue ufficiali dei sei Stati membri dovevano essere lingue ufficiali e di lavoro della Comunità (articolo 1: «*Les langues officielles et les langues de travail de la Communauté sont: français, allemand, italien et néerlandais*»). Nelle decisioni vertenti su singoli casi e in altre comunicazioni, la scelta della lingua ufficiale dipenderebbe da quella delle parti interessate, incluse le imprese. Inoltre, la lingua della corrispondenza destinata alle istituzioni doveva essere scelta dal mittente tra quelle ufficiali (articoli 2 e 3) e le risposte delle istituzioni dovevano essere formulate nella stessa lingua. Gli atti giuridici di portata generale (articolo 6: «*Les règlements, décisions générales et autres déliberations générales des institutions de la Communauté*») dovevano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità nelle quattro lingue. Di fatto, la Gazzetta ufficiale è stata pubblicata in tutte e quattro le lingue ufficiali della Comunità sin dalla sua prima edizione del 1952. Nel caso di Stati membri con multilinguismo ufficiale, la scelta della lingua dipende dalle regole stabilite dalla legislazione dello Stato interessato (articolo 7: «(...) *l'usage de la langue sera, à la demande de l'Etat intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État*»). Quanto alla determinazione del regime linguistico dell'Assemblea comune, precorritrice del Parlamento europeo, viene fatto rinvio all'autoregolamentazione (articolo 4), a condizione che ogni parlamentare possa esprimersi in una delle lingue ufficiali. Ciò ha comportato la sua immediata trasposizione nel regolamento interno dell'Assemblea comune, discusso e adottato nella sessione inaugurale svoltasi dal 10 al 12 settembre 1952. L'articolo 15 del regolamento interno designava le quattro lingue ufficiali, ossia il tedesco, il francese, l'italiano e il neerlandese, come lingue ufficiali dell'Assemblea in cui sarebbero stati redatti tutti i documenti ufficiali. L'articolo 16 prevedeva l'interpretazione simultanea da e verso le quattro lingue ufficiali, nonché la possibilità di limitarla su base consensuale, se del caso (articolo 17) [21]. In forma più dettagliata, il Protocollo [articolo 5, lettere da a) a e)] ha ad oggetto, inter alia, le disposizioni sul regime linguistico riguardante la Corte di giustizia, in particolare le possibili lingue del procedimento tra le quattro ufficiali, la loro utilizzazione in forma scritta e orale e la prassi di pubblicazione. Tali disposizioni sono state incluse nel regolamento di procedura del 7 marzo 1953 della Corte di giustizia, istituita nel dicembre 1952, e costituiscono il fondamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, caratterizzata oggi dall'elemento del multilinguismo [22].

21 | Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Regolamento interno dell'Assemblea Comune, sine loco, marzo 1953; Hemblenne 1992, pagg. 127, 128, Gaedke 1954, pagg. 289 e segg.

22 | Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 4 marzo 1953, GU 1953, n. 3, pagg. 37 e segg.

6. Prospettiva della successiva fase del multilinguismo istituzionale nell'integrazione europea

A seguito dell'istituzione della CECA, l'integrazione europea doveva acquisire ulteriore slancio, in particolare nel settore economico. Alla Conferenza di Messina del giugno 1955 furono discusse le proposte di un mercato comune e una Comunità dell'energia atomica e fu istituito un comitato incaricato di redigere le bozze dei trattati per la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA). Il regime linguistico cominciò ad essere esaminato solo a partire dal 1956, divenendo oggetto di un acceso dibattito all'interno dei gruppi preposti alla redazione [23]. Nella stesura dei testi dei trattati, non si lavorava esclusivamente su un testo francese, anzi, i suddetti gruppi vi inserivano anche elementi di un'attività redazionale svolta parallelamente [24]; un approccio che ha certamente inciso sulla forma assunta da tutte e quattro le versioni linguistiche. A differenza del trattato CECA, i trattati istitutivi della CEE e della CEEA hanno applicato un principio paritario nell'ambito dei rispettivi regimi linguistici. Tutte le lingue ufficiali degli Stati membri – almeno una, in caso di più lingue ufficiali – ottengono il riconoscimento di tale status anche a livello di diritto comunitario, con l'esplicita sanzione di autenticità. «Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede (...)» (articolo 248 del trattato CEE/articolo 225 del Trattato CEEA). Contrariamente a quanto invalso nel diritto internazionale, il numero delle lingue dei trattati non è limitato. Detta caratteristica del diritto sovranazionale europeo ha portato all'attuale numero di 24 lingue dei trattati, esplicitamente elencate nell'articolo 55, paragrafo 1, TUE e, in virtù di un rinvio, nell'articolo 358 TFUE. Come stabilito nei trattati di Roma, continuano ad avere piena forza vincolante tutte le lingue dei trattati [25].

Per quanto riguarda le lingue ufficiali e di lavoro, nel corso dei lavori preparatori dei trattati di Roma, non è stata raggiunta una soluzione concordata a favore di un regime linguistico a causa di contrasti tra i singoli Stati. Solo poco prima della firma, il 23 marzo 1957, la questione è stata riservata alla normativa derivata, come risulta dall'articolo 217

23 | Hemblenne 1992, pag. 130; Schübel-Pfister 2004, pagg. 55 e seg.; Van der Jeught 2015, pagg. 60 e seg.

24 | Burr 2013, paragrafi 19, 20.

25 | Tuttavia non può negarsi la persistente delicatezza della tematica. Non senza ragioni, il segretario generale della Convenzione costituzionale, Sir John Kerr, all'apertura delle consultazioni per la Convenzione costituzionale del 2002/2003, ha escluso un dibattito sulle lingue dei trattati; Burr 2013, paragrafo 21.

del trattato CEE, che stabilisce che il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Tale esclusione del diritto primario è stata conservata anche nel trattato di Lisbona, che, all'articolo 342 TFUE, recita come segue: «Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti».

In attuazione di tale norma di base statuita nel 1957, il 15 aprile 1958 il Consiglio adottava il primo regolamento [26] sul regime linguistico, che si basa essenzialmente sul Protocollo CECA del luglio 1952 ed è tuttora vigente. Il principio fondamentale rimane quello della parità tra le lingue. L'equiparazione tra lingue ufficiali e lingue di lavoro (articolo 1 del regolamento n. 1/1958) potrebbe avere un carattere simbolico, sancendo la possibilità, ma non l'obbligo, di utilizzare le lingue ufficiali come lingue di lavoro [27]. I regolamenti e i testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali e pubblicati nella Gazzetta ufficiale nelle lingue ufficiali (articoli 4 e 5 del regolamento n. 1/1958). A differenza del Protocollo sul regime linguistico della CECA, in cui figuravano informazioni più dettagliate sul regime linguistico presso la Corte di giustizia, l'articolo 7 del regolamento n. 1/1958 si limita a rinviare alle norme del rispettivo regolamento di procedura. Lo spostamento del potere di determinare il regime linguistico delle istituzioni in generale a livello dei regolamenti interni (articolo 6 del regolamento n. 1/1958) viene riportato in dottrina come una novità rispetto al Protocollo CECA [28], eppure già nelle dichiarazioni del Comitato dei giuristi del piano Schuman, istituito nel 1951 (v. supra, paragrafo 3) è presente la raccomandazione di lasciare la determinazione del regime linguistico «ai regolamenti interni delle diverse istituzioni e alla prassi».

Il Protocollo CECA del 1952, non pubblicato, non ha avuto grande risonanza presso il pubblico, ma viene ormai sistematicamente utilizzato ai fini dell'interpretazione del regolamento n. 1/1958. L'affermazione laconica secondo cui il trattato CECA è disponibile solo nella versione francese non tiene conto delle importanti argomentazioni che hanno

26 | Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, GU 1958, n. 17, pag. 385. In senso analogo, con riguardo alla Comunità europea dell'Energia Atomica, GU 1958, n. 17, pag. 401.

27 | Ringe 2022, pag. 86; Schübel-Pfister 2004, pagg. 58 e segg.

28 | Van der Jeught 2015, pagg. 62 e seg.

avuto un ruolo nelle discussioni e nei dibattiti sul trattato CECA. È consigliabile consultare i lavori preparatori, che in vario modo documentano la procedura politico-giuridica nella creazione di un trattato sovranazionale e anche oggi, nel 2022, ci chiariscono le peculiarità e gli obblighi di un'organizzazione sovranazionale la cui importanza va ben oltre la mera componente economica.

Fonti

PA AA (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts – archivio politico del Ministero degli Esteri), PA AA_B 015 Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans (Segretariato per le questioni relative al piano Schuman)

Protokoll der 183. Sitzung des 1. Deutschen Bundestages – Plenarprotokoll (processo verbale della CLXXXIII seduta del primo Parlamento federale tedesco – processo verbale della seduta plenaria) https://dip.bundestag.de/plenarprotokoll/protokoll-der-183-sitzung-des-1-deutschen-bundestages/4602 ?term=Schumanplan&f.wahlperiode=1&f.wahlperiode=20&rows=25&pos=5

Riferimenti

Burr, Isolde 2013. Art. 55 in Blanke, Hermann-Josef / Mangiameli, Stelio (ed.). *The Treaty on European Union (TEU). A Commentary.* Berlin / Heidelberg: Springer.

Gaedke, Jürgen 1954. *Das Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Textsammlung mit Anmerkungen und Sachverzeichnis.* München: C.H. Beck.

Hemblenne, Bernard 1992. *Les problèmes du siège et du régime linguistique des Communautés européennes (1950-1967).* In: Heyen, Erk Volkmar (ed.): Die Anfänge der Verwaltung der Europäischen Gemeinschaft. Baden-Baden: Nomos, pagg. da 107 a 143.

Pfeil, Werner 1996a. Der Aspekt der Mehrsprachigkeit in der Union und sein Einfluss auf die Rechtsfortbildung des Europäischen Gemeinschaftsrechts. *Zeitschrift für Rechtsvergleichung* 37, pagg. da 11 a 20.

Ringe, Nils 2022. The Language(s) of Politics: *Multilingual Policy-Making in the European Union.* Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Schübel-Pfister, Isabel 2004. *Sprache und Gemeinschaftsrecht. Die Auslegung der mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch den Europäischen Gerichtshof.* Berlin: Duncker & Humblot.

Van der Jeught, Stefaan 2015. *EU Language Law.* Groningen: Europa Law Publishing.

Molengue significa pupilla in Sango

Sul tentativo di utilizzare la ricchezza delle lingue a fini formativi

— Prof. Dr. Eva Vetter

Eva Vetter è professoressa di didattica specialistica/ricerca sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue presso l'Università di Vienna (Centro per la formazione degli insegnanti e Istituto di linguistica) dal 2011. Dal 2013 al 2018 è stata vicedirettrice del Centro per la formazione degli insegnanti, e dal 2012 è co-editore dell'International Journal of Multilingualism. I suoi interessi di ricerca sono il multilinguismo, la ricerca sulle modalità di insegnamento, l'analisi del discorso, la ricerca sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, la ricerca sulle lingue in contatto e in conflitto, nonché la francofonia.

L'entusiasmo per le lingue come premessa

«Molengue» o anche «molengué», o «molenge» è un sostantivo in Sango, la lingua nazionale della Repubblica Centrafricana. Nei vocabolari esso è tradotto con la parola bambino. Bambino è anche il significato dato a tale termine nella comunicazione intercorrente tra coloro che usano la lingua Sango. Helmut Buchegger, che ha vissuto a lungo come missionario in Africa centrale, ha riflettuto su ciò che si nasconde dietro l'attuale significato (Buchegger 2021). Egli interpreta «molenge», come altre parole composte, attraverso l'analisi degli elementi costitutivi della parola: «mo» è la forma impiegata per la seconda persona, «le» significa occhio ma anche perla, infine il terzo termine «nge» equivale a piccola, magra. Non in tutte le lingue i termini utilizzati per indicare il bambino sono riconducibili a siffatte o simili componenti. Il termine francese «enfant» inizia con una negazione che discende dal latino infans (Brachet 1874, pag. 205). Oggetto della negazione è il verbo latino fari, derivante dal greco «phaô». Sebbene il significato di «bambino», generalmente attribuito al segno linguistico «enfant», non sia più correlato a tale origine, gli elementi costitutivi della parola francese fanno riferimento a qualcuno che non può (ancora) parlare.

Una lingua offre una visione sulle cose del mondo, basandosi su un sistema di regole che può differire notevolmente da quello di altre lingue. Il modo in cui una lingua codifica il mondo è strettamente legato alle condizioni di vita di coloro che la parlano. Qualora la funzione di un determinato oggetto sia fondamentale per una comunità, la lingua produce una differenziazione di termini maggiore rispetto ad un oggetto di minore importanza. Per gli allevatori di renne del nord Europa, erano estremamente importanti l'osservazione e la conoscenza delle condizioni della neve, dalle quali poteva dipendere la sopravvivenza del branco. Ne consegue che nel Sami settentrionale sono presenti più di 20 espressioni per diversi tipi di neve (Haarmann 2021, pag. 73).

Per quanto la lingua esprima una certa visione del mondo, noi come esseri umani non siamo necessariamente limitati da tale prospettiva. Nessuna lingua costituisce un sistema chiuso e immutabile, sempre chiaramente identificabile rispetto all'esterno. Le lingue si evolvono, così come i bisogni delle persone che le utilizzano. Inoltre, ogni persona ha la capacità di apprendere e usare diverse lingue. Ne consegue che siamo in grado di immergerci abbastanza rapidamente nella multidimensionalità linguistica. Ciò ha inizio già con i modi di contare. Chi ha familiarità con il sistema decimale spesso non deve faticare molto per imbattersi nel diverso sistema vigesimale, o conteggio in ventesimi: l'irlandese si basa sul conteggio vigesimale, il bretone sul sistema decimale. Le due lingue celtiche non sono molto distanti geograficamente. Se il modo di contare sia correlato al fatto che le dita dei piedi sono state addizionate per qualsiasi motivo

alle dita delle mani o queste ultime sono state semplicemente girate, dando come risultato il numero 20, è questione che resterà probabilmente irrisolta ancora a lungo (Haarmann 2021, pag. 99).

Coloro che perfezionano l'apprendimento delle lingue e ne usano un numero particolarmente alto ad un livello molto elevato sono chiamati poliglotti. Probabilmente il più famoso tra questi è il cardinale Mezzofanti (1774-1849), del quale si narra che conoscesse 72 lingue e comunicasse fluentemente in 39 di esse (Hudson 2008, pag. 90). I poliglotti hanno senza dubbio in comune il piacere dell'uso delle lingue. Anche tra coloro che utilizzano le lingue in maniera non così straordinaria, l'interesse per le molteplici possibilità di foggiare il mondo in forme linguistiche è fonte di piacere.

Piacere smorzato

Il pluralismo linguistico (inclusivo del multilinguismo sia degli individui sia delle società) non sempre è valutato in senso esclusivamente positivo. Ciò è vero anche nell'ambito della formazione, cui è dedicato il presente contributo. Talvolta al multilinguismo dei giovani viene riferito addirittura un effetto negativo, alla luce dell'interpretazione dei risultati di PISA. In molti sistemi scolastici europei, gli studenti che usano in ambiente domestico lingue diverse da quella di insegnamento ottengono risultati peggiori rispetto ai cosiddetti studenti monolingui. Pertanto, un multilinguismo del genere viene percepito come uno svantaggio. Anche negli Stati Uniti, il multilinguismo è stato considerato un ostacolo. Un esempio è costituito dalla denominazione ufficiale dell'autorità scolastica di New York, che è cambiato da Ufficio per l'istruzione bilingue (Office of Bilingual Education of the New York City Board of Education) a Ufficio per l'apprendimento dell'inglese (2002: Office of English Language Learners of the New York City Department of Education) e infine a Ufficio per studenti con disabilità e per l'apprendimento dell'inglese (2009: Chief Achievement Office: Students with Disabilities and English Language Learners) (García 2011, pag. 140).

In Europa, soprattutto negli ultimi 15 anni, è ben visibile la crescente tendenza verso la lingua di insegnamento e quella della maggioranza, alle quali è volta interamente l'attenzione e si ha quasi l'impressione che il piacere del multilinguismo si sia dileguato dal dibattito pubblico. La conoscenza imperfetta di detta lingua di insegnamento è correlata a svantaggi e ritardi nel percorso formativo. In alcuni luoghi, i divieti e gli obblighi di uso di una lingua sono aspramente discussi e talora addirittura fomentati politicamente (Netzwerk Sprachenrechte 2021). Ciò può essere interpretato come una

persistenza dell'habitus monolingue descritto da Gogolin nel 1994, mentre allo stesso tempo gli studenti parlano più lingue.

In tali dispute, viene spesso trascurato il fatto che il multilinguismo è una questione intorno alla quale i sistemi d'istruzione si confrontano già da molto tempo. Nel passato così come al giorno d'oggi, si sono sviluppati modelli di implementazione istituzionale di successo, che saranno discussi di seguito. Per il presente contributo sono stati selezionati modelli non vincolati primariamente alle risorse finanziarie (ad esempio dei genitori) oppure già presi in considerazione nel rapporto sui modelli innovativi di multilinguismo in Europa (Le Pichon-Vorstmann e a. 2020, pagg. da 42 a 95). Oggetto della seguente trattazione saranno, ad esempio, le scuole utraquiste nell'impero austro-ungarico, le scuole delle minoranze in Europa e le scuole multilingue nelle aree urbane.

Uno sguardo alla storia: scuole utraquiste[1] nell'Impero austro-ungarico

Anche nel passato, le aree geografiche erano di rado autenticamente monolingui, ad eccezione delle comunità isolate e di quelle che rifiutano contatti con l'esterno per varie ragioni. Molto più frequentemente, le persone che usano lingue diverse non solo si incontrano, bensì vivono insieme e condividono spazi geografici e politici. Per l'istruzione in aree multilingui sono sorte in Europa le cosiddette scuole utraquiste. Tale caso si riscontra nella società multietnica dell'Impero austro-ungarico: nell'area di lingua mista, nel XIX secolo erano molto diffuse le scuole bilingui e multilingui, nelle quali il tedesco era una delle lingue di insegnamento. Molti genitori, anche di nazionalità non tedesca, preferivano dette scuole a quelle monolingui in vista della successiva carriera professionale dei loro figli (Urbanitsch 1980, pag. 81). Nelle scuole utraquiste, le materie venivano insegnate in diverse lingue. Era anche possibile insegnare la medesima materia in diverse lingue nella stessa scuola. La lingua di insegnamento cambiava quindi a seconda della materia (e delle circostanze come, ad esempio, le competenze linguistiche del personale docente).

Un bell'esempio del funzionamento di tale modello utraquista è la città di Plzeň (Pilsen) nella Boemia del XIX secolo. Come seconda città della Boemia in ordine di grandezza, essa

1 | La denominazione «Scuola utraquista» si à affermata nella monarchia austroungarica per indicare le scuole bilingui, in cui quali lingue di insegnamento erano utilizzate le diverse lingue degli scolari, che venivano poi gradualmente sostituite dall'altra lingua nazionale, ossia, ad esempio, dal tedesco o dall'italiano (Stourzh 1980, 1136)

era la capitale di un grande distretto con un importante settore industriale e nella sua parte occidentale la maggioranza degli abitanti era di lingua tedesca, mentre nella parte orientale era di lingua ceca. La città costituiva quindi il crocevia del contatto linguistico e un importante centro di formazione per coloro che parlavano ceco e tedesco. Nella città stessa veniva usato prevalentemente il ceco anche nel XIX secolo. Tali evidenze possono essere tratte dalle statistiche ufficiali (Newerkla 2003).

Di fatto, però, nel XIX secolo gli abitanti della città erano bilingui: per chi parlava ceco, una buona conoscenza del tedesco comportava vantaggi sociali ed economici. Nel contatto quotidiano con la maggioranza di lingua ceca, coloro che parlavano tedesco necessitavano delle pertinenti competenze linguistiche. L'analisi dei più antichi licei della città fornisce un'idea del funzionamento del sistema utraquista: ad esempio, nel liceo denominato come liceo ceco dal 1883 in poi, la matematica, la fisica, la chimica e la meccanica erano insegnate in tedesco, mentre la letteratura, la storia, la geografia e le scienze naturali (nelle prime classi anche l'aritmetica) erano insegnate in ceco. Le restanti materie venivano insegnate in entrambe le lingue. Anche la scuola designata come «tedesca» dal 1890 in poi prevedeva verso la metà del XIX secolo un settore bilingue, in cui alcune materie venivano insegnate in una lingua e le restanti nell'altra. Va osservato che tale regime linguistico era il risultato dell'impegno della città. I cittadini miravano a procurare alla successiva generazione le competenze linguistiche necessarie per una coesistenza pacifica. Il nazionalismo nascente (Vetter 2003) e il cosiddetto divieto delle lingue obbligatorie stabilito dall'articolo 19, paragrafo 3, della Costituzione dello Stato (1867) condussero alla divisione delle scuole in base alla lingua e alla nazionalità (Stourzh 1980). Il sistema utraquista cadde nell'oblio.

Le scuole delle minoranze come modelli per il multilinguismo contemporaneo

Lo Stato-nazione europeo ha notoriamente un problema con il pluralismo linguistico. Nella sua identità, lo Stato-nazione si collega alla Rivoluzione francese e si considera monolingue. Di conseguenza, la lingua della formazione è la lingua nazionale. L'assenza di fondamento giuridico e di supporto finanziario conduce all'esclusione di tutte le altre lingue. Tale situazione si riverbera anche sul sistema di istruzione. Negli anni '70, i movimenti spontanei dal basso si affermarono in diversi paesi europei, facendo rete tra loro e difendendo le lingue che erano state espulse dai sistemi scolastici. Da quel momento, tali scuole non solo hanno conquistato studenti, ma sono diventate anche

molto prestigiose. Un esempio di uno sviluppo simile è dato dalla storia delle scuole della minoranza bretone DIWAN (Vetter 2013).

Fa parte della storia della fondazione di DIWAN la famosa fotografia del primo insegnante, un musicista bretone, con cinque bambini. Egli era stato assunto solo il giorno prima e iniziò a insegnare in uno spazio non disegnato a tal fine. Oggi 4 030 bambini frequentano le scuole DIWAN (Office de la langue bretonne per l'anno scolastico 2021/22). L'associazione no-profit gestisce 48 scuole (écoles), sei scuole medie (collèges) e due scuole superiori (lycées). A partire dal 1977, l'insegnamento si basa sul modello immersivo importato dal Canada. Dall'asilo in poi, gli insegnanti usano il bretone. I bambini imparano a leggere e scrivere in bretone. Tali abilità vengono quindi trasferite nella lingua francese. La lingua della scuola è il bretone, e questa «immersione nella lingua» ha lo scopo di trovare un equilibrio con il francese. Il francese è lingua dominante nella società e molti genitori non conoscono (ancora) il bretone nel momento in cui iscrivono i loro figli ad una scuola DIWAN. L'obiettivo del modello immersivo è quello di raggiungere una competenza il più possibile equilibrata in entrambe le lingue (Osterkorn, Vetter 2015).

In più di quattro decenni della sua esistenza, DIWAN è rimasto un movimento spontaneo che si è progressivamente professionalizzato. Sono state sviluppate offerte per la formazione degli insegnanti, sono stati elaborati materiali didattici ed è stata ufficializzata la creazione di reti con altre scuole delle minoranze. Tuttavia, l'apertura di nuove scuole è ancora rimessa all'iniziativa dei genitori.

Il successo di DIWAN può essere espresso anche in cifre: gli studenti DIWAN riportano risultati migliori all'esame di maturità rispetto alla media degli studenti in Francia e nel Département Finistère. Nel 2020, come già negli anni precedenti, tutti gli studenti del liceo di Carhaix hanno conseguito la maturità (Linternaute). DIWAN fornisce non solo il modello di maggior successo per l'apprendimento della lingua minoritaria bretone: il modello immersivo, grazie all'inglese e successivamente al tedesco o allo spagnolo, nonché ai soggiorni di apprendimento presso altre minoranze linguistiche, costituisce anche un esempio del fatto che l'apprendimento di due lingue sia un buon punto di partenza per l'ampliamento della propria conoscenza linguistica.

Superdivers: il multilinguismo nello spazio urbano

La peculiarità della vita urbana risiede nel fatto che in uno spazio limitato può trovarsi un grado estremamente alto di complessità e diversità. A Vienna, una siffatta varietà deriva dalla tradizione di capitale di un impero multilingue i cui abitanti da secoli

hanno portato in città le proprie lingue di origine. Oggi, il multilinguismo della società è caratterizzato dalla migrazione di lavoratori degli anni '60. Oltre al tedesco, le lingue maggiormente rappresentate sono il bosniaco, il croato e il serbo, il turco, l'albanese, il polacco e il rumeno. Nel 2015, la guerra in Siria ha innescato una migrazione di rifugiati che ha portato a Vienna in misura crescente lingue come l'arabo e il persiano. Più della metà degli studenti usa anche un'altra lingua al di fuori della scuola, spesso unitamente al tedesco. Sebbene nelle scuole la diversità linguistica sia notevolmente variabile a seconda del tipo di scuola, tuttavia il multilinguismo della vita reale si è complessivamente consolidato come una rilevante caratteristica degli studenti.

Per valorizzare tale multilinguismo, in alcune località sono state sviluppate strategie specifiche. Molte di esse sono visibili nel paesaggio linguistico della scuola, il cosiddetto Linguistic Landscape, sotto forma di scritte, cartelli o manifesti. Ad esempio, sul portone di una scuola figura la parola «Welcome» in tutte le lingue di origine dai bambini, su un altro portone è affissa la scritta «40 lingue – una scuola». In un'altra scuola, la scritta «pace» in diverse lingue percorre l'intero edificio scolastico. I poster multilingui di apprendimento mostrano che il tedesco non è l'unica lingua dell'apprendimento (Vetter 2021).

Alcune scuole vanno oltre tali segni di valorizzazione, sviluppando strategie per incorporare il multilinguismo nelle attività linguistiche all'interno della scuola. In esse rientrano poesie nella lingua del cuore, che può essere diversa per ciascuno studente, o lavori di ricerca che si svolgono in diverse lingue, dischiudendo così nuove prospettive. L'assenza di controllo, spesso temuta dagli insegnanti, è compensata da un aumento dell'autodeterminazione e delle emozioni positive da parte degli studenti. Inoltre, le informazioni ricercate nelle diverse lingue vengono riversate nella lingua comune.

L'insegnamento multilingue si oppone all'orientamento monolingue dell'istruzione. Il multilinguismo non viene solo manifestato, ma diventa il punto di partenza o una parte delle esperienze di apprendimento. Sebbene il multilinguismo venga ancora percepito in molti casi piuttosto come una sfida, tuttavia la quantità crescente di materiali disponibili indica un'inversione di tendenza. Lo stesso Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache (Istituto Mercator per la promozione delle lingue e il tedesco come seconda lingua) ha pubblicato una dispensa per gli insegnanti intitolata «Mehrsprachige Unterrichtselemente» (Elementi di insegnamento multilingue) e l'Unione europea affronta il futuro della formazione linguistica sotto il segno del multilinguismo (Le Pichon-Vorstman 2020).

Conclusione

Nel 2021 Jim Cummins ha esaminato la ricerca svolta negli ultimi decenni sui risultati scolastici positivi conseguiti dagli studenti multilingui. Egli critica duramente l'interpretazione dei risultati di PISA: il rendimento inferiore dei bambini che usano una lingua diversa dalla lingua maggioritaria in ambiente domestico è imputabile al fatto che essi non hanno molte occasioni per apprendere la lingua maggioritaria. Cummins sottolinea ancora una volta che i risultati di PISA non dimostrerebbero la sussistenza di un legame causale tra la lingua utilizzata in ambiente domestico, le opportunità di apprendimento della lingua maggioritaria e un livello dei risultati di esame inferiore alla media (Cummins 2021, pag. 96). Al contrario, richiamando studi approfonditi, egli dimostra che il ricorso alle risorse linguistiche degli studenti promuove la produzione e la comprensione dei testi nella lingua da apprendere, consente l'assimilazione delle conoscenze esistenti e stimola la coscienza della diversità tra le lingue. Cummins sottolinea altresì l'effetto delle strategie abilitanti cosicché gli studenti siano in grado di sviluppare una positiva consapevolezza di sé sul piano accademico.

Nei tre modelli illustrati, tale effetto abilitante dell'istruzione trova distinte realizzazioni. La caratteristica che essi hanno in comune è l'idea della lingua non solo come un mezzo per l'apprendimento, bensì come una componente dell'istruzione a sé stante. Essi sono accomunati inoltre dall'impegno delle persone che li promuovono. I modelli si distinguono per la diversa profondità raggiunta tramite l'immersione nel mondo delle lingue. Forse la pupilla sarà rappresentata un giorno su un poster di una scuola, forse gli ex studenti DIWAN aggiungeranno altri aspetti al loro repertorio di almeno quattro lingue. Comunque sia, il piacere della lingua e della ricchezza veicolata dalla diversità è palpabile in tutti i modelli.

Riferimenti bibliografici

Brachet, Auguste. Dictionnaire Etymologique de la langue Française, Sixième édition. Ca. 1874.

Buchegger, Helmut 2021. Wenn der Fisch im Wasser weint… Begegnungen, Reisen, Abenteuer nach Tagebuchaufzeichnungen. Bibliothek der Provinz.

Cummins, Jim 2021. Rethinking the Education of Multilingual Learners: A Critical Analysis of Theoretical Concepts. Multilingual Matters.

García, Ofelia 2011. Pedagogies and Practices in Multilingual Classrooms: Singularities in Pluralities. The Modern Language Journal 95. 385–400.

Gogolin, Ingrid 1994. Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Waxmann.

Haarmann, Harald 2021: Die seltsamsten Sprachen der Welt. Von Klicklauten und hundert Arten, ich zu sagen. C.H. Beck.

Hudson, R. 2008. Word Grammar, Cognitive Linguistics, and Second Language Learning and Teaching. In: P. Robinson & N. Ellis (Eds.), *Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition* (pp. 89–113). New York: Routledge.

Le Pichon-Vorstman, E., Siarova, H., Szőnyi, E. 2020. 'The future of language education in Europe: case studies of innovative practices', NESET report. Luxemburg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2766/81169.

Linternaute. Lycée Diwan (enseignement breton) (Carhaix-Plouguer): classement 2021 et taux de réussite au bac. https://www.linternaute.com/ville/lycee/lycee-diwan-enseignement-breton/lycee-0292137R.

Netzwerk Sprachenrechte. Wird Sprachen-Unrecht in Oberösterreich Regierungsprogramm ? OTS 0035 APA-Presseaussendung vom 8.11.2021.

Newerkla, Stefan 1999. Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen. Diglossie im Schulwesen der Böhmischen Kronländer 1740-1918. Wien: WUV University Press.

Newerkla, Stefan 2003. The seamy side of the Habsburgs' liberal language policy: Intended and factual reality of language use in Plzeň's educational system. In: Rindler Schjerve, Rosita (ed.): Diglossia and Power. Language Policies and Practice in the 19th Century Habsburg Empire. Mouton De Gruyter, 167-195.

Office de la langue bretonne, chiffres-clés. https://www.fr.brezhoneg.bzh/5-chiffres-cles.htm

Osterkorn, Patrick K., Vetter, Eva 2015. „Le multilinguisme en question ?" – The case of minority language education in Brittany (France). In: Kramsch, Claire / Jessner, Ulrike (eds.): The multilingual challenge: Cross-disciplinary perspectives. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 115-139.

Stourzh, Gerald 1980: Die Gleichberechtigung der Volksstämme als Verfassungsprinzip 1848-1918. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III Die Völker des Reiches. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 975-1206.

Urbanitsch, Peter 1980. Die Deutschen. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III, 1. Teil, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 33-410.

Vetter, Eva 2003. Hegemonic discourse in the Habsburg Empire: The case of education. A critical discourse analysis of two mid 19th century government documents. In: Rindler Schjerve, Rosita (ed.): Diglossia and Power. Language Policies and Practice in the 19th Century Habsburg Empire. Mouton De Gruyter, 271-307.

Vetter, Eva 2013. Teaching languages for a multilingual Europe – minority schools as examples of best practice? The Breton experience of *Diwan*. In: International Journal of the Sociology of Language 223(2013), 153-170.

Vetter, Eva 2021. Language Education Policy Through a DLC Lens: The Case of Urban Multilingualism. In: Larissa Aronin and Eva Vetter (Eds): Dominant Language Constellations Approach in Education and Language Acquisition. Educational Linguistics Vol. 51, 43-59.

La lingua estone nell'Unione europea dalla prospettiva di un membro del Parlamento europeo

— Marina Kaljurand

Marina Kaljurand è membro del Parlamento europeo dal 2019. Dal 1991 al 2015, ha ricoperto varie posizioni nel servizio diplomatico estone; è stata ambasciatrice dell'Estonia in vari paesi, tra cui la Federazione Russa, gli Stati Uniti d'America e Israele. Nel biennio 2015-2016, Marina Kaljurand è stata Ministra estone degli esteri, e nel 2019 è stata eletta al Parlamento estone. In qualità di esperta ha contribuito all'attività di diverse organizzazioni internazionali, ha insegnato diplomazia presso l'Università di Tartu e la Scuola di diplomazia dell'Estonia e ha pubblicato diversi articoli su temi di sicurezza informatica, diritto internazionale e politica.

L'Estonia ha aderito all'Unione europea nel 2004. Tale risultato è stato preceduto da una lunga e articolata attività di sensibilizzazione e da un referendum sull'adesione nel 2003. L'Estonia aveva riconquistato la sua indipendenza solo 12 anni prima, e in alcune parti della società prevaleva il timore di aderire alla «nuova Unione». Si temeva che Bruxelles avrebbe iniziato ad impartire ordini al posto di Mosca, e che l'Unione europea avrebbe soppresso la lingua estone, conservata e protetta durante l'intero periodo sovietico. Ricordo che nei nostri incontri pubblici citavamo l'esempio dell'Irlanda, che aveva aderito all'Unione europea (all'epoca ancora Comunità economica europea) nel 1973 e nel giro di pochi decenni, con il sostegno di quest'ultima, non solo aveva sviluppato la propria economia ma aveva anche incrementato significativamente la consapevolezza della cultura irlandese e la conoscenza della lingua irlandese. Si può dire – senza esagerare – che l'Unione europea abbia svolto il ruolo di madrina della rinascita della lingua irlandese. In quel periodo non sapevamo ancora che l'irlandese sarebbe diventato una lingua ufficiale dell'Unione europea nel 2007.

La preoccupazione degli estoni per la conservazione della lingua era fin troppo comprensibile, dato che persino alcuni esperti ritenevano che una lingua parlata da meno di un milione di persone fosse destinata all'estinzione. Ove vi si aggiunga l'esperienza della sovietizzazione nell'Unione sovietica, risulta comprensibile perché l'Unione europea fosse considerata una minaccia per la lingua e la cultura estoni. Rispetto all'irlandese, il percorso per la lingua estone è stato migliore fin dall'inizio: a seguito dell'adesione all'Unione europea, l'estone è diventata una sua lingua ufficiale.

È interessante osservare che gli estoni oggi considerano il ruolo dell'Unione europea, incluso quello del Parlamento europeo, favorevole alla protezione della cultura (e della lingua) estone. In base a un sondaggio Eurobarometro pubblicato all'inizio del 2022 [1], gli estoni intervistati attribuiscono particolare importanza al fatto che il Parlamento europeo protegga la libera circolazione (29%) nonché le tradizioni e le culture nazionali (26%). Tale dato si discosta significativamente dalla media dell'Unione europea, che identifica le funzioni del Parlamento europeo principalmente nella garanzia della democrazia (32%), nella protezione della libertà di opinione e di pensiero (27%) e nella tutela dei diritti umani (25%). Ciò significa che 18 anni dopo l'adesione all'Unione europea, la mentalità degli estoni è completamente cambiata: le istituzioni dell'Unione europea sono considerate come tutori della cultura e della lingua estoni, non come minacce.

1 | https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2612.

La diversità linguistica è riconosciuta come una ricchezza dell'Europa, e il multilinguismo delle istituzioni europee è straordinario. Tutto ciò ha naturalmente un prezzo, nel vero senso del termine.

I critici del multilinguismo sottolineano spesso l'aspetto economico della traduzione: comporta troppe spese, c'è un numero elevatissimo di traduzioni, è un inutile spreco di denaro, l'Unione europea potrebbe funzionare in maniera molto più semplice e meno costosa se ci fossero una o al massimo due, tre lingue ufficiali. È vero che un'Unione europea multilingue non è economica. Ma non tutto può o deve essere economico. Ci sono simboli e valori più preziosi del denaro.

Nel corso della mia carriera ho partecipato a riunioni molto diverse nelle istituzioni dell'Unione europea, anche come Ministra degli esteri nel Consiglio «Affari Esteri», e attualmente come membro del Parlamento europeo. Ho fatto ricorso ad interpreti e parlato in inglese e sono stata molto soddisfatta della qualità dell'interpretariato, ma in alcuni casi nemmeno così tanto. Tuttavia, ho sempre apprezzato la possibilità di parlare in estone nelle istituzioni dell'Unione europea e considero tale possibilità più importante delle spese derivanti dal servizio di traduzione e addirittura della qualità non sempre costante della traduzione stessa per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la possibilità di usare la lingua del proprio paese è importante per la fiducia e la sicurezza in se stessi e la dignità degli individui. Il fatto che l'Unione europea riconosca la lingua estone equivalente alle lingue dei grandi Stati contribuisce certamente all'orgoglio nei confronti della lingua estone.

In tal senso, l'Unione europea è esemplare per l'uso e la valorizzazione della lingua estone. In senso figurato, se è possibile parlare estone a Bruxelles, dovrebbe esserlo in qualsiasi azienda, autorità, università estone, etc. Ovviamente tale risultato non è assolutamente semplice da realizzare, ad esempio nel caso di imprese internazionali, ma è qualcosa per cui occorrerebbe impegnarsi.

Il 29 giugno 2016, in qualità di Ministra degli esteri, sono intervenuta alla conferenza «La lingua e cultura estone nel mondo» [2]. In quell'occasione dichiarai quanto segue: «Sembra che nel mondo ci siano più di 6 000 lingue, ma che solo 200 circa abbiano

2 | https://vm.ee/et/uudised/valisminister-marina-kaljuranna-kone-konverentsil-eesti-keel-ja-kultuur-maailmas.

raggiunto un livello di sviluppo tale da consentire in tali lingue lo studio universitario, il lavoro scientifico, la lettura di romanzi, l'uso di software per computer, etc.

Altrettante lingue sono parlate da più di un milione di persone. Dal 2004, l'estone è una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. A tal riguardo, l'estone è in una posizione abbastanza buona. La nostra lingua ha una tale importanza per noi da essere consacrata nella Costituzione: articolo 6 – La lingua nazionale dell'Estonia è l'estone.

È obbligo dello Stato assicurare la conservazione nel tempo della nazione, della lingua e della cultura estoni. La sopravvivenza di una lingua dipende in larga misura dall'atteggiamento delle persone che la parlano e ne fanno uso verso la lingua medesima. È nostra comune responsabilità conservare la lingua estone in una condizione di bellezza e purezza. Tuttavia, la lingua non è solo un retaggio culturale, bensì anche uno strumento di uso esteso e quotidiano e destinato a svilupparsi ulteriormente. La lingua veicola identità e schemi di pensiero e riflette i nostri valori».

In tale contesto, occorre rammentare che la conservazione della lingua è una questione molto più ampia dell'uso della lingua estone nelle istituzioni dell'Unione. È vitale per un piccolo paese sviluppare un linguaggio scientifico madrelingua e stare al passo con nuove tematiche e nuovi ambiti disciplinari, affinché la lingua non resti al livello di una «lingua da cucina». Si tratta di trovare un equilibrio tra l'uso della lingua estone e l'uso delle lingue straniere nelle università, negli enti di ricerca e nel mondo digitale. Ciò comporta la preservazione della lingua madre in un mondo sempre più globalizzato nel quale, da un lato, viene esercitata una forte pressione verso l'internazionalizzazione e, dall'altro lato, sussiste il rischio di scivolare in una «prospettiva da stagno di rane».

In secondo luogo, la possibilità di comunicare nella lingua madre con le istituzioni europee, in particolare, negli interventi al Parlamento europeo, facilita la comunicazione delle persone e avvicina Bruxelles (o, rispettivamente, Strasburgo e Lussemburgo) agli estoni.

Per il semplice cittadino, l'Unione europea è generalmente distante e burocratica. In tale contesto, la possibilità di comunicare nella propria lingua madre e di leggere atti giuridici in lingua estone è un fattore enormemente positivo. Il che non implica che i testi giuridici nella propria lingua madre siano sempre facili da capire. Tutt'altro. Come giurista, devo ammettere che alcuni atti legislativi in lingua estone sono più difficili da leggere rispetto a quelli in lingua inglese. Ad esempio, laddove in un settore non sia maturato un lessico estone di impiego più diffuso oppure quando i termini sviluppati sono troppo artificiali. Cito, a titolo esemplificativo, la sicurezza informatica come

uno degli ambiti nei quali l'elaborazione del lessico estone è iniziato solo da circa un decennio. L'Unione europea svolge senza dubbio una funzione nello sviluppo di una lingua estone moderna e appropriata. In definitiva, tutti i testi giuridici dell'Unione europea devono essere tradotti in estone, e ciò richiede la creazione e l'introduzione di nuovi termini e nozioni in tale lingua.

Oserei dire che il Parlamento europeo è diverso dalle altre istituzioni dell'Unione europea perché è obbligato a garantire il massimo livello possibile di multilinguismo. Ogni cittadino europeo ha il diritto di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo. Non sarebbe ragionevole esigere che i membri del Parlamento europeo abbiano una perfetta padronanza di una lingua più utilizzata, come il francese o l'inglese. Il regolamento del Parlamento europeo riconosce esplicitamente il diritto di ogni deputato di leggere e scrivere i documenti parlamentari, di seguire i dibattiti e di intervenire nella propria lingua.

Il Parlamento europeo è caratterizzato dal principio secondo il quale tutti i cittadini dell'Unione europea devono poter leggere gli atti legislativi che li riguardano nella lingua del loro paese. Il Parlamento europeo, quale colegislatore, ha l'obbligo di assicurare che tutti gli atti giuridici adottati dal Parlamento presentino una terminologia corretta in tutte le lingue ufficiali. I cittadini dell'Unione hanno il diritto, in base al diritto dell'Unione europea, di seguire i lavori del Parlamento, porre domande e ricevere risposte nella loro lingua [3].

In base ai dati forniti dal servizio di traduzione del Parlamento europeo, quest'ultimo impiega circa 700 traduttori, ai quali vanno aggiunti circa 500 assistenti e personale tecnico [4]. Con 24 lingue ufficiali si producono 552 combinazioni linguistiche, in quanto la traduzione di una lingua è effettuata in 23 lingue. In considerazione della popolazione dell'Unione europea di circa 450 milioni, 700 traduttori del Parlamento europeo non è un numero elevato e non costituisce un costo considerevole. Soprattutto alla luce degli aspetti positivi implicati dal multilinguismo. Credo che le stesse considerazioni possano estendersi a tutte le istituzioni dell'Unione europea.

La pandemia da Covid 19 ha mostrato come la mancanza di servizi di traduzione ha paralizzato i lavori del Parlamento europeo. Per diversi mesi all'inizio della pandemia, il

3 | https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/RULE-167_DE.html?redirect.

4 | https://www.europarl.europa.eu/translation/et/translation-at-the-european-parliament/organisation.

Parlamento europeo ha operato solo sotto forma di telelavoro e senza interpretariato, ossia solo in inglese. L'ostacolo era costituito dalle capacità tecniche, o meglio dalla carenza di capacità, non potendosi garantire la continuità di un servizio di traduzione simultanea in tutte le lingue, nemmeno durante le sedute plenarie. A un certo punto, la situazione ha cominciato a migliorare ed è stato gradualmente ripristinato il servizio di interpretariato per le sedute plenarie, le commissioni e i gruppi.

Tuttavia, ciò non cambia il fatto che per alcuni mesi il Parlamento europeo non sia stato in grado di operare secondo il programma e nel modo in cui avrebbe dovuto. In una situazione molto problematica si trovavano i deputati che non conoscevano alcuna lingua straniera e lavoravano solo nella propria lingua prima della pandemia (avendone peraltro pieno diritto). Da un lato, era triste vederli esclusi dai dibattiti oppure obbligati a partecipare con il proprio interprete personale che non era necessariamente un esperto o a suo agio con tutti i temi discussi. Dall'altro lato, si trattava di una questione fondamentale, in quanto i deputati non erano messi in condizione di poter svolgere il loro lavoro normalmente. È evidente che si sia trattato di una crisi alla quale nessun paese e nessun ente era preparato. Ora abbiamo imparato la lezione e sono state tratte le conclusioni. Il Parlamento europeo sarà e dovrà continuare ad essere multilingue: i deputati devono avere la possibilità di lavorare nella loro lingua ed è necessario che i cittadini possano comunicare con il Parlamento europeo nella loro lingua.

Personalmente, mi piace anche il fatto che le sedute plenarie del Parlamento europeo si svolgano nella lingua del paese del presidente o del vicepresidente. È un segno di rispetto per tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e un ottimo esempio sia per le altre istituzioni dell'Unione sia per gli Stati membri e i cittadini.

Sembra che il famoso imperatore europeo Carlo V, considerato il più grande statista europeo della prima metà del XVI secolo, una volta abbia detto che parlava a Dio in spagnolo (o in latino?), alle donne in italiano, agli uomini in francese e ai suoi cavalli in tedesco. Scherzosamente, si può dire che tale era forse l'idea di multilinguismo di Carlo V. Probabilmente si sarebbe meravigliato nel conoscere l'evoluzione del multilinguismo cinque secoli più tardi e il ruolo cruciale proprio dell'Europa nel preservarlo. E probabilmente sarebbe stato orgoglioso del multilinguismo dell'Europa (leggi: dell'Unione europea).

Il multilinguismo: la prospettiva del cittadino

— Nikiforos Diamandouros

Nikiforos Diamandouros (Ph.D. Columbia University, 1972) è professore emerito di scienze politiche all'Università di Atene e membro dell'Accademia di Atene dal 2014. È stato Mediatore europeo (European Ombudsman, 2003-2013), primo difensore civico in Grecia (1998-2003) e Direttore e Presidente del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per la ricerca sociale (1998-2003). Dal 2012 al 2022 è stato Visiting Professor presso il College of Europe (Bruges). Ha conseguito un dottorato honoris causa dalla Panteion University (2015) e dall'American College of Greece (2011). È stato decorato dai Presidenti di Francia (Legione d'Onore-2014), Polonia (Croce d'Oro al Valore-2010) e Grecia (Ordine della Fenice-2004). Le sue pubblicazioni sono incentrate sulla democrazia, lo Stato di diritto, l'istituto dell'ombudsman, la pubblica amministrazione e il rapporto tra politica e cultura.

Quando ho assunto il mio incarico di Mediatore europeo nell'aprile 2003, mi sono subito confrontato con molti degli aspetti teorici e pratici del multilinguismo[1]. All'epoca, vi erano dodici lingue ufficiali del Trattato [2]. Il mio nuovo ruolo mi richiedeva di essere non solo Mediatore europeo ma, per fare alcuni esempi, Médiateur européen, [3]Europäischer Bürgerbeauftragter, Defensor del Pueblo Europeo, Provedor de Justiça Europeu e Europeiska ombudsmannen. L'allargamento del 2004 ha portato altre nove lingue e quello del 2007 ancora tre, per cui sono diventato anche, per fornire un ulteriore esempio, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Dalle denunce che i cittadini mi hanno presentato in qualità di Mediatore è risultato evidente che le 24 versioni del nome di questa istituzione riflettevano non solo una varietà linguistica ma anche un ampio spettro di concetti, a volte ben definiti, a volte più o meno elementari, riguardanti la natura e le funzioni dell'ufficio del mediatore. Per essere efficace, il Mediatore europeo deve non solo lavorare in più lingue, ma deve farlo in modo sensibile all'impatto culturale e sociale della relativa questione e alle aspettative di ciascun denunciante su come il Mediatore potrebbe essere di aiuto.

Era anche importante che il Mediatore potesse contattare potenziali denuncianti per sensibilizzarli in merito al suo specifico ruolo e ai suoi poteri, che, in ogni caso, differiscono in misura maggiore o minore da quelli delle istituzioni nazionali, con cui i cittadini potrebbero avere più familiarità.

Fortunatamente, con la cooperazione dell'autorità di bilancio e della Commissione, il mio predecessore e primo Mediatore europeo nominato ha istituito un regime linguistico praticabile per l'Ufficio. Lingue di lavoro dei servizi amministrativi dell'Ufficio (bilancio, risorse umane, informatica...) erano sia il francese che l'inglese. Le denunce venivano per lo più gestite da legali che lavoravano nella propria lingua madre o in una lingua in cui possedevano un livello equivalente. La lingua della denuncia era utilizzata per tutti i documenti destinati al denunciante, compresa la decisione di archiviare il caso. Affinché

1| L'autore desidera ringraziare in questa sede i siggore rio alà diapo del Segretariato dell'Ufficio per la lotta antifrode della Commissione europea (OLAF), per il loro prezioso contributo alla redazione di questo testo

2 | Sebbene all'epoca l'irlandese non fosse una lingua ufficiale, era una lingua del Trattato. I cittadini avevano quindi il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo in irlandese.

3| L'auteur souhaite ici remercier M. Ian Harden, professeur honoraire de l'Université de Sheffield, et M. Lambros Papadias, chef du Secrétariat du Comité de surveillance de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), pour leur précieuse contribution à la rédaction du présent texte.

il Mediatore potesse guidare, correggere e approvare i loro progetti, i legali redigevano una sintesi di ciascuna denuncia, nonché proposte di soluzioni, raccomandazioni e decisioni, in una lingua comprensibile allo stesso Mediatore. Il mio predecessore aveva scelto l'inglese come lingua e ho continuato questa politica per ragioni pratiche. Inoltre, le altre istituzioni e organi dell'UE hanno seguito il buon esempio della Commissione, che inviava le sue risposte al Mediatore in inglese, con una traduzione nella lingua della denuncia ove si trattasse di una lingua diversa. In tal modo, le istituzioni, gli organi e le agenzie contribuivano a evitare eventuali malintesi che avrebbero potuto sorgere se i servizi stessi del Mediatore fossero stati responsabili della traduzione delle loro risposte nella lingua della denuncia.

Oltre al trattamento delle denunce, spesso era necessario tradurre i documenti in una o più lingue diverse come, ad esempio, durante una visita di studio in uno Stato membro o per le segnalazioni alle autorità di bilancio dell'UE. Tali traduzioni venivano solitamente eseguite internamente, dai miei collaboratori. Tuttavia, la preparazione della relazione annuale del Mediatore nelle 24 versioni linguistiche era un compito troppo gravoso da affrontare in tal modo. Inizialmente, ci siamo affidati all'aiuto del servizio di traduzione del Parlamento europeo e, successivamente, al Centro di traduzione delle istituzioni dell'UE. La traduzione, che fosse effettuata internamente o esternamente, produceva spesso un dialogo che conduceva a una revisione dello stile e persino dell'essenza del testo originale. Sulla base di un pensiero del filosofo John Rawls, mi piaceva considerare il risultato finale di tale revisione come un «equilibrio riflessivo», in cui il processo di traduzione non solo assicurava che tutte le versioni linguistiche fossero del livello più elevato possibile, ma conduceva anche a miglioramenti alla qualità del testo originale.

Alcune delle denunce che mi sono state presentate in qualità di Mediatore sono sorte da disaccordi sul regime concesso o, al contrario, non concesso alle lingue regionali o minoritarie. Nei limiti in cui tali denunce erano dirette contro le autorità nazionali, non rientravano nelle mie competenze. Nei casi di denunce che, in sostanza, costituivano richieste di intervento delle istituzioni e degli organi europei o di intervento di organi a livello nazionale o ancora di corrispondenza con il denunciante in lingue diverse da quelle dei Trattati, ho ritenuto che non vi fossero motivi per giustificare un'indagine, a condizione, ovviamente, che l'istituzione o l'organo interessato avesse debitamente spiegato i poteri e le responsabilità limitati dell'Unione in tale settore. Inoltre, su richiesta delle autorità spagnole, ho firmato un accordo con loro, adattando la prassi del mio ufficio alle conclusioni del Consiglio dell'UE del giugno 2005 sull'uso del catalano/valenciano, galiziano e basco per facilitare la comunicazione dei cittadini spagnoli con le istituzioni dell'UE. In base a tale accordo, le autorità spagnole hanno istituito e

finanziato un organismo incaricato di tradurre le denunce presentate nelle suddette lingue, nonché le decisioni del Mediatore sulle denunce scritte in spagnolo castigliano.

Sulla base del quadro di cui sopra per l'organizzazione e la definizione delle politiche del mio ufficio, ho condotto tre indagini per denunce relative a diversi regimi linguistici.

La prima denuncia, presentata nel 2006, riguardava la Banca Centrale Europea e, in particolare, la limitata varietà di lingue disponibili sul suo sito web [4]. Ulteriori denunce presentate nel 2011 e nel 2012 riguardavano, rispettivamente, la gamma di lingue in cui la Commissione aveva condotto una consultazione pubblica e la varietà limitata di lingue disponibili sul sito web dell'Autorità bancaria europea [5].

Nel valutare le argomentazioni dei denuncianti e delle istituzioni in tali casi, ho ritenuto utile individuare i principali periodi cronologici di evoluzione dell'Unione europea per quanto riguarda la politica linguistica.

Nel primo periodo – quello del mercato comune e delle Comunità europee, dal Trattato di Roma del 1957 al Trattato di Maastricht del 1992-1993 – prevalevano tre elementi chiave. Il primo era il carattere internazionale del progetto europeo e il principio di uguaglianza degli Stati membri (sei all'inizio; dodici dopo i successivi allargamenti), da cui discendeva che ogni Stato aveva la possibilità di richiedere che la sua lingua acquisisse lo stesso regime delle altre a livello dei trattati. Il secondo elemento era il principio dello Stato di diritto. I trattati prevedono misure giuridiche che sono vincolanti non solo per gli Stati membri ma anche per i singoli. Lo Stato di diritto richiede che le persone a cui si applicano tali misure abbiano la possibilità di esserne informate in anticipo. Ciò significa che tali misure devono essere pubblicate in una lingua che dette persone comprendono. Il terzo elemento è la necessità pratica di assicurare il funzionamento interno efficiente ed efficace delle istituzioni europee.

È importante chiarire che le considerazioni di efficienza ed efficacia non sono sempre a favore della riduzione o della limitazione del numero di lingue che possono essere utilizzate. Per esempio, quando i partecipanti interessati non condividono una lingua comune, i processi di negoziazione, decisione e attuazione delle decisioni rischiano

4| Indagine 1008/2006/MHZ https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/3135

5 | Indagini 640/2011/AN https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/12009, 1363/2012/BEH https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/49358

di essere lenti e inefficienti se non c'è una previsione sufficiente per la traduzione e l'interpretazione. D'altra parte, è vero che la traduzione e l'interpretazione comportano dei costi in termini di tempo e denaro. Ne consegue che si deve cercare un equilibrio, e l'equilibrio appropriato dipende spesso, in larga misura, dal contesto specifico in cui viene cercato. Era quindi opportuno che gli architetti delle istituzioni europee non fossero eccessivamente prescrittivi nel redigere, nel 1958, il regolamento che stabilisce l'uso delle lingue [6].

Nel caso della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'efficienza richiedeva che vi fosse solo una lingua di lavoro. È stato scelto il francese. Ed è probabilmente per le stesse ragioni di efficienza che ogni anno, dalla sua creazione, la Corte di giustizia ha deciso di lavorare internamente solo in francese. D'altra parte, gli organi giurisdizionali nazionali, quando presentano una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, nonché i soggetti che presentano una domanda di annullamento o di risarcimento danni, hanno il diritto di utilizzare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE, che diventa poi la lingua ufficiale dei procedimenti della Corte. Inoltre, affinché la Corte possa esercitare il suo ruolo di Corte costituzionale dell'Unione, le sue sentenze sono generalmente disponibili in tutte le lingue, in modo che il loro valore di «precedenti» giurisprudenziali possa essere preso in considerazione dagli organi giurisdizionali nazionali e dagli avvocati di tutti gli Stati membri.

Nel secondo periodo, all'incirca dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona (2009), l'Unione europea ha gradualmente rafforzato i diritti sia giuridici che politici delle persone fisiche nei confronti delle istituzioni. Il Trattato di Maastricht ha istituito la cittadinanza dell'Unione, nonché il Mediatore europeo, al quale i cittadini possono rivolgersi per denunciare la cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organismi europei. Il riconoscimento degli individui come cittadini ha aggiunto un ulteriore livello alla questione dell'importanza del multilinguismo, basato sui concetti di cittadinanza, trasparenza e partecipazione. Il Mediatore mio predecessore ha svolto un ruolo importante nella realizzazione di tali ambizioni, in particolare per quanto riguarda l'accesso del pubblico

6 | Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-19810101&from=EN

ai documenti e la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 41 sulla buona amministrazione [7].

Quando ho assunto il ruolo di Mediatore, come difensore e promotore dei diritti e degli interessi dei cittadini europei, ho trovato necessario e utile indicare alle istituzioni ciò che mi piace chiamare «la vita oltre la legalità». Sulla base di tale concetto, il principio di buona amministrazione impone alle istituzioni europee non solo di evitare l'illegalità, ma anche di usare i loro poteri discrezionali (sia esplicitamente riconosciuti dalla legge o derivanti dalle carenze della legge) in modo da riconoscere il valore della comunicazione multilingue sia per i cittadini che per la stessa Unione europea. Questo non vuol dire che seguendo un tale approccio vengano spesso ignorate le legittime considerazioni di efficienza ed efficacia. L'Unione spende più di un miliardo di euro all'anno per la traduzione e l'interpretazione in 24 lingue al fine di preservare il multilinguismo [8]. Al contrario, l'esercizio di bilanciamento da effettuare nell'esame delle denunce che sollevano tali questioni dovrebbe prendere in considerazione non solo i costi economici del multilinguismo, ma anche i suoi benefici in termini di comunicazione efficace degli obiettivi e degli impegni dell'Unione, in particolare, ma non esclusivamente, in termini di partecipazione del pubblico e accesso alle informazioni.

Una delle questioni che ho sottolineato come Mediatore, sia all'interno del mio ufficio che nei confronti di altre istituzioni e servizi, era l'importanza di usare un linguaggio il più chiaro, preciso e conciso possibile – quello che a volte viene chiamato «linguaggio semplice». Come ha osservato Pascal in una frase famosa, ci vuole tempo per scrivere in modo tale [9]. Scrivere in un «linguaggio semplice» significa meno tempo e costi nella preparazione delle traduzioni. Ne consegue che il multilinguismo, correttamente organizzato, incoraggia l'uso di un linguaggio semplice, con un doppio beneficio per i cittadini. Nell'esaminare le denunce riguardanti le lingue utilizzate sui siti web e nelle consultazioni pubbliche tenute dalle istituzioni dell'UE, in particolare dalla Commissione, ero pienamente consapevole della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione

7 | Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4: «Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua».

8 | «Brexit and multilingualism in the European Union», Victor Ginsburgh, Juan D. Moreno-Ternero, Metroeconomica, vol. 73, n.°2, maggio 2022, pagg. 708–731.

9 | «... mes Lettres n'avaient pas accoutumé de se suivre de si près, ni d'être si étendues. ... Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte».

europea, secondo la quale il trattato non sancisce l'uguaglianza delle lingue come principio assoluto del diritto dell'Unione, e che, in ogni caso, non è richiesto che tutto quello che potrebbe incidere sugli interessi dell'interessato in quanto cittadino dell'Unione debba essere redatto nella sua lingua in ogni caso [10]. Allo stesso tempo, come Mediatore, ho ritenuto che le istituzioni dovessero esercitare il loro potere discrezionale in tale materia, tenendo in debito conto l'importanza di comunicare con i cittadini e garantire che essi siano in grado di comprendere e partecipare pienamente alle attività dell'Unione. A grandi linee, il mio approccio è stato riassunto come segue: «*Sono pienamente consapevole che il multilinguismo costituisce un onere gravoso per l'amministrazione dell'UE e le sue risorse limitate. Tuttavia, se le istituzioni europee vogliono essere viste come impegnate in un vero dialogo con i cittadini e la società civile, devono trovare il modo di raggiungere i cittadini nella loro lingua*» [11].

Nei casi riguardanti le lingue in cui le istituzioni dell'UE forniscono informazioni sui loro siti web, ho ritenuto che costituirebbe buona amministrazione se le istituzioni e gli organi dell'UE pubblicassero volontariamente, cioè di propria iniziativa, informazioni importanti sulle loro attività, la legislazione e i documenti politici chiave in tutte le lingue. Allo stesso tempo, ho anche chiarito che il multilinguismo non può essere usato come base per limitare il diritto di accesso del pubblico a documenti che esistono solo in una lingua o in un numero limitato di lingue.

In una denuncia in merito a una consultazione pubblica condotta dalla Commissione solo in poche lingue [12], non ho avuto difficoltà a sostenere l'argomentazione del denunciante che non ci si può aspettare che i cittadini partecipino a una consultazione «pubblica» se non sono in grado di capire ciò che viene loro chiesto. Come è stato sottolineato anche da altri analisti, la coesione sociale e la cittadinanza comune (europea) richiedono forme comuni di comunicazione e comprensione, non il monolinguismo [13]. Di conseguenza, ho ritenuto che il multilinguismo fosse necessario per permettere ai

10 | Ho richiamato in particolare la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-361/01 P Kik/UAMI, EU:C:2003:434, punto 82.

11 | Mio intervento a una conferenza il 24 aprile 2012 a Bruxelles, «Europe in crisis: the challenge of winning citizens' trust», https://www.ombudsman.europa.eu/en/speech/en/11504

12 | Indagine 640/2011/AN, v. nota 3.

13 | Lo Bianco, J., «The importance of language policies and multilingualism for cultural diversity», *International Social Science Journal*, vol. 61, 2010, pag. 37.

cittadini di esercitare il loro diritto di partecipare alla vita democratica dell'UE e che costituisse cattiva amministrazione la politica linguistica restrittiva della Commissione. Sulla base di questa logica, ho chiesto alla Commissione di pubblicare i documenti di consultazione pubblica in tutte le lingue ufficiali ogni volta che le consultazioni pubbliche mirano a raccogliere e verificare le opinioni del pubblico su nuove politiche o potenziali proposte legislative e di fornire almeno traduzioni su richiesta quando la consultazione pubblica è limitata a questioni tecniche o a questioni che riguardano più l'industria che i cittadini.

Rilevo con interesse che colei che mi è succeduta nella carica di Mediatore europeo continua a considerare il multilinguismo come una questione di vitale importanza. Le linee guida elaborate nel 2020 sottolineano l'importanza per i cittadini di poter seguire il lavoro delle istituzioni dell'UE nella loro lingua, pur riconoscendo la necessità di tenere conto delle difficoltà pratiche [14].

Con il senno di poi, sono convinto che l'ultima parte del mio mandato di Mediatore europeo ha segnato l'inizio del terzo periodo, che va aggiunto ai due periodi principali che ho descritto prima. Avendo lasciato la carica di Mediatore europeo, non ho più il compito di bilanciare i vari diritti e interessi legati ai regimi linguistici e alle politiche pubbliche correlate. Tuttavia, come cittadino dell'Unione europea e come accademico, credo che, in questo terzo periodo, il bisogno di multilinguismo dell'Unione europea sia aumentato ancora di più.

I cambiamenti sociali, politici ed economici raramente sono impressi in date specifiche, anche se le scienze sociali spesso cercano di evidenziare eventi specifici in momenti emblematici che segnano le transizioni da un periodo all'altro. Con questo avvertimento, considero che l'inizio del terzo periodo coincida approssimativamente con il trattato di Lisbona. L'importanza del terzo periodo per il multilinguismo non deriva tuttavia dal contenuto di tale trattato, ma dalla necessità di approfondire la democrazia a livello dell'Unione europea in risposta agli eventi che riguardano tutti gli Stati membri: la crisi finanziaria, la crisi migratoria, la pandemia SARS-COV-2 e, nel momento in cui vengono scritte queste righe, il ritorno della guerra in Europa con l'attacco russo all'Ucraina.

14 | https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/129519. Le linee guida sono state pubblicate nell'ambito della «strategic initiative» (SI/98/2018/DDJ).

Ci sono stati rapidi sviluppi istituzionali e politici (per esempio nella vigilanza bancaria, nei programmi di acquisto di obbligazioni da parte della BCE, nella trasformazione di Frontex e nello sviluppo di titoli comuni). Di maggiore importanza ai fini della presente analisi è la circostanza che il Consiglio europeo è diventato più attivo nell'adempimento del suo compito di fornire una guida politica dell'Unione. Dal mio punto di vista, che, sottolineo ancora una volta, è ormai quello del cittadino e dell'accademico, il ruolo rafforzato del Consiglio europeo è una nuova sfida per il multilinguismo. È necessario effettuare un ulteriore approfondimento della democrazia europea, il quale assicuri che i membri del Consiglio europeo si impegnino nel dialogo non solo con le diverse istanze nazionali, ma anche con un pubblico paneuropeo. Per essere efficace, una tale forma di impegno e di comunicazione dovrà necessariamente essere multilingue.

È improbabile che questa proposta trovi il favore di due particolari correnti di pensiero. La prima corrente continua a considerare la relazione tra i governi degli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a somma zero per quanto concerne la legittimità. Non c'è spazio qui per contestare tale opinione in profondità. Mi basterà dire che credo che una tale opinione ignori la realtà e gli imperativi dello sviluppo storico dell'Unione nell'ultimo quarto di secolo.

La seconda corrente di pensiero che potrebbe trattare la mia proposta con scetticismo è emersa quando gli elettori hanno respinto il progetto di Costituzione per l'Europa nel 2005. In sintesi, tale opinione sostiene che la trasparenza, la democrazia partecipativa e altri elementi di un'Europa dei cittadini hanno fallito perché non hanno favorito la fiducia nell'Unione e nelle sue istituzioni. Di nuovo, non è questo il luogo per contestare siffatta opinione in profondità. Dirò solo che rischia di creare un circolo vizioso in cui la disillusione dell'élite verso l'idea di un'Europa dei cittadini incoraggia ulteriormente l'alienazione dei cittadini dal progetto europeo.

Invece di obblighi nuovi o riveduti, sanciti dalla legge o sviluppati come espressione di buona amministrazione, vorrei esortare i membri del Consiglio europeo a fare sistematicamente la scelta politica di accogliere e collaborare con i cittadini nel maggior numero possibile di Stati membri. Più specificamente, questo potrebbe essere fatto attraverso le trasmissioni dei mezzi di informazione, l'uso dei social media e articoli di giornale nella lingua dello Stato membro interessato. Quello che serve è la volontà di provare. Se il risultato è un fallimento, l'esperimento scomparirà da solo. Tuttavia, potrebbe attecchire e crescere organicamente, soprattutto se i leader nazionali evitano i luoghi comuni e presentano argomenti politici autentici.

In conclusione, questo breve saggio si è concentrato sul multilinguismo come espressione di buona amministrazione e, in particolare, come un imperativo politico per il futuro sviluppo della democrazia a livello europeo. Il significato culturale del multilinguismo e gli specifici diritti e doveri legali associati ad esso saranno senza dubbio affrontati da altri autori nel presente volume. Il mio messaggio principale è il seguente: nel contesto unico dell'Unione europea e nella sua attuale fase di sviluppo, il multilinguismo non è un limite all'efficacia e all'efficienza, ma al contrario una condizione preliminare per giungere ad esse. Per dirla in modo leggermente diverso: il multilinguismo è uno dei tratti distintivi dell'Europa e dovrebbe rimanere tale nel modello in continua evoluzione della sua struttura politica. Di conseguenza, l'obiettivo non dovrebbe essere solo quello di difendere il multilinguismo, dove già esiste, ma di estenderlo a nuove aree per contribuire a consolidare e approfondire la democrazia europea.

Mi auguro che ciò avvenga.

Discorso a favore del multilinguismo

— Christos Artemidis

Christos Artemidis è nato a Nicosia (Cipro). Ha studiato legge a Londra. È stato giurista a Cipro per circa 5 anni e successivamente è stato nominato giudice della Corte distrettuale nel 1972. È stato promosso a giudice distrettuale e presidente, prima di essere nominato membro della Corte Suprema nel 1988. Nel 2004 è stato nominato Presidente della Corte Suprema, posizione che ha occupato fino alla pensione, nel 2008, al compimento dei 68 anni di età, come previsto dalla Costituzione. Successivamente al pensionamento, non ha più esercitato alcuna professione o occupazione legata al diritto. Tuttavia, è impegnato in altri campi che lo hanno sempre interessato, come la poesia, la pittura e la musica, che ha amato fin dalla più tenera età. Ha organizzato sei mostre di pittura e pubblicato dodici raccolte di poesia e due racconti in prosa.

Il linguaggio... la magnifica e ineguagliabile creazione dell'uomo. Solo l'uomo ha questo vantaggio su tutti gli esseri viventi della terra. In modo analogo, il cosmo e le cose sono una creazione del linguaggio e del tempo. Inizialmente, era il suono che l'uomo ha prodotto per la prima volta con le sue corde vocali. Il suono si trasformava in fonemi con variazioni fino alla nascita graduale, dalla fusione dei fonemi, delle parole. E le parole danno nomi alle cose, ma trasmettono anche i più elevati pensieri, emozioni e intuizioni dell'uomo.

Non tutti i popoli del mondo hanno peraltro la stessa lingua. Ogni popolo-nazione ha la propria. Alcuni popoli tribali hanno anche un proprio dialetto o idiomi che non rientrano nella consueta, ristretta definizione del termine «lingua». L'Unione europea, pilastro della civiltà occidentale – così è sancita la definizione degli Stati dotati di un regime democratico – è composta da 27 Stati ognuno dei quali ha la propria lingua, tranne Cipro e la Grecia, che hanno il greco come lingua comune, e la Germania e l'Austria, entrambe di lingua tedesca.

Noi greci, oserei dire, siamo estremamente orgogliosi della nostra storia e della nostra lingua, soprattutto perché è un fatto riconosciuto che la civiltà occidentale ha la sua culla nelle conquiste degli antichi greci, principalmente durante il V-IV secolo a.C., un periodo noto come l'Età dell'Oro di Pericle. Le opere di Omero, l'Iliade e l'Odissea, i Dialoghi di Platone, le opere di Aristotele, le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide, le realizzazioni di tutti i greci di spicco nei campi dell'arte, della scienza, della filosofia e della letteratura greca antica in generale costituiscono anche la ricchezza intellettuale dei popoli che adottarono le idee e i principi sorti nell'Antica Grecia.

Ho appena menzionato che noi greci siamo «estremamente» orgogliosi delle conquiste dei nostri antenati. Consentitemi di chiarire il mio pensiero. Ogni nazione e ogni popolo ha la propria cultura e lo svolgimento della propria storia. Se conserviamo solo gli accadimenti positivi, allora il rispetto reciproco, la coesistenza e la convivenza di tutti i popoli contribuiranno a stabilire la pace e il progresso sul nostro pianeta.

Perdonatemi se sono stato prolisso. Non escludo di essere persino andato fuori tema, ma questi umili pensieri mi portano – lo spero – direttamente all'argomento in esame. Le conquiste culturali e scientifiche dei greci e di tutti i popoli e nazionalità sarebbero sconosciute se non fosse per il lavoro titanico dei traduttori. Senza di loro, le lingue parlate e scritte sarebbero destinate unicamente a chi le comprende direttamente e qualsivoglia comunicazione con chi non conosca la lingua sarebbe impossibile, al pari

di ogni condivisione, soprattutto intellettuale e culturale. Ogni forma di comunicazione sarebbe interrotta.

Quindi penso che il lavoro colossale dei traduttori debba essere apprezzato come merita. Di solito ci riferiamo al «traduttore» come se fosse una specialità professionale, un mestiere come un altro. Ma penso che il lavoro dei traduttori debba essere visto nella sua vera dimensione. I traduttori sono il ponte di comunicazione tra lingue diverse, trasmettono il discorso in tutte le sue forme, scritte e parlate.

Noi greci pertanto, al pari di tutte le nazionalità, dobbiamo considerare che senza i traduttori non sapremmo nulla l'uno dell'altro. Né gli uomini avrebbero potuto comunicare se non avessero imparato molte lingue. Questo è ovviamente il caso più diffuso oggi. La conoscenza delle lingue è un requisito fondamentale.

La lingua dominante nel mio paese è il greco. È la lingua della maggioranza della popolazione, introdotta dai greci che si stabilirono a Cipro verso il 1200 a.C. L'isola fu conquistata dall'Impero Ottomano nel 1571. I guerrieri ottomani rimasero a Cipro durante e dopo l'assedio. Nel 1878, fu ceduta al Regno Unito di Gran Bretagna. Al contempo, però, durante l'occupazione turca giunsero anche i turchi dell'Asia Minore e di altri possedimenti ottomani.

Nel 1955 i greci di Cipro iniziarono una lotta armata contro la Gran Bretagna, che finalmente accettò di ritirarsi dal paese. Un trattato noto come gli accordi di Zurigo e Londra fu firmato tra il Regno Unito, la Grecia, la Turchia e i leader delle due comunità cipriote. Questo accordo ha portato alla Costituzione della Repubblica di Cipro, nel 1960. La Costituzione ha sancito il greco e il turco come lingue ufficiali della Repubblica di Cipro.

Per un breve periodo, fino al 1963, le istituzioni dello stato funzionarono normalmente. In particolare, nei tribunali si usavano il greco e il turco, a seconda della nazionalità delle parti. Comunemente, tuttavia, e per tacito consenso, l'inglese, una lingua ampiamente conosciuta da tutti i ciprioti, era utilizzata come lingua principale per facilitare i procedimenti.

Nel 1963 i turco-ciprioti abbandonarono le loro posizioni nel settore pubblico e nei tribunali. La Repubblica di Cipro ha continuato a funzionare e ad essere riconosciuta a livello internazionale anche dopo l'invasione turca del 1974. Per completare la spartizione dell'isola, la Turchia trasferì tutti i turco-ciprioti che vivevano in varie parti di Cipro nella parte settentrionale occupata dell'isola. Inoltre, migliaia di turchi furono trasferiti dalla

Turchia e si stabilirono nella parte settentrionale di Cipro, alterando così la composizione demografica del paese.

Mi scuso di essermi dilungato su questi argomenti, discostandomi apparentemente dal tema in esame, ma farò in modo di collegare questi tragici eventi all'argomento del testo. Il multilinguismo esistente nell'Unione europea e in tutto il mondo dovrebbe incoraggiare le persone a cercare di comunicare imparando o traducendo le lingue straniere per raggiungere il rispetto reciproco e la coesistenza pacifica. Questo è quanto stava accadendo nel mio paese. Quasi tutti i turco-ciprioti conoscevano il greco e molti greco-ciprioti conoscevano il turco. Vivevano in villaggi misti e nelle città erano vicini di casa. Nei tribunali si faceva raramente ricorso agli interpreti.

Oggi le cose sono cambiate. Con il tempo, specialmente dopo l'adesione di Cipro all'Unione europea, Cipro è considerata una destinazione attraente. Tuttavia, oltre alle persone che si stabiliscono legalmente sull'isola, arrivano decine di migliaia di migranti e richiedenti asilo, molti dei quali rimangono sull'isola illegalmente.

I servizi dello Stato e le autorità giudiziarie operano rigorosamente nel quadro del principio di uguaglianza e di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione, al quale la Costituzione stessa ha dato la supremazia. Il multilinguismo a Cipro comprende non solo le lingue degli Stati membri dell'Unione europea, ma anche altre lingue e dialetti come quelli dell'Africa, del vicino ed estremo Oriente e dell'Asia. Le diverse lingue dei popoli hanno un limite apparente rispetto ad altre attività e realizzazioni culturali. La lingua è l'elemento culturale più importante e la prova dell'identità di un popolo. La musica, le arti visive e altre arti non hanno bisogno dei servizi di un traduttore come la lingua. Di qui l'espressione «la musica è il linguaggio universale». Infatti la musica occidentale, e in particolare la musica classica, si può ascoltare in tutto il mondo. Al contempo, peraltro, musicisti e interpreti di fama mondiale provengono da tutti i paesi del mondo e la musica dei paesi orientali e asiatici si sente spesso nelle sale da concerto europee. La bellezza delle canzoni della tribù Maori della Nuova Zelanda, polifoniche e melodiche, commuove il mondo intero.

Tuttavia il linguaggio, essendo una creazione intellettuale, se non è conosciuto non è intellegibile senza l'intervento di un traduttore. Ricordo quanto ho precedentemente detto, vale a dire che questo limite del linguaggio è solo apparentemente tale. Questo perché la lingua di ogni popolo è l'elemento più importante della sua identità, il punto di riferimento della sua origine e della sua cultura. Per questo merita assoluto rispetto.

L'Unione europea, e in particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea, sensibile al multilinguismo e nel pieno rispetto di questa realtà, accetta le questioni giuridiche dei giudici nazionali degli Stati membri e i ricorsi nella lingua dello Stato membro. Questa procedura non costituisce un'applicazione formalistica di una norma del regolamento interno di procedura della Corte di giustizia. Essa è espressione del voluto riconoscimento dell'uguaglianza assoluta tra gli Stati membri e tra i loro cittadini, nonché la convinzione che il rispetto per le diverse lingue degli Stati membri dell'Unione europea porti alla coesistenza pacifica e alla prosperità dei popoli.

È un'esperienza che mette alla prova i nostri giudici quando i procedimenti, segnatamente penali, coinvolgono contendenti di lingua straniera o imputati provenienti da vari paesi al di fuori dell'Unione europea, come il medio Oriente, l'estremo Oriente e l'Asia. In questi casi di solito non ci sono traduttori professionisti e il lavoro di traduzione è generalmente eseguito da connazionali delle parti in causa. Per i giudici è fondamentale assicurarsi di essere a conoscenza delle reali circostanze di fatto così come emergono dalla traduzione, in particolare nei procedimenti in cui esse risultano dalle testimonianze. Anche se il processo è tortuoso e richiede tempo, esso illustra tuttavia la nobile missione dei giudici di rendere la lingua un diritto individuale fondamentale, garantito da ogni Stato che sancisca il rispetto dei diritti umani.

Per quanto ci si sforzi quotidianamente per garantire che tutti i casi che coinvolgono contendenti di lingua straniera siano trattati in modo soddisfacente, non ci sono, ovviamente, traduttori professionisti per una tale quantità di lingue e idiomi.

Mi sia concessa un'osservazione. Aiuterebbe in termini di funzione cooperativa della lingua che la parola, parlata o scritta, fosse breve e precisa. Penso che aiuti a coltivare un linguaggio siffatto la lettura delle opere di grandi autori e scrittori, che sono i creatori del linguaggio. Un linguaggio elegante, preciso e semplice. Questo aiuterebbe anche il lavoro dei traduttori, e consentirebbe la reciproca comprensione e la coesistenza.

Se avrete ancora la pazienza di seguirmi, mi piacerebbe descrivere un episodio immaginario. Se Mozart avesse ascoltato i canti della tribù Maori, il suo talento sublime e il suo genio lo avrebbero portato immediatamente al pianoforte per trasporli in partitura, componendo una squisita musica melodico-ritmica con un perfetto contrappunto. E la musica, nel suo essere astratta, commuoverebbe tutte le nazioni del mondo, sia pure nella assoluta ignoranza dei testi delle canzoni. Il linguaggio è una creazione intellettuale, ma i suoi significati possono essere riconosciuti quando viene tradotto. Così l'indigeno Maori, se compare davanti a un tribunale che applica i diritti fondamentali, parlerà la

lingua della sua tribù. L'idea di giustizia, come la musica di Mozart, viene così illuminata, anche se su una scala geografica ed etnica minore.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con le sue 24 lingue dei 27 Stati membri dell'Unione europea, è un pioniere di questa idea suprema dell'uso del multilinguismo come diritto umano individuale alla comunicazione e al rispetto reciproco tra culture. Questa idea suprema trova espressione nell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Infine, la Corte di giustizia dell'Unione europea possiede il più grande dipartimento di traduttori del mondo, uno strumento prezioso per il successo del lavoro, unico, della Corte medesima.

Il multilinguismo: l'unità espressa attraverso la diversità

— Roberta Metsola

Roberta Metsola, nata nel 1979, ha conseguito prima la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Malta e ha poi ottenuto un master al Collegio d'Europa di Bruges, specializzandosi in diritto e politiche europee. Prima di essere eletta deputata al Parlamento europeo, ha prestato servizio nella rappresentanza permanente di Malta presso l'Unione europea ed in qualità di consigliere giuridico dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Dopo il primo mandato al Parlamento europeo nel 2013 è stata successivamente rieletta. In qualità di deputata al Parlamento europeo, è stata relatrice del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. È anche coautrice della relazione d'iniziativa del Parlamento sulla necessità di proteggere i giornalisti nell'Unione europea dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (Strategic lawsuits against public participation, SLAPP). Nel 2020 è stata eletta prima vicepresidente del Parlamento europeo. Dal gennaio 2022 è la presidente del Parlamento europeo.

Il linguaggio è uno strumento essenziale di comunicazione. Consente di trasmettere pensieri, sentimenti, azioni, desideri, strategie e le numerose e variegate realtà della condizione umana. È un ponte tra le persone e un mezzo attraverso il quale i membri di una comunità possano sentirsi più vicini gli uni agli altri, poiché condividono uno strumento di conversazione comune e riconoscibile. Una lingua nazionale, un dialetto regionale, un gergo locale, sono elementi di identificazione, costituiscono una fonte di comunanza e un potente fattore di coesione. Si può persino arrivare a considerare lo sviluppo delle lingue come una delle più grandi conquiste dell'umanità. È per questo motivo che le lingue rimangono essenziali mentre l'umanità continua ad evolversi, svilupparsi e proseguire nella ricerca di una vita più soddisfacente e di un mondo migliore.

L'Unione europea è una comunità di lingue. Le 24 lingue ufficiali rappresentano la multivariata composizione dell'Unione europea, o più precisamente, i milioni di persone che la compongono. È innegabile che le lingue promuovono l'inclusione, una maggiore conoscenza, una più profonda familiarità e un senso di avvicinamento tra le persone, le nazioni e gli Stati. Ecco perché il multilinguismo è all'ordine del giorno nelle funzioni, negli eventi, nelle attività, nelle comunicazioni e nelle operazioni delle istituzioni, delle agenzie e degli organi dell'Unione europea. Infatti, il motto adottato dall'Unione europea, «uniti nella diversità», è incarnato dalla sua politica multilingue.

L'Unione europea riconosce e afferma che le lingue uniscono le comunità che la compongono e ritiene che il mezzo linguistico sia essenziale per accedere alle culture e per la promozione della comprensione interculturale. Senza dubbio, imparare e parlare diverse lingue offre agli individui migliori prospettive occupazionali, maggiori opportunità di mobilità tra gli Stati membri dell'UE, un soggiorno più sicuro in vari paesi e il contatto con società diverse. È per questo che gli Stati membri si impegnano a rafforzare la cooperazione nel campo del multilinguismo, anche attraverso la promozione di programmi di insegnamento delle lingue nelle scuole. L'Unione europea sta lavorando in stretta collaborazione con i governi nazionali che si sono impegnati a dare a tutti i cittadini europei la possibilità di iniziare ad imparare almeno due lingue straniere fin dalla più tenera età. In effetti, l'Unione europea sta cercando di rendere più efficace la legislazione in quei settori che consolidano l'esistenza di una società multilingue coesa.

Affinché una comunità multiculturale funzioni efficacemente, tutta la popolazione – ogni singolo cittadino – deve beneficiare della manifesta accettazione della diversità culturale. Soltanto in tal modo si può giungere all'armoniosa coesistenza delle numerose culture che arricchiscono l'Unione: questo è quel che significa in concreto l'unità nella

diversità. Il multilinguismo è, quindi, lo strumento per eccellenza attraverso il quale giungere a questa coesione e al rispetto di tutti e di ciascuno.

Nel Parlamento europeo, viene riconosciuto lo stesso peso e la stessa importanza a tutte le lingue ufficiali. Qualunque documento parlamentare può essere letto in una qualsiasi delle lingue dell'Unione, mentre tutti i membri del Parlamento europeo sono in grado di parlare e scrivere in una (o più) delle 24 lingue ufficiali dell'Unione. Tale ricca varietà di lingue offre una più ampia accessibilità e una maggiore partecipazione ai lavori del Parlamento europeo. Le lingue ufficiali non sono legate alla dimensione dello Stato o al numero di cittadini che vi risiedono. Ogni Stato si trova in una posizione di parità, gode di eguali diritti ed ha le stesse opportunità. Quando è stato istituito il predecessore dell'Unione europea, si utilizzavano solo quattro lingue. Attualmente, durante i vivaci dibattiti, le discussioni e le deliberazioni del Parlamento europeo si possono sentire le 24 lingue ufficiali dell'UE. Questa è la prova di quanta strada abbiamo percorso.

Naturalmente, l'utilizzo simultaneo di tutte queste lingue potrebbe comportare sfide linguistiche. Per affrontare i potenziali ostacoli, è stato creato un importante servizio di traduzione che viene continuamente rafforzato per garantire che le comunicazioni multilingue scritte ed elettroniche agevolino adeguatamente il lavoro dell'Unione europea. Poiché la legislazione dell'Unione europea interessa più di 447 milioni di cittadini, il Parlamento europeo mantiene elevati standard di traduzione assicurando traduzioni fedeli e chiare in tutte le lingue ufficiali. A tal fine, la qualità linguistica e giuridica di questi testi è attentamente esaminata dai giuristi-linguisti del Parlamento europeo.

L'Unione europea dispone anche di un robusto corpo di interpreti per contribuire a mitigare qualsiasi problema derivante dalla realtà multilingue del lavoro quotidiano dell'Unione. Questo favorisce discussioni e negoziati più agevoli all'interno del Parlamento europeo e degli altri organi dell'Unione, consentendo ai deputati del Parlamento europeo e agli altri funzionari di svolgere i propri compiti senza alcuna preoccupazione in termini di barriere linguistiche.

La nostra struttura multilingue garantisce quindi la trasparenza ed assicura un legame effettivo tra tutti i cittadini dell'Unione europea e i vari enti di cui è composta. Ciò mira a promuovere un rapporto più stretto tra il centro e la periferia a tutti i livelli della nostra Unione.

Coloro che non trattano con rispetto e pazienza il multilinguismo potrebbero considerarlo un intralcio alla comunicazione, tale da creare confusione ed interferire con il flusso regolare dei procedimenti; tuttavia, se visto come una risorsa, l'ambiente multilingue è

un contesto attraente e positivamente stimolante. Far incontrare le culture, rispettarle e comprenderle meglio è ciò che rende il mondo un posto migliore. Gli uomini dovrebbero cercare il modo di avvicinarsi maggiormente gli uni agli altri, e la comprensione reciproca attraverso il linguaggio rappresenta il primo passo in questa direzione. Una comunità multilingue è come un prodotto che consta di molti componenti: diversi, ma ciascuno essenziale per il successo dell'insieme. È così che dovremmo considerare la diversità delle lingue; questo ci ricorda la frase «la varietà è il sale della vita»: esse le danno gusto, le conferiscono vitalità e danno un tocco di colore. Una società multilingue è una tela composta con diverse sfumature e sentimenti – eppure, in fin dei conti, è un quadro unico.

«Più di una lingua»

— Barbara Cassin

Barbara Cassin, medaglia d'oro del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) e membro dell'Académie française, è filologa e filosofa. Specialista dell'antica Grecia, si occupa delle potenzialità delle parole. Ha in particolare diretto il *Vocabulaire européen des philosophies, Dictionnaire des intraduisibles* (Seuil-Robert, 2004), a sua volta tradotto, vale a dire reinventato, in una decina di lingue. È stata curatrice della mostra Après *Babel, traduire* (Mucem, 2016-2017), destinata anch'essa a reinventarsi in luoghi nuovi (Fondation Bodmer, 2017-2018; Museo dell'Immigrazione di Buenos Aires, 2022), e nel 2022 propone alla Vieille Charité di Marsiglia una mostra su *Gli oggetti migratori*.

Ultime pubblicazioni

***Le bonheur, sa dent douce à la mort,* Fayard, 2020**

***Les Maisons de la sagesse-Traduire, une nouvelle aventure,* con Danièle Wozny, Bayard, 2021**

Permettetemi di darvi la testimonianza di un paradosso, diciamo così, personale. Si tratta della mia esperienza diretta del multilinguismo nell'istituzione alla quale appartengo prioritariamente nel mio paese: l'Académie française.

Fondata nel 1635 da Richelieu, questa venerabile compagnia di «immortali» ha lo scopo di «lavorare, con tutta la cura e la diligenza possibile, per dare regole certe alla nostra lingua e renderla pura, eloquente e capace di trattare le arti e le scienze» (articolo 24 del suo statuto). La «nostra lingua», vale a dire: il francese. L'Accademia è quindi per eccellenza un'istituzione del monolinguismo. Essa è l'erede del rapporto, del tutto scientemente politico, tra potere e lingua nel nostro paese, la Francia. Tutto ha avuto inizio con l'ordinanza di Villers-Cotterêts promulgata da Francesco I nell'agosto 1539 e con il suo articolo 111, che sancisce: «Noi vogliamo che d'ora in avanti tutte le sentenze e le altre procedure (...) siano pronunciate, registrate e notificate alle parti nella lingua materna francese, e non altrimenti». Ne troviamo una eco all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica del 25 giugno 1992: «La lingua della Repubblica è il francese». Due frasi chiave, separate da quasi cinque secoli, proclamano entrambe solennemente che la lingua francese è al cuore del meccanismo dello Stato francese. Come al solito, quando si parla di lingua, e quindi di politica, ci troviamo sul filo del rasoio. Quando Francesco I fa sì che chiunque possa capire che cosa gli sta succedendo, costruisce una nazione che si sottrae all'impero del latino dei chierici e dei dotti. Ma che cosa succede allora a tutti coloro che parlano non il latino, ma quei «dialetti» che la Rivoluzione francese vuole sradicare? Per quanto riguarda la "legge Toubon", conseguenza della Costituzione, essa impone l'uso del francese, ma troppo spesso si ritiene che ne imponga l'esclusività senza comprendere che favorisce l'arricchimento terminologico e la traduzione. Anche se, di fatto, tutti gli Stati-nazione hanno una o più lingue nazionali, si capisce, anche troppo bene, la diffidenza che possono nutrire le istituzioni europee, per definizione e per essenza multilingui, nei confronti di uno Stato che, per riprendere ciò che Arnoldo Momigliano usava dire della Grecia antica, rivendica di essere «fieramente monolingue».

Veniamo ora al paradosso.

Ogni accademico deve dotarsi di una spada – chiaramente l'elezione delle donne, impensabile fino a quella di Marguerite Yourcenar nel 1980, ha complicato le cose e Jacqueline de Romilly, ad esempio, preferì una borsetta – e su questa spada deve incidere un motto. La mia spada è deliberatamente non letale, fatta in resina e cuoio; la sua guardia consiste in un mini-computer, simile a uno smartwatch, che dà virtualmente accesso a tutti i testi del mondo. Il suo pomo è la riproduzione di una piccola figura, ma non una qualsiasi: una statuetta «barbara», risalente al III millennio prima della nostra

era; una donna con belle curve, madre o dea, con seni, orecchini e stivali d'oro. È stata scoperta nel corso degli scavi in una tomba di Alaca Höyük, esattamente dove Schliemann collocava Troia: questa donna è una barbara per eccellenza. Non dimentichiamo che «barbaro» è un'onomatopea, come «Babele» o «blablabla», che i Greci riservavano a tutti coloro che non parlavano il greco. Su questa spada, ho scelto di far affiorare su fibre ottiche, luminosa e ben visibile, una frase del filosofo Jacques Derrida, che mi servisse da motto: «Più di una lingua».

La «nostra lingua», e sia, ma «Più di una lingua». Monolinguismo *e*, o *non senza*, multilinguismo. È proprio questa l'esperienza, quantomai comune, che mi interessa. La chiamano «traduzione». È importante, credo, non dimenticare mai l'ingiunzione-constatazione, pur così semplice, di Umberto Eco: «La lingua dell'Europa è la traduzione» [1].

All'Académie française parliamo francese, stiamo addirittura realizzando un dizionario di francese, ma la nostra compagnia comprende personalità provenienti da Georgia, Russia, Libano, Cina, Inghilterra, Haiti e Italia, senza dimenticare un certo numero di «conoscitori» di spagnolo, basco, corso, creolo, arabo letterario, latino e greco: ciascuno di noi fa vivere varie lingue, «grandi» o «piccole», di ieri o di oggi, e quasi tutti siamo anche traduttori. Che cosa significa? Semplicemente che nessuna lingua esiste e si sostiene da sola, senza il concerto delle altre. E che tutti lo sanno, compresi questi pochi francofoni che hanno il compito di «illustrare» il francese.

Credo che, se l'Académie française ha voluto accogliermi, lo devo, almeno in parte, al *Vocabulaire européen de philosophies*. *Dictionnaire des intraduisibles* [2], quest'opera un po' folle, redatta da centocinquanta autori per una decina d'anni, con voci che mettono in gioco una quindicina di lingue europee o costitutive dell'Europa. Chiamo «intraducibile» un sintomo delle differenze linguistiche, che si tratti di semantica o di sintassi: non ciò che non traduciamo, ma ciò che non smettiamo di (non) tradurre. Non si tratta soltanto di termini omonimi, equivoci o ambigui, che poi il contesto chiarisce, ma di quello che le parole dicono nelle lingue. Quando, perché, come le parole e le reti a cui appartengono sono non sovrapponibili? Qual è l'impatto delle maniere per dire e pensare «verità»,

1 | U. Eco avrebbe pronunciato questa frase durante la conferenza da lui tenuta alle Assise della traduzione letteraria ad Arles, domenica 14 novembre 1993, ed è una frase della sua lezione inaugurale al Collège de France, il 2 ottobre 1992.

2 | Seuil-Le Robert, 2004, 2a ed. integrata con nuove voci provenienti dalle traduzioni-adattamenti del dizionario francese, 2019.

«giustizia» o «libertà» sulle maniere di sentire e di comportarsi, da un lato, sui problemi di comunicazione e, più in generale, di interoperabilità culturale e politica, dall'altro? Prendiamo *dette* (debito) in francese e nelle lingue neolatine: *debitum*, si restituisce quello che si deve, e con ciò è saldato; ma *Schuld* in tedesco significa al contempo «debito» e «colpa», è un fardello che grava sulle spalle, di cui Weber, dopo Lutero, ci ha reso consapevoli. Non è escluso che la percezione di questa differenza sia importante per l'Europa. Parimenti, comprendere che la distinzione tra *law* e *right* corrisponde solo parzialmente a quella tra *legge* e *diritto* è tutt'altro che una mera curiosità. Indagare tali distorsioni vuol dire affrontare malintesi che, se passano inosservati, diventano pericolosi. Non è così facile capire che non ci capiamo.

Si obietterà che la lingua globale serve proprio a scongiurare questo pericolo. Ma ciò significa cadere in un altro pericolo, non meno grave a mio avviso. Il *Globish* [3] o *global English* è inscindibile dal suo legame con l'inglese lingua dell'impero, quello della diplomazia e dell'economia americane. Ebbene, è l'esperanto pragmatico che oggi serve, che lo si voglia o meno, per «sottoporre», non solo a Bruxelles ma anche a Parigi e per cittadini francesi. Dobbiamo tutti presentare *case-studies*, *issues* e *deliverables* a esperti della nostra *knowledge-based society,* che nella maggior parte dei casi non comprenderebbero l'inglese di Oxford – ciascuno di noi ha senza dubbio esperienza di questo genere di colloqui. Di fronte al *Globish*, tutte le lingue culturali che fanno l'Europa sono solo dei dialetti, *del "parrocchiale"*, da parlare in casa e da preservare come specie minacciate mediante una politica di conservazione del patrimonio: un retaggio da sopravvissuti per le *Digital Humanities. Globish* più dialetti, ecco a mio avviso uno degli scenari catastrofici che minaccia l'Europa.

Di fatto, il *Dictionnaire des intraduisibles* è stato pensato da subito come un'arma, non solo filosofica, ma realmente politica, contro due potenziali scenari catastrofici: il Globish, da un lato, e il nazionalismo linguistico, dall'altro. Quest'altro scenario catastrofico, simmetrico e inverso, è connesso all'ingombrante problema del «genio delle lingue», che sacralizza i vernacoli, alcuni più di altri, e li dispone gerarchicamente, appunto, distinguendo le «piccole» lingue dalle «grandi» lingue. I filosofi conoscono bene tale

3 | Il termine è stato inventato da Jean-Paul Nerrière, allora vice presidente dell'IBM Stati Uniti, per indicare il tipo di inglese alquanto scadente ma molto efficace adottato dai *non-native speakers* nel *business* internazionale, dove si rivelavano essere negoziatori molto migliori, insieme ai cinesi e agli indiani in particolare, rispetto ai *native speakers* (v. ad esempio *Don't speak English, parlez Globish*, Parigi, Eyrolles, 2004-2006).

pericolo, eco del *logos* greco, una parola così universale o «universalizzante» (*ratio et oratio*, traducevano i latini), che designava allo stesso tempo la ragione, il linguaggio e la lingua per eccellenza, ossia il greco. Così, secondo Rivarol, il francese equivarrebbe alla «logica naturale» e al «senso comune»: «non è più la lingua francese, è la lingua umana» [4]. Così come il tedesco per Heidegger, ancor più greco del greco, è una «lingua autentica» al più alto grado, un grado che «si misura con la profondità e la potenza dell'esistenza di un popolo e di una razza che parla la lingua ed esiste in essa» [5]. Si comprende quanto l'appropriazione dell'universale, attraverso la confusione tra lingua, razza, nazione, sia gravida dei peggiori pericoli.

Né *Globish*, né nazionalismo linguistico, «ontologico» per dirla con Heidegger, ma allora che cosa? Per l'appunto: la traduzione, come rispetto della diversità e competenza di fronte alle differenze. Il grande linguista e diplomatico tedesco della fine del XIX secolo, Wilhelm von Humboldt, può illuminarci in proposito. A suo parere, non troveremo mai *il* linguaggio, ma *delle* lingue: «Il linguaggio si manifesta nella realtà unicamente come diversità» [6] e le lingue formano un Pantheon, non una Chiesa. Si diletta ad evocare l'idea che vi possono essere tante lingue quanti gli uomini che popolano la Terra: «La diversità delle lingue è condizione immediata di una crescita per noi della ricchezza del mondo (...); con ciò si allarga al tempo stesso l'area dell'esistenza umana e nuovi modi di pensare e di sentire si offrono a noi con tratti determinati e reali» [7]. Una iper-Babele radicale, quantomai felice, grazie a una Pentecoste: la traduzione. È stato nell'allestire la mostra *Après Babel, traduir*e [8] che ho capito, credo, il significato di quelle piccole lingue di fuoco sulle immagini sacre che mi incuriosivano tanto quando ero bambina. Il loro significato non è che gli apostoli hanno il dono delle lingue, che le parlano tutte, ma piuttosto che tutti i presenti li capiscono perché ognuno

4 | «Disscours sur l'universalité de la langue française», in *Pensées diverses,* Desjonquères, 1998, pag. 134.

5 | Heidegger, M., *De l'essence de la liberté humaine. Introduction à la philosophie* [1930], trad. Martineau E., Gallimard, 1987, pag. 57 e segg.

6 | Von Humboldt, W., «Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues», in *Gesammelte Schriften, a cura di* Leitzmann, A. e *al*., Behr, Berlino, 1907, vol. VI, parte prima, pag. 240.

7 | Von Humboldt, W., cit. in in Caussat, P., Adamski, D., e Crépon, M., *La langue comme source de la nation*, Mardaga, 1999, pag. 433.

8 | Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), e catalogo Actes Sud-Mucem, 2016.

li sente parlare nella propria lingua, qualunque sia la lingua in cui si rivolgono loro. In altre parole: è Dio, o lo Spirito Santo, il primo traduttore.

Ritorniamo alla nostra Europa e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le visite che vi ho svolto mi hanno scossa per lungo tempo. In particolare, in relazione a uno dei compiti che mi sono stati affidati: rappresentare l'Académie française presso la Commissione scientifica della Cité internationale de la langue française a Villers-Cotterêts, un progetto emblematico dell'interesse che la Repubblica francese e il suo presidente riservano alla lingua. Alla Corte di giustizia, il multilinguismo è, di diritto e di fatto, di casa. La Corte può essere adita in una qualsiasi delle ventiquattro lingue ufficiali dell'Unione. Orbene, le deliberazioni devono svolgersi in quel segreto che è rispettato da tutte le autorità giudiziarie nei paesi democratici, il che impedisce la presenza di interpreti. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, i giudici hanno deciso di ricorrere alla lingua francese, che si è imposta come lingua comune di tre dei sei Stati fondatori e in considerazione della rilevanza del diritto romano. Ma la sentenza, per parte sua, è pronunciata nella lingua della causa, ed è questa la pronuncia che fa fede. La sentenza è quindi tradotta nelle altre 23 lingue dell'Unione, generalmente per il giorno stesso della sua pronuncia. La giurisprudenza esiste quindi, e in maniera identica, in tutte le lingue dell'Unione, garantendo l'uguaglianza dinanzi al diritto. Mi sembra che così sia garantita la più coerente delle conseguenze dell'editto di Villers-Cotterêts: ognuno sarà giudicato nella propria lingua e, ogni volta, solo questa lingua fa fede. Non ci sarà, come all'ONU, una Risoluzione 242, che, tra «le retrait des territoires occupés» e «withdrawal from occupied territories», produce due carte geografiche molto diverse. Alla domanda che sorge: qual è l'equivalente di Villers-Cotterêts, oggi e altrove, in Europa o in altri continenti? Una delle risposte può essere: la Corte di giustizia, una magnifica macchina che opera nel cuore delle nostre vite di europei, al costo di, se non sbaglio, qualcosa come il prezzo di un cucchiaino di zucchero al giorno nel caffè di ogni cittadino. È in gioco il significato stesso dell'Europa, definita come unità nella diversità.

Visto che qui si parla di testimonianza, vorrei concludere citando due tipi di lavori in corso. Il primo, della pratica quotidiana, riguarda i migranti neo-arrivati e il tempo dell'accoglienza. Collaboro con un'associazione, Maisons de la sagesse-Traduire, che, con il sostegno del Ministero degli Interni e del Ministero della Cultura francesi, sta redigendo una serie di *Glossari bilingui dell'amministrazione francese* di tipo nuovo. Tutto è iniziato per me da questa constatazione, fatta durante la mostra *Après Babel, traduire*: le domande più semplici, nelle decine di questionari, smaterializzati o meno, che i migranti neo-arrivati devono compilare non appena mettono piede sul nostro territorio, portano, in Francia, il peso di secoli di amministrazione francese. Cognome, nome, data di nascita, stato

civile, nulla di tutto ciò è ovvio per un migrante; il modo di chiamarsi, di indicare i legami di parentela, il giorno e l'anno di nascita, tutto ciò differisce in funzione delle culture, occorre talvolta inventare nuove parole in questa o quella lingua per definire tali realtà evidenti per noi, per noi sì ma non per tutti gli altri. E daccapo, non è così facile capire che non ci capiamo. Da qui l'esasperazione, da un lato, il disagio e il silenzio, dall'altro, e, dappertutto, l'impotenza.

I nostri glossari intendono agevolare tale elementare apprendimento di reciprocità. Con l'aiuto, in particolare, di quelle che chiamiamo tra noi «iniezioni di cultura», che segnano quei punti fermi necessari per rendere esplicito ciò che rischia di bloccare la comprensione reciproca, o di generare confusione a causa della discrepanza tra le prassi, i costumi, i diritti e le regole in vigore qui e altrove. Si tratta, in tutti questi questionari, di testi minuscoli pieni delle parole più quotidiane, ma improvvisamente anche di termini, talvolta molto astratti e talvolta molto concreti, tecnici o specialistici, relativi al diritto, alla salute, al lavoro, all'alloggio, agli aiuti, alle imposte, che non esistono come tali nell'altra lingua, che non rinviano a nulla o non hanno equivalenti esatti. Avete detto «divorziato», «unito civilmente», che vuol dire? State parlando di «famiglia grande» o di «famiglia piccola»? Che cos'è un «domicilio fiscale» per un soninké o un siriano? Come evidenziare che in Russia «nazionalità» e «cittadinanza» non hanno lo stesso significato che in Francia? Naturalmente i questionari sono tradotti, di solito molto bene, e naturalmente ci sono gli interpreti, ma è sulla sostanza, da cultura a cultura e da lingua a lingua, che a volte è difficile intendersi. Se necessario, occorre creare delle parole in queste altre lingue, affidandosi all'istinto e all'ingegno linguistico di chi le parla, così come noi stessi non abbiamo mai smesso di importare e creare parole in francese nel corso del tempo. La traduzione è più di un sapere, più di un'arte: tratta di un tempo di vita.

L'altro progetto, molto ambizioso, affronta le cose dall'alto. Come possiamo fare perché l'Europa sia davvero ricca delle sue lingue? Come possiamo essere in grado di promuovere la loro diversità, che definisce l'Europa? Ecco alcuni percorsi, che il progetto collettivo che chiamiamo – diamo a Cesare quel che è di Cesare – *Projet ECO,* tenta di esplorare.

Per fare, di ciò che può sembrare un handicap, una risorsa, cioè le nostre 24 lingue, dobbiamo innanzitutto approfittare della loro diffusione globale: l'inglese, lo spagnolo, il francese, il portoghese, sono tra le lingue più parlate al mondo – senza dimenticare le lingue parlate accanto alle lingue nazionali, come l'arabo, seconda lingua di Francia. Le lingue dell'Europa sono la più pacifica delle sue armi di conquista.

Un progetto del genere è al centro delle preoccupazioni e delle raccomandazioni più attuali. Esso passa attraverso la strutturazione di un'informatica umanistica degna di tale nome: l'obiettivo non è semplicemente quello di aumentare il numero di corpora digitalizzati, per quanto interessanti possano essere, ma di articolarli in un insieme disponibile sulla base di un'idea guida, al fine di costituire un archivio europeo degli intraducibili collegato a un motore di traduzione europeo.

Esso è al centro della comunicazione del futuro: la traduzione neurale. Il parametro di riferimento, centrato sulle considerevoli competenze linguistiche e terminologiche degli interpreti, dei traduttori e dei giuristi linguisti che lavorano per le istituzioni europee, mira ad alimentare l'apprendimento profondo delle macchine che imparano. È destinato a utilizzare le 552 combinazioni linguistiche, nonché ad aprirsi ai contributi e alle esperienze dei cittadini. Strada facendo, esso pone alcune domande di fondo: una macchina impara come un bambino? Come interagiscono quantità e qualità? Come si stabiliscono le nuove connessioni? Qual è lo status di queste metafore invasive?

L'auspicato progresso non riguarda soltanto la qualità e la diversità dei corpora, ma anche l'elaborazione dell'algoritmo. Lo sviluppo del motore ECO intende sfruttare le notevoli capacità della tecnologia neurale facendo attenzione a non introdurre errori connessi al procedimento stesso e consentendo ai modelli, come allenati e istruiti, di esprimere dubbi – in modo da dare il controllo all'utente finale e da costruire un rapporto di fiducia con tale strumento di traduzione innovativa. La traduzione neurale avrà quindi il ruolo di sentinella delle difficoltà e dei travisamenti.

Sono partita da una frase di Jacques Derrida: «Più di una lingua».

Direi che questa frase definisce per lui ciò che egli chiama «decostruzione», cioè la rimessa in discussione della filosofia e della sua storia come raccontata dalla tradizione, dal latino *tradere,* "trasmettere" – sebbene la parola conosca nuove fortune, in particolare femminilissime. «Se dovessi azzardare, Dio me ne guardi, un'unica definizione di decostruzione, breve, ellittica, economica come una parola d'ordine, direi senza tanti complimenti: "Più di una lingua"», scrive in *Mémoires pour Paul de Man* [9].

9 | Galilée, 1988, pag. 38.

Per come la intendo io, è una frase che descrive il movimento stesso della costruzione e della cittadinanza europee: descrive l'energia della messa in moto, della rimessa in discussione, necessaria per qualsiasi istituzione duratura.

Il multilinguismo dinanzi ai giudici lussemburghesi

— Jean-Claude Wiwinius

Jean-Claude Wiwinius è stato presidente della Cour supérieure de justice (Corte superiore di giustizia) e della Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) in Lussemburgo dal 2016 al 2021. Dal 2019 al 2021 ha presieduto la Rete dei Presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea. Ha occupato vari posti di responsabilità nella magistratura lussemburghese, alla Cour de cassation (Corte di cassazione), alla Cour d'appel (Corte d'appello), al Parquet général (Procura generale) e al tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo). Ha insegnato diritto internazionale privato e procedura civile al Centre universitaire de Luxembourg per 25 anni. È autore dell'opera di riferimento *Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg.*

Il Lussemburgo è un **paese aperto ad ogni tipo di cultura e ad un'ampia gamma di nazionalità.** Esso sa integrare tale multiculturalismo come soltanto poche altre società sono in grado di fare.

Multilinguismo e diversità culturale sono intrinseci alla storia e all'identità di numerosi paesi. Il Lussemburgo ne è un esempio vivente. Il paese è multilingue, accoglie un numero significativo di residenti originari di altri paesi, impiega lavoratori frontalieri e confina con Germania, Belgio e Francia. Il Granducato è animato da un'importante comunità internazionale che gli offre la sua varietà di culture, religioni e ambienti sociali.

IL TRILINGUISMO IN LUSSEMBURGO

Con una legge del 24 febbraio 1984, il regime linguistico è stato disciplinato in Lussemburgo. Vi si legge:

«Art. 1. – Lingua nazionale

La lingua nazionale dei lussemburghesi è il lussemburghese.

Art. 2. – Lingua della legislazione

Gli atti legislativi e i loro regolamenti di esecuzione sono redatti in francese. Qualora gli atti legislativi e regolamentari siano accompagnati da una traduzione, soltanto il testo francese fa fede.

(...)

Art. 3. – Lingue amministrative e giudiziarie

In materia amministrativa, contenziosa o non contenziosa, e in materia giudiziaria, è possibile utilizzare le lingue francese, tedesca o lussemburghese, fatte salve le disposizioni speciali relative a talune materie.

Art. 4. – Ricorsi amministrativi

Quando un ricorso è redatto in lussemburghese, francese o tedesco, per la sua risposta l'amministrazione deve servirsi, per quanto possibile, della lingua scelta dal ricorrente».

La legge del 1984 ha dunque istituito il «trilinguismo» in Lussemburgo, posto che il francese ed il tedesco sono storicamente le lingue amministrative in Lussemburgo, mentre il francese rimane attualmente la sola lingua della legislazione. Nel 1984 si è

aggiunta la lingua locale, il lussemburghese, divenuta l'unica lingua nazionale del paese. Nel Granducato il multilinguismo è un dato di fatto, con una popolazione che utilizza quotidianamente le tre lingue, mentre la lingua dell'integrazione rimane sempre il lussemburghese. L'uso del lussemburghese si è mantenuto tra la popolazione in parte come cemento dell'identità nazionale (*eis Sprooch*, «la nostra lingua»).

Tale particolarità è dovuta alle piccole dimensioni del paese e alla storia del Granducato, situato al crocevia tra le aree francofona e germanofona. I numerosi scambi tra il Lussemburgo ed i suoi vicini, e, in particolare, dagli anni '70, l'emigrazione in Lussemburgo per trovarvi lavoro, hanno fatto sì che le due lingue vicine siano attualmente parlate correntemente nel paese.

Contrariamente ad altri paesi multilingue, come la Svizzera, il Canada o il Belgio, in cui la distribuzione delle lingue è geografica, in Lussemburgo essa è funzionale, il che significa che il ricorso all'una o all'altra lingua dipende dalla situazione. In generale, si accetta il trilinguismo parallelo. Ognuno può parlare nella propria lingua, ma deve comprendere le altre due, senza avere bisogno di una traduzione.

Durante il percorso scolastico, è obbligatorio l'apprendimento delle tre lingue. Tutti gli alunni devono studiare il tedesco dall'età di 6 anni, il francese a partire dai 7 anni e l'inglese a partire dai 14 anni.

Alla scuola primaria i corsi si tengono in tedesco e le spiegazioni sono spesso fornite in lussemburghese. Nella scuola secondaria, l'insegnamento classico è impartito in tedesco nelle classi inferiori, mentre nei livelli superiori si utilizza il francese. Nell'insegnamento generale, a livello inferiore, tutte le materie sono insegnate in tedesco, tranne la matematica, mentre a livello superiore i corsi sono principalmente in francese, ma le spiegazioni spesso rimangono in lussemburghese.

IL MULTILINGUISMO IN LUSSEMBURGO

In Lussemburgo attualmente si parlano più di 200 lingue. Con una percentuale di poco superiore al 55%, il lussemburghese si situa al primo posto, seguito dal portoghese (16%) e dal francese (12 %).

Secondo i lussemburghesi, nel 2012, ad eccezione della loro lingua madre, le altre lingue più utili da conoscere per il proprio sviluppo personale erano, per il 72%, il francese, per il 47%, il tedesco e, per il 40%, l'inglese. Non è tuttavia escluso che tale

proporzione subisca cambiamenti in un futuro più o meno prossimo. A titolo di aneddoto, il sottoscritto, che si proponeva di ripetere i verbi pronominali con suo nipote di 11 anni, si è sentito rispondere dal giovanotto (in lussemburghese): «Ma, Bopa, tutto questo è perfettamente inutile, dato che più tardi, nella mia vita professionale, non avrò più bisogno del francese, visto che l'uso dell'inglese sarà ampiamente sufficiente». Con buona pace della francofonia di cui ci si vanta così spesso nel Granducato.

Il multilinguismo è rafforzato anche dalla presenza di numerosi **lavoratori frontalieri** francofoni (75%) o germanofoni (25%). Tali frontalieri rappresentano circa la metà dei lavoratori del paese. Alle tre lingue ufficiali, occorre aggiungere l'uso del portoghese e dell'inglese: circa il 18% della popolazione è portoghese e costituisce una forte comunità in cui il portoghese rimane la lingua d'uso sebbene la seconda generazione parli lussemburghese. Il fortissimo sviluppo del settore bancario ha fatto sì che l'uso dell'inglese quale lingua di lavoro sia divenuto frequente.

La stampa nazionale è redatta prevalentemente in tedesco e in parte in francese, senza che gli articoli siano tradotti nell'altra lingua. Vi si trovano anche alcuni scritti in lussemburghese: la posta dei lettori, gli annunci personali relativi alla vita privata (necrologi, annunci vari, etc.). Da alcuni anni esistono inoltre settimanali in inglese e portoghese.

Alla **Chambre des Députés** (Camera dei deputati, il Parlamento lussemburghese), la lingua d'uso corrente è il lussemburghese, con un uso occasionale del francese per la citazione dei testi legali. Per contro, nelle sedute plenarie del Conseil d'État (Consiglio di Stato) si parla francese.

Come si svolge tutto ciò **nella pratica quotidiana** nel Granducato? Ecco alcuni esempi, citati in ordine sparso, riscontrati dal sottoscritto nel corso delle due settimane che hanno preceduto la stesura del presente contributo. La Città di Esch-sur-Alzette, capitale europea della Cultura nel 2022, dove oltre al lussemburghese, al francese e al tedesco, nelle numerose famiglie di operai siderurgici di origine immigrata si parlano anche l'italiano e il portoghese, dedica uno dei suoi progetti – uno spettacolo teatrale «poliglotta» in cui gli attori si esprimono nelle loro rispettive lingue madri –, ai problemi ma anche agli aspetti comici delle situazioni che possono nascere da questa mescolanza di lingue («melting-pot linguistico»). Un volantino dell'Amministrazione del comune di residenza del sottoscritto annuncia l'imminente raccolta degli oggetti ingombranti in sei lingue. In una lettera alla redazione di un quotidiano lussemburghese, l'autore si lamenta del fatto che gli annunci sui tram sono fatti soltanto in francese ed inglese, e non anche in

tedesco e lussemburghese. La moglie di ritorno da una prova del coro osserva che ha dovuto esprimersi in cinque lingue differenti per conversare con le sue amiche coriste. Ancora un altro esempio: il sottoscritto durante un'escursione ha perso il suo cellulare e, tornando indietro, ha dovuto chiedere ad altri tre escursionisti, in tre differenti lingue, se avessero trovato il suo telefono. L'elenco degli esempi potrebbe proseguire all'infinito. Nessuno in Lussemburgo se ne stupisce e, soprattutto, nessuno ne rimane contrariato.

IL LUSSEMBURGHESE

La lingua lussemburghese ha beneficiato di tale ambiente multilingue.

Rilevo brevemente che il lussemburghese (*Lëtzebuergesch*), la sola lingua nazionale dei lussemburghesi, è una lingua indoeuropea della famiglia delle lingue germaniche (il franco mosellano) parlata essenzialmente in Lussemburgo nonché in alcuni comuni limitrofi in Belgio, Francia e Germania. Si stima che circa 600 000 persone nel mondo parlino tale lingua.

Il riconoscimento dello status di lingua nazionale del Lussemburgo testimonia una realtà: la lingua lussemburghese non è un dialetto. I lussemburghesi tra loro parlano soltanto lussemburghese, a tutti i livelli e in tutte le situazioni. Essi parlano dunque «la loro lingua».

Da diversi anni sono in corso lavori di revisione della Costituzione lussemburghese. La fase finale è appena iniziata. Nel capo 1°, intitolato «Lo Stato, il suo territorio ed i suoi abitanti», e più precisamente nella sezione 1ª, intitolata «Lo Stato, la sua forma politica e la sovranità», compare l'articolo 4 che, al paragrafo (1), così dispone: «La lingua del Lussemburgo è il lussemburghese. La legge disciplina l'uso delle lingue lussemburghese, francese e tedesca».

Il commento di tale testo indica che, come in altre costituzioni europee, l'articolo 4 fa riferimento ai simboli dello Stato, ossia la lingua, la bandiera nazionale, lo stemma e l'inno nazionale. Per quanto riguarda il regime linguistico, la formulazione che include la lingua lussemburghese mira a mantenere una certa flessibilità nella disciplina dell'uso delle lingue lussemburghese, francese e tedesca per via legislativa. Durante le discussioni alla Camera dei deputati riunita in sede costituente, gli oratori hanno considerato che il radicamento non soltanto della lingua lussemburghese ma anche del multilinguismo nella Costituzione testimonia l'attaccamento del paese al multilinguismo, che costituisce una risorsa per il paese e permette di difendere l'importanza del Lussemburgo nel mondo.

Il multilinguismo e il mondo giudiziario

I magistrati

La legge del 7 giugno 2012 sul personale giudiziario, come successivamente modificata, all'articolo 2 stabilisce, per il personale giudiziario assunto mediante un esame-concorso, che ai fini dell'ammissione a tale esame occorre soddisfare varie condizioni, ossia, in particolare, possedere la cittadinanza lussemburghese, ma soprattutto – nel presente contesto – **avere un'adeguata conoscenza delle tre lingue amministrative e giudiziarie**, come definite dall'articolo 3 della legge del 24 febbraio 1984 sul regime linguistico.

Il **controllo delle conoscenze linguistiche** è previsto agli articoli 3 e 4 di un regolamento granducale del 25 giugno 2021 sull'assunzione e sulla formazione del personale giudiziario. In linea di principio, tutti i candidati che hanno terminato i propri studi di scuola secondaria in un liceo in Lussemburgo sono esonerati da un esame linguistico, a meno che il diploma non sia stato rilasciato da un liceo francese o da un liceo tedesco nel Granducato. In tale ipotesi, è previsto un esame di lussemburghese e, a seconda dei casi, di tedesco o francese. Sebbene il testo dell'articolo 2 parli di una conoscenza «adeguata», si riconosce che il magistrato lussemburghese padroneggia «perfettamente» le tre lingue. Negli ultimi tre anni, sei candidati sono stati respinti dalla Commission de recrutement et de formation des attachés de justice (Commissione per l'assunzione e la formazione del personale giudiziario) (tre nel 2019, uno nel 2020 e due nel 2021) a causa delle loro insufficienti conoscenze linguistiche. Capita che il candidato respinto si ripresenti l'anno successivo dopo aver seguito con successo corsi intensivi di lussemburghese o tedesco.

Gli avvocati

In una pubblicazione dedicata a «La libre circulation des avocats au Luxembourg [La libera circolazione degli avvocati in Lussemburgo]», risalente ad una decina di anni fa, il giudice lussemburghese della Corte di giustizia dell'Unione europea, François Biltgen, ha esaminato dettagliatamente la cronistoria dei problemi incontrati dai due ordini degli avvocati lussemburghesi, ai quali aderiscono **numerosi avvocati non lussemburghesi**, per quanto concerne le conoscenze linguistiche di tali avvocati stranieri ed il controllo di dette conoscenze alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. L'autore ha illustrato gli antecedenti della legge del 13 giugno 2013, recante modifica della legge del

10 agosto 1991 sulla professione di avvocato, e ha ricordato la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nel 2011, conformemente all'articolo 258 TFUE, a proposito delle condizioni di ammissione degli avvocati europei iscritti nell'elenco IV della Tabella dell'Ordine degli avvocati che chiedono l'iscrizione nell'elenco I di tale tabella («clausola di assimilazione»).

Attualmente, secondo le disposizioni dell'**articolo 31-1 della** citata **legge sulla professione di avvocato**, «[g]li avvocati iscritti a titolo individuale devono padroneggiare la lingua della legislazione ai sensi della legge del 24 febbraio 1984 sul regime linguistico nonché ogni altra lingua necessaria per l'esercizio della loro attività professionale, fatto salvo l'articolo 6 (1) d). Gli avvocati iscritti nell'elenco II devono inoltre padroneggiare le lingue amministrative e giudiziarie del Granducato di Lussemburgo necessarie per l'espletamento dei loro obblighi derivanti dal tirocinio giudiziario. L'avvocato che accetta l'incarico relativo ad una causa deve possedere le competenze professionali e linguistiche necessarie, salvo esporsi alle sanzioni disciplinari previste».

L'iscrizione nell'elenco II (praticanti avvocati) della Tabella dell'Ordine è possibile soltanto se il candidato può dimostrare la padronanza delle lingue lussemburghese, francese e tedesca. Per quanto concerne il **passaggio dall'elenco IV all'elenco I** (avvocato presso la Corte), una circolare del presidente dell'Ordine (n. 1 2013/2014) stabilisce che l'avvocato deve produrre una dichiarazione sull'onore secondo la quale si limiterà ad esercitare la professione esclusivamente nelle lingue che padroneggia, con indicazione delle lingue conosciute. Il Consiglio dell'Ordine ha adottato il regolamento dell'8 giugno 2016 per precisare vari punti. Vi si legge, anzitutto, che i livelli da raggiungere per quanto attiene alla padronanza della lingua sono quelli stabiliti dalla legge. Tale regolamento precisa poi che il superamento dei corsi complementari di diritto lussemburghese fa presumere la padronanza della lingua francese ai sensi della legge. I candidati che hanno ricevuto un'istruzione primaria o secondaria nell'ambito di un sistema scolastico lussemburghese o tedesco e, in tale sistema, hanno ottenuto un diploma che consente l'accesso a studi superiori, nella misura in cui l'insegnamento che ha condotto a tale diploma sia stato impartito in lingua lussemburghese o tedesca, sono considerati padroni della lingua lussemburghese o tedesca a norma di legge. Gli altri candidati devono produrre un certificato attestante il livello di padronanza della lingua lussemburghese o tedesca richiesto dalla legge, rilasciato da un professionista autorizzato.

Tali testi relativamente recenti, tuttavia, non sono sempre rispettati nella pratica.

Sebbene, come appena illustrato, negli ultimi anni l'Ordine degli avvocati del Lussemburgo abbia dato prova di una certa severità riguardo al controllo delle conoscenze linguistiche dei suoi membri facendone, giustamente, una **questione di etica** professionale, non è sempre stato così.

Il sottoscritto si ricorda quando, negli anni 1984-1989, in qualità di **juge de paix (Giudice di pace) a Esch-sur-Alzette**, gli capitava di confrontarsi con situazioni al limite del ridicolo. Dinanzi alla giustizia di pace, la quale, oltre a tutte le cause in materia di locazione abitativa e di diritto del lavoro in primo grado, tratta fascicoli di valore minore (attualmente al di sotto di EUR 15 000), il singolo può comparire in giudizio senza l'assistenza di un avvocato. Più di una volta, il sottoscritto ha dovuto aggiungere alla sua veste di giudice quella di interprete, quando ha spiegato al singolo lussemburghese ciò che l'avvocato di parte avversa, francofono, che non sapeva esprimersi in lussemburghese, aveva appena sostenuto. Ancora più bizzarra era la situazione in cui ha dovuto spiegare all'avvocato quanto appena illustrato dal suo avversario in lussemburghese. Evidentemente, non è questo il ruolo del giudice. Ma, quale «giudice di prossimità» e avendo anche, secondo la legge, il ruolo di conciliatore, esattamente come i suoi colleghi, il sottoscritto preferiva agire in tal modo, così evitando, da un lato, il rinvio della causa per consentire a una parte di reperire un avvocato che si esprimesse in lussemburghese e, dall'altro lato, eventuali spese inutili per un interprete, spese che avrebbero rischiato di superare l'importo della richiesta di pagamento. Un'altra soluzione, beninteso, sarebbe stata dire all'avvocato: «Peggio per lei – e per il suo cliente – se non riesce a comprendere quanto affermato dinanzi al tribunale».

Sembra che, nonostante le nuove norme suesposte, la situazione riguardo all'uso delle lingue – almeno dinanzi alla giustizia di pace – non sia mutata ovunque, altrimenti non si sarebbe resa necessaria la diffusione di una **circolare congiunta della giustizia di pace del Lussemburgo e dell'Ordine degli avvocati** del Lussemburgo, firmata molto di recente, il 22 marzo 2022. Sotto il titolo «Uso delle lingue», dopo l'enunciazione dell'articolo 31-1 della legge sulla professione di avvocato, come modificata, vi si legge: «In udienza, si suppone che le lingue lussemburghese, francese o tedesca (...) siano sufficientemente conosciute per poter comprendere, parlare ed esporre in tali lingue. Non rientra tra le competenze dei juges de paix (Giudici di pace), degli assessori o della cancelleria procedere a traduzioni. L'avvocato deve padroneggiare la lingua parlata dall'interlocutore, sia egli avvocato o privato. In caso contrario, dovrà farsi assistere da un collega che disponga delle competenze linguistiche richieste».

Le udienze

Come si è visto nell'introduzione del presente documento, l'articolo 3 della citata legge del 24 febbraio 1984 autorizza in modo ampio l'uso delle lingue francese, tedesca e lussemburghese in materia giudiziaria. In linea di principio, il **trilinguismo è pienamente rispettato**.

In concreto, tutte le cause trattate mediante una **procedura scritta** e che richiedono l'assistenza di un avvocato [ossia dinanzi alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale), alla Cour de cassation (Corte di cassazione), alla Cour administrative (Corte amministrativa), alle sezioni civili, commerciali e del diritto del lavoro della Cour d'appel (Corte d'appello) nonché dinanzi ai tribunaux d'arrondissement (Tribunali circoscrizionali) in materia civile], i documenti scritti sono **in francese**. Se, in udienza, sono necessarie spiegazioni, esse sono parimenti fornite (in generale) in francese.

In tutte le **altre cause** [ossia, in materia penale dinanzi a tutti i giudici, dinanzi ai tribunaux d'arrondissement (Tribunali circoscrizionali) – salvo in materia civile – dinanzi al tribunal administratif (Tribunale amministrativo) e dinanzi alla giustizia di pace], nell'ambito delle quali il singolo può comparire senza l'assistenza di un avvocato, **le arringhe possono svolgersi in una delle tre lingue** ufficiali del paese. In tali cause, neppure gli avvocati si esprimono sempre in francese. E ciò funziona.

Evidentemente, non tutti i singoli sanno (o vogliono) esprimersi in una di queste tre lingue. Essi hanno allora diritto di farlo nella lingua di loro scelta e con l'assistenza di un interprete. Il sottoscritto, che è stato presidente di una sezione penale della Cour d'appel (Corte d'appello) per molti anni, ritiene che **circa la metà delle cause penali si svolgano con l'assistenza di un interprete**.

In proposito, occorre rinviare alla legge dell'8 marzo 2017 che rafforza le garanzie processuali in materia penale e, tra l'altro, recepisce la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul **diritto all'interpretazione e alla traduzione** nei procedimenti penali, che ha introdotto gli articoli da 3-2 a 3-5 del codice di procedura penale.

Tali articoli prevedono che la persona che non parla o non comprende la lingua del procedimento ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete fin dal momento in cui è interrogata (articolo 3-2 del codice di procedura penale) e ha diritto alla traduzione gratuita in una lingua che comprende di tutti i documenti che le sono stati notificati (articolo 3-3 dello stesso codice). Lo stesso vale per le vittime e le parti civili (articoli 3-4 e 3-5 dello stesso codice).

In proposito occorre fare varie osservazioni. Anzitutto, a causa dell'elevato numero di residenti stranieri nel Granducato e della diversità delle lingue parlate, molto spesso si incontrano **seri problemi nel reperire interpreti o traduttori** disponibili nella lingua voluta, dato che la maggior parte di queste persone hanno un'altra occupazione principale, il che limita la loro disponibilità. Sarebbe necessario un vero «Servizio di traduzione» all'interno dell'amministrazione giudiziaria per porre rimedio a tali problemi pratici. Accade anche che l'avvocato chieda l'assistenza di un interprete per poter parlare con il proprio cliente. Sfortunatamente, la qualità delle interpretazioni lascia abbastanza spesso a desiderare. Le richieste di interpretazione, abusive o meno, sono talvolta formulate all'ultimo momento, prima dell'udienza, il che comporta un rinvio della causa.

Inutile precisare che i costi delle traduzioni e interpretazioni sono esorbitanti. Nel 2021 l'amministrazione giudiziaria ha speso EUR 577 600 per gli interpreti di polizia, EUR 300 647,62 per gli interpreti giudiziari ed EUR 980 940 per le traduzioni di documenti, per un totale di EUR 1 859 187,62.

Per la cronaca, è ancora interessante citare una circolare della procura generale sull'uso delle lingue tedesca e francese nell'amministrazione della giustizia, del 16 settembre 1879, che – ufficialmente – è sempre in vigore. Secondo tale circolare, «[n]ell'amministrazione della giustizia civile e commerciale, nel cui contesto le parti sono rappresentate da avvocati, ci si avvale della lingua francese; i magistrati e gli agenti di polizia giudiziaria si servono della lingua tedesca per tutti gli atti della giustizia penale». Si aggiunge che «[i] juges de paix (Giudici di pace) devono dunque redigere sempre in tedesco le sentenze pronunciate in qualità di juge de police (giudice monocratico con competenza penale circoscritta) e i cancellieri della giustizia di pace si servono di tale lingua nelle note sommarie che devono redigere in materia penale in attuazione delle disposizioni di legge».

Nella pratica quest'ultima disposizione, tuttavia, non è più applicata dai juges de paix (Giudici di pace). Nei cinque anni durante i quali ha svolto le funzioni di juge de police (giudice monocratico con competenza penale circoscritta) presso la giustizia di pace, il sottoscritto ricorda una sola decisione che ha dovuto redigere in tedesco, su esplicita richiesta dell'imputato.

I giudici sia ordinari sia amministrativi hanno elaborato un'interessante giurisprudenza per quanto concerne, da un lato, la risposta a un'istanza redatta in una lingua diversa dalle tre lingue ufficiali e, dall'altro, l'obbligo di rispondere nella lingua scelta dall'istante.

È stato quindi deciso che «[s]e è vero che né la legge del 24 febbraio 1984, né nessun altra disposizione di legge prevedono esplicitamente l'irricevibilità di un'istanza redatta in una lingua diversa dalle tre lingue ufficiali del Granducato di Lussemburgo utilizzabili in materia giudiziaria, resta nondimeno il fatto che la redazione di un atto introduttivo di un procedimento in una lingua diversa da una delle tre lingue ufficiali previste all'articolo 3 della legge del 1984, se non accompagnata da una traduzione in una delle tre lingue ufficiali, non soltanto può ledere i diritti della difesa della parte convenuta e, eventualmente, del terzo interessato parte del procedimento, ma impedisce altresì al giudice di avere una corretta e integrale comprensione del fascicolo, considerato che la redazione dell'atto introduttivo in una delle tre lingue ufficiali del paese è garanzia di una siffatta comprensione integrale del fascicolo, cosicché un simile ricorso è irricevibile» (cfr. TA 12 febbraio 2020, n. 42194).

Si è inoltre deciso che «[l]'obbligo imposto alle amministrazioni dalla legge del 24 febbraio 1984 sul regime linguistico non si applica agli organi giurisdizionali; questi ultimi sono liberi di utilizzare la lingua francese, tradizionalmente impiegata per la redazione delle decisioni giudiziarie» (cfr. Cass 30 giugno 2011, Pas 2012, pag. 592; TA 23 settembre 2015, n. 35036).

Quanto alla questione del **deposito di documenti in una lingua non ufficiale**, la giurisprudenza ne fa una questione di rispetto dei diritti della difesa.

Così, la Cour d'appel (Corte d'appello), dopo aver ricordato che la legge del 1984, la quale stabilisce che dinanzi ai tribunali sono utilizzate le lingue francese, tedesca o lussemburghese, si applica soltanto agli atti giudiziari stessi, vale a dire alle decisioni giudiziarie e alle memorie scambiate tra le parti della controversia, con l'esclusione di reperti e documenti che, per definizione, sono preesistenti al processo e sono conservati nel procedimento nella misura in cui i partecipanti al processo ne comprendono il contenuto, ha respinto il motivo diretto ad ottenere l'esclusione dal dibattimento dei reperti in lingua inglese (cfr. Cour 11 dicembre 2019 CAL-2017-71).

Nello stesso senso, il tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo), dopo aver ricordato che, su proposta del Conseil d'État (Consiglio di Stato), la materia giudiziaria è stata espressamente inclusa nella citata legge del 1984, ha considerato che, in tale materia, l'uso delle lingue non era libero, in quanto la legge prevedeva soltanto la facoltà di utilizzare le lingue francese, tedesca o lussemburghese. Dato che, nel caso di specie, i reperti citati non erano documenti della vita quotidiana redatti in un inglese comune e dal contenuto agevolmente comprensibile, ma documenti

di natura giuridica, redatti in un inglese giuridico, la cui interpretazione poteva dar luogo a controversie e che, inoltre, tali reperti costituivano elementi fondamentali per la decisione del tribunal (Tribunale), quest'ultimo ha deciso che essi non potevano essere presi in considerazione come tali, non essendo redatti in una delle lingue previste in materia giudiziaria. Di conseguenza, il tribunal (Tribunale) ha invitato le parti a depositare una traduzione certificata di tali documenti (cfr. TAL 14 novembre 2017, n. 228/2017).

In **materia fiscale**, il tribunal administratif (Tribunale amministrativo) ha deciso che «[l]e specificità del diritto fiscale lussemburghese, in particolare alla luce della sua origine in parte tedesca, possono giustificare l'uso, accanto a quella legata all'identità delle parti o a una data causa, della lingua tedesca dinanzi alle autorità giudiziarie competenti, anche qualora l'uso del francese sia tradizionale, almeno per gli atti processuali» (cfr. TA 4 febbraio 1998, n. 9850).

Durante le **indagini**, in sede civile e penale, generalmente il giudice interroga il testimone in lussemburghese, registra le dichiarazioni in tedesco e redige la propria sentenza in francese.

I giudici **amministrativi,** competenti in materia fiscale, dopo aver – normalmente – ascoltato una difesa orale in francese, deliberano nella loro lingua madre, il lussemburghese, sulla base di un testo redatto in tedesco, l'*Abgabenordnung,* per redigere infine una sentenza in francese. Non è affatto male.

Per concludere

Dal 2023, lo spazio libero ai piedi della terza torre della Corte di giustizia dell'Unione europea, sede dei giuristi e dei giuristi-linguisti della Corte, sarà trasformato in un giardino per portare un po' di verde in questa parte dell'altopiano densamente urbanizzata. Chiamato «Giardino del multilinguismo», in particolare per la vicinanza ai giuristi-linguisti della Corte che traspongono le decisioni nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione (il lussemburghese non fa parte di esse), il futuro spazio verde dev'essere «una miniaturizzazione delle colline boscose e dei campi agricoli del paesaggio lussemburghese», secondo la descrizione del paesaggista francese.

Secondo il giudice lussemburghese François Biltgen, presidente della Commissione edilizia della Corte, tale giardino costituisce anche un omaggio al Lussemburgo che accoglie l'istituzione fin dalla sua creazione e che vanta una tradizione secolare di multilinguismo.

Concludo il presente contributo con la riflessione del medesimo giudice, al momento dell'avvio dei lavori: «Il multilinguismo è come un giardino, bisogna coltivarlo».

Bibliografia

François Biltgen, *La libre Circulation des avocats au Luxembourg*, annales du droit luxembourgeois, 2012, pag. 11.

Fernand Fehlen e Andreas Heinz, Università del Lussemburgo, *Die Luxemburger Mehrsprachigkeit. Ergebnisse einer Volkszählung* (Lussemburgo, 2016, ISBN 978-3-8376-3314-6). Paul Dickes e Guayarmina Berzosa, Les cahiers du CEPS/INSTEAD, *Pays multiculturel, pays multilingue? Un modèle pragmatique pour l'analyse des relations langagières au Luxembourg, luglio* 2010.

Paul Dickes e Guayarmina Berzosa, Les cahiers du CEPS/INSTEAD, *Les compétences linguistiques auto-attribuées,* settembre 2010.

Università del Lussemburgo, ricerche sul multilinguismo.

Documenti parlamentari relativi alla revisione della Costituzione – Progetto n. 7700.

Documenti parlamentari relativi alla legge del 24 febbraio 1984 sul regime linguistico – Progetto n. 2535.

Vademecum «*Ma vie au barreau de Luxembourg*».

Wikipedia, articolo «Multilinguisme au Luxembourg».

Wikipedia, articolo «Luxembourgeois».

L’irlandese in Europa

— Michael D. Higgins

Contributo di Michael D. Higgins, Presidente dell’Irlanda dal 2011 (è stato rieletto nel 2018). In precedenza ha ricoperto la carica di Senatore (25 anni) e di Teachta Dála [membro del Parlamento irlandese] (9 anni). È stato in passato Ministro per i beni e le attività culturali dal 1993 al 1997 e ha istituito il Teilifís na Gaeilge [canale televisivo di lingua irlandese] nel corso di tale periodo. In qualità di Ministro è stato direttamente responsabile per la promozione della lingua irlandese ai fini dello sviluppo sociale ed economico delle aree in cui si parla l’irlandese. È stato sindaco di Galway per due mandati e, prima di intraprendere la carriera politica, insegnante di scuola superiore. Michael D. Higgins è un poeta, scrittore, accademico, un avvocato per i diritti umani e un promotore della cittadinanza inclusiva.

Il multilinguismo si colloca al centro della società irlandese e le comunità multilingui di quest'isola mi riempiono di orgoglio. È calzante che, nel celebrare i 70 anni dalla sua istituzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia scelto di riconoscere in questo modo speciale il valore del multilinguismo, non soltanto nella sua attività, ma anche nelle vite di così tanti cittadini dell'Unione. Ho accolto con enorme piacere l'invito a contribuire a questa pubblicazione e desidero elogiare e ringraziare gli organizzatori.

Promuovere il multilinguismo non è sempre un compito facile. Si tratta, tuttavia, di un compito importante, che testimonia il valore che attribuiamo all'unità nella diversità in Europa. La Corte di giustizia merita grande stima per i suoi 70 anni come istituzione multilingue. Il contesto nel quale la Corte opera è mutato notevolmente dalla sua istituzione, nel 1952, come parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Chi avrebbe potuto immaginare, allora, che nel 2022 la Corte avrebbe svolto con successo il suo compito fondamentale di assicurare l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione in 27 Stati membri e in ben 24 lingue ufficiali? Negli ultimi decenni, la trasformazione del sistema giudiziario dell'Unione per effetto dell'entrata in vigore di successivi trattati e dei vari allargamenti ha indubbiamente comportato delle sfide. Un allargamento rilevante di un'unione di tal genere porta con sé il rischio di attenuare il legame con le istituzioni centrali percepito dai cittadini. Un elemento fondamentale per garantire che tale connessione rimanga salda è assicurare che le istituzioni siano accessibili a tutti i cittadini in eguale misura, indipendentemente dal luogo in cui vivono o dalla lingua in cui si esprimono. In tal modo, sebbene lo svolgimento delle attività dell'Unione in 24 lingue comporti, naturalmente, un costo finanziario, non si potrà mai sottolineare abbastanza l'importanza di questo investimento.

Quando rifletto sul valore del multilinguismo nell'Unione europea di oggi, vi sono quattro argomenti chiave a suo favore che mi colpiscono. In primo luogo, come già menzionato, affinché un ente sovranazionale *sui generis* come l'Unione europea possa prosperare, è essenziale che i cittadini si sentano coinvolti nell'Unione e parte dell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo, essi devono poter comprendere le attività dell'Unione, accedere ai suoi benefici e interagire con le istituzioni e le agenzie dell'Unione nella lingua in cui si sentono più a loro agio. Nel caso della lingua irlandese, negli ultimi anni sono stati compiuti grandi passi avanti in tal senso. È stato motivo di orgoglio, in Irlanda, assistere alla trattazione, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, della sua prima causa in irlandese, nel 2020 (*An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara e a.*). È stato simbolico che la Corte abbia pronunciato la sua sentenza in tale causa in irlandese il giorno della nostra festa nazionale, ossia il giorno di San Patrizio, del 2021. Poche settimane dopo la fine della deroga per la lingua irlandese, nel gennaio di quest'anno,

il Parlamento europeo è stato testimone della proposta del suo primo emendamento legislativo di sempre in irlandese. Questi passi positivi aumentano le opportunità, per le persone di lingua irlandese, di essere coinvolte nell'Unione, e la mia speranza è che questi esempi incoraggino altri a fare altrettanto in futuro.

Il secondo vantaggio del multilinguismo nell'Unione europea è la diversa prospettiva che le persone di lingue diverse possono apportare al processo decisionale dell'Unione. I poliglotti affermano sovente che, mentre parlano una determinata lingua, tendono a pensare in un determinato modo. Infatti, una lingua ci offre la lente attraverso la quale vediamo e comprendiamo il mondo che ci circonda. Così come è noto che la diversità, in tutte le sue forme, arricchisce le strutture del processo decisionale, il variegato patrimonio linguistico degli organi decisionali nell'Unione può operare come salvaguardia contro il pensiero di gruppo e facilitare la presa in considerazione di molteplici prospettive sfaccettate.

In terzo luogo, la lingua racconta la storia delle origini e del futuro di un popolo. In un contesto europeo, le lingue possono servire a ricordarci l'interconnessione del nostro continente nel corso dei secoli, se non addirittura dei millenni. Per esempio, mentre l'irlandese è una lingua celtica, che condivide le sue radici con il gaelico scozzese, il gallese, il bretone, il mannese e il cornico, gli amici di tutta Europa potrebbero essere interessati a conoscere l'impatto che molte delle loro lingue hanno avuto sull'irlandese. I termini irlandesi relativi alla navigazione e al commercio, ad esempio, traggono spesso origine dalle lingue scandinave, come risultato del contatto con i vichinghi tra il 900 e il 1200 d.C. Alcuni esempi includono «pingin» (penny) e «margadh» (mercato). In modo simile, l'impatto del francese sulla lingua irlandese può essere osservato chiaramente in parole quali «seomra» (stanza, camera) e «séipéal» (cappella), che si ritiene affondino le loro radici nello sbarco dei normanni in Irlanda a partire dal 1169.

Noto con piacere che questa interconnessione linguistica con i nostri vicini europei è cresciuta negli ultimi anni e che l'irlandese è oggi studiato in università in Francia, Polonia, Repubblica ceca, Svezia, Slovacchia, Germania e Austria.

Infine, aspetto importante, la lingua costituisce un elemento intrinseco dell'identità di una nazione. Il riconoscimento di tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea è un promemoria del fatto che tutti i paesi, grandi o piccoli, sono uguali nell'Unione.

L'irlandese in Europa

Come la Corte di giustizia, anche l'Irlanda celebra quest'anno una serie di tappe importanti. Il 2022 segna i 50 anni dalla firma del Trattato di adesione del 1972, che ha sancito l'adesione dell'Irlanda alle Comunità europee. L'anniversario della firma di tale trattato, che ha rappresentato il primo passo nel cammino dell'Irlanda verso la piena appartenenza all'Unione europea, è coinciso con la fine della deroga per la lingua irlandese nell'Unione, nel gennaio di quest'anno. È facile pensare, nel rievocare queste date, che il lavoro sia iniziato soltanto a seguito di queste tappe fondamentali, o che compiere tali primi importanti passi sia stato facile. Nel caso dell'Irlanda, in entrambi i casi, non è stato così.

Quando l'Irlanda domandò, per la prima volta, di aderire alla Comunità economica europea, nel 1961, la domanda fu di fatto bloccata quando il generale de Gaulle pose il veto alla domanda di adesione del Regno Unito. Una seconda domanda alle Comunità europee, sei anni più tardi, ebbe un destino simile, e nel dicembre 1967 la Commissione europea annunciò che non avrebbe dato seguito alla domanda di adesione dell'Irlanda. Le politiche economiche protezionistiche dell'Irlanda a seguito dell'indipendenza sembravano in contrasto con l'obiettivo della Comunità europea del libero scambio tra gli Stati membri. Tuttavia, il governo irlandese credeva che il futuro dell'Irlanda fosse in seno all'Europa e si è adoperato strenuamente per convincere gli allora membri a consentire l'adesione dell'Irlanda. Il frutto di questo lavoro si è concretizzato nel Trattato di adesione del 1972, ratificato dall'83% dei voti in un referendum svoltosi nel maggio di tale anno.

Questa storia di perseveranza e di impegno nei confronti del progetto europeo è rispecchiata dalle sorti della lingua irlandese nel corso dell'appartenenza dell'Irlanda all'Unione europea. Dal 1973, l'irlandese è una lingua dei trattati, nel senso che soltanto i trattati dell'Unione erano tradotti in irlandese. Nel 2005, il governo ha chiesto che l'irlandese diventasse una lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione, status che ha ottenuto il 1° gennaio 2007. Tuttavia, la carenza di traduttori qualificati e di risorse tecnologiche ha fatto sì che tale lingua fosse oggetto di una deroga, per un periodo di cinque anni. Tale deroga è stata prorogata due volte, poiché continuavano a sussistere preoccupazioni in merito alla disponibilità di personale dotato delle competenze richieste per quanto riguardava la lingua irlandese. Dal 2017, un regolamento del Consiglio ha consentito un aumento graduale delle categorie di normativa da tradurre in irlandese da parte delle istituzioni dell'Unione. Infatti, in questi ultimi cinque anni, la capacità di traduzione in irlandese nell'Unione è aumentata notevolmente. Il merito di ciò è da attribuire, in

gran parte, al lavoro del Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht[1], Sport and Media (Dipartimento per il Turismo, la Cultura, le Arti, la *Gaeltacht*, lo Sport e i Mezzi di comunicazione), volto ad aumentare i membri del personale attraverso l'Advanced Irish Language Skills Initiative (Iniziativa concernente le competenze avanzate di lingua irlandese), nonché iniziative digitali e tecnologiche. I risultati di tali sforzi si sono manifestati rapidamente: il volume di materiale disponibile in irlandese è aumentato di quasi sei volte tra il 2016 e il 2021 e il personale di lingua irlandese nei servizi linguistici delle istituzioni dell'Unione è passato da 58 a quasi 200 tra il gennaio 2016 e il gennaio 2022.

Attualmente, l'irlandese costituisce, insieme alle altre 23 lingue dell'Unione europea, una lingua ufficiale a pieno titolo, nel senso che tutta la legislazione adottata nell'Unione è ora tradotta in irlandese. Il termine della deroga ha reso i servizi dell'Unione più accessibili alle persone di lingua irlandese, in patria e all'estero. Ciò rappresenta un cruciale passo in avanti, non soltanto in Europa ma anche in Irlanda, poiché la nostra lingua nazionale ha trovato il suo posto sulla scena internazionale. Le prospettive di un maggiore sviluppo della lingua irlandese sono divenute più rosee grazie al suo status ufficiale all'interno dell'Unione.

L'irlandese in Irlanda

Naturalmente, l'irlandese in quanto lingua dell'Unione europea rappresenta una mera frazione delle sue più ampie vicissitudini storiche sull'isola d'Irlanda. La storia della lingua irlandese è una storia comune a quella di molti popoli colonizzati in tutto il mondo. Per secoli, l'irlandese è stato la lingua franca della nostra isola, nonostante i continui sforzi per promuovere l'inglese. Fu la grande carestia dal 1845 al 1850 che determinò, infine, il declino della lingua. Con le ondate migratorie dall'Irlanda occidentale, i madrelingua irlandesi sono stati costretti ad imparare l'inglese, al fine di integrarsi nelle società britannica e nordamericana. Anche molti di coloro che rimasero in Irlanda furono spinti verso le città, poiché la terra non poteva più sostenere le loro famiglie, e nelle città l'inglese si stava affermando sempre più come la lingua degli affari. È stato stimato che quasi la metà delle persone nate in Irlanda nella prima metà del XIX secolo sono cresciute come madrelingua irlandesi, ma dal censimento del 1891 risulta che soltanto

1 | Aree in cui l'irlandese è parlato come prima lingua.

il 3,5% della popolazione aveva ricevuto un'educazione in irlandese. Arnold, in *The Study of Celtic Literature*, ha scritto che l'irlandese era «il distintivo di una razza sconfitta».

Nei 130 anni successivi sono stati compiuti sforzi concertati per la preservazione della lingua. Tra i primi si annovera la Gaelic League, un'organizzazione sociale e culturale istituita nel 1893 per promuovere la lingua irlandese in Irlanda e nel mondo. La League ha conosciuto, all'inizio, una serie di successi, fra i quali il riconoscimento del giorno di San Patrizio come festa nazionale e l'introduzione dell'irlandese nel programma scolastico nazionale. Con il trascorrere del tempo, la missione della *League* si è intrecciata con la causa dell'indipendenza dell'Irlanda: per quei pionieri del movimento volto a rivitalizzare l'irlandese, la lingua aveva bisogno di uno Stato indipendente per svilupparsi pienamente e, analogamente, uno Stato indipendente avrebbe avuto bisogno di una propria lingua per prosperare. Come affermato da Patrick Pearse, «*Chan amháin saor ach Gaelach chomh maith. Chan amháin Gaelach ach saor chomh maith*» («Non soltanto liberi, ma anche gaelici; non soltanto gaelici, ma anche liberi»).

Tuttavia, era difficile per il nascente Stato irlandese affermarsi sulla scena mondiale senza fare uso dell'inglese. In quanto lingua ufficiale della Società delle Nazioni, l'inglese ha costituito, per molti versi, la chiave per l'affermazione della statualità irlandese. Per uno Stato nato dalla violenza e ancora strettamente legato all'impero britannico, l'Irlanda ha fatto un uso molto efficace della lingua inglese per comunicare e costruire relazioni con partner internazionali. Con la crescita dell'economia irlandese durante la seconda metà del XX secolo, la lingua inglese rappresentava uno strumento utile per sviluppare legami commerciali in tutto il mondo e per guardare verso l'esterno, anziché verso l'interno. L'apertura dell'economia e della società irlandese in tale periodo ha inaugurato una nuova era per la nazione, caratterizzata anche dall'inversione del calo demografico per la prima volta dai tempi della carestia.

Ciò non significa che il successo dell'Irlanda sia stato raggiunto a scapito della lingua irlandese o che l'Irlanda debba ciò che ha ottenuto all'uso dell'inglese. Congiuntamente ai primi sforzi, compiuti in lingua inglese, al fine di perseguire uno sviluppo internazionale, sono state adottate da tempo misure per promuovere la lingua irlandese in patria. Io stesso ho avuto il privilegio di servire come Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Ministro delle Arti, della Cultura e della *Gaeltacht*) tra il 1993 e il 1997. Nel corso di tale periodo, ho istituito la Teilifís na Gaeilge, ora TG4, l'emittente televisiva nazionale in lingua irlandese. TG4 ora vanta 650 000 spettatori al giorno e trasmette quotidianamente ore e ore di nuova programmazione in lingua irlandese. Oltre a occuparmi dei mezzi di comunicazione in lingua irlandese, ho recentemente firmato l'Official Languages

(Amendment) Act 2021 (legge di modifica della legge sulle lingue ufficiali, del 2021), che aumenterà la disponibilità di servizi pubblici in lingua irlandese. Non ho dubbi che questa legislazione avrà un profondo impatto sull'uso dell'irlandese nel nostro paese nei prossimi anni, così come sull'aumento del numero di genitori, in Irlanda, che sceglieranno di educare i loro figli in irlandese, offrendo loro così il dono del bilinguismo.

Concludo con la seguente riflessione: l'apprendimento e l'uso di più lingue non è un gioco a somma zero. Non vi sono aspetti negativi nell'acquisizione di un'altra lingua. Dubhghlas de hÍde, primo presidente dell'Irlanda, parlava sette lingue e ha fondato il gruppo per i diritti linguistici Conradh na Gaeilge. Egli non riteneva che il suo attaccamento all'irlandese interferisse con la sua capacità di parlare tedesco con sua moglie, di parlare ebraico, di avere una padronanza dei testi latini e greci o di parlare francese. Allo stesso modo, l'introduzione di nuove lingue ufficiali nell'Unione europea non pregiudica quelle già esistenti. Mentre celebriamo la diversità delle numerose lingue e tradizioni linguistiche dell'Europa, desidero incoraggiare tutti quanti a cogliere le molteplici opportunità di arricchimento che il multilinguismo può offrire.

Sull’importanza del multilinguismo nel diritto

— Marin Mrčela

Marin Mrčela, giudice del Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte Suprema della Repubblica di Croazia), professore associato della Facoltà di Giurisprudenza di Osijek, presidente del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa.

I. Introduzione

1. La lingua nel diritto ha una speciale importanza. «La lingua è lo strumento attraverso il quale si esprime il diritto» [1]. Senza la lingua non c'è diritto poiché è mediante la lingua che la norma giuridica viene comunicata e applicata nel caso concreto e nella vita quotidiana. Il diritto determina le relazioni umane, i diritti e i doveri dell'individuo nella comunità e spesso anche la libertà delle persone. Per tale motivo è importante il modo in cui la norma è scritta, ma altresì il modo in cui ad essa viene data applicazione mediante una decisione giudiziaria. Infatti, la norma, e in particolare la sua applicazione attraverso una decisione giudiziaria, dev'essere compresa dai suoi destinatari. Le parti della controversia, i professionisti, ma altresì il pubblico in generale devono comprendere i motivi per cui è stata assunta una determinata decisione giudiziaria. Perciò è particolarmente importante il modo in cui essa è formulata.

2. L'uso della lingua può essere analizzato in più ambiti e a vari livelli. Ogni ambito professionale o scientifico ha le sue regole, che spesso si esprimono in termini tecnici, sovente noti solo a coloro che operano in tale ambito. Così accade anche per il diritto, il quale ha peraltro la caratteristica generale di applicarsi a tutti e persino le decisioni giudiziarie che risolvono una controversia tra le parti possono assumere importanza anche per altri soggetti che si trovano in una situazione giuridica identica o simile. In ragione di limiti di spazio, ci limiteremo a esaminare solo due ordini di problemi legati all'uso della lingua nel diritto [2]. Uno riguarda l'uso della lingua nelle decisioni giudiziarie e l'altro riguarda la problematica del multilinguismo, ivi compresa la terminologia giuridica straniera, la quale, a causa del recepimento delle decisioni giuridiche straniere e di decisioni di giurisdizioni sovranazionali, entra nell'ambito giuridico nazionale.

1 | J. Barbić, Jezik u propisima, in: Okrugli stol «Jezik u pravu», Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Modernizacija prava, knjiga 20, Zagabria 2013, pag. 49.

2 | Il problema dell'uso della lingua nei testi legislativi e negli altri atti normativi è una questione specifica, che non può essere trattata in questa sede. Si rinvia quindi alla pubblicazione di cui alla nota precedente, che contiene una più ampia prospettazione del tema.

II. Sulla lingua nelle decisioni giudiziarie

3. La redazione di decisioni giudiziarie è un'abilità a cui spesso non viene attribuita la necessaria importanza. Si ritiene che sia importante ciò che è scritto, non invece come è scritto. Ciò è particolarmente evidente nelle motivazioni delle sentenze che talvolta sono troppo lunghe a causa di inutili ripetizioni. Il Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali) contiene una disposizione secondo la quale «il testo delle decisioni giudiziarie e degli altri atti deve essere conciso e chiaro» [3]. Conciso significa che una decisione giudiziaria deve contenere solo ciò che è prescritto e, dal punto di vista giuridico, solo ciò che è necessario ai fini della specifica problematica giuridica. La concisione dipende principalmente dalla conoscenza del diritto, di ciò che è essenziale per la dimensione giuridica della decisione. Chiaro significa che la decisione deve essere comprensibile, tuttavia dev'esserlo non solo per i giuristi, bensì anche per le parti e per tutti coloro che leggono la decisione. La chiarezza è grandemente influenzata dallo stile di scrittura, dalla selezione del vocabolario e dall'uso corretto della lingua croata convenzionale, che contiene regole e livelli normativi (ortografico, grammaticale, lessicale e stilistico).

4. Nelle decisioni giudiziarie è obbligatorio l'uso della terminologia giuridica o, come stabilisce il regolamento di procedura dei tribunali, «è obbligatorio l'impiego delle espressioni giuridiche» [4]. Ciò è comprensibile in quanto si tratta di applicare il diritto e la terminologia giuridica a un contenuto e un significato chiari. Per tale motivo non è corretto scrivere nelle decisioni giudiziarie «vještvo» in quanto il termine giuridico per perizia è «vještačenje». Del pari, quando si parla di un'autopsia, non si tratta di «razudba» bensì di «obdukcija», la motivazione non è «obrazložba» bensì «obrazloženje», l'udienza principale nel procedimento civile non è «dokončana» [terminata] ma «zaključena» [conclusa].

3 | Articolo 59, paragrafo 1, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali) (*Narodne novine*, nn. 37/2014, 49/2014, 8/2015, 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 33/2017 – modifica 34/2017, 57/2017, 101/2018, 119/2018, 81/2019, 128/2019, 39/2020, 47/2020, 138/2020, 147/2020, 70/2021, 99/2021, 145/2021, in prosieguo: lo «SP»).

4 | Articolo 59, paragrafo 4, dello SP.

4.1 Tuttavia, oltre alla terminologia giuridica, per la comprensione delle decisioni giudiziarie è importante anche l'uso della lingua croata convenzionale. La lingua convenzionale garantisce che tutti coloro che parlano la lingua croata si capiscano. In tal senso, l'uso dei localismi non è proibito, ma il loro significato nelle decisioni giudiziarie deve essere esplicato in modo tale che tutti coloro che parlano la lingua croata possano capire. La formulazione che compare nella decisione giudiziaria «baltica je pronađena u ganjku» (l'ascia è stata rinvenuta nel corridoio) sarà comprensibile per i parlanti delle regioni croate Zagorje e Prigorje, ma non necessariamente per quelli delle regioni costiere o dalmate. Al contrario, la frase «pucao je iza štekata» (ha sparato da dietro il giardino di un caffè) o «droga je bila u buži ispod pitara» (la droga stava nel buco sotto la pentola) sarà chiara in Dalmazia, ma non necessariamente nelle regioni di Zagorje o Slavonia. Per tale motivo è importante l'uso della lingua croata convenzionale, la quale, con le sue espressioni e regole standardizzate, aiuta a esprimere e comprendere correttamente i testi giuridici.

5. Le regole della lingua croata convenzionale si imparano. «Nessuna nonna parla la lingua croata convenzionale», ha scherzosamente detto in un'occasione un eminente linguista croato. Sfortunatamente, nel sistema universitario croato di formazione dei giuristi non esiste un corso che insegni ai futuri giuristi le regole della lingua croata convenzionale e l'importanza della terminologia giuridica. All'interno della Pravosudna akademija (accademia giudiziaria) esiste un laboratorio dedicato all'uso corretto della terminologia giuridica e della lingua croata convenzionale. Il laboratorio è rivolto ai funzionari nell'ambito della magistratura (giudici, avvocati dello Stato, assistenti) [5].

6. La lingua croata convenzionale conosce cinque stili funzionali: letterario-artistico, colloquiale, pubblicistico, amministrativo e scientifico. I testi giuridici sono redatti nello stile funzionale amministrativo, le cui caratteristiche sono «concretezza, obiettività, correttezza, chiarezza, semplicità, logicità, concisione, leggibilità, analiticità, neutralità e conformità alle norme della lingua croata convenzionale» [6].

5 | https://www.pak.hr/iz-godisnjeg-kalendara-programa-pa-2/

6 | M. Mrčela, K. Lewis, *I u pravu treba biti u pravu – o jeziku hrvatskih pravnih tekstova*, Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagabria 2017, n. 3, pag. 32.

7. Le caratteristiche dello stile funzionale amministrativo dovrebbero essere visibili anche nell'ambito delle decisioni giudiziarie. Ma non sempre è così. Nelle decisioni giudiziarie emerge il particolare problema della costruzione delle frasi. Si tratta spesso di frasi lunghe e difficili da seguire anche per i giuristi, figuriamoci per coloro che giuristi non sono. Una frase che si estende su una pagina è praticamente illeggibile e incomprensibile. Ecco perché le frasi nei testi giuridici, e segnatamente nelle decisioni giudiziarie, devono essere brevi e chiare. «Se le persone hanno ordine nella loro testa, facilmente si esprimeranno con chiarezza» [7]. Si dice che sia un'arte quella di rendere breve e chiara un'argomentazione giuridica. Il fatto di esprimersi chiaramente e in maniera concisa nell'ambito dell'argomentazione giuridica è una capacità che va acquisita e sviluppata.

7.1 Un problema specifico si pone con riferimento alle descrizioni fattuali dei reati, in particolare quando si tratta di reati economici. Spesso tali descrizioni si estendono su più pagine e contengono anche passaggi che sono inutili da un punto di vista giuridico. La tradizionale descrizione dei fatti in un'unica frase dovrebbe essere abbandonata per adottare un modello in cui le descrizioni fattuali sono svolte in più frasi, che saranno quindi più chiare. Oltretutto, ciò faciliterebbe il procedimento, ed in particolare la prova o l'accertamento degli elementi decisivi nell'ambito del procedimento.

7.2 Le frasi lunghe non sono caratteristiche della sola prassi giurisdizionale croata. Frasi siffatte si trovano anche nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea [8]. Naturalmente, vi sono anche esempi di decisioni in cui le frasi sono prevalentemente brevi e quindi più chiare [9].

7 | Nives Opačić, https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/nives-opacic-poplava-stranih-izraza-lakse-siri-kod-ljudi-koji-pate-od-sindroma-manje-vrijednosti-a-da-je-hrvate-briga-za-pravopis-odavno-bi-ga-naucili-1082177

8 | Ad esempio, si veda il dispositivo della sentenza del 15 ottobre 2019, causa C-128/18 (EU:C:2019:857). Il dispositivo è composto da quattro paragrafi, e la prima frase del primo paragrafo è di tredici righe.

9 | Ad esempio, la sentenza della Westminister Magistrates' Court del 23 aprile 2018. La sentenza ha 17 pagine, è divisa in 86 punti. Il punto più lungo è di 13 righe, ma è composto da sette frasi. Inoltre, anche se ovviamente è scritto in inglese, è scritto in modo tale da poter essere facilmente compreso anche da una persona non di lingua madre e che conosca mediamente l'inglese. C'è un'espressione nella sentenza che potrebbe richiedere un controllo nel dizionario, nella frase: «That sort of case is a far cry from the fraud alleged in this case» (*far cry is something notably different*, qualcosa di notevolemente diverso).

8. Oltre alle frasi lunghe, le decisioni giudiziarie contengono spesso espressioni (sintagmi) che distraggono l'attenzione. Espressioni pleonastiche come «no međutim» (ma ancora), «čak štoviše» (ancora e ulteriormente), «kako i na koji način» (come e in che limiti), «zato jer» (perché, in quanto), «javno objaviti», (divulgare pubblicamente), «vremensko razdoblje» (epoca temporale) o peggio «vremenski period» (periodo temporale) forse non incidono sulla comprensione giuridica, ma certamente forniscono una certa impressione sull'estensore della decisione giudiziaria.

III. Terminologia giuridica straniera e multilinguismo

9. Possiamo considerare questo ambito su tre livelli: l'entrata della terminologia (giuridica) straniera nell'ordinamento giuridico croato, le traduzioni di testi giuridici stranieri in croato e viceversa, e il multilinguismo, in particolare nell'applicazione del diritto dell'Unione europea.

10. Quando si utilizza la terminologia giuridica straniera, sono principalmente le parole straniere ad essere introdotte nei testi giuridici croati. Un esempio è la parola «trasparentan» che ha diversi significati nella lingua croata: «chiaro, limpido, facile da scorgere, leggibile, evidente», e in senso traslato «facile da capire». Molte traduzioni della normativa dell'Unione contengono proprio questa parola [10]. Quindi non sorprende che la troviamo, ad esempio, nello Zakon o tržištu kapitala (legge sul mercato dei capitali), che afferma che «il mercato ha norme chiare e trasparenti» [11]. Lo scopo della disposizione è quello di rendere le norme accessibili al pubblico, e pertanto doveva essere scritta in questo modo.

10 | Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za **transparentnošću** u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato), Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, **transparentnu** i standardiziranu sekuritizaciju (regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate) e così via. Non discuteremo qui in dettaglio il concetto di «cartolarizzazione» come conversione di strumenti finanziari non trasferibili in strumenti trasferibili, cioè titoli.

11 | Articolo 110, paragrafo 3, punto 2, della suddetta legge.

10.1 Si parla e si scrive spesso di «implementaciji» (implementazione) e di «transponiranje» (trasposizione), anche se non è chiaro cosa ci sia di sbagliato nelle parole croate «primjena» (applicazione) e «prenošenje» (trasposizione) perché è di questo che si tratta quando applichiamo o trasponiamo le disposizioni dell'Unione europea nell'ordinamento giuridico croato.

10.2 Un problema specifico è l'uso di parole straniere nei titoli delle leggi croate. Pertanto, abbiamo lo Zakon o faktoringu (legge sul factoring), in cui la parola inglese factoring viene semplicemente trasposta nella lingua croata [12]. Ancora peggiore è la situazione riguardante la legge in cui non si è nemmeno tentato di trasporre la parola inglese nella lingua croata, e quindi abbiamo lo Zakon o *leasingu* (legge sul leasing) [13]. È vero che il significato giuridico di queste parole inglesi non può forse essere reso mediante un unico termine croato. Tuttavia, non è noto se si sia quantomeno tentato di trovare i termini appropriati della lingua croata idonei ad essere utilizzati nel titolo della legge. Ciò sarebbe necessario anche perché l'Ustav Republike Hrvatske (Costituzione della Repubblica di Croazia) contiene una disposizione secondo cui nella Repubblica di Croazia la lingua ufficiale è il croato [14]. Così sembra che il titolo della legge sia contrario alla Costituzione croata.

11. Nel processo di europeizzazione del diritto croato o di adeguamento all'acquis dell'Unione, un gran numero di nostri atti normativi ha dovuto essere tradotto in inglese. Questo lavoro è stato fatto rapidamente, proprio come un gran numero di leggi è stato approvato con procedura d'urgenza. Tale velocità ha anche portato a traduzioni divertenti. Ad esempio, in una bozza di documento il Vrhovni sud (Corte Suprema) viene tradotto come «Supremo parco giochi». La disposizione dell'SP che si riferisce all'unione delle pagine di una decisione giudiziaria mediante rilegatura o incollatura è stata inizialmente tradotta in modo tale che le pagine sono diventate foglie, quindi la decisione giudiziaria sembrava essere composta da foglie.

12 | Zakon o faktoringu (legge sul *factoring), Narodne novine*, nn.°94/2014, 85/2015, 41/2016.

13 | *Narodne novine*, n.°141/2013.

14 | Articolo 12 dell'Ustav Republike Hrvatske (Costituzione della Repubblica di Croazia), https://www.usud.hr/hr/ustav-RH

11.1 In situazioni opposte, oltre alla già citata grossolanità nella traduzione delle parole inglesi *trasparent, implementing* e *transposing,* emergono problemi più gravi. Ad esempio, non è chiaro perché *l'Advocate General* (*Generalanwalt* in tedesco*, avocat général* in francese*) sia stato* tradotto come «nezavisni odvjetnik» (avvocato indipendente). Il suo ruolo è quello di assistere la Corte [15]. Deve farlo «con imparzialità e indipendenza» [16]. Si tratta quindi di assistere o consigliare la Corte, per cui il «nezavisni odvjetnik» non è un *independent Lawyer, un unabhängiger Anwalt* o un *avocat indépendant*.

11.2 Un serio problema nella prassi giurisprudenziale è stato generato da un errore di traduzione dell'articolo 267, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»). La citata disposizione in lingua inglese recita: «*The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning: (...)».* La medesima disposizione in lingua francese così recita*: «La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: (...)».* La versione tedesca è la seguente: «*Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung: (...)».* Pertanto, tutte e tre le versioni parlano della competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi in via pregiudiziale.

11.2.1 Tuttavia, la traduzione croata della disposizione è la seguente: «*Sud Europske unije nadležan je odlučivati o prethodnim pitanjima koja se tiču (...)»* [la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali riguardanti (...)]. Un siffatto errore di traduzione ha fatto sì che una disposizione di diritto dell'Unione sia stata recepita nello *Zakon o kaznenom postupku* (codice di procedura penale) ed erroneamente collocata nell'ambito di una disposizione riguardante le questioni preliminari (articolo 18 di tale codice). Ciò ha condotto, a sua volta, all'errata applicazione del diritto dell'Unione nella giurisprudenza, che è stata corretta dalla successiva interpretazione e dalla modifica della legge [17].

15 | Articolo 19, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:12016M019/TXT.

16 | Articolo 252, paragrafo 2 TFUE.

17 | Su questo argomento: M. Mrčela, Utjecaj odluka europskih sudova na odluke hrvatskih sudova u kaznenim predmetima, in: *Okrugli stol «Europska budućnost hrvatskoga kaznenog pravosuđa»*, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Modernizacija prava, Knjiga 44, Zagabria 2018, pagg. 69–77. Con la modifica della legge, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata separata dall'articolo 18, che tratta delle questioni preliminari, ed è stata inserita in un apposito articolo 18 bis (*Narodne novine*, n.°126/2019).

12. Infine, l'importanza del multilinguismo risulta particolarmente evidente a seguito della decisione della Corte nella causa *CILFIT II* [18]. Da essa emerge che un giudice nazionale, nel decidere se sollevare una domanda di pronuncia pregiudiziale, è tenuto a «tener conto delle divergenze tra le versioni linguistiche» della disposizione di diritto dell'Unione cui si riferisce la domanda. Resta da vedere come ciò si applicherà nella pratica, ossia come la versione estone di una determinata disposizione sarà presa in considerazione dal giudice greco.

Conclusione

13. La problematica della lingua nel diritto è una questione delicata e importante. Qui sono stati esposti solo alcuni problemi, la cui soluzione potrebbe contribuire a una migliore interpretazione e applicazione del diritto, nonché a una migliore comprensione delle decisioni giudiziarie. Il punto di partenza è incrementare la consapevolezza della necessità di un cambiamento, ad esempio, nella corretta interpretazione e nell'utilizzo della terminologia giuridica, nonché degli stili e delle regole linguistiche. Il nostro impegno è in favore della stesura di decisioni chiare e concise. L'uso di frasi brevi secondo il criterio «un pensiero – una frase» può rappresentare un primo passo nella giusta direzione. Tuttavia, per l'uso corretto della lingua nel diritto, è necessaria la cooperazione tra giuristi e linguisti. Ciò si riferisce non solo ad una cooperazione occasionale nel lavoro professionale e scientifico, ma altresì ad una formazione permanente degli operatori nell'ambito della giustizia. Inoltre, sembra necessario introdurre una formazione sistematica dei futuri giuristi, in modo tale che le facoltà di giurisprudenza abbiano un corso specifico relativo all'uso corretto della lingua e della terminologia giuridica.

18 | C-561/19, EU:C:2021:799.

Il multilinguismo di una vita

— Prof. Dr. Barbara Pozzo

Barbara Pozzo è professore di diritto privato comparato dal 2001 presso l'Università degli Studi dell'Insubria (Como, Italia), dove è stata Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (2015-2021) e dove è attualmente Delegata del Rettore per l'Uguaglianza di Genere e le Pari Opportunità. Dal 2016 è Coordinatore del Dottorato di ricerca internazionale e interdisciplinare in Diritto e Scienze Umane. Nel 2018 ha vinto la Cattedra UNESCO "Gender Equality and Women's Rights in the Multicultural Society". È Membro Titolare della International Academy of Comparative Law (IACL), ed è Membro del Direttivo della Società Italiana di Diritto Comparato (SIRD) e del Direttivo Italiano della Association Capitant – Amis de la Culture Juridique Française.

Prologo

Mi sono spesso chiesta se la decisione di occuparmi di multilinguismo nell'ambito della mia attività accademica, come professore di diritto privato comparato, non sia dipesa – almeno in parte – dall'essere cresciuta in un ambiente multilingue, fattore che ha avuto vantaggi e svantaggi nel corso del tempo, ma che ha sempre esercitato nei miei confronti un indubbio fascino.

Nata a Calcutta per motivi attinenti alle scelte di lavoro dei miei genitori, cresciuta tra Milano e Roma, ho sempre frequentato – dall'asilo fino all'esame di maturità – la Scuola Svizzera, ove la prima lingua in cui erano insegnate le varie materie era il tedesco, a cui seguivano il francese e l'inglese. La scelta a favore di questa scuola non poteva essere fatta risalire a lontane ascendenze elvetiche nel mio albero genealogico, ma piuttosto alla convinzione dei miei genitori che una buona educazione non potesse che richiedere la conoscenza delle lingue straniere.

Le potenzialità di conoscere una lingua straniera mi furono presto note. A casa, se i miei genitori avessero voluto dirsi qualcosa che rimanesse incomprensibile alle loro figlie, avrebbero parlato in *hindi*; ma ben presto anche noi figlie utilizzammo la stessa arma e – se qualcosa doveva rimanere segreta fra noi figlie – veniva fatta circolare tra noi in *tedesco*, lingua che i miei genitori non conoscevano…. Con grande disappunto soprattutto di mia madre che vedeva il suo investimento ritorcersi contro.

Studiare da italiana, in Italia ma in una scuola straniera aveva – come anticipato – vantaggi e svantaggi. Significava imparare una lingua complessa come il tedesco sin dalla più tenera età attraverso attività ludiche senza quasi accorgersene. Implicava però anche, in assenza di genitori con cui confrontarsi nella medesima lingua, un indubbio spaesamento quando il discorso linguistico cominciò a farsi più complesso e non bastava più memorizzare una qualche canzoncina insegnata all'asilo, ma cimentarsi con testi di Goethe, Schiller, e più tardi di Mann, Dürrenmatt e tanti altri. Senza contare che dalla seconda media in poi si cominciava anche il corso di latino che veniva insegnato da un professore madrelingua tedesco. Si trattava in definitiva di una scuola molto impegnativa, che occupava tutte le nostre mattine, ma anche alcuni pomeriggi della settimana e che sicuramente per molti di noi studenti costituiva una vera e propria sfida, in particolare nei casi in cui in famiglia si fosse parlato solo italiano.

Nonostante le inevitabili recriminazioni lanciate da adolescente nei confronti di un ambiente particolarmente severo ed esigente, da adulta ho dovuto riconoscere che il

percorso è stato molto arricchente: la presa di coscienza che a lingue diverse appartengono suoni diversi, concetti diversi, diversi modi di dire e diverse metafore, ma a volte anche profonde differenze culturali, ha accompagnato la mia crescita e sicuramente ha forgiato in me una certa curiosità e disponibilità a comprendere l'alterità, la differenza. Da bambina riflettere come mai in italiano e in francese si ha *una fame da lupi (faim de loup)*, mentre in tedesco la fame vera è quella dell'orso (*Bärenhunger*) aiuta a capire che ci possono essere diverse prospettive in ordine alla mancanza di cibo. Nella mente di un bambino che apprende per la prima volta un modo di dire, si associano spesso immagini volte a comprenderne le origini, ma anche a fare paragoni: e quindi se *perdersi in un bicchier d'acqua* appare un'espressione buffa, molto più tragico appare il destino di chi *affoghi in una pozzanghera (in einer Pfütze ertrinken)*.

Un episodio torna spesso alla mia mente, quando undicenne, allieva delle scuole medie, mia madre controllava che avessi fatto tutti i compiti e che soprattutto seguissi con attenzione le lezioni. In verità, non era sempre facile spiegare in italiano cosa avessimo fatto a scuola in tedesco, poiché più si andava avanti più si incontravano nelle specifiche materie termini astratti e complessi che non avevo mai incontrato nella lingua colloquiale italiana, per cui alle volte mi mancavano le parole in quella che poteva considerarsi a tutti gli effetti la mia lingua madre, mentre conoscevo il termine tecnico in tedesco. Dotata di un innato spirito simile a quello di un *Feldmarschall* prussiano, mia madre era solita chiedermi quali fossero stati i contenuti delle lezioni frequentate ed era consigliabile che io rispondessi puntualmente. In quella occasione, mi ricordavo benissimo che l'insegnante ci aveva spiegato le *Völkerwanderungen,* e avevo capito benissimo di cosa si trattasse, solo che nell'immediato non sapevo trasporre il concetto in italiano. Ricorsi quindi ad una approssimativa traduzione dei due lemmi che componevano la parola e tradussi a mia madre che stavamo studiando il periodo in cui i popoli *(Völker)* passeggiavano *(wandern)* per l'Europa.

«Come passeggiano? Quali popoli?» chiese mia madre incuriosita.

«Eh sì!» – risposi io prontamente – «ci sono i Visigoti e gli Ostrogoti e i Burgundi e i Franchi che "passeggiano" per l'Europa».

Sempre più sorpresa mia madre chiese: «Ma non è che il professore ti stava spiegando le invasioni barbariche?».

«Ma no! Non sono né invasioni, né barbariche! È che questi popoli si spostano perché ne hanno bisogno!».

«Forse dal loro punto di vista, ma da quello di chi subiva queste "passeggiate" si trattava di vere e proprie invasioni».

Io però, nonostante il rimbrotto di mia madre che si rifaceva agli insegnamenti appresi a suo tempo nella scuola italiana, non riuscivo a trovare in quella bella parola «neutra», quasi poetica: *Wanderungen,* che riecheggiava le passeggiate nel bosco, la stessa ostilità e la stessa aggressività che suscitava in me «invasione».

Ci misi del tempo per comprendere come «il punto di vista» sia importante e come le parole celino significati profondi, stratificatisi nel corso dei secoli, e come la traduzione letterale da una lingua all'altra non sia sempre in grado di trasferire quell'insieme di valori che hanno forgiato termini e concetti. Anche oggi, se si cerca la voce: *Völkerwanderungen* su Wikipedia e poi la voce corrispondente in italiano, troviamo ancora un articolo intitolato *Invasioni barbariche;* per il francese il termine è *invasions barbares,* per lo spagnolo *invasiones bárbaras,* segno che i popoli del Meridione d'Europa hanno vissuto quelle «passeggiate» in modo assai più drammatico dei popoli germanici.

Lavorare con più lingue sin da bambini costituisce un bagaglio di esperienze e di emozioni che apre nuovi orizzonti e che arricchisce tutta la vita, qualsiasi sia la professione che si intende intraprendere, anche quella del giurista che – uscita dal liceo – decisi da affrontare.

Lingue, diritto, comparazione

Nell'impostazione classica della facoltà di Giurisprudenza, come la frequentai io negli anni '80 del secolo scorso, non vi era molto spazio dedicato allo studio delle lingue straniere. Gli studenti avevano generalmente ricevuto una formazione classica e forse erano più ferrati in greco e in latino che in una qualsiasi delle lingue europee. Lontana era ancora la realizzazione del progetto Erasmus e l'idea di poter frequentare parte dei corsi curriculari all'estero sembrava una chimera. La maggior parte dell'attenzione era rivolta alla conoscenza del diritto nazionale per formare i futuri magistrati, avvocati e notai.

Tuttavia, i corsi di diritto comparato, che in quegli anni cominciavano a riscuotere sempre maggior successo per divenire poi corsi obbligatori per tutti gli studenti italiani, rendevano ben presto palese che l'avventurarsi nell'analisi e nello studio di qualsiasi sistema giuridico straniero passasse attraverso il filtro linguistico.

I più fortunati di noi poterono frequentare la *Faculté Internationale de Droit Comparé* a Strasburgo, incoraggiati da qualche illuminato professore e dove avevamo l'occasione di incontrare professori e studenti tedeschi, inglesi, francesi, belgi, ma anche polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, che non erano ancora cittadini europei, e potevamo così confrontarci con realtà culturali, linguistiche e politiche ancor prima che giuridiche completamente alternative a quelle conosciute.

In quel particolare momento storico, a metà degli anni '80, in cui sbocciava l'interesse per la comparazione, chi parlava già alcune lingue straniere fu sicuramente avvantaggiato nel perseguire una carriera accademica in questo ambito e non è un caso che i comparatisti che si vennero a formare in quel contesto sviluppassero un grande interesse per il tema della traduzione giuridica, poiché nello studio dell'*alterità* e della *differenza* all'interno del fenomeno giuridico, dovettero confrontarsi per primi – naturalmente e necessariamente – con il problema linguistico.

Nello studio della traduzione giuridica la prospettiva comparatistica veniva ad unirsi a quella storica. In primo luogo, perché la comprensione dell'evoluzione del lessico giuridico e il divenire dei diversi linguaggi giuridici nazionali in prospettiva storica offriva la chiave per comprendere le difficoltà di traduzione esistenti. In secondo luogo, perché era grazie alla prospettiva storica che si comprendeva come determinate parole avessero acquisito o perso uno specifico valore, mettendo in luce come il linguaggio giuridico potesse essere compreso appieno solo con riferimento ad un certo contesto culturale.

Con il consolidarsi del programma Erasmus a partire dalla fine degli anni '80 e, successivamente, con il diffondersi dei doppi titoli, ossia di quei corsi di studi binazionali organizzati dagli istituti universitari di due paesi diversi, la didattica delle lingue straniere è gradualmente diventata – anche nelle facoltà di Giurisprudenza – sempre più presente.

Allo stesso tempo, la dimensione europea del diritto è entrata in tutti i settori dell'insegnamento del diritto, motivando l'attenzione verso gli aspetti linguistici che affiorano ogni qualvolta il legislatore nazionale deve confrontarsi con la necessità di trasporre nella propria lingua nazionale il diritto europeo, aspetto che si è andato a complicare, soprattutto dopo il 2004 con l'entrata di dieci nuovi paesi nell'Unione europea, con il progressivo aumento del numero delle lingue ufficiali fino a 24, e con il recente venir meno dell'esenzione per la lingua irlandese.

In Italia, nei corsi di laurea in Giurisprudenza esistono ormai corsi di lingua giuridica e – anche se più raramente – corsi di traduzione giuridica, che permettono agli studenti

di affacciarsi alla dimensione sempre più sovrannazionale del nostro diritto, prendendo coscienza delle difficoltà, ma anche dell'indubbio interesse intellettuale, che riveste il dialogo tra culture giuridiche diverse. A livello *post-lauream* si diffondono i corsi di traduzione giuridica dedicati a specifici settori del diritto, mentre nei dottorati di ricerca l'approccio interdisciplinare porta al dialogo tra giuristi e linguisti. Se confrontata con quella di alcuni decenni or sono, la preparazione del giurista italiano è sempre più proiettata nella prospettiva europea, in cui il multilinguismo fa da corollario.

Insegnare il multilinguismo ai giuristi del domani

In questa nuova dimensione dei corsi di Giurisprudenza che ormai sovrasta i confini nazionali, per chi si occupa di formazione dei giovani giuristi è importante veicolare le difficoltà e le potenzialità del multilinguismo europeo.

Da un lato è infatti necessario far comprendere le gioie e i dolori della traduzione giuridica, la complessità di tradurre da una lingua all'altra termini tecnici che sono il portato di elaborazioni secolari, mettendo in guardia dai falsi amici, sottolineando l'irriducibilità e il fascino di certi termini che sono e rimangono intraducibili. Come fare, ad esempio, a tradurre il concetto di «interessi legittimi», che per noi italiani designa il criterio spartiacque della competenza dei giudici amministrativi rispetto a quella dei giudici ordinari, in qualsiasi altra lingua europea?

Dall'altro lato è però anche importante mettere in evidenza il ruolo politico della lingua nel processo di armonizzazione del diritto in Europa. La traduzione in un contesto multilingue non si riduce infatti alla sommatoria di tante traduzioni tra le diverse lingue europee, ma deve invece perseguire gli stessi scopi cui tende la stessa legislazione multilingue, ed in particolare quello dell'armonizzazione del diritto.

Il paradigma che si presenta oggi supera quindi la logica binaria di chi traduce da una lingua all'altra: operazione che, seppur complessa, gode ormai di una esperienza millenaria. La sfida che il multilinguismo propone alle nuove generazioni è diversa e parte dall'idea che le norme europee, una volta redatte nelle 24 lingue ufficiali e una volta trasposte nei 28 (27, ahimè, dopo la Brexit) Stati membri, raggiungano ovunque lo stesso risultato, conferendo uguali diritti a tutti i cittadini europei.

Il contesto multilingue della nostra Casa europea è ricco e complesso. Poggia, da un lato, su fondamenta solide. Prima fra tutte l'affermazione del principio del «multilinguismo ufficiale», ossia della parità delle lingue, ovvio corollario del principio in base al quale

ogni lingua ufficiale abbia la stessa dignità rispetto alle altre, indipendentemente dal numero dei parlanti, e che implica non solo che i testi legislativi debbano essere adottati in tutte le lingue ufficiali, ma altresì che le diverse versioni linguistiche del medesimo atto normativo facciano ugualmente fede. La stessa Corte di giustizia ha statuito, con una giurisprudenza consolidata, che la versione in una lingua di un testo normativo della Comunità non può di per sé essere considerata come superiore alle versioni in altre lingue, in quanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario richiede che l'interpretazione tenga conto anche delle altre versioni linguistiche (si vedano le sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punto 3, e del 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, C-219/95 P, EU:C:1997:375, punto 15).

D'altro canto, occorre anche tenere presente come, nella maggior parte dei casi, il multilinguismo ufficiale si fondi su di una finzione giuridica, ed in particolare sulla presunzione della redazione simultanea e dell'identicità di tutte le versioni linguistiche, ciò che in realtà non avviene quasi mai. D'altro canto, poiché la redazione plurilingue dovrebbe cercare di dare origine ad un testo che esprima il significato e produca gli effetti voluti dal legislatore europeo e dato che l'affidabilità di un testo autentico si misura in base alla sua interpretazione ed applicazione concreta, l'obiettivo della redazione plurilingue dovrebbe essere quello di produrre dei testi che siano interpretati e applicati in maniera uniforme dalle corti in tutti i diversi contesti nazionali. Tuttavia, la probabilità che gli interpreti attribuiscano il medesimo significato alle diverse versioni linguistiche di un atto legislativo è minore laddove i diversi testi non condividano il medesimo sistema di riferimento, a prescindere dalla lingua utilizzata. E il sistema comune di riferimento in Europa non è un dato di fatto: lo stiamo ancora costruendo.

Il multilinguismo europeo è un'avventura unica. È unica perché mai in passato un ordinamento giuridico ha funzionato con 24 lingue ufficiali in cui sono possibili 552 combinazioni linguistiche, dato che ogni lingua può e deve essere tradotta nelle altre 23. È unica, ma è anche possibile. Ed è possibile perché ci crediamo, noi Europei, uniti nella diversità.

La lingua lettone e il multilinguismo in Lettonia

— **Prof. ssa, Dr. iur. Sanita Osipova**

Sanita Osipova è giudice, dottoressa in giurisprudenza e professoressa universitaria. Nel periodo compreso tra agosto 2011 e febbraio 2022, è stata giudice della Corte costituzionale della Repubblica di Lettonia, vicepresidente di tale Corte e, da ottobre 2020 a febbraio 2022, presidente della Corte costituzionale. Nel 2006 Sanita Osipova è stata nominata professoressa della Cattedra di teoria e storia del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Lettonia. La sua attività scientifica comprende l'intervento in congressi scientifici nazionali e internazionali nonché oltre 100 pubblicazioni su questioni di teoria e di storia del diritto, del diritto costituzionale, della sociologia del diritto e dell'etica giuridica. Nel 2020 Sanita Osipova è stata insignita del titolo di «Persona europea dell'anno 2020 in Lettonia». Il 19 gennaio 2021 ha ricevuto il premio Arveds Švābe sulla Storia della Lettonia, conferito dall'Accademia delle scienze della Lettonia, per la serie di articoli «Nazione, lingua, Stato di diritto: verso il futuro». Dal 2021 è membro corrispondente dell'Accademia delle scienze della Lettonia.

«(...) uno dei più grandi prodigi: L'ALLEGRIA DI SCRIVERE.
La mano scarabocchia vari tipi di segni, tracciando linee verticali e orizzontali,
e a partire da esse realizza complesse strutture
di pensiero accessibili a milioni di persone».

Zenta Mauriņa [1]

Dicono i lettoni: «Patria e lingua materna». Tale frase è espressione della convinzione comune secondo cui i fondamenti della personalità di un individuo sono costituiti dalla terra, ereditata dai suoi antenati, e dalla lingua, che gli consente di integrarsi nel suo paese. Questi due aspetti – vale a dire la terra e la lingua – garantiscono la continuità e la sostenibilità della nazione, creando un ponte tra il passato e il futuro e collegando quanto una persona riceve dai propri genitori con ciò che la stessa crea durante la sua vita per poi trasmetterlo ai propri figli.

È difficile amplificare l'importanza del ruolo che riveste la lingua nella formazione individuale e sociale di una persona. La lingua trasforma un essere biologico in un essere sociale: rappresenta la sua personalità, pone le basi del suo pensiero, gli consente di comunicare con altre persone, gli consente di accedere a un mondo in cui molto può essere denominato e descritto. La lingua, in cui si concretizza il pensiero e mediante la quale le persone creano il sottile modello di relazioni e di rapporti di collaborazione, è una delle condizioni preliminari per la creazione e l'esistenza di qualsiasi società organizzata, compresa la nazione. La lingua unisce individui diversi in un insieme collettivo e unificato e consente loro di condividere, lavorare congiuntamente, simpatizzare, gioire, addolorarsi, formando in tal modo una coscienza collettiva nella quale c'è spazio sia per i grandi pensieri sia per i sentimenti profondi e le esperienze spiacevoli che caratterizzano in modo particolare tale cultura. Una lingua si distingue da un'altra non solo per il suono, la struttura e gli altri aspetti che la caratterizzano, ma anche per le nozioni che appartengono unicamente a una determinata società, dal momento che la lingua è lo specchio della cultura di una società. La lingua separa una società dal resto del mondo, unendola in un popolo, unificandola in una nazione. Esistono parole che non sono facilmente traducibili in altre lingue. Ad esempio, in lettone, una di queste è «talka», che si riferisce alla tradizione di aiutare i vicini a svolgere mansioni importanti a titolo gratuito, quali la raccolta del fieno o delle patate. La lingua consente a una

1 | Zenta Mauriņa. «Sirds mozaīka». Atbalsis. Riga: Jumava, 2019, pag. 50. La scrittrice e traduttrice Zenta Mauriņa (1897-1978) è fondatrice e realizzatrice del genere di saggio letterario e filosofico lettone.

nazione di creare una propria unione magica che solo essa comprende e che può essere trasmessa alle generazioni future.

«Passerelle tese dai padri dei nostri padri,
attraversate dai figli dei nostri figli;
bambini, attraversatele in modo
che durino per tutta la vita».
Canzone folclorica lettone [2]

La lingua è la chiave dell'anima di una nazione. Dal canto suo, ogni nuova lingua che impariamo ci consente di accedere a un mondo unico e colorato costituito da una cultura diversa.

Niklas Luhmann ha scritto che «la società non può oltrepassare i confini stabiliti nella lingua» [3]. Al contempo, la società completa costantemente la lingua e continua ad ampliare tali confini. La conoscenza della lingua materna avviene durante tutta la vita, poiché ogni nuova esperienza vissuta aggiunge nuove parole alla lingua e apre nuove frontiere. Ciascuna nuova lingua che impariamo apre altresì orizzonti più ampi per il nostro spirito.

La lingua è chiaramente una caratteristica essenziale, un elemento unificatore e un valore della società, che ne consente la sostenibilità. Perdere una lingua significherebbe perdere una parte importante della propria identità e del proprio patrimonio culturale. In ogni cultura, una parte rilevante di essa è collegata alle espressioni verbali: folclore, letteratura, film, testi di canzoni. Ciò include l'intero settore giuridico, vale a dire le norme di diritto, la giurisprudenza e la dottrina, che si esprimono con parole. Perdere la propria lingua comporta anche la perdita di una parte della memoria collettiva.

La lingua è particolarmente importante per la nazione lettone poiché, nei secoli, solo la lingua ci ha unito nel nostro essere lettoni. La storia lo spiega. Anche se le radici storiche dei lettoni risalgono a oltre mille anni, lo Stato della Lettonia, che adesso

2 | L'espressione *«canzone folclorica»* (dal tedesco *«Volkslied»*) è stata introdotta nella corrente culturale internazionale con le opere del filosofo e scrittore dell'illustrazione Johann Gottfried Herder (menzionata per la prima volta nel 1773). In genere, le canzoni folcloriche lettoni costituiscono la totalità del folclore musicale trasmesso oralmente tra il popolo, tuttavia la nozione è di norma utilizzata per riferirsi alla parte più antica del folclore musicale: le cosiddette canzoni popolari classiche, il cui sinonimo è dainas [dal lituano « dainà» (canzone)].

3 | Луман, Н. Общество как система. Москва: Логос, 2004, с. 45.

unisce e protegge la nazione, ha appena compiuto cento anni. E, per metà di tale secolo, la Lettonia era occupata. Durante la storia, le terre lettoni e livoni sono state annesse ai territori di Livonia, Polonia-Lituania, Svezia e all'Impero russo. La Lettonia è stata occupata dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, mentre le città della Livonia erano membri della Lega anseatica nel medioevo. A partire dal secolo XIII, all'epoca della creazione della prima formazione statale nell'attuale Lettonia, le autorità parlavano al popolo in una lingua straniera. Il latino, il tedesco, lo svedese, il polacco e il russo sono stati successivamente introdotti sui territori lettoni e livoni con i loro conquistatori. Inoltre, vi è stato un periodo in cui tutti i nostri antenati non erano soggetti a una sola autorità pubblica, in quanto erano suddivisi tra diversi paesi. Ad esempio, nel secolo XVII, i rappresentanti statali delle nostre terre ancestrali parlavano in parte polacco e in parte svedese e i conquistatori rispettavano i privilegi della nobiltà locale, che includevano l'uso del tedesco nell'amministrazione locale. Nel secolo XVIII, uniti nell'Impero russo, i nostri antenati erano suddivisi in diverse regioni. Nelle regioni baltiche, in riconoscimento delle tradizioni locali, il tedesco è stata la lingua ufficiale fino alla seconda metà del secolo XIX, mentre per i lettoni orientali – i letgalli, appartenenti alla regione di Vicebsk – la lingua ufficiale era il russo. La Chiesa cattolica, dal canto suo, nel medioevo si rivolgeva ai fedeli in latino. La lingua lettone è stata introdotta nella Chiesa solo a partire dal secolo XVI, quando, a seguito della riforma, sono state costituite alcune congregazioni lettoni in seno alla Chiesa luterana e sono apparse le prime traduzioni in lettone delle sacre scritture.

L'esperienza storica dei lettoni è varia, multiculturale e multilingue, poiché, nei secoli, ci siamo sforzati di parlare lingue straniere. Solo la lingua lettone e il patrimonio culturale che si è creato in essa, soprattutto le *dainas* (o canzoni popolari), ci hanno consentito di elaborare l'idea di unità nei secoli, di alimentare e conservare la nostra identità senza perderci nei grandi gruppi nazionali, di trasformarci da tribù baltiche a nazione, di riconoscere finalmente (forse troppo tardi) il diritto del popolo ugro-finnico – i livoni – alla propria identità, di accettare le numerose minoranze che sono rimaste nella storia e, infine, di concepire e realizzare il sogno di uno Stato proprio. La lingua lettone come valore costituzionale e base dell'identità costituzionale è sancita nella Costituzione della Repubblica di Lettonia [4]. Il preambolo della Costituzione afferma che «l'identità della Lettonia nell'ambito culturale europeo è caratterizzata sin dal passato dalle tradizioni

4 | Il 15 febbraio 1922 l'Assemblea costituzionale della Lettonia ha adottato la Legge fondamentale della Repubblica di Lettonia (la Costituzione), che stabilisce le basi costituzionali dello Stato lettone, l'organizzazione dello Stato e il rapporto dell'individuo con lo Stato.

lettoni e della Livonia, dalle consuetudini lettoni, dalla lingua lettone e dai valori umani e cristiani universali».

Al contempo, il popolo lettone si è sviluppato storicamente e ha sempre vissuto in uno spazio multilingue, dove un gran numero di persone parla più lingue. Tradizionalmente, fino alla seconda metà del secolo XX, tali lingue erano il lettone, il tedesco e il russo, tuttavia, adesso, a causa della globalizzazione, il tedesco sta perdendo terreno di fronte all'inglese. Perché queste lingue? Il lettone, poiché, a partire dalla fondazione della Repubblica di Lettonia nel 1918, è stato designato quale lingua ufficiale utilizzata per comunicare sia dai lettoni sia dai membri delle varie minoranze. Il tedesco, poiché per quasi 700 anni è stata la lingua dell'amministrazione pubblica nella maggior parte del territorio della Lettonia, la lingua dei procedimenti giudiziari e nella quale poteva essere impartita l'istruzione. Inoltre, fino al 1939, in Lettonia vi era una minoranza nazionale germano-baltica significativa. Quanto alla lingua russa, poiché è stata utilizzata come lingua ufficiale dalla fine del secolo XIX fino alla fondazione dello Stato lettone. Anche i russi, storicamente, sono stati una minoranza importante, unitamente agli estoni, ai lituani, ai polacchi, agli ebrei e ai Rom.

Storicamente, in Lettonia, hanno sempre convissuto lettoni e altri popoli. La cultura nazionale lettone, che si era già sviluppata prima della creazione dello Stato lettone, è divenuta la base della cultura dello Stato indipendente. Le culture di minoranze lettoni hanno iniziato il loro specifico percorso di sviluppo dopo il 18 novembre 1918, quando i gruppi etnoculturali sono divenuti minoranze nazionali e i loro membri sono divenuti cittadini lettoni. I diritti delle minoranze nazionali sono stati rispettati nella Repubblica di Lettonia dopo la creazione dello Stato. Gettando le basi dello Stato, il 17 novembre 1918 è stata adottata la piattaforma politica del Consiglio del popolo [5] che stabiliva quanto segue: «i diritti culturali e nazionali dei gruppi nazionali saranno garantiti nelle leggi fondamentali».

Dopo la creazione della Repubblica di Lettonia, benché la lingua ufficiale fosse il lettone, lo Stato comunicava con i suoi cittadini in tre lingue, il lettone, il tedesco e il russo. Queste tre lingue sono state altresì utilizzate negli organi legislativi, dal momento che le minoranze nazionali erano rappresentate sia nell'Assemblea

5 | Il primo e il più alto organo legislativo temporaneo della Repubblica di Lettonia nel 1918-1920 (fino alla convocazione dell'Assemblea costituente della Lettonia).

costituente [6] sia successivamente nella *Saeima* [7]. I giuristi lettoni avevano studiato prevalentemente in tedesco a Tartu, in russo nelle università di Mosca, San Pietroburgo o altre università imperiali, in francese fuori dell'impero, ad esempio a Parigi, mentre quelli di origine germano-baltica studiavano in università tedesche. La terminologia lettone in ambito giuridico si stava ancora formando e mancava dottrina giuridica in lettone. Inoltre, nell'esercizio della professione forense erano richiesti avvocati formati che avessero padronanza delle tre lingue, dal momento che i clienti avevano diverse cittadinanze. Già nel primo Congresso di giuristi della Lettonia, che nel 1932 ha riunito giuristi lettoni di tutte le nazionalità, è stata adottata una decisione con riferimento alla formazione giuridica: «tenendo in considerazione le specifiche necessità dello studio della dottrina giuridica, nonché le particolari circostanze della Lettonia, la sezione relativa alla formazione giuridica e allo statuto professionale dei giuristi auspica che ai laureati della facoltà di giurisprudenza della L.U. (Università della Lettonia) sia richiesto una buona conoscenza della lingua tedesca e russa» [8]. Il multilinguismo nella pubblica amministrazione e nell'istruzione è rimasto in Lettonia fino al 1934, quando il colpo di Stato [9] di Kārlis Ulmanis ha determinato il consolidamento di uno Stato nazionale che utilizzava unicamente la lingua lettone.

Durante l'occupazione sovietica, il territorio della Lettonia è stato sottoposto a un multilinguismo forzato. Sebbene l'Unione sovietica abbia perseguito la politica di russificazione già avviata dall'Impero russo nella seconda metà del secolo XIX e, in tutti i territori occupati, la popolazione fosse tenuta a conoscere il russo, alla popolazione delle repubbliche unite è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare la propria lingua materna, anche a livello legislativo e nei procedimenti giudiziari. I figli della Repubblica socialista sovietica di Lettonia a scuola imparavano il russo e il lettone nonché una lingua straniera: più frequentemente il tedesco o l'inglese, più raramente il francese.

6 | Il primo Parlamento eletto, che ha operato dal 1º maggio 1920 al 7 novembre 1922, ha avviato il periodo di democrazia parlamentare nella Repubblica di Lettonia.

7 | Organo rappresentativo del popolo lettone (Parlamento), che esercita funzioni legislative ed è composto da 100 rappresentanti del popolo (deputati della *Saeima*).

8 | Jurovska, O. Pirmais juristu kongress. Atreferējums. Jurists, 1932, n.º1 (35), pag. 10.

9| Nella notte tra il 15 e il 16 maggio 1934 un gruppo di cospiratori capeggiato dal primo ministro Kārlis Ulmanis ha effettuato un colpo di Stato. Di conseguenza, la Costituzione è stata sospesa, la *Saeima* è stata sciolta, il governo è stato riorganizzato ed è stata imposta la legge marziale. Nella Repubblica di Lettonia è stato così istituito un regime autoritario.

La Lettonia, a seguito del ripristino della sua indipendenza, rafforzando al contempo l'uso del lettone come lingua ufficiale, promuove altresì lo sviluppo delle culture minoritarie e del multilinguismo. La Corte costituzionale ha sottolineato quanto segue: «nell'articolo 114 della Costituzione è contenuto il principio della dignità delle minoranze nazionali sancito dal preambolo della Costituzione. Di conseguenza, unitamente ai valori lettoni, sono tutelate anche le peculiarità delle minoranze nazionali» [10]. La Lettonia riconosce che lo Stato deve garantire il diritto del minore appartenente a una minoranza nazionale di imparare la sua lingua materna in una fase precoce dell'istruzione. Ciò significa che lo Stato deve garantire che i minori abbiano la possibilità di comunicare tra loro nella loro lingua materna. Ciò può essere garantito offrendo ai minori la possibilità di apprendere la propria lingua materna o di ricevere l'istruzione nella loro lingua materna nell'insegnamento prescolare e primario [11].

Con l'adesione della Lettonia all'Unione europea, il lettone è divenuto una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. La Lettonia continua a coltivare la tradizione del multilinguismo, tuttavia adesso nell'ambito delle libertà fondamentali dell'Unione europea e di uno Stato democratico di diritto. In particolare, l'interazione dei cittadini lettoni con gli altri cittadini dell'Unione e la libera circolazione nel territorio dell'Unione europea costituiscono un incentivo per i cittadini lettoni nel voler continuare a mantenere la lunga tradizione della Lettonia relativa alla conoscenza di numerose lingue.

Nel corso della storia, i lettoni hanno preservato la propria identità nazionale, parlando lettone e hanno al contempo appreso lingue straniere, sia perché costretti da governi stranieri, sia di propria iniziativa, per ampliare conoscenze, svolgere attività, viaggiare liberamente nel mondo, cooperare alla scienza o alla cultura, o semplicemente per comprendere meglio i vicini appartenenti a minoranze nazionali. Il multilinguismo è l'unico strumento per creare, all'interno di una società multiculturale, un dialogo paritario nel quale l'identità di ciascun partecipante è non solo preservata, ma anche migliorata, poiché, con la conoscenza di lingue straniere, si ampliano altresì i nostri orizzonti linguistici.

10 | Sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Lettonia del 23 aprile 2019 nel procedimento n. 2018-12-01, punto 23.

11 | Sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Lettonia del 19 giugno 2020 nel procedimento n. 2019-20-03, punto 18.1.

Lingua ufficiale e interpretazione delle garanzie costituzionali concernenti il suo status nella giurisprudenza della Corte costituzionale della Repubblica di Lituania

— **Prof. Dr. Danutė Jočienė**

Presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Lituania, professore presso l'Università Mykolas Romeris, giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo (dal 2004 al 2013), autrice di diversi libri e numerosi articoli in materia di diritti umani.

Introduzione

Costruita sulla diversità linguistica [1], l'Unione europea si fonda, tra l'altro, sulle tradizioni costituzionali dei suoi Stati membri, e una di tali tradizioni consiste nel garantire che, negli Stati membri, la lingua o le lingue nazionali o ufficiali godano di tutela giuridica.

Al tempo stesso, tuttavia, la tutela della lingua nazionale o ufficiale negli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea, anche sul piano costituzionale, non deve pregiudicare il principio generale di non discriminazione e di uguaglianza tra le persone, che si applica sia nel diritto dell'Unione europea, sia negli ordinamenti giuridici interni dei suoi Stati membri, assicurando la non discriminazione delle persone sulla base della lingua e garantendo i valori di una società democratica, quali la tolleranza, la giustizia e il rispetto della dignità umana.

In tale contesto, occorre notare che l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società nella quale prevalgono la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini.

Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea sottolinea, in particolare, che l'Unione europea rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Il rispetto, fra l'altro, della diversità linguistica nell'Unione europea costituisce, dunque, uno dei principi fondamentali dei quali gli Stati membri devono tenere conto, introducendo nei loro sistemi costituzionali talune misure per la tutela della lingua nazionale o ufficiale (anche a livello costituzionale).

Pertanto, nel tutelare e promuovere la loro lingua nazionale o ufficiale, gli Stati membri dell'Unione europea devono sostenere detti valori fondamentali, sui quali l'Unione stessa è fondata, promuovendo altresì il rispetto, inter alia, della diversità linguistica nell'Unione europea.

Negli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni costituzionali concernenti la lingua o le lingue nazionali o ufficiali e/o specifici diritti umani e libertà legati all'uso della

1 | Kalbų įvairovės svarba («*Importanza della diversità linguistica*»), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/lt_lithuanian_24.pdf.

lingua, nonché le relative garanzie, sono interpretate da istituzioni giudiziarie di rango costituzionale. La Repubblica di Lituania non costituisce un'eccezione e, in tale Stato, la Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (in prosieguo: la «Corte costituzionale» o la «Corte») è stata chiamata in più occasioni ad interpretare le garanzie relative allo status costituzionale della lingua nazionale in Lituania.

Occorre osservare che la Costituzione della Repubblica di Lituania (in prosieguo: la «Costituzione») istituisce garanzie per la tutela della lingua nazionale, e che la Corte costituzionale ha già esaminato, sulla base della Costituzione, diverse cause di diritto costituzionale in cui ha interpretato tali garanzie e ha gradualmente elaborato la posizione giuridica costituzionale ufficiale in materia di tutela della lingua nazionale e sue garanzie.

Di conseguenza, nel presente articolo si procederà, anzitutto, a una rassegna dell'interpretazione dello status della lingua lituana come lingua ufficiale nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Detta giurisprudenza permetterà di chiarire, inoltre, due altre garanzie costituzionali legate allo status costituzionale della lingua nazionale: da un lato, la garanzia generale di non discriminazione delle persone in base alla lingua (o il divieto di discriminazione fondata sulla lingua) e, dall'altro, la garanzia procedurale specifica del diritto a un interprete.

Tali garanzie costituzionali sono e continuano a essere particolarmente rilevanti al fine di tutelare i diritti delle minoranze nazionali [2] in Lituania, anche alla luce del numero crescente di cittadini stranieri residenti in Lituania (sia gli stranieri presenti legalmente,

2 | Secondo il censimento generale della popolazione del 2011, i lituani rappresentavano l'84,2% della popolazione, i polacchi il 6,6%, i russi il 5,8%, i bielorussi, gli ucraini e i cittadini di altri paesi il 2,3%. La lingua nazionale è stata indicata come lingua madre, ad esempio, dal 77,1% dei polacchi e dall'87,2% dei russi. Dati del Dipartimento di Statistica lituano, https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv_kalba_tikyba.pdf/1d9dac9a-3d45-4798-93f5-941fed00503f. Secondo il censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021, l'84,6% della popolazione è di etnia lituana (84,2% nel 2011); i polacchi restano la più vasta minoranza nazionale del paese e rappresentano il 6,5%, i russi costituiscono il 5% e i bielorussi l'1%. V. https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId= 288049. Da un punto di vista storico, conformemente alla divisione delle minoranze nazionali operata da N. Girasoli in minoranze nazionali con radici storiche e minoranze nazionali etniche, ad avviso di G. Potašenko, ad esempio, le minoranze polacche e russe in Lituania rientrano nella prima categoria. S. Katuoka e a. *Tautinių mažumų apsauga: tarptautinės teisės aspektai («Tutela delle minoranze: aspetti di diritto internazionale»*). Vilnius: Università Mykolas Romeris, 2013, pag. 14.

sia i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato illegalmente la frontiera lituana) [3] e, di conseguenza, della crescente importanza dell'uso di lingue diverse dal lituano (ossia di lingue straniere) nella società e nella vita pubblica. Si può ritenere che tali garanzie tutelino anche il multilinguismo [4] degli individui, e che promuovano, fra l'altro, il rispetto della diversità linguistica nell'Unione europea.

I. Interpretazione dello status della lingua lituana come lingua ufficiale nella giurisprudenza costituzionale

Nell'amministrare la giustizia costituzionale e nel garantire la supremazia della Costituzione nell'ordinamento giuridico, nonché la legittimità costituzionale, la Corte costituzionale salvaguarda e promuove i valori costituzionali, vigilando affinché essi rimangano sempre in equilibrio nelle singole controversie costituzionali. Uno dei valori costituzionali sui quali si fonda la Costituzione adottata dai cittadini della Repubblica di Lituania in occasione del referendum del 25 ottobre 1992, il cui consolidamento e la cui difesa e tutela effettive costituiscono la *raison d'être* dello Stato stesso [5] è la lingua ufficiale, sancita all'articolo 14 della Costituzione.

Dopo aver sottolineato, nel preambolo della Costituzione, che la nazione lituana adotta, e dichiara solennemente che la Costituzione preserva, tra l'altro, la sua lingua madre e la sua scrittura, lo status della lingua lituana come lingua ufficiale è ulteriormente precisato, expressis verbis, nel capo I della Costituzione, rubricato «Lo Stato lituano», alle cui

3 | I flussi migratori illegali (in totale 4 309 migranti) registrati dal 1º gennaio 2021 in Lituania mostrano che, sulla base della cittadinanza dichiarata, i clandestini sono per la maggior parte cittadini dell'Iraq (2 858), del Congo (203), della Siria (170), del Camerun (135), della Bielorussia (102) e dell'Afghanistan (101). Dati del Dipartimento di Statistica lituano al 13 dicembre 2021, https://ls-osp-sdg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/9b0a008b1fff41a88c5efcc61a876be2.

4 | Sebbene il Consiglio d'Europa operi una distinzione tra il multilinguismo, inteso come presenza e impiego di diverse lingue in una determinata zona geografica, e plurilinguismo (o multilinguismo individuale), inteso come l'insieme delle singole lingue (o della varietà delle lingue) utilizzate da un parlante, l'Unione europea utilizza il termine «multilinguismo» in riferimento ad entrambi (talora con un accento sul «multilinguismo dell'individuo»). *Language Rich Europe: Tendenze nelle politiche e nelle pratiche per il multilinguismo in Europa* (a cura di: G. Extra e K. Yağmu), 2012, https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_LRE_English_version_final_01.pdf.

5 | Decisioni della Corte costituzionale del 19 agosto 2006 [Žin. (Gazzetta ufficiale *Valstybės žinios*), 2006, n.˚90-3529], del 24 settembre 2009 (ibidem, 2009, n.˚115-4888), e del 24 gennaio 2014 [TAR (Registro degli atti giuridici), 2014-01-24, n. 478].

disposizioni è riconosciuto un livello di tutela costituzionale superiore, poiché sanciscono valori costituzionali speciali, fondamentali [tali disposizioni possono essere modificate soltanto tramite referendum (articolo 148, secondo comma, della Costituzione)].

L'articolo 14 del capo I della Costituzione dispone che «[l]a lingua ufficiale è la lingua lituana» [6]. Nella dottrina giuridica, anche tale disposizione è considerata, in ragione della sua presenza e del suo significato, un principio costituzionale primario [7].

Nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 14 della Costituzione, la Corte costituzionale ha osservato, in più occasioni, che la lingua lituana rappresenta un valore costituzionale speciale e che essa costituisce la base dell'unicità etnica e culturale della nazione lituana, nonché la garanzia dell'identità e della sopravvivenza della nazione; la lingua ufficiale, ossia la lingua lituana standard, è un mezzo per legittimare la sovranità della nazione e la sua comunicazione solenne con il mondo [8].

La prima decisione della Corte costituzionale che illustra l'interpretazione dello status della lingua lituana come lingua ufficiale è stata pronunciata il **21 ottobre 1999** [9]. Essa concerne le modalità di trascrizione, sui passaporti lituani, dei nomi e cognomi di cittadini appartenenti a un gruppo etnico.

In un ricorso civile dinanzi a un organo giurisdizionale, un ricorrente chiedeva, nell'ambito di tale causa di natura costituzionale, la condanna del commissariato di polizia a trascrivere nel suo nuovo passaporto lituano il suo nome e cognome nella sua lingua madre (il polacco). Il giudice investito del ricorso nutriva dubbi sulla questione se la disposizione contenuta nella risoluzione dell'allora Consiglio Supremo [10], del 31 gennaio 1991, relativa alla

6 | Costituzione della Repubblica di Lituania (Žin., 1992, n. 33-1014; 1996, n. 64-1501, 122-2863; 2002, n. 65-2629; 2003, n. 14-540, 32-1315, 32-1316; 2004, n. 111-1423, 111-4124; 2006, n. 48-1701; TAR, 2019-04-02, n. 5330).

7 | Il principio della lingua ufficiale è sancito in un'unica disposizione della Costituzione; «è sufficiente un rinvio a questa disposizione per dimostrarne l'esistenza». E. Kūris. Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas *(«Principi costituzionali e testo della Costituzione»)* (2). *Jurisprudencija (giurisprudenza)*, 2002, v. 24 (16), pag. 59.

8 | Decisione della Corte costituzionale del 5 maggio 2007 (Žin., 2007, n.˚52-2025) e decisione del 27 febbraio 2014 (TAR, 2014-02-28, n.˚2336).

9 | Žin., 1999, n.˚90-2662.

10 | Anche il Seimas della Restaurazione (1990-1992); attualmente, il Seimas della Repubblica di Lituania.

trascrizione di nomi e cognomi nei passaporti dei cittadini della Repubblica di Lituania [11], ai sensi della quale anche i nomi e i cognomi dei cittadini di origine non lituana devono essere trascritti in caratteri lituani, fosse o meno compatibile, tra l'altro, con l'articolo 22 della Costituzione, che riconosce il diritto della persona al rispetto della vita privata, con l'articolo 29, che sancisce il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini, e con l'articolo 37, che garantisce il diritto dei cittadini appartenenti a comunità etniche di promuovere, tra l'altro, la loro lingua.

Nell'ambito dell'esame della costituzionalità di tale disposizione, la Corte costituzionale ha sottolineato l'importanza della lingua ufficiale, discendente dalla circostanza che lo status di lingua ufficiale è sancito nella Costituzione, segnatamente il fatto che la lingua ufficiale preserva l'identità della nazione, contribuisce all'integrazione di una nazione civile e garantisce l'espressione della sovranità nazionale, dell'integrità e dell'indivisibilità dello Stato, nonché il buon funzionamento degli organi statali e locali, offrendo al contempo importanti garanzie ai fini dell'uguaglianza dei cittadini, permettendo loro di interagire con gli organi statali e locali su un piano di parità e di esercitare i loro diritti ed interessi legittimi.

In tale causa, la Corte costituzionale ha altresì evidenziato il fatto che, in ragione di tale status della lingua ufficiale, il legislatore è tenuto a stabilire per legge il modo in cui l'impiego di tale lingua debba essere garantito nella vita pubblica e ad adottare misure dirette a tutelarla.

Da tale decisione della Corte costituzionale risulta, pertanto, che lo **status costituzionale della lingua ufficiale implica l'obbligatorietà del ricorso alla lingua lituana soltanto nella vita pubblica dello Stato**. Secondo la Corte costituzionale, l'uso della lingua lituana è obbligatorio nelle seguenti sfere pubbliche: in tutte le istituzioni statali e locali, in tutti gli enti, le imprese e le organizzazioni con sede in Lituania; le leggi e gli altri atti normativi devono essere pubblicati nella lingua ufficiale; i documenti di lavoro, contabili, di rendicontazione e finanziari devono essere elaborati in lituano; le istituzioni statali e locali, gli enti, le imprese e le organizzazioni devono comunicare tra di loro nella lingua

11 | Tale risoluzione è stata abrogata dalla legge n. XIV-903 della Repubblica di Lituania, sulla trascrizione del nome e cognome delle persone nei documenti, adottata dal Seimas il 18 gennaio 2022, che entra in vigore il 1º maggio 2022 (fatta salva un'eccezione concernente l'elaborazione della normativa attuativa di tale legge). Il 20 gennaio 2022 un gruppo di membri del Seimas ha presentato alla Corte costituzionale una domanda concernente la conformità di talune disposizioni di tale risoluzione con la Costituzione (in particolare con i suoi articoli 14 e 29).

ufficiale. Occorre tuttavia sottolineare che, in altri aspetti della vita, le persone sono libere di utilizzare la lingua a loro più congeniale.

Nella citata decisione del 21 ottobre 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato, per quanto concerne i cittadini appartenenti a gruppi etnici, che l'impiego della lingua ufficiale nella redazione dei passaporti lituani non priva i cittadini appartenenti ai vari gruppi etnici del diritto di scrivere i loro nomi e cognomi in qualsiasi altra lingua, nella misura in cui ciò non avvenga nella sfera di uso della lingua ufficiale prevista dalla legge. Inoltre, in tale decisione si è sottolineato che il passaporto di un cittadino della Repubblica di Lituania è un documento ufficiale che attesta un rapporto giuridico permanente tra un individuo e lo Stato, vale a dire la cittadinanza di un individuo, e che il rapporto di cittadinanza rientra nella sfera della vita pubblica dello Stato; pertanto, secondo la Corte costituzionale, il nome e il cognome di una persona devono essere trascritti nel passaporto di un cittadino nella lingua ufficiale. Procedere diversamente significherebbe ignorare lo status costituzionale della lingua ufficiale.

Occorre tuttavia rilevare che tali questioni connesse alla trascrizione, in un passaporto lituano, del nome di cittadini appartenenti a una minoranza (gruppo) nazionale sono da tempo oggetto di un delicato dibattito nella società, e che la Corte costituzionale le ha esaminate in più occasioni, allorché ha interpretato la citata decisione del 21 ottobre 1999 e/o ha inteso precisarla.

Nell'ambito dell'interpretazione del disposto della decisione del 21 ottobre 1999, ivi compreso il fatto che il nome e il cognome di una persona devono essere trascritti nel passaporto nella lingua ufficiale, allorché è sorta la questione concernente la possibilità di effettuare iscrizioni aggiuntive nel passaporto lituano, ossia trascrivere il nome di persone appartenenti a gruppi etnici in caratteri non lituani e in forma non grammaticalizzata, la Corte costituzionale ha raggiunto una conclusione particolarmente importante nella sua **decisione del 6 novembre 2009,** ai sensi della quale, una volta trascritti in un passaporto lituano nella lingua ufficiale, il nome e il cognome di una persona possono essere trascritti in altri caratteri, non lituani, e in forma non grammaticalizzata, nella sezione «altre iscrizioni» dello stesso passaporto, qualora l'interessato ne faccia richiesta. In casi del genere, secondo la Corte, non vi sarebbe fondamento per lamentare la violazione dei requisiti derivanti dalla Costituzione ai sensi dei quali «il nome e il cognome di una persona devono essere trascritti nel passaporto nella lingua ufficiale» e la lingua ufficiale deve essere utilizzata nella vita pubblica dello Stato.

Pertanto, la decisione della Corte costituzionale del 6 novembre 2009 riveste una particolare importanza in termini di promozione del multilinguismo nell'Unione europea e di impulso alla diversità linguistica; in tale decisione si è precisato che in un passaporto lituano possono essere aggiunte altre iscrizioni, in particolare la trascrizione in caratteri non lituani e in forma non grammaticalizzata del nome di una persona appartenente a un gruppo etnico. Di conseguenza, la summenzionata decisione non soltanto promuove il multilinguismo per quanto attiene a questi gruppi di persone, ma crea altresì le condizioni per l'uso (seppur limitato) della loro lingua madre nella vita pubblica in Lituania.

Siffatto incentivo potrebbe anche essere interpretato come la possibilità di adottare **(a discrezione del legislatore o per conto di un'istituzione statale speciale da esso autorizzata)** regole concernenti la trascrizione del nome e del cognome di una persona nel passaporto lituano diverse dalle regole ai sensi delle quali i nomi devono essere trascritti in caratteri lituani e conformemente alla pronuncia lituana (ossia la regola secondo cui **i nomi e i cognomi non lituani possono essere scritti utilizzando non soltanto le lettere dell'alfabeto lituano, ma anche altri caratteri basati esclusivamente sul latino)** [12]**;** tuttavia, nel procedere in tal senso, occorre tenere conto del requisito costituzionale che impone di tutelare la lingua ufficiale lituana**.**

Tale possibilità è stata considerata dalla Corte costituzionale nella sua decisione del 27 febbraio 2014, in cui sono state interpretate anche le disposizioni contenute nella decisione del 21 ottobre 1999, riguardanti la trascrizione dei nomi nei passaporti lituani, approfondendo, al contempo, la questione dei caratteri lituani e degli aspetti connessi al loro utilizzo.

Un'altra situazione concernente l'uso di lingue minoritarie è oggetto della **decisione del 10 maggio 2006** della Corte costituzionale. Essa verteva su una questione relativa all'uso di tali lingue da parte di determinati gruppi di cittadini della Repubblica di Lituania in occasione dell'esercizio del loro diritto costituzionale di voto in un referendum. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla conformità con gli articoli 14 e 29 della Costituzione di una disposizione della legge della Repubblica di Lituania sulla Commissione elettorale centrale, contestata dai ricorrenti, la quale prevedeva che le schede referendarie fossero stampate nella lingua ufficiale e corredate da una traduzione nella lingua delle minoranze

12 | Occorre notare che questo tipo di redazione continua ad alimentare un intenso dibattito tra politici, vari studiosi, specialisti della lingua, operatori del diritto e nella società in generale. Inoltre, vi è dissenso anche per quanto concerne, ad esempio, la trascrizione dei nomi di luoghi.

nazionali tradizionalmente presenti in misura rilevante nel territorio comunale [13]. In tale contesto, occorre osservare che, come affermato dal gruppo di membri del Seimas della Repubblica di Lituania a sostegno del loro ricorso in tale causa costituzionale, la Lituania ospita tradizionalmente una vasta concentrazione di minoranze nazionali di lingua polacca e russa [14].

Dopo aver sottolineato, nella decisione summenzionata, che la lingua ufficiale è un presupposto e una condizione necessaria per la piena partecipazione dei cittadini all'amministrazione dello Stato (e per l'esercizio, da parte di ogni cittadino, del diritto costituzionale di voto nei referendum), la Corte costituzionale ha ribadito la sua posizione precedente per quanto attiene alla possibilità dei singoli di utilizzare, al di fuori della vita pubblica dello Stato, la lingua che è loro più congeniale, sottolineando che «il fatto che i documenti ufficiali siano redatti nella lingua ufficiale non pregiudica i diritti dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali di scrivere, leggere e comunicare in qualsiasi altra lingua, purché ciò avvenga al di fuori della sfera di uso della lingua ufficiale determinata dalla Costituzione».

Di conseguenza, la Corte costituzionale ha espressamente sottolineato, in tale decisione, che le schede referendarie devono essere stampate nella sola lingua ufficiale, la lingua lituana. Diversamente, come statuito dalla Corte costituzionale, la nozione costituzionale di lingua ufficiale, che presuppone chiaramente l'uso della lingua ufficiale nell'adozione di decisioni di rilievo nazionale, sarebbe ignorata, con conseguente violazione dell'articolo 14 della Costituzione.

13 | Disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, della legge sulla Commissione elettorale centrale (versione del 10 aprile 2003; Žin., 2003, n. 38-1737) concernente la stampa delle schede referendarie nella lingua ufficiale e la loro traduzione nella lingua della minoranza nazionale tradizionalmente presente in misura rilevante nel territorio comunale: «Durante lo svolgimento dei referendum (...), la Commissione elettorale centrale (...) (5) cura la stampa aggiuntiva di schede per un referendum sulla partecipazione della Repubblica di Lituania a organizzazioni internazionali. Dette schede riportano, unitamente al testo del quesito referendario nella lingua dello Stato, la traduzione del medesimo quesito nella lingua della minoranza nazionale tradizionalmente presente in misura rilevante nel territorio comunale. Le schede referendarie sono utilizzate per il voto nei distretti referendari in cui è tradizionalmente presente in misura rilevante una minoranza nazionale, nonché per il voto negli uffici postali di città e distretti».

14 | Secondo il Dipartimento di statistica lituano, le comunità etniche sono concentrate principalmente in alcune zone sudorientali della Lituania: nel distretto di Vilnius, a Švenčionys, Švenčionėliai, Visaginas, nel distretto di Trakai, nonché a Klaipėda.

Tuttavia, la Corte costituzionale non ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'articolo 29 della Costituzione, della disposizione in questione, contenuta nella legge sulla Commissione elettorale centrale. In tale causa, la Corte costituzionale ha statuito, in particolare, che il riconoscimento della lingua ufficiale nella Costituzione e la necessità di tenere conto dell'importanza costituzionale della lingua ufficiale, in particolare quando sono adottate decisioni di rilievo nazionale, non possono essere interpretati nel senso che ledono i diritti delle minoranze nazionali. Di converso, come già rilevato, è la conoscenza della lingua ufficiale che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini dello Stato.

Così, da una rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale emergono chiaramente due tendenze: da un lato, la Corte costituzionale difende lo status costituzionale della lingua ufficiale lituana, ponendo l'accento sull'obbligo universale che incombe a tutti i cittadini della Repubblica di Lituania (indipendentemente dalla loro origine etnica, dall'appartenenza a una determinata minoranza nazionale, ecc.) di utilizzare la lingua lituana nella vita pubblica dello Stato; dall'altro, essa non ammette l'interpretazione secondo cui l'importanza costituzionale della lingua ufficiale lede i diritti delle minoranze nazionali. Tale tendenza è illustrata, ad esempio, dal fatto che è consentito, una volta che il nome e il cognome di una persona siano stati trascritti nel passaporto lituano nella lingua ufficiale, che essi siano trascritti anche in altri caratteri, non lituani, e in forma non grammaticalizzata, nella sezione di detto passaporto dedicata ad altre iscrizioni, qualora l'interessato ne faccia richiesta.

Si può quindi concludere che, avendo garantito l'uso della lingua ufficiale in diverse sfere della vita pubblica in Lituania (come nel caso della trascrizione dei nomi dei cittadini della Repubblica di Lituania nei loro passaporti e dell'esercizio da parte di tali persone del diritto costituzionale di voto in un referendum), la Corte costituzionale, tutelando e salvaguardando lo status costituzionale della lingua ufficiale, ha altresì garantito l'uguaglianza di tutti i cittadini della Repubblica di Lituania, sottolineando che il requisito della conoscenza della lingua ufficiale nella vita pubblica dello Stato si applica a tutti i cittadini, senza distinzioni, indipendentemente, ad esempio, dal fatto che appartengano o meno a una determinata minoranza nazionale. Dunque, la Corte costituzionale si sforza per raggiungere un equilibrio tra la sfera della vita pubblica ed altre sfere, quale quella della vita privata di coloro che appartengono a determinate minoranze nazionali, al fine di raggiungere un equilibrio adeguato tra gli interessi confliggenti, in modo da garantire, tra l'altro, che non siano violati i diritti delle minoranze nazionali, compresa la possibilità di utilizzare la loro lingua madre in settori diversi da quelli della vita pubblica dello Stato (e anche nel contesto della vita pubblica dello Stato, nei limiti

consentiti dalla giurisprudenza costituzionale). Tali garanzie devono essere oggetto di un'analisi più approfondita.

II. Garanzie costituzionali a tutela dell'uso di lingue diverse dalla lingua ufficiale

Altre garanzie costituzionali direttamente connesse all'uso di lingue minoritarie e di lingue straniere sono parimenti importanti ai fini della salvaguardia dei diritti delle minoranze nazionali e del crescente numero di stranieri in Lituania.

Ad esempio, il capo II della Costituzione, intitolato «Lo Stato e la persona», sancisce i diritti umani che devono essere garantiti a ogni persona (con talune eccezioni, ad esempio l'articolo 32 della Costituzione, che riconosce ai cittadini, in particolare, il diritto di lasciare liberamente la Lituania e vieta di proibire a un cittadino di farvi rientro, o gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che conferiscono ai cittadini taluni diritti politici, tra i quali il diritto di partecipare all'amministrazione dello Stato e il diritto di voto) nel territorio della Repubblica di Lituania. L'articolo 37, che figura in tale capo, contiene una disposizione particolarmente importante, che presuppone la tutela e il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali, precisando che «[i] cittadini appartenenti a comunità etniche hanno diritto di promuovere la loro lingua, cultura e tradizioni».

Nell'interpretare tale disposizione, la Corte costituzionale ha già dichiarato, nella sua decisione del 21 ottobre 1999, che tale norma costituzionale garantisce la preservazione dell'identità etnica, della continuità culturale e dell'espressione nazionale di tutte le comunità etniche residenti nel territorio della Lituania.

Occorre altresì rilevare che la summenzionata disposizione dell'articolo 37 della Costituzione garantisce indubbiamente siffatto nucleo di diritti umani e di libertà contenuto nella Costituzione quando i diritti e le libertà di una persona coesistono con i diritti e le libertà di altri [15], poiché i diritti umani e le libertà sanciti dalla Costituzione costituiscono un unico sistema coerente [16]. Di conseguenza, i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali fanno parte integrante dell'insieme dei diritti umani garantiti dalla Costituzione.

15 | Decisione della Corte costituzionale del 29 dicembre 2004 (Žin., 2005, n. 1-7).

16 | Ibidem.

Sebbene il preambolo della Costituzione sottolinei che la nazione lituana adotta e proclama tale Costituzione nell'interesse di favorire la concordia nazionale in Lituania, occorre altresì rilevare che la Corte costituzionale ha già sottolineato che la promozione della concordia nazionale, anche per quanto concerne le minoranze nazionali, costituisce una tradizione storica dello Stato lituano.

Nella sua decisione del 13 novembre 2006 sulla cittadinanza della Repubblica di Lituania, la Corte costituzionale aveva già posto l'accento sulla coesistenza pacifica della nazione lituana e delle altre comunità etniche residenti nel territorio lituano, nonché sull'indulgenza e tolleranza reciproche nelle relazioni fra popoli di origini diverse: «(...) popoli non lituani, di altre origini etniche, sono parimenti presenti in territorio lituano fin dai tempi antichi. Insieme con i lituani, essi hanno creato e difeso lo Stato della Lituania, garantendone il governo per il futuro. Il modello di vita della nazione lituana, dunque, si basa da tempo sulla coesistenza pacifica del popolo lituano e delle altre comunità etniche residenti in territorio lituano, nonché sull'indulgenza e la tolleranza nei confronti di persone appartenenti a popoli diversi, nel rispetto reciproco (...)».

Presupposto di siffatta tolleranza, anch'esso importante dal punto di vista dell'uso della lingua, è il principio di uguaglianza garantito dall'articolo 29 della Costituzione, che assicura la non discriminazione tra le persone. Sebbene l'elenco dei motivi di discriminazione contenuto nel testo della Costituzione (articolo 29, secondo comma) (v., parimenti, la normativa dell'Unione europea in materia di non discriminazione) [17] non sia esaustivo [18], la Corte costituzionale ha precisato, nella sua giurisprudenza, che, in sostanza, la Costituzione non consente alcuna discriminazione, per qualsivoglia motivo. L'articolo 29 della Costituzione vieta le discriminazioni fondate sulla lingua (il principio di non

17 | Manuale di diritto europeo della non discriminazione, edizione 2018, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1.

18 | L'articolo 29, secondo comma, della Costituzione prevede quanto segue: «Non sono ammesse limitazioni dei diritti di una persona e la concessione di privilegi in base a sesso, razza, nazionalità, lingua, origine, condizione sociale, religione, convinzioni od opinioni».

discriminazione in base alla lingua è esplicitamente previsto all'articolo 29, secondo comma, della Costituzione) [19].

Occorre osservare che nella decisione della Corte costituzionale del 13 dicembre 2004 si sottolinea che è vietata qualsiasi discriminazione nei confronti dei cittadini, nonché la concessione di privilegi per i motivi specificati expressis verbis nel secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione e per qualsiasi altro motivo, salvo diversamente previsto dalla Costituzione.

In tale contesto, occorre altresì rilevare che anche l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. In particolare, la discriminazione fondata sulla lingua è vietata, inoltre, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dalle Nazioni Unite nel 1966, il cui articolo 26 stabilisce che tutte le persone sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto ad un'eguale tutela da parte della legge, senza alcuna discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. Occorre rilevare che la Repubblica di Lituania è uno Stato parte di tale trattato internazionale universale e, pertanto, le sue disposizioni sono vincolanti nei suoi confronti.

Inoltre, al fine di assicurare l'uguaglianza e la non discriminazione tra le persone e di garantire un equilibrio tra il principio della lingua ufficiale e la protezione dei diritti delle minoranze, nonché l'uso delle lingue straniere, talune garanzie procedurali specifiche stabilite nella Costituzione rivestono particolare importanza.

Ad esempio, il capo IX della Costituzione, intitolato «La Corte», riguarda le basi costituzionali del sistema giurisdizionale. L'articolo 117, secondo comma, che figura in detto capo, prevede che, «[n]ella Repubblica di Lituania, i procedimenti giudiziari sono condotti

19 | Conclusione della Corte costituzionale del 24 gennaio 1995 (Žin., 1995, n. 9-199). Inoltre, nella decisione della Corte costituzionale del 19 dicembre 2017 si dichiara quanto segue: «Il divieto di discriminazione sulla base di sesso, razza, nazionalità, lingua, origine, condizione sociale, religione, convinzioni od opinioni, che discende dall'articolo 29 della Costituzione, il quale sancisce il principio di uguaglianza delle persone, dovrebbe parimenti essere considerato un elemento della tutela costituzionale della dignità umana».

nella lingua ufficiale», mentre il terzo comma di tale articolo stabilisce che «[a] coloro che non conoscono la lingua lituana è garantito il diritto di partecipare alle indagini e ai procedimenti giudiziari con l'assistenza di un interprete».

Sebbene il contenuto di tale diritto all'assistenza di un interprete nei casi in cui una persona non comprenda o non parli la lingua ufficiale, il lituano, utilizzata nelle indagini preliminari o nei procedimenti giudiziari non sia ancora stato chiarito nella giurisprudenza costituzionale, è indubbio che la disposizione costituzionale in questione garantisce, in Lituania, la possibilità di ricorrere a lingue minoritarie e a lingue straniere nei settori precisati, in particolare attraverso la garanzia dell'interpretazione nella lingua ufficiale nel corso di indagini e procedimenti giudiziari.

In conclusione, si può affermare che, mantenendo l'equilibrio tra i valori sanciti nella Costituzione e interpretando la Costituzione come un atto integrale (articolo 6 della Costituzione), non soltanto sulla base dell'interpretazione linguistica ma anche, e soprattutto, sulla base dell'interpretazione sistematica della Costituzione, nelle singole cause costituzionali la Corte costituzionale non tutela soltanto lo status della lingua lituana come lingua ufficiale e le garanzie derivanti da tale status, ma promuove altresì i diritti dei singoli, compresi quelli degli appartenenti a minoranze nazionali e dei cittadini stranieri residenti in Lituania. La promozione del multilinguismo e il rispetto della diversità linguistica sono valori particolarmente importanti, necessari sia per garantire l'uguaglianza costituzionale tra le persone, sia per favorire la tolleranza all'interno della società, promuovendo la coesistenza pacifica di tutti gli individui in Lituania.

Conclusioni

La speciale tutela accordata alla lingua lituana in quanto lingua ufficiale discende ed è garantita dalla Costituzione (articolo 14) e dalla pertinente giurisprudenza costituzionale. Nel tutelare e salvaguardare tale status di lingua ufficiale della lingua lituana, ad essa attribuito dalla Costituzione, la Corte costituzionale garantisce altresì che il diritto delle minoranze nazionali residenti in Lituania di promuovere la loro lingua, cultura e tradizioni (articolo 37 della Costituzione) non sia pregiudicato, precisando il contenuto di garanzie costituzionali fondamentali per assicurare l'utilizzo di tali altre lingue in Lituania. Nella sua giurisprudenza costituzionale, la Corte costituzionale ha affermato chiaramente che tale norma costituzionale garantisce la preservazione dell'identità etnica, della continuità culturale e dell'espressione nazionale di tutte le comunità etniche residenti in territorio lituano, sottolineando al contempo la coesistenza pacifica del popolo lituano e delle

altre comunità etniche residenti nel suo territorio, nonché l'indulgenza e la tolleranza reciproche che devono ispirare i rapporti tra persone appartenenti a popoli diversi.

Le garanzie costituzionali concernenti l'uso delle lingue minoritarie e straniere connesse allo status della lingua ufficiale, come discusse nel presente articolo, comprendono, in particolare, la garanzia di non discriminazione delle persone in base alla lingua, sancita all'articolo 29 della Costituzione, nonché la garanzia del diritto di coloro che non conoscono la lingua lituana di partecipare alle indagini e ai procedimenti giudiziari con l'assistenza di un interprete, sancito all'articolo 117, terzo comma.

Per quanto riguarda la trascrizione, nei passaporti lituani, dei nomi di cittadini appartenenti a gruppi etnici, occorre rilevare che, sebbene la distinzione tra l'uso della lingua ufficiale nella vita pubblica dello Stato lituano e nella vita privata delle persone, come delineata nella giurisprudenza costituzionale, resti importante, è fondamentale sottolineare che la trascrizione, in un passaporto, del nome e cognome di una persona nella lingua ufficiale può essere accompagnata dalla corrispondente trascrizione nella sua lingua madre, nella sezione dedicata alle altre iscrizioni. Tale garanzia costituzionale è estremamente importante per le persone appartenenti a minoranze nazionali, poiché il loro nome e cognome possono essere trascritti nei documenti ufficiali mediante caratteri diversi, non lituani, e in forma non grammaticalizzata, se vi è una richiesta in tal senso. Occorre altresì rilevare che la Corte costituzionale ha affermato, in varie occasioni, che «il fatto che i documenti ufficiali siano redatti nella lingua ufficiale non pregiudica i diritti dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali di scrivere, leggere e comunicare in qualsiasi altra lingua, purché ciò avvenga al di fuori della sfera di uso della lingua ufficiale determinata dalla Costituzione».

Pertanto, il riconoscimento della lingua ufficiale nella Costituzione e la necessità di tenere conto dell'importanza costituzionale della lingua ufficiale, in particolare quando sono adottate decisioni di rilievo nazionale, non possono essere interpretati nel senso che ledono i diritti delle minoranze nazionali presenti in Lituania. Al contrario, secondo la Corte costituzionale, l'applicazione uniforme a tutti i cittadini della Repubblica di Lituania del requisito della conoscenza della lingua ufficiale e del suo uso nella vita pubblica garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini dello Stato.

Poiché il principio della lingua ufficiale non vieta l'uso di altre lingue al di fuori della vita pubblica dello Stato lituano, e poiché tale uso è tutelato da altre disposizioni costituzionali [ad esempio, dall'articolo 21 della Costituzione, che garantisce, in particolare, la tutela della dignità umana (secondo comma), e dall'articolo 22, che sancisce il diritto al rispetto

della vita privata della persona], vi è un ampio margine per ulteriori interpretazioni dello status costituzionale della lingua ufficiale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, promuovendo al contempo il multilinguismo e il rispetto della diversità linguistica nello Stato, poiché la società lituana, in quanto democrazia pluralista, riconosce sia il diritto dell'Unione europea, sia le decisioni emanate dalla Corte di giustizia europea nell'interpretazione di tale diritto [20].

20 | V., in particolare, decisioni della Corte costituzionale dell'11 gennaio 2019 e dell'8 novembre 2019.

Il diritto dell'Unione multilingue nella giurisprudenza ungherese

— Réka Somssich

La professoressa Réka Somssich è docente presso la facoltà di Scienze politiche e giuridiche dell'Università ELTE di Budapest, dove insegna diritto dell'Unione europea e diritto internazionale privato dal 2001. In precedenza ha lavorato per 13 anni quale quadro con funzioni direttive presso il Ministero della Giustizia. Durante tale periodo, ha coordinato la traduzione del diritto dell'Unione in ungherese nel contesto dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea e ha rappresentato il governo ungherese dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea tra il 2004 e il 2010. I suoi principali interessi di ricerca includono il processo legislativo e l'armonizzazione del diritto in un contesto multilingue.

I giudici nazionali di ultima istanza sono davvero tenuti a confrontare (tutte) le versioni linguistiche – parimenti autentiche – del diritto dell'Unione quando valutano se il significato di una disposizione di tale diritto possa essere stabilito al di là di ogni ragionevole dubbio? Si tratta della questione che si è posto l'avvocato generale Michal Bobek in una delle sue ultime conclusioni, in cui proponeva alla Corte di giustizia di riconsiderare i criteri *CILFIT*, che egli paragonava a un «can che dorme» [1]. In un articolo risalente al 2008, molto prima della nomina, l'avvocato generale Bobek aveva già chiaramente dichiarato che, in un ordinamento giuridico dell'Unione sempre più multilingue, risulta vieppiù difficile soddisfare le aspettative e, alla luce degli obblighi che i giudici degli Stati membri devono affrontare, ha delineato un'immagine del giudice come una sorta di Ercole europeo – secondo la concezione di Dworkin – che ha un'ottima conoscenza non solo del diritto nazionale pertinente ma anche di quello europeo, che applica d'ufficio, e che legge le disposizioni giuridiche in varie lingue, utilizza agevolmente i metodi del diritto comparato al fine di poterle interpretare e ha una chiara percezione delle intenzioni del legislatore europeo [2].

È evidente che le autorità di uno Stato membro che applicano il diritto non possono riunire tutte queste competenze, né possono, per ragioni oggettive, procedere ad una comparazione di tutte le lingue ufficiali nel contesto della loro attività interpretativa, poiché anche il giudice più poliglotta non può conoscere 23 lingue, oltre alla propria lingua madre, ad un livello tale da poter leggere in tali idiomi complessi testi giuridici e dottrinali. Sarebbe un'illusione. Tuttavia, il multilinguismo nella normativa dell'Unione e la possibilità di farne oggetto di studio non dovrebbero essere visti principalmente come un onere, ma piuttosto come una sorta di condizione dell'interpretazione del diritto dell'Unione. E si tratta di una condizione dato che la giurisprudenza della Corte di giustizia non solo si aspetta che gli organi giurisdizionali supremi interpretino tenendo conto del multilinguismo, ma pone come principio che «la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche» [3]. Pertanto, la

1 | V. le conclusioni dell'avvocato generale Bobek presentate nella causa *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi* (C-561/19, EU:C:2021:291, paragrafo 1).

2 | Bobek, M., «On the Application of European Law in (Not Only) the Courts of the New Member States: "Don't Do as I Say"?» *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 2007–2008, pag. 1.

3 | V. la sentenza GSV (C-74/13, EU:C:2014:243, punto 27).

presa in considerazione di distinte versioni linguistiche è una sorta di requisito generale, poiché è essenziale per evitare che i legislatori nazionali incorrano in errori involontari di redazione o di traduzione.

È del pari chiaro che lo studio dei testi giuridici in una lingua straniera implica un compito sempre più gravoso per i giudici che operano nei vari Stati membri, con il proprio sfondo e contesto linguistico specifico. Sarà una missione più facile per un giudice formatosi intellettualmente in uno Stato membro con diverse lingue ufficiali o che sia cresciuto e lavori in un paese con un alto livello di conoscenza delle lingue straniere. Per contro, questo non è il caso negli Stati membri in cui le competenze linguistiche sono relativamente esigue.

L'Ungheria non solo è un paese monolingue, ma anche linguisticamente isolato, e quindi la mancanza di affinità linguistica o la sua lontananza da altri idiomi non facilita l'apprendimento delle lingue straniere. Anche se un sondaggio del 2019 mostra che quasi il 70% degli studenti della scuola secondaria superiore in Ungheria studia almeno due lingue straniere, il che è superiore alla media dell'Unione [4], un sondaggio del 2016 avente ad oggetto persone comprese tra i 25 e i 64 anni delinea un quadro molto più sconsolante. Secondo tale sondaggio, l'Ungheria si posiziona al 26° posto in termini di capacità degli intervistati di comunicare in almeno una lingua straniera diversa dalla loro lingua madre [5].

Occorre tener conto di tutte le considerazioni precedentemente svolte nel verificare in che misura i giudici ungheresi abbiano applicato, dopo l'adesione dell'Ungheria all'Unione, il metodo comparativo delle varie versioni linguistiche per chiarire il significato di disposizioni del diritto dell'Unione. Per quanto il numero di siffatte sentenze identificate grazie alle banche dati pubbliche degli organi giurisdizionali non sia elevato (solo sei complessivamente), la loro importanza non dovrebbe essere sottovalutata, dal momento che si tratta di pronunce aventi ad oggetto questioni di particolare rilievo. Tre di tali sentenze sono state emesse dall'organo giurisdizionale supremo, la Kúria, in ultimo grado e nelle stesse è stato utilizzato il menzionato metodo comparativo al fine di definire, inter alia, questioni relative alla determinazione del contenuto concreto delle

4 | V. l'indagine realizzata da Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_language_learning_statistics

5 | https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_language_skills_statistics

disposizioni di una direttiva in sede di applicazione dell'efficacia verticale diretta della stessa, o in merito all'accertamento inequivoco di un conflitto tra il diritto nazionale e il diritto dell'Unione o altresì in merito a se, in un procedimento doganale, il commerciante avrebbe dovuto rilevare una divergenza tra le versioni linguistiche e di conseguenza procedere a un'interpretazione corretta.

Nel prosieguo presentiamo in modo sintetico le tre sentenze di cui trattasi, che consentono di confermare che l'interpretazione fondata sulla comparazione delle versioni linguisti che rappresenta un metodo vivo e utilizzato nei procedimenti giurisdizionali ungheresi.

I. Comparazione delle versioni linguistiche per determinare l'efficacia diretta di una direttiva

Garantire l'effetto diretto di una disposizione di una direttiva impone una grande responsabilità a coloro che sono incaricati di applicare il diritto nazionale, dato che hanno l'obbligo di uscire dalla sfera del diritto nazionale e di giungere persino a disapplicare una disposizione del medesimo contraria alla direttiva, in un certo senso sottoponendo a controllo il legislatore nazionale. L'esame di altre versioni linguistiche può svolgere un ruolo importante a tale riguardo nel determinare l'esatto contenuto della direttiva. Così si è verificato nel 2015, in una causa che, da allora, è stata citata spesso come precedente. Nella sua sentenza, pubblicata quale decisione di principio [6], la Kúria doveva stabilire, in definitiva, come risolvere il contrasto tra l'articolo 77 della legge ungherese sull'IVA [7] e l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva sull'IVA [8]. Infatti, la prima norma si limitava a prevedere la possibilità di una riduzione a posteriori della base imponibile per motivi di invalidità («érvénytelenség») o di esecuzione difettosa («hibás teljesítés») dell'operazione, mentre la seconda, che la norma ungherese intendeva recepire, menziona nella versione ungherese, tra le circostanze che implicano necessariamente una riduzione della base imponibile, le ipotesi di risoluzione con effetto retroattivo per inadempimento («elállás») e di impossibilità dell'esecuzione («teljesítés meghiúsulása»).

6 | EBH 2015. K11.

7 | 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Legge CXXVII del 2007, relativa all'imposta sul valore aggiunto).

8 | Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1, e rettifiche in GU 2007, L 335, pag. 60, e GU 2015. L 323, pag. 31).

Prima della decisione della Kúria era stato instaurato, su iniziativa della stessa, un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, in cui la Corte ha chiarito che la disposizione pertinente della direttiva deve essere intesa come riguardante tutte le situazioni in cui, successivamente alla conclusione di un'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto d'imposta. Tuttavia, la Corte di giustizia ha rilevato che tale verifica spettava al giudice nazionale [9]. Secondo la Kúria, era chiaro che l'invalidità («érvénytelenség») costituisce una categoria molto più ristretta rispetto alla casistica di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva. Per chiarire il significato preciso di quest'ultimo, la Kúria si è basata su altre versioni linguistiche della direttiva. Ha ritenuto che ciò fosse particolarmente necessario in quanto la versione ungherese della direttiva, ricorrendo al termine «elállás», come utilizzato nel diritto ungherese, opta per un contenuto in un certo qual modo più ristretto rispetto a quello indicato nella sentenza della Corte. Pertanto l'alta Corte ungherese ha dovuto verificare se l'articolo 90 si riferisca di fatto non solo ai casi di estinzione con effetti retroattivi per volontà di una delle parti («elállás»), ma anche a quelle ipotesi in cui tale estinzione riflette un mutuo accordo tra le parti («felbontás»). A tale scopo la stessa ha eseguito un test in due fasi: ha effettuato in primis un'analisi terminologica più dettagliata alla luce delle «grandi lingue» (francese, tedesco, inglese, in quest'ordine) [10] e poi ha sostenuto le sue conclusioni con le soluzioni adottate in altre lingue (polacco, spagnolo, finlandese, italiano, croato) [11]. Non può essere considerato una coincidenza il fatto che la sentenza della Kúria non inizi presentando la versione inglese, poiché è chiaro che sia il testo francese sia quello tedesco profondono manifestamente uno sforzo maggiore al fine di includere in modo adeguato le diverse espressioni che designano, nei rispettivi ordinamenti giuridici, le ipotesi di estinzione del contratto, ed entrambe le lingue infatti usano tre termini anziché due [12]. Al contrario, la versione inglese – sulla base della quale il testo ungherese, che utilizza anch'esso solo due termini, è stato indubbiamente redatto – ricorrendo solo a due termini ben più generali, «cancellation» e «refusal», consente un ambito interpretativo molto più incerto per i giuristi che ragionano sulla base di un diritto continentale. L'alta Corte ungherese, fondandosi altresì sulle altre

9 | Sentenza *Almos Agrárkülkereskedelmi* (C-337/13, EU:C:2014:328).

10 | V. punto 26 della sentenza.

11 | V. punto 27 della sentenza.

12| *In francese figurano i termini «annulation», «résiliation» e «résolution», mentre in tedesco figurano «Annullierung», «Rückgängigmachung» e «Auflösung».*

cinque versioni linguistiche, è giunta alla conclusione che la menzionata disposizione della direttiva include sia le estinzioni contrattuali unilaterali sia quelle bilaterali, e, alla luce di ciò, ha applicato tale disposizione nei confronti dell'autorità fiscale, disapplicando la disposizione ungherese.

La citata sentenza della Kúria è meritoria sotto diversi aspetti. Risulta tale non solo perché la comparazione delle varie versioni linguistiche ha chiaramente svolto un ruolo di primo piano nello stabilire il contenuto preciso della disposizione di una direttiva, ma anche perché, a tale scopo, è stata effettuata una valutazione di merito di un numero maggiore (otto) di versioni linguistiche diverse dall'ungherese, la qual cosa risulta di per sé degna di attenzione. Inoltre, l'alta Corte ha appurato che, in questo caso, non ci si doveva fondare sul testo inglese per chiarire il contenuto sottostante, ma piuttosto che erano le lingue che si avvalgono della terminologia derivante dagli ordinamenti giuridici continentali quelle che potevano fornire chiarimenti quanto al merito.

II. Impossibilità per l'autorità che applica il diritto di risolvere le discrepanze linguistiche

Tuttavia, i soggetti chiamati ad applicare il diritto non sempre possono risolvere le discrepanze tra le versioni linguistiche, poiché in alcuni casi i principi stessi del diritto dell'Unione lo impediscono. Per esempio, in una sentenza del 2019 [13], la Kúria ha giustamente concluso che il divieto dell'effetto diretto verticale inverso non consentiva un'interpretazione estensiva, ai sensi della direttiva pertinente, a fronte della nozione più restrittiva che figurava nella normativa di recepimento. Nella fattispecie di cui trattasi, le autorità ungheresi avevano imposto una sanzione durante un controllo alla frontiera in quanto la documentazione tecnica relativa ad un rimorchio era scaduta. La parte ricorrente in quella causa contestava il fondamento giuridico della sanzione, sostenendo che la normativa ungherese pertinente [14] permetteva indubbiamente

13 | Kfv. 37.271/2019/4.

14 | A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsoló egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (decreto governativo n. 156/2009, del 29 luglio, relativo all'importo delle sanzioni irrogabili in caso di violazione di determinate disposizioni relative al trasporto su strada di merci e persone e alla circolazione stradale, nonché alle competenze amministrative in materia di imposizione delle sanzioni).

l'imposizione di una sanzione per invalidità di documenti tecnici nel caso di veicoli a motore, e che un rimorchio non è un veicolo a motore ma un tipo di veicolo simile a un veicolo a motore. L'autorità di secondo grado ha confermato la sanzione inflitta dall'autorità di primo grado in quanto, sebbene anche la versione in lingua ungherese del regolamento dell'Unione cui la legislazione ungherese aveva dato attuazione utilizzasse il termine «veicolo a motore» («gépjármű»), risultava in modo chiaro dalla versione in lingua inglese («vehicle») che il legislatore dell'Unione intendeva includere nel suo ambito di applicazione tutti i veicoli, compresi i rimorchi. Tale autorità ha altresì osservato che la versione in lingua ungherese della direttiva che costituisce una normativa residuale rispetto a tale regolamento dell'Unione [15] utilizza chiaramente il termine «jármű» («veicolo») e non lascia dubbi sul fatto che lo stesso include sia i veicoli a motore sia i rimorchi. Il Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria), investito del ricorso presentato dall'interessata, ha annullato la decisione amministrativa e ha dichiarato che non è possibile interpretare estensivamente alla luce del diritto dell'Unione i requisiti legali specifici per l'imposizione di sanzioni amministrative e che le autorità nazionali non possono legittimamente invocare contro i singoli il fatto che il legislatore nazionale non ha recepito correttamente le disposizioni di una direttiva. Lo stesso ha rilevato al riguardo che, dato il divieto dell'effetto diretto verticale inverso, le autorità pubbliche non possono fondare direttamente sul diritto dell'Unione un'azione nei confronti di un privato [16]. La sentenza del Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság veniva impugnata per un riesame dinanzi alla Kúria, la quale esaminava, nel suo provvedimento, anche il contenuto delle altre versioni linguistiche. La stessa rilevava che sia la normativa ungherese diretta ad applicare il corrispondente regolamento dell'Unione sia la versione in lingua ungherese di tale regolamento utilizzavano la nozione più ristretta di «gépjármű» («veicolo a motore»), mentre altre versioni linguistiche del regolamento o omettevano l'espressione o utilizzavano quella più ampia di veicolo. La Kúria, a tale scopo, rinviava non solo alla versione inglese ma altresì a quella francese. Orbene, la stessa riteneva che, al fine di dotare di contenuto le nozioni incluse nel regolamento dell'Unione, risulti essenziale rispettare le definizioni stabilite dalle direttive, e le stesse, nelle loro versioni inglese, francese e ungherese, fanno riferimento chiaramente alla nozione di «veicolo», cioè alla categoria più ampia.

15 | Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU 2014, L 127, pag. 134, e rettifiche in GU 2014, L 197, pag. 87, e GU 2019, L 219, pag. 77).

16°| 11.K.27.735/2018/9.

Pertanto, come sottolineava la Kúria, le divergenze constatate riguardo all'uso delle nozioni rilevano dal punto di vista del recepimento del diritto dell'Unione nel diritto interno [17] e, sebbene l'interpretazione corretta mostrasse che doveva essere imposta una sanzione anche nel caso dei rimorchi, la Kúria ha confermato la sentenza del giudice di primo grado e ha dichiarato che le autorità degli Stati membri non possono valersi nei riguardi dei singoli, a danno dei medesimi, delle disposizioni delle direttive che non sono state correttamente recepite.

La sentenza dell'alta Corte ha pertanto messo in evidenza una contraddizione sotto il profilo contenutistico – tra il diritto nazionale e il diritto dell'Unione – fondata su una discrepanza linguistica, contraddizione che non poteva essere risolta da coloro che applicano il diritto ma solo dal legislatore per il futuro. Nel raggiungere la sua decisione, la Kúria ha dovuto combinare, o addirittura contrapporre, due principi interpretativi del diritto dell'Unione: la determinazione del contenuto corretto grazie alle versioni linguistiche e il divieto dell'effetto diretto verticale inverso delle direttive.

III. Obbligo di esaminare le diverse versioni linguistiche nei procedimenti doganali

Anche gli organi giurisdizionali ungheresi hanno contribuito ad arricchire la giurisprudenza europea relativa alle divergenze tra le versioni linguistiche ufficiali della normativa dell'Unione. In effetti, la sentenza della Corte di giustizia di cui trattasi ha avuto significative ripercussioni al punto da arrivare alla Kúria. Nella causa GSV (C-74/13) [18] le autorità ungheresi hanno classificato, contrariamente a quanto dichiarato dalla società importatrice, un tessuto di fibra di vetro in una voce tariffaria soggetta oltretutto a dazi antidumping, che alla luce delle sue caratteristiche corrispondeva alla descrizione di tale tariffa («hálós szövet», corrispondente a «tessuto a maglia aperta»), ma non alla denominazione della stessa, in lingua ungherese («szitaszövet», corrispondente a «veli e tele da buratti»). Tale discrepanza, tuttavia, appariva solo nella versione ungherese della tariffa; in altre lingue, compreso l'inglese, sia la descrizione che la denominazione della tariffa menzionavano i tessuti a maglia aperta. Pertanto, nella sua versione in lingua ungherese – sulla quale la società importatrice ha fondato la sua pretesa – il

17 | V. punti 26 e 27.

18 | Riferimento menzionato nella nota n. 3.

codice tariffario corrispondente ai tessuti a maglia aperta non era soggetto a un dazio antidumping. La Corte di giustizia ha risposto alla questione pregiudiziale sottoposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen) dichiarando che la divergenza linguistica in oggetto non era idonea a comportare l'annullamento della classificazione doganale di tale prodotto in detto codice effettuata dalle autorità doganali in base a tutte le altre versioni linguistiche del medesimo codice e dei regolamenti dell'Unione applicabili. Tuttavia la sentenza indicava la possibilità di una sorta di via d'uscita, sulla base dell'articolo 239 del codice doganale, per un eventuale rimborso o sgravio dei dazi antidumping percepiti dalle autorità doganali purché fossero soddisfatti i requisiti previsti da tale disposizione [19]. Tenuto conto della sentenza emessa dalla Corte di giustizia, la società importatrice rinunciava al ricorso e presentava una nuova domanda, avente ad oggetto questa volta il rimborso dei dazi antidumping. Tale caso è stato infine deferito alla Kúria dopo due decisioni amministrative e un provvedimento emesso in sede giurisdizionale. In tale secondo procedimento, le autorità amministrative e, successivamente, giurisdizionali non erano tenute a risolvere evidenti divergenze linguistiche dal momento che di ciò si era occupata la Corte di giustizia, ma dovevano invece pronunciarsi in merito a se, nel caso specifico, sussistessero circostanze specifiche idonee a giustificare il rimborso, e in merito a se non si fosse configurato alcun inganno o negligenza da parte del soggetto importatore. Nel corso del procedimento, la parte istante ha sostenuto, tra l'altro, che il termine errato in lingua ungherese (che non corrispondeva al prodotto dalla stessa importato) figurava non solo nella voce tariffaria in questione, ma anche nel regolamento che imponeva i dazi antidumping, e pertanto l'istante non poteva ragionevolmente supporre che si trattasse di un errore di traduzione, in quanto appariva sistematicamente in diversi atti. Le autorità amministrative di primo e secondo grado respingevano la domanda della parte istante, ritenendo che la discrepanza tra le versioni linguistiche fosse una circostanza straordinaria attribuibile alla condotta dell'Unione, e dichiaravano che, sebbene la parte istante non avesse posto in essere alcun inganno, il suo comportamento doveva essere comunque considerato negligente. A sostegno di tale argomento, segnalavano che la norma contenente l'errore non poteva essere considerata complessa e che, in realtà, sarebbe stata sufficiente una semplice lettura dei testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per individuare l'errore commesso dalle autorità doganali. È stato inoltre considerato significativo il fatto che l'istante era un importatore esperto che faceva regolarmente arrivare merci da paesi

19| V. punto 52 della sentenza.

terzi e concludeva le sue transazioni e i suoi contratti in inglese, e che la denominazione figurante sulle fatture dalla stessa prodotte, del pari redatte in inglese, coincideva con la classificazione tariffaria in tale stessa lingua di prodotti soggetti a dazi antidumping. Sulla base di quanto precede, l'autorità amministrativa di secondo grado ha concluso che la ricorrente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo se avesse esercitato la dovuta diligenza, della denominazione in lingua straniera delle merci importate e che avrebbe dovuto rendersi conto del fatto che la versione in lingua ungherese del regolamento che impone i dazi antidumping non era corretta, cosicché, tenendo conto dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale, avrebbe potuto classificare correttamente le merci. Il giudice di primo grado (Debreceni Törvényszék, Ungheria), investito di un ricorso giurisdizionale amministrativo contro tale decisione, non ha condiviso l'interpretazione dell'autorità amministrativa e ha attribuito un significato completamente diverso al fatto che la versione ufficiale in lingua ungherese del regolamento dell'Unione conteneva, ai fini dei dazi antidumping, una denominazione completamente diversa da quella utilizzata per le merci importate dalla ricorrente. Il giudice di cui trattasi ha concluso, fondandosi sulla Legge fondamentale ungherese, che la disponibilità in Ungheria di norme giuridiche redatte in ungherese, in quanto lingua ufficiale, è un diritto fondamentale che costituisce un pilastro dello Stato di diritto e si erige a norma fondamentale di garanzia di cui beneficiano altresì le persone giuridiche costituite per legge e i cui amministratori e alti funzionari (dipendenti e dirigenti) siano di lingua madre ungherese. Nel caso della normativa dell'Unione, promulgata uniformemente nelle varie versioni linguistiche ufficiali, ciò implica che una discrepanza tra le versioni linguistiche non può significare che una determinata versione, debitamente promulgata, non abbia alcun effetto giuridico. Un'assunzione contraria renderebbe priva di contenuto la menzionata esigenza, avente valore di principio essenziale, derivante dalla Legge fondamentale. Per quanto riguarda la diligenza della ricorrente, ha sottolineato che la versione ungherese non era ambigua e che la ricorrente non aveva motivo di nutrire dubbi riguardo alla stessa.

Nel procedimento di cassazione, la Kúria non ha potuto aderire alla sentenza di primo grado proprio in merito alla diligenza del richiedente e alla complessità del contesto giuridico [20]. La stessa ha sottolineato che il grado di diligenza che ci si doveva attendere dalla parte ricorrente, in quanto soggetto esperto in questioni doganali, doveva essere necessariamente elevato. A questo proposito, ha sottolineato che nel commercio internazionale la traduzione e la comunicazione in lingue straniere fanno parte della

20 | Kfv. 35.294/2015/3.

routine quotidiana, nella prospettiva di esprimere in modo preciso la volontà commerciale. Nel caso della ricorrente, le denominazioni delle merci dovevano necessariamente essere tradotte dall'inglese all'ungherese per poterle includere nelle dichiarazioni doganali in lingua ungherese. Orbene, la ricorrente, nell'indicare la denominazione equivalente in ungherese, aveva omesso il termine «a maglia» («háló» in ungherese e «mesh» in inglese), che rappresenta la caratteristica essenziale del prodotto in questione, e ciò sebbene fosse incluso nella denominazione in inglese riportata sia nelle fatture relative al prodotto sia nel testo inglese del corrispondente codice tariffario. Al fine di chiarire il significato di tale termine, la Kúria ha persino fatto riferimento al più noto dizionario completo inglese-ungherese [21], una fonte facilmente accessibile e non tecnica, che indica chiaramente anche il significato di base di detta parola. Di conseguenza, la Kúria ha concluso che la traduzione non poteva essere considerata un compito complesso per la ricorrente, in quanto importatore ungherese attivamente impegnato nel commercio internazionale. Secondo la Kúria, la ricorrente ha quindi agito in modo chiaramente negligente, il che le preclude il diritto di chiedere il rimborso.

L'alta Corte ungherese si è inoltre pronunciata in merito all'argomento esposto nella sentenza di primo grado riguardante le garanzie essenziali derivanti dalla Legge fondamentale. La stessa ha sottolineato che il conflitto tra la Legge fondamentale e il multilinguismo previsto dal regolamento del Consiglio n. 1, che determina il regime linguistico nell'Unione europea, è stato risolto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale una sola versione linguistica non può servire come base per l'interpretazione, e ciò al fine di impedire alle persone interessate di considerare la propria lingua come superiore a tutte le altre lingue ufficiali dell'Unione. In altre parole, la barriera dello Stato di diritto e della certezza del diritto è infranta nella fattispecie dall'esigenza di uniformità del diritto dell'Unione poiché favorire una determinata versione linguistica, in caso di errori di traduzione, sarebbe manifestamente in contrasto con l'esigenza di interpretazione uniforme del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia ha tracciato altrove a tale scopo i confini della certezza del diritto: solo la mancata promulgazione può portare ad una violazione di tale certezza, ma non la promulgazione «errata» in una delle lingue.

21 | Országh, L., e Magay, T., *Angol-magyar nagyszótár*, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.

IV. Osservazioni finali

Come osservava Tony Weir già nel 1995, nel contesto di un'Unione che si era appena allargata a quindici membri e che annoverava undici lingue ufficiali, una delle grandi questioni del diritto europeo è se si potrà ottenere, mediante l'armonizzazione della normativa, che paesi con lingue diverse operino in modo identico [22]. La realtà dell'uniformità del diritto armonizzato sarà, in fin dei conti, soppesata proprio dinanzi al soggetto che applica il diritto, il quale dovrà affrontare una serie di nuove sfide per garantire tale uniformità, tra cui la necessità di tenere conto della natura multilingue del diritto uniforme e di non considerare la propria versione linguistica come esclusiva. Al contempo, la gamma degli strumenti interpretativi già disponibili nel diritto nazionale è arricchita da un metodo ulteriore che favorirà una corretta interpretazione.

22 | Weir, T., «Die Sprachen des europäischen Rechts — eine skeptische Betrachtung», *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 3, 1995, pagg. da 368 a 374.

Il multilinguismo e gli Stati di ridotte dimensioni

— **Tonio Borg**

Tonio Borg LL.D. (Doctor of Laws), Ph.D. (Philosophiae Doctor), K.O.M. (Kumpann tal-Ordni tal-Meritu), è stato Commissario europeo alla salute tra il 2012 e il 2014. È stato membro del Parlamento di Malta tra il 1992 e il 2012, vice Primo Ministro (2004-2012), Ministro dell'Interno (1995-1996 e 1998-2008), nonché Ministro degli Affari Esteri (2008-2012). Attualmente è *senior lecturer* di diritto pubblico presso l'Università ta' Malta (Università di Malta). È altresì membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dell'Unione europea. È autore di numerose opere giuridiche nonché in materia di storia politica.

L'esistenza di più di una lingua ufficiale dell'Unione europea è la dimostrazione di quanto l'Unione rispetti la sovranità e l'identità di ciascuno Stato membro. È quindi naturale che gli Stati di ridotte dimensioni, come Malta, apprezzino tale fatto quanto, se non più, degli altri Paesi.

Ricordo bene i dibattiti in seno al Kabinett tal-Ministri (Consiglio dei Ministri) negli anni che hanno preceduto la nostra adesione all'Unione europea nel 2004 e che vertevano sull'importanza di riconoscere anche la lingua maltese come lingua ufficiale dell'Unione. Un accordo in tal senso è stato infine raggiunto nel corso dei negoziati con la Commissione europea allora presieduta da Romano Prodi. Si è trattato di un momento significativo per Malta.

A Malta esistono due lingue ufficiali, il maltese e l'inglese, tuttavia ai sensi della Kostituzzjoni (Costituzione) esiste una sola lingua nazionale, ossia il maltese. L'unica lingua ufficiale dei tribunali è, poi, il maltese. La lingua, unitamente alla religione e ad altri elementi e tradizioni, costituivano gli strumenti dell'identità di un Paese di ridotte dimensioni che da sempre aspirava a divenire sovrano e indipendente. Non è stato un compito facile. Guardando alla mappa del Mar Mediterraneo ci si rende conto senza indugio che in tale mare esistono solo due isole sovrane: Malta e Cipro. Inoltre Malta, con una superficie di 318 km^2 e una popolazione che non ha mai superato il mezzo milione, è il più piccolo Stato membro dell'Unione, è uno dei più piccoli Stati sovrani al mondo e ha una densità di popolazione molto elevata, circa 1200 per km^2.

Il significato storico del riconoscimento della lingua maltese come lingua ufficiale dell'Unione europea va oltre quello del fatto che anche il più piccolo Stato membro ha diritto alla sua identità all'interno dell'Unione.

La lingua maltese è l'unica lingua ufficiale dell'Unione europea che ha origine semitica. Si tratta dell'unica lingua veramente mediterranea, essendo stata arricchita da influenze provenienti da Nord e da Sud. Analizzando con attenzione la natura della lingua maltese ci si rende rapidamente conto del fatto che la lingua araba costituisce il fondamento stesso di tale lingua. Molti dei suoi termini hanno origine araba. I numeri, ciò che riguarda la natura, le parti del corpo, gli utensili dell'industria primitiva come l'agricoltura, i proverbi, i giorni della settimana, costituiscono tutti riproduzioni quasi fedeli di termini arabi. Nonostante il fatto che la maggior parte dei maltesi siano cattolici, essi pregano e venerano «Alla».

Tuttavia, dato che a partire dal 1090 coloro che hanno colonizzato Malta provenivano da Paesi europei e che Malta si trova a meno di 100 km dalla costa della Sicilia, sul suddetto fondamento semitico si sono stratificati termini provenienti dalle lingue romanze, in particolar modo l'italiano. Ecco ad esempio che i termini che indicano uno stile di vita raffinato come furketta (forchetta), tvalja (tovaglia), pożati (posate), gwardarobba (armadio), testiera (testiera), gradenza (credenza), derivano dalla lingua italiana.

Tale circostanza rafforza i legami politici, economici e culturali di Malta con i Paesi del Nordafrica e con il mondo arabo. Quando Malta è diventata membro dell'Unione europea, è stato espresso il timore che i legami tradizionali con i Paesi arabi si sarebbero indeboliti. In realtà si è verificato proprio il contrario. Il fatto che l'Unione europea rispetti la neutralità di cui dispongono alcuni suoi Stati membri ha significato che Stati membri che hanno legami speciali con Paesi limitrofi o con regioni al di fuori dell'Unione possono contribuire al riconoscimento reciproco dei bisogni e degli interessi dell'Europa e di quelli di altre regioni e Paesi.

Ricordo ancora che quando ero Commissario europeo alla Salute, la Presidenza italiana e segnatamente l'allora Ministra della Salute Beatrice Lorenzin aveva organizzato una conferenza a Roma di tutti i Ministri della Salute dell'area del Mediterraneo, che si è svolta nell'ottobre 2014, poco prima della scadenza del mio mandato come Commissario. Decisi che nei primi minuti del mio discorso alla conferenza mi sarei espresso in maltese, con un messaggio diretto ai Paesi arabi. Ricordo ancora che mentre parlavo si sentiva il Ministro libanese esclamare: «Fhimt kollox, fhimt kollox» («Ho capito tutto, ho capito tutto»). Il fatto che un Commissario europeo si stesse esprimendo in una lingua ufficiale dell'Unione europea che conteneva in sé abbastanza termini arabi da consentire al Ministro libanese di seguire il discorso ha creato un potenziale ponte di cooperazione tra l'Unione e il mondo arabo in tale particolare contesto.

Sentire che la propria lingua, la lingua di un Paese di ridotte dimensioni, è una delle 24 lingue parlate in seno alle più alte istituzioni, come il Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo, il maggior forum democratico dell'Unione, è una circostanza che riempie di orgoglio in quanto cittadini maltesi. Lo stesso vale per la Corte di giustizia, cui è possibile rivolgersi in lingua maltese. Tuttavia, nelle deliberazioni interne tra i giudici che si concludono con la pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia è utilizzato soltanto il francese. Col tempo credo che tale regola interna, di cui non vi è menzione nei Trattati, cambierà. Essa appariva giustificata all'inizio, quando tre dei sei Paesi fondatori si esprimevano in lingua francese. Oggigiorno, con l'aggiunta dell'adesione di due ex colonie inglesi e di Paesi dell'Europa dell'Est che si esprimono

più facilmente in lingua inglese (ad eccezione della Romania), è necessario fare ricorso quanto meno a tre «working languages» («lingue di lavoro»), come avviene all'interno della Commissione europea (ossia il francese, l'inglese e il tedesco). Dopo tutto, se tale sistema funziona per le deliberazioni del braccio esecutivo dell'Unione, e cioè tra i 27 membri della Commissione, perché non dovrebbe funzionare anche tra i 27 giudici della Corte di Lussemburgo?

Passando al Parlamento europeo, esso offre il più alto livello di multilinguismo. Ciascun cittadino europeo ha il diritto di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo. Sarebbe irragionevole esigere che gli europarlamentari possiedano una padronanza completa di una o di più delle lingue maggiormente utilizzate, come l'inglese e il francese. Il diritto di ciascun europarlamentare di leggere e di scrivere documenti parlamentari, di seguire i dibattiti e di partecipare esprimendosi nella propria lingua è riconosciuto in modo esplicito nel regolamento di procedura del Parlamento. Tutti i cittadini dell'Unione dovrebbero poter leggere nella lingua del loro Paese le leggi che li riguardano. In quanto co-legislatore, il Parlamento europeo ha anche l'obbligo di garantire che la qualità linguistica di tutti gli atti legislativi da esso adottati non sia inficiata da errori o carenze in tutte le lingue ufficiali. I cittadini europei hanno il diritto di seguire i lavori del Parlamento, di fare domande e di ricevere risposte nella loro lingua.

Indubbiamente l'uso di più lingue ufficiali comporta costi elevati in termini di traduzione e di interpretazione e forse sarebbe possibile trovare un meccanismo o un metodo tale da razionalizzare questo aspetto. Tuttavia, così come finora nessuno Stato membro ha rinunciato al fatto che ogni Stato abbia uno Commissario europeo, allo stesso modo credo che, almeno in occasione degli eventi più rilevanti e all'interno delle principali istituzioni legislative, le lingue ufficiali di ciascuno Stato membro dovrebbero mantenere lo status attuale. Questa è la bellezza dell'Unione europea: unità nella diversità.

È evidente che un futuro allargamento dell'Unione europea comporterà un aumento delle pressioni sul sistema. La Commissione è in grado di funzionare con più di 27 membri? Le istituzioni, così come i servizi di traduzione e di interpretazione, possono far fronte a un ulteriore allargamento? In primo luogo, ritengo che data l'attuale situazione politica dell'Europa manchi ancora del tempo prima di essere chiamati ad affrontare questo problema. In secondo luogo, per quanto riguarda questioni fondamentali come quella delle lingue, l'Unione deve fare attenzione a non dare l'impressione che per coloro che già ne sono membri non sussiste alcun problema, mentre per coloro che desiderano aderire valgono regole differenti, divenendo in sostanza membri di seconda classe. Già

una serie di problemi discendono dal fatto che alcuni Stati membri fondatori dispongono di determinati privilegi che gli altri Stati membri non hanno.

Qui devo manifestare un interesse. Da sempre sono stato a favore degli allargamenti, a patto che ciò avvenga in modo ragionevole. Se un Paese è candidato all'adesione, supera i test e soddisfa tutti i requisiti, per quale motivo non deve poter aderire? Un'Unione più grande è un'Unione più forte; se i Paesi balcanici, ad esempio, iniziano ad introdurre riforme sufficienti per poter aderire all'Unione e superano i test, per quale motivo non dovrebbero poter aderire? Quale sarebbe l'utilità di riconoscere un Paese anzitutto come «candidato», ma di continuare a considerarlo come tale nonostante abbia superato i test? L'allargamento garantisce altresì la pace nella regione balcanica, dove in un recente passato ci sono state guerre e sono stati commessi gravi crimini contro l'umanità. L'allargamento può arricchire l'Unione politicamente ed economicamente, ma anche culturalmente, in virtù dell'intreccio con culture, lingue e tradizioni nuove rispetto a quelle che già esistono all'interno dell'Unione. Inoltre, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea è necessario trasmettere il messaggio che, nonostante tale recesso abbia provocato un danno ad entrambe le parti, vi è un elenco di Paesi che desiderano *aderire* all'Unione, anziché recedere da essa. Un allargamento moderato, ragionevole e sensato esprime il suddetto messaggio, di cui l'Unione ha bisogno per aumentare la fiducia in sé stessa e nel proprio futuro.

L'uso di più lingue ufficiali non crea una Torre di Babele. Con le lingue ufficiali odierne, i politici, i parlamentari, i burocrati e i membri della funzione pubblica dell'Unione si sono sempre capiti. L'Europa è stata la culla della nozione di Stato nazionale, che per molto tempo ha causato tensioni e guerre. Le due guerre mondiali del secolo scorso sono iniziate in Europa. Oggi, l'identità nazionale non causa tensioni. Ciò è accaduto grazie al fatto che l'Unione ha saputo adattarsi ai tempi e promuovere la diversità anziché soffocarla, a condizione che tutti accettino le regole generali e specifiche dell'organizzazione. Diversità non significa che tutti possono fare ciò che vogliono, bensì che in questa «Federazione di Stati sovrani», come il Presidente Barroso amava definirla, c'è posto per chiunque e che chiunque porta con sé le sue tradizioni, la sua lingua e la sua cultura, ma tutti sono però tenuti a praticarle all'interno di un quadro di norme e di regole. Sono sicuro che nessuno si sente meno maltese, meno francese o meno polacco perché fa parte dell'Unione europea. Affinché tale situazione continui, è importante conservare il multilinguismo.

Il multilinguismo significa anche che l'Unione incoraggia il più possibile i cittadini europei ad imparare lingue diverse dalla propria. I cittadini maltesi, a causa delle ridotte

dimensioni del nostro Paese e della circostanza che la lingua maltese è parlata soltanto dai maltesi, devono per forza studiare altre lingue, con l'inglese al primo posto, seguito dall'italiano (che fino al 1934 era ancora una lingua ufficiale a Malta) e dal francese. Il fatto che più cittadini in Europa imparino lingue diverse aiuta ad aumentare i legami e la cooperazione e a farci capire l'un l'altro, non solo in termini di comunicazione linguistica ma anche di concetti e di idee. Tanto che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 2017, ha dichiarato che l'Unione avrebbe «rafforzato l'apprendimento delle lingue affinché più giovani iniziassero a parlare almeno due lingue europee oltre alla loro lingua materna».

Un principio importante dell'Unione europea è che, da un punto di vista giuridico, tutti sono uguali nell'Unione. È comprensibile che i Paesi di maggiori dimensioni godano giustamente di un certo potere derivante dal fatto che sono più grandi. Nessuno pretende che un Paese con mezzo milione di abitanti abbia lo stesso numero di rappresentanti al Parlamento europeo di un Paese con 80 milioni di abitanti. Tuttavia, in proporzione, Malta gode di una rappresentanza *pro capite* migliore, ad esempio, della Germania. Lo stesso vale per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri. Nonostante il fatto che le regole dell'Unione attribuiscano giustamente più voti decisionali ai Paesi con una popolazione più numerosa e di dimensioni maggiori, nella pratica si evita sempre il voto formale, preferendo a quest'ultimo il consenso. In seno alla Commissione, gli Stati membri di dimensioni maggiori e quelli più piccoli inviano un unico Commissario che, sebbene non rappresenti il Governo che lo ha nominato, partecipa comunque alla Commissione in qualità di esperto di questioni riguardanti «il Paese che conosce meglio» – «*the country I know best*» – un'espressione che usavamo tra di noi alla Commissione per non nominare il nostro Paese, al fine di sottolineare che noi non lo rappresentavamo. È quindi importante perseguire, anziché diminuire, l'utilizzo di più lingue ufficiali. In tal modo tutti si sentono i benvenuti all'interno dell'Unione e tutti si sentono uguali.

Il diritto europeo nel polder: il neerlandese come connettore

— Prof. Dr. J.W. van de Gronden

Professore di diritto europeo presso l'Onderzoekscentrum voor Staat & Recht (Centro di Ricerca per lo Stato e il Diritto) presso la Radboud Universiteit di Nimega e Consigliere di Stato straordinario presso la Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi).

Introduzione

Ognuno ha avuto, almeno una volta, la seguente esperienza: si tenta di collegare un apparecchio ad un altro (ad esempio, un computer ad un monitor) e ci si rende conto che i due apparecchi presentano connessioni diverse. Un connettore può offrire la soluzione in questi casi. Usando tale elemento di collegamento, è possibile far funzionare assieme i due apparecchi.

A mio avviso, l'uso della lingua neerlandese svolge una funzione paragonabile a quella di un connettore. È notorio che il diritto europeo esercita una grande influenza sugli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, compreso quello dei Paesi Bassi. Sia l'inglese che il francese hanno un ruolo molto importante nello sviluppo del diritto europeo. Tuttavia, tale diritto deve essere applicato anche in paesi come i Paesi Bassi. Questo processo, che dà luogo a questioni complesse, è agevolato dalla disponibilità di importanti testi giuridici, quali la legislazione e la giurisprudenza dell'Unione, nelle lingue ufficiali degli Stati membri, compreso il neerlandese. In tal modo, la lingua neerlandese connette il diritto europeo e il diritto nazionale all'interno dell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi.

Spiegherò più dettagliatamente il ruolo del neerlandese qui sotto. In primo luogo, viene in rilievo la sempre crescente influenza del diritto europeo sul diritto del Paesi Bassi. Intendo poi soffermarmi brevemente sulla problematica di termini e nozioni. Desidero infine condividere, in quanto professore di diritto europeo, le mie esperienze nell'insegnamento, ambito nel quale viene formata una nuova generazione di studenti che si preparano a divenire giuristi.

Influenza del diritto europeo sull'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi

L'influenza sempre maggiore del diritto europeo può essere definita spettacolare. Naturalmente, questo processo è iniziato con l'emergere di dottrine classiche, come il primato del diritto europeo [1], l'effetto diretto e la libera circolazione. Una delle sentenze fondamentali riguardava un rinvio pregiudiziale proveniente dai Paesi Bassi: la sentenza

1 | V., ad esempio, la sentenza del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, e, recentemente, la sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153.

Van Gend & Loos [2]. Fu presto chiaro che il diritto dei Paesi Bassi non poteva essere praticato senza la conoscenza del diritto europeo.

Una grande importanza ha rivestito inoltre il fatto che il diritto processuale nazionale è stato ed è ancora influenzato dal diritto europeo. Nelle note sentenze Rewe [3] e *Comet* [4] si evince che il diritto processuale nazionale non può rendere (quasi) impossibile l'esercizio dei diritti derivanti dalle norme europee e non può trattare tali diritti in modo meno favorevole dei diritti derivanti dalla normativa nazionale. La suddetta giurisprudenza si è rivelata un punto di partenza per lo sviluppo di approcci più specifici ai concetti tradizionali del diritto nazionale, come l'esame d'ufficio da parte del giudice [5]. Il diritto processuale svolge un ruolo essenziale per i soggetti che intendono far valere in giudizio i diritti loro attribuiti da norme giuridiche. Non per niente il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Poiché il diritto dell'Unione non ha lasciato inalterato il diritto processuale, è stata creata un'infrastruttura giuridica per l'attuazione della normativa europea.

Il diritto processuale incanala il contenzioso ed è determinante per l'accesso alla giustizia. Inoltre, tale diritto è strettamente connesso con la sovranità di uno Stato. A tale riguardo, la lingua svolge ovviamente un ruolo importante. Per il diritto processuale dei Paesi Bassi, il neerlandese è naturalmente cruciale. Non si deve dimenticare che il neerlandese è una lingua giuridica e che tale lingua è utilizzata per la risoluzione di controversie promosse, segnatamente, dinanzi ai giudici nei Paesi Bassi. L'influenza del diritto dell'Unione sul diritto processuale nazionale ha quindi condotto, al tempo stesso, a un'intrigante interazione tra i concetti del diritto dei Paesi Bassi e del diritto dell'Unione [6].

2 | Sentenza del 5 febbraio 1963, *Van Gend & Loos*, 26/62, EU:C:1963:1.

3 | Sentenza del 16 dicembre 1976, *Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral*, 33/76, EU:C:1976:188.

4 | Sentenza del 16 dicembre 1976, *Comet*, 45/76, EU:C:1976:191.

5 | V. in proposito, ad esempio, S. Prechal e R.J.G.M. Widdershoven, *Inleiding tot het Europees bestuursrecht*, Nijmegen, 2017, pag. 410 e segg.

6 | Tale evoluzione è descritta, segnatamente, in S. Prechal e R.J.G.M. Widdershoven, *Inleiding tot het Europees bestuursrecht*, Nijmegen, 2017, B. Hessel, *Het recht van de EU voor decentrale overheden*, Nijmegen, 2016, e A. Hartkamp, *Vermogensrecht algemeen – Europees recht en Nederlands vermogensrecht*, Deventer, 2019.

Un'altra importante evoluzione è legata all'armonizzazione europea che diviene sempre più estesa. Lo sviluppo della politica a livello dell'Unione porta all'adozione della normativa dell'Unione. La quantità di norme adottate nel corso degli anni è molto significativa. Numerosi regolamenti e direttive dell'Unione si applicano a politiche di ogni genere. Come è noto, una direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale [7]. Per contro, per i regolamenti sussiste un divieto di attuazione [8]. Tuttavia, ciò non significa che non sia necessaria alcuna azione legislativa nazionale affinché un regolamento possa essere applicato e fatto rispettare. Vale piuttosto il contrario: tanto una direttiva quanto un regolamento richiedono la designazione di autorità nazionali competenti (in particolare per l'applicazione), l'adeguamento di norme nazionali (ad es. del diritto processuale) e l'elaborazione di concetti generali del diritto dell'Unione [9]. Ne consegue che l'attuazione, compresa l'applicazione e l'osservanza, dipende in larga misura dall'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. Senza il contesto giuridico nazionale, il diritto dell'Unione non dispone di alcun potere. In breve, le norme e le regole europee devono trovare la loro collocazione in tale contesto nazionale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE, gli Stati membri devono garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Per i Paesi Bassi, questo significa ovviamente che la versione neerlandese delle norme e delle regole europee deve entrare a far parte della normativa dei Paesi Bassi. Il neerlandese fa sì che il diritto elaborato a Bruxelles, a Strasburgo e a Lussemburgo possa essere utilizzato anche dalle autorità dei Paesi Bassi. Orbene, come si è visto, l'armonizzazione europea – vale a dire le direttive, i regolamenti e le altre misure – è aumentata notevolmente. Questo implica una crescente trasposizione della normativa europea nell'ordinamento giuridico nazionale. Per l'attuazione, nei Paesi Bassi vengono spesso utilizzati complessi legislativi nazionali già esistenti, come il codice civile, alcune leggi amministrative (legge sulla gestione dell'ambiente, legge sulla concorrenza ecc.) nonché la legislazione penale. Ciò significa che molte regole e norme europee vengono a trovarsi accanto a disposizioni del diritto dei Paesi Bassi. In un certo senso, si verifica un'«osmosi» tra regole e norme di origine europea o dei Paesi Bassi. Grazie alla lingua neerlandese, questa convergenza è resa possibile. La

7 | V. l'articolo 288, terzo comma, TFUE.

8 | V., tra l'altro, la sentenza del 31 gennaio 1978, Zerbone, 94/77, EU:C:1978:17, in cui Corte ha dedotto tale principio dall'articolo 288, secondo comma, TFUE.

9 | V., ad esempio, la sentenza del 21 settembre 1983, *Deutsche Milchkontor e a.*, da 205/82 a 215/82, EU:C:1983:233, punto 17 e la sentenza del 28 ottobre 2010, *SGS Belgium e a.*, C-367/09, EU:C:2010:648, punto 33.

versione ufficiale neerlandese delle normative dell'Unione permette alle autorità dei Paesi Bassi di applicare il diritto europeo in stretta connessione con il diritto nazionale.

Tale applicazione «sincrona» avviene sempre più spesso con la crescente armonizzazione europea ed è diventata parte della pratica quotidiana di molti professionisti. A mio parere, ciò contribuisce ad avvicinare la politica europea al cittadino. La garanzia a cui un consumatore dei Paesi Bassi ha diritto quando fa un acquisto è disciplinata in gran parte da norme di origine europea. Vi è però, a mio avviso, un ulteriore aspetto cui prestare attenzione. Integrando senza soluzione di continuità le norme europee nei complessi legislativi nazionali, molti cittadini e persino i professionisti del diritto non si rendono più conto che queste norme sono di origine europea: a prima vista sembrano provenire dal suolo olandese. È dunque senz'altro opportuno promuovere un processo di sensibilizzazione che consenta di far conoscere maggiormente tale interessante «duetto tra il diritto europeo e quello dei Paesi Bassi».

Termini e nozioni

La lingua neerlandese svolge un ruolo fondamentale nella trasposizione del diritto europeo nell'ordinamento giuridico, all'interno del polder olandese. Naturalmente, in diritto, termini e nozioni sono oggetto di particolare attenzione. Alcune nozioni del diritto dei Paesi Bassi possono acquisire un significato diverso grazie al diritto europeo. L'esistenza di un termine ufficiale in neerlandese per determinate nozioni del diritto dell'Unione rende relativamente agevole la trasposizione delle modifiche nel diritto dei Paesi Bassi. Un esempio del passato è dato dalla nozione di rifiuto («afval») [10]. Inizialmente, tale nozione, nel diritto dei Paesi Bassi, è stata intesa per indicare soltanto gli oggetti che vengono smaltiti in modo permanente. Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale approccio era troppo limitato. Anche sostanze che possono essere riutilizzate devono essere considerate rifiuti [11]. Non si tratta di una questione semantica, ma dell'applicabilità della legislazione volta a proteggere l'ambiente e le persone. Grazie all'esistenza della versione ufficiale neerlandese della nozione di rifiuto del diritto dell'Unione, che è stata recepita nella normativa dei Paesi

10 | V., a questo proposito, J.W. van de Gronden, *De Implementatie van het EG-milieurecht door Nederlandse decentrale overheden,* Deventer, 1998, pagg. da 260 a 266.

11 | V., ad esempio, la sentenza del 18 dicembre 1997, *Inter-Environnement Wallonie*, C-129/96, EU:C:1997:628, punto 31.

Bassi, l'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ha trovato rapidamente accoglimento nella prassi giuridica.

Un altro esempio riguarda la nozione di (regime di) autorizzazione [«vergunning(stelsel)»]. La direttiva sui servizi [12] si occupa dei regimi di autorizzazione che gli Stati membri hanno creato. Tali regimi possono, a determinate condizioni, condurre a restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi. In inglese viene utilizzato il termine «authorisation», mentre in francese si parla di «autorisation». La versione neerlandese della direttiva sui servizi utilizza la parola neerlandese «vergunning». Ciò ha permesso al legislatore dei Paesi Bassi di conformarsi, al momento dell'attuazione di tale direttiva, al termine «autorizzazione» («vergunning») già esistente nel diritto amministrativo dei Paesi Bassi. Questo ha semplificato il processo di attuazione. È chiaro alle autorità competenti che le decisioni nazionali le quali, in neerlandese, sono definite come autorizzazioni devono essere esaminate alla luce della direttiva sui servizi. Al riguardo, è molto importante attenersi strettamente alla definizione della nozione di autorizzazione di cui alla direttiva europea sui servizi, il che può comportare modifiche della nozione tradizionale di autorizzazione presente nel diritto dei Paesi Bassi. L'articolo 4 della suddetta direttiva contiene una definizione della nozione di regime di autorizzazione, anche nella versione in lingua neerlandese [13], cosicché tale definizione può essere recepita anche nella prassi giuridica dei Paesi Bassi. Non sorprende, pertanto, che la Dienstenwet (legge sui servizi) contenga una definizione del regime di autorizzazione conforme alla direttiva [14].

Attraverso il forte impulso al perseguimento dell'armonizzazione europea, molti termini del diritto europeo sono stati recepiti nel diritto dei Paesi Bassi. Dal punto di vista giuridico, si tratta di un'operazione impegnativa. A questo proposito, un fattore molto favorevole è indubbiamente la disponibilità di importanti fonti giuridiche in lingua neerlandese. Nei Paesi Bassi, esistono persino esempi di armonizzazione spontanea. In tal caso, il legislatore nazionale cerca volontariamente di conformarsi al diritto europeo senza

12 | Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, GU 2006, L 376, pag. 36.

13 | Tale definizione è la seguente: «qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio».

14 | L'articolo 1 della legge sui servizi definisce il regime di autorizzazione nei seguenti termini: «procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un'autorizzazione».

esservi obbligato in forza di detto diritto. L'esempio più noto al riguardo è fornito dalla Mededingingswet (legge dei Paesi Bassi sulla concorrenza) [15]. Le norme sostanziali di tale legge sono derivate dagli articoli 101 e 102 TFUE e dal regolamento europeo sulle concentrazioni [16], sebbene il diritto dell'Unione non lo imponga [17]. L'esistenza di una versione ufficiale in lingua neerlandese del trattato e del regolamento sulle concentrazioni ha agevolato notevolmente tale processo. I termini e le nozioni corretti erano già disponibili in neerlandese. Il legislatore ha quindi potuto ispirarsi a tali nozioni essenziali del diritto della concorrenza, quali impresa, accordo, situazione di potenza economica e concentrazione. Alcuni termini rinviano persino direttamente alle corrispondenti nozioni del diritto dell'Unione: è infatti previsto che impresa e accordo ai sensi della legge sulla concorrenza abbiano lo stesso significato delle nozioni equivalenti di cui all'articolo 101 TFUE. La conseguenza è che l'interpretazione data nella prassi giuridica dei giudici dell'Unione a termini quali accordo e impresa costituisce automaticamente anche l'interpretazione delle nozioni comparabili di cui alla legge dei Paesi Bassi sulla concorrenza [18].

Insegnamento del diritto dell'Unione in neerlandese

La crescente europeizzazione del diritto ha fatto sì che l'insegnamento del diritto europeo acquisisse un posto permanente nel programma degli studi di diritto nelle università dei Paesi Bassi. Inoltre, la globalizzazione ha portato all'ordine del giorno anche l'internazionalizzazione della formazione giuridica. Al riguardo, si è posta la questione se le materie rientranti nel diritto dell'Unione debbano essere insegnate interamente in inglese. A mio parere, la risposta a questa domanda merita un approccio articolato. Da un lato, è fondamentale che i giuristi siano in grado di discutere di questioni importanti con colleghi di altri paesi. Dall'altro lato, il loro compito è anche

15 | V. Kamerstukken II, 24 707, n. 3, pag. 10.

16 | Regolamento n.°139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU 2004, L 24, pag. 1.

17 | Talune questioni di applicazione del diritto della concorrenza sono tuttavia oggetto di armonizzazione obbligatoria. V. la direttiva 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, GU 2019, L 11, pag. 3.

18 | Per i vari metodi con cui la legge sulla concorrenza ha fatto riferimento al diritto europeo, v. M.R. Mok, *Kartelrecht I – Nederland: de Mededingingswet,* Deventer, 2004, pagg. da 69 a 72.

quello di applicare il diritto europeo nei fori nazionali. Di conseguenza, è preferibile che il diritto europeo sia insegnato sia in inglese che in neerlandese nelle università dei Paesi Bassi. Nel primo anno, gli studenti possono familiarizzare con il diritto europeo nella loro lingua, oltre a mettere in relazione tale settore del diritto con il diritto nazionale, con il quale sono altresì naturalmente confrontati per la prima volta in questa fase dei loro studi. In una fase successiva, gli studenti possono familiarizzare con questioni e argomenti di diritto dell'Unione in inglese. Nella mia esperienza di insegnamento presso la Radboud Universiteit di Nijmegen (Nimega), dove ho l'onore di insegnare diritto europeo, ho riscontrato che questo multilinguismo rappresenta un arricchimento. Gli studenti ottengono una buona panoramica sulla dimensione multilinguistica del diritto europeo. Inoltre, risulta per loro chiaro che la pratica del diritto europeo è pienamente efficace se in essa si tiene conto del contesto giuridico nazionale. Pertanto, anche agli studenti della European Law School di Nimega vengono insegnati i fondamenti del diritto del Paesi Bassi, accanto al diritto europeo e al diritto internazionale. Come ho già osservato, il neerlandese è una lingua giuridica, trattandosi di una lingua usata nei procedimenti dinanzi ai giudici del Paesi Bassi. È di grande importanza che il futuro specialista in diritto europeo abbia una buona comprensione del contesto giuridico nazionale in cui applicherà la sua specializzazione e del linguaggio utilizzato in tale contesto. Per esempio, è importante sapere in che cosa consiste un illecito secondo il diritto dei Paesi Bassi, allorché si debba esaminare se un'amministrazione pubblica dei Paesi Bassi sia responsabile dei danni causati da una violazione del diritto dell'Unione ai sensi della giurisprudenza *Francovich* [19] della Corte di giustizia dell'Unione europea. Un altro esempio riguarda la concessione di una sovvenzione. Se si vuole contestare tale sovvenzione sostenendo che essa costituisce un aiuto di Stato contrario al diritto dell'Unione, è importante verificare se detta sovvenzione sia stata concessa sotto forma di decisione impugnabile dinanzi al giudice amministrativo dei Paesi Bassi.

A Nimega, il multilinguismo significa che l'attenzione non è rivolta solo all'inglese e al neerlandese, ma anche al francese. Nel programma di laurea della *European Law School* gli studenti possono seguire l'indirizzo «Juridisch Vertalen» («Traduzione giuridica»). Questo indirizzo mira a far conoscere agli studenti la traduzione di testi giuridici dal francese al neerlandese. Naturalmente, il francese svolge tradizionalmente un ruolo centrale nel diritto europeo. Come è noto, è la lingua della Corte di giustizia dell'Unione

19 | V., inter alia, le sentenze del 19 novembre 1991, *Francovich e a., cause riunite C-6/90 e C*-9/90, EU:C:1991:428, e del 5 marzo 1996, *Brasserie du Pêcheur* e *Factortame*, cause riunite C-46/93 e C-48/93, EU:C 1996:79.

europea e del Tribunale. Grazie all'indirizzo «Traduzione giuridica», diventa chiaro agli studenti in che modo il diritto europeo venga praticato dai giudici dell'Unione. Gli studenti ricevono lezioni sulla traduzione e su importanti aspetti del diritto europeo, nonché istruzioni concrete su come tradurre testi giuridici dal francese al neerlandese. I docenti coinvolti hanno una grande esperienza pratica. Koen Wolfs, capo dell'Unità di traduzione di lingua neerlandese presso la Corte, contribuisce anch'egli al corso, sia nella veste di docente che di ispiratore. Credo che l'aggiunta della lingua francese al corso di studi rappresenti un arricchimento molto apprezzabile del programma della *European Law School* di Nimega. L'indirizzo «Traduzione giuridica» rende giustizia alla traduzione che deve essere fatta a partire dal livello dell'Unione sino al livello nazionale.

Inoltre, l'indirizzo «Traduzione giuridica» offre agli studenti uno sguardo sulla professione di traduttore. I responsabili della traduzione, ad esempio, di una sentenza dal francese al neerlandese forniscono all'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento giuridico nazionale un contributo che non deve essere sottovalutato. L'Unione si basa sul multilinguismo e quindi i traduttori svolgono un ruolo fondamentale.

A mio avviso, le conoscenze acquisite possono certamente essere utili in tutti i tipi di funzione (oltre all'impiego di traduttore). Gli studenti hanno acquisito dimestichezza con il multilinguismo del diritto europeo. Se, ad esempio, più tardi otterranno un impiego nella magistratura, la conoscenza del francese potrà aiutarli a interpretare talune sentenze e disposizioni del diritto dell'Unione. Può anche accadere che, nella loro funzione di membri della magistratura, debbano contribuire alla formulazione di questioni pregiudiziali per una causa riguardante questioni di diritto dell'Unione. Nel formulare tali questioni, essi potranno allora tener conto del fatto che esse devono essere tradotte, in particolare, verso il francese. Se si troveranno a lavorare come funzionari in un ministero e dovranno affrontare un problema di diritto dell'Unione, potranno contribuire alla sua soluzione consultando le fonti di diritto pertinenti in francese e, naturalmente, in inglese.

Conclusione

La lingua neerlandese è di notevole importanza per la pratica del diritto europeo. Le norme dell'Unione europea devono essere attuate nell'ordinamento giuridico nazionale e questa attuazione dipende quindi, in gran parte, dal diritto nazionale. La versione ufficiale neerlandese delle misure dell'Unione agevola ampiamente la trasposizione del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi e quindi l'effettiva attuazione di queste misure. Pertanto, il neerlandese è il connettore tra il diritto dell'Unione e l'ordinamento giuridico nazionale nei Paesi Bassi. Il multilinguismo è una dimensione importante del diritto dell'Unione. La disponibilità di importanti fonti del diritto dell'Unione in più lingue rende l'Unione europea e il suo diritto, basato sulle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, più vicini al cittadino e a chi accede alla giustizia.

L’importanza del multilinguismo per l’università europea del futuro

— Prof. Dr. Jan Wouters

Jan Wouters è docente ordinario di diritto internazionale e organizzazioni internazionali e detiene la cattedra *ad personam* Jean Monnet all’Università cattolica di Lovanio, dove è anche direttore dell’Istituto di diritto internazionale e del Leuven Centre for Global Governance Studies, nonché direttore del Consiglio per la politica internazionale. Egli è membro della Regia Accademia fiamminga del Belgio, visiting professor presso la Columbia University, il Collegio d’Europa di Bruges, Paris 2 Panthéon-Assas, Sciences Po e LUISS, e avvocato dell’Albo di Bruxelles.

Introduzione

In questo articolo desidero riflettere sull'importanza del multilinguismo per l'università europea del futuro. È una testimonianza personale di un docente che in tutta la sua carriera è stato entusiasmato dall'unificazione europea e dalla ricca diversità culturale dell'Europa. Ho sempre avuto una passione per il diritto dell'Unione europea come strumento di integrazione, ma lo vedo anche come uno strumento ideale di dialogo con le culture e gli ordinamenti giuridici nazionali e regionali degli Stati membri, e con il diritto internazionale, da cui ha tratto origine l'ordinamento giuridico europeo [1].

Quando mi sono laureato all'Università di Anversa, nel luglio 1987, era appena entrato in vigore l'Atto unico europeo. Molti non lo ricordano, ma questo trattato ha segnato un significativo rilancio dell'integrazione europea, non solo in vista del «progetto 1992» per il mercato interno, ma anche per la Cooperazione politica europea (precorritrice della Politica estera e di sicurezza comune, la PESC), la politica ambientale europea, il ruolo crescente del Parlamento europeo e molto di più. La mia prima pubblicazione, nel 1988, verteva sulla liberalizzazione della circolazione dei capitali in Europa, che nel Trattato CEE era stata per molti anni la cenerentola tra le libertà fondamentali. Soprattutto il Trattato di Maastricht del 1992 ha segnato una svolta storica nell'unificazione del continente europeo e ha portato sia un forte approfondimento (l'unione economica e monetaria come «tetto» sull'edificio dell'unione doganale e del mercato interno) che un ampliamento (un'unione politica, con una cittadinanza dell'Unione, la PESC, la cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, ecc.) dell'integrazione.

È stato ancora il Trattato di Maastricht ad arricchire il Trattato CE con un «Capitolo Culturale». Questa è l'origine della bella formula secondo cui la Comunità, e successivamente l'Unione, dovrebbero contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune» [2]: in breve, unità nella diversità! Quando ho scritto un libro sul Trattato di

1 | Purtroppo, oggigiorno esistono punti di tensione tra il diritto internazionale e il diritto dell'Unione. V. un articolo precedente: J. Wouters, «The Tormented Relationship between International Law and EU Law», in P.H.F. Bekker, R. Dolzer e M. Waibel (a cura di), *Making Transnational Law Work in the Global Economy. Essays in Honour of Detlev Vagts*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pagg. da 198 a 221.

2 | Attualmente sancito all'articolo 167, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Maastricht [3], negli anni 1994-1996, ho usato tutte le versioni linguistiche del Trattato di allora. Questo mi ha fatto prendere coscienza dell'enorme potere del multilinguismo giuridico. E non ha fatto che aumentare la mia ammirazione per i traduttori dell'UE: provate ad esempio a tradurre univocamente in tutte le lingue ufficiali dell'UE la spinosa definizione del principio di sussidiarietà [4]! Il mio profondo rispetto per i traduttori e gli interpreti dell'UE risale già al periodo in cui ero referendario presso la Corte di giustizia, nel 1991-1994, quando i servizi di traduzione rabbrividivano di fronte alle bozze di conclusioni talvolta voluminose (comprese le numerose note a piè di pagina) che inviavamo loro con l'avvocato generale Walter van Gerven [5].

Dalla fine del 2017, sono anche fortemente coinvolto nelle dinamiche delle «alleanze universitarie europee» e ho contribuito a porre le basi per una di queste alleanze, Una Europa [6]. In tale contesto, negli ultimi anni abbiamo lavorato intensamente non solo per creare le basi per l'università del futuro, in cui il multilinguismo gioca un ruolo centrale, ma anche per creare una laurea breve interdisciplinare congiunta in studi europei, in cui il multilinguismo è uno degli aspetti principali. Vorrei ora approfondire questi punti.

3 | V. W. Devroe e J. Wouters, *De Europese Unie. Het Verdrag van Maastricht en zijn uitvoering: analyse en perspectieven*, Lovanio, Peeters, 1996, che ha ricevuto il Premio Stibbe.

4 | Attualmente figurante all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE); nella sua versione originaria articolo 3 B del Trattato CE.

5 | C'è anche stata qualche protesta da parte dei servizi di traduzione, e il comitato amministrativo della Corte ha discusso una nota relativa all'uso eccessivo di note a piè di pagina nelle conclusioni di alcuni avvocati generali. L'avvocato generale Walter van Gerven ha quindi fatto personalmente circolare una nota con una citazione tratta dall'opera teatrale *Amadeus* di Peter Shaffer. Si tratta della risposta di Mozart all'osservazione dell'imperatore Giuseppe II che la sua opera *Il ratto dal serraglio* conteneva «troppe note». Mozart ha risposto: «There are just as many notes, Majesty, as are required. Neither more nor less». (Maestà, ci sono tante note quante ne servono. Né più né meno).

6 | V. https://www.una-europa.eu/.

Informazioni sull'Iniziativa Università europee e Una Europa

Nel celebre discorso tenuto alla Sorbona il 26 settembre 2017, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un caloroso appello alle università europee:

> «Je propose la création d'universités européennes qui seront un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe, mettant en place un parcours où chacun de leurs étudiants étudiera à l'étranger et suivra des cours dans deux langues au moins. Des universités européennes qui seront aussi des lieux d'innovation pédagogique, de recherche d'excellence. Nous devons nous fixer, d'ici à 2024, en construire au moins une vingtaine. Mais nous devons, dès la prochaine rentrée universitaire, structurer les premières, avec de véritables semestres européens et de véritables diplômes européens» [7].
>
> (Propongo di creare università europee che saranno una rete di università di diversi paesi europei, istituendo un percorso in cui ciascuno dei loro studenti studierà all'estero e seguirà corsi in almeno due lingue. Università europee che saranno anche luoghi di innovazione educativa e di ricerca di eccellenza. Dobbiamo prefiggerci, entro il 2024, di istituirne almeno una ventina. Ma, dal prossimo anno accademico, occorre strutturare le prime, con veri e propri semestri europei e veri e propri diplomi europei).

La proposta del presidente francese ha trovato eco nei vertici europei di Göteborg e Bruxelles nell'autunno 2017 ed è stata definita l'«iniziativa delle università europee». Le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 indicano inoltre, subito dopo il riferimento alle università europee, che l'obiettivo è anche quello di «migliorare l'apprendimento delle lingue, per far sì che un maggior numero di giovani parli almeno due lingue europee oltre alla lingua materna» [8].

Questa iniziativa ha subito ispirato noi dell'Università cattolica di Lovanio. Nella primavera del 2018 abbiamo gettato le basi per un'alleanza universitaria con riunioni a Parigi e Bologna, seguite da incontri di approfondimento a Madrid e Berlino nell'estate dello stesso anno. Ha così visto la luce Una Europa, oggi un'alleanza di nove prominenti

7 | https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique.

8 | https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-19-2017-REV-1/it/pdf.

università europee: Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid, Université Parigi 1 Panthéon-Sorbonne e Universiteit Leiden [9]. Il multilinguismo traspare già dai nomi delle università!

Una Europa non è solo un altro «consorzio» o «progetto» tra alcune università europee. Neppure il termine «alleanza» rende giustizia alle sue numerose dinamiche. Si tratta essenzialmente di una connessione e integrazione che apre nuove frontiere, unica e sempre più stretta, del nostro lavoro in un numero sempre crescente di settori di ricerca, istruzione e servizio alla comunità, una vera università europea del futuro. Laddove abbiamo iniziato con studi europei, patrimonio culturale, sostenibilità, scienze dei dati e intelligenza artificiale, adesso sono stati aggiunti settori come la sanità e i materiali del futuro. Non siamo nemmeno dei principianti: la maggior parte delle università partner ha centinaia di anni – a volte quasi 1 000 anni – di storia intellettuale alle spalle e insieme insegniamo a circa 450 000 studenti, per non parlare dei gruppi di apprendimento digitale (che contano milioni di studenti).

Sin dall'inizio, Una Europa ha risolutamente optato per il multilinguismo; nelle istituzioni partner utilizziamo non meno di nove lingue: tedesco, inglese, finlandese, francese, italiano, neerlandese, polacco, spagnolo e svedese. Vale la pena leggere il *Manifesto sull'università del futuro* in cui Una Europa rivela la sua natura. Tra l'altro, questo manifesto sottolinea che Una Europa è «un insieme di conoscenze, idee e valori, che si evolvono liberamente oltre i confini, i mezzi e il tempo, senza restringersi ad un luogo reale» e uno «specchio per l'umanità in tutta la sua diversità, che rifletta culture e lingue, convenzioni e rivoluzioni» [10]. Il multilinguismo ha un ruolo centrale tra altri obiettivi fondamentali, come l'interdisciplinarietà, l'inclusione, l'innovazione, l'interattività, l'impatto e l'apertura internazionale.

Tenendo presente il suo impegno per il multilinguismo, Una Europa progetta per il futuro di aprire i corsi di lingua di tutte le università agli studenti di tutte le altre, di

9 | Tra breve si aggiungeranno un decimo e un undicesimo partner, sui quali devo ancora mantenere il dovuto riserbo.

10 | V. https://www.una-europa.eu/about.

creare tandem linguistici [11], di consentire agli studenti di seguire corsi in lingue diverse da quelle dell'università di origine attraverso mobilità virtuale e mobilità del personale docente, e di istituire MOOC [12] per incoraggiare l'apprendimento delle lingue a livello di principiante. In prosieguo tornerò sul multilinguismo nella nuova laurea triennale congiunta in Studi europei.

La visione di Una Europa è in linea con l'approccio del Consiglio dell'UE, che il 22 maggio 2019 ha adottato una raccomandazione «su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue» [13], sebbene tale raccomandazione riguardi principalmente l'istruzione primaria e secondaria e la formazione professionale. Tuttavia, la posizione del Consiglio sulla consapevolezza linguistica nelle scuole potrebbe essere applicata, *mutatis mutandis*, anche all'istruzione universitaria:

> «La consapevolezza linguistica nelle scuole potrebbe includere la consapevolezza e la comprensione della competenza alfabetica funzionale e della competenza multilinguistica di tutti gli alunni, comprese le competenze riguardanti lingue che non vengono insegnate a scuola. Le scuole potrebbero operare una distinzione tra livelli diversi della competenza multilinguistica necessaria a seconda del contesto e delle finalità e in funzione delle situazioni, dei bisogni, delle capacità e degli interessi dei singoli discenti» [14].

È tuttavia alquanto sorprendente che, nonostante tutta l'attenzione che i politici europei stanno dedicando all'Iniziativa delle Università europee, non sembri per ora esserci nessun documento politico che affronti il problema del(la mancanza di) multilinguismo a livello universitario. È vero che la Commissione europea, nella sua comunicazione *sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025,* del 30 settembre 2020, considera la «promozione dell'apprendimento delle lingue e del multilinguismo» parte

11 | Un tandem linguistico o scambio di conversazioni mira all'apprendimento di una lingua mediante un reciproco scambio di lingue tra due persone che conversano tra loro nella loro (diversa) lingua madre come lingua che l'altra persona desidera imparare.

12 | Un MOOC, letteralmente «massive open online course», è un corso concepito per una partecipazione di massa in cui il materiale (che può essere scritto ma anche audiovisivo) viene diffuso tramite Internet, cosicché i partecipanti non sono legati a un determinato luogo.

13 | *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,* 5 giugno 2019, C 189, pag. 15.

14 | Sedicesimo considerando della Raccomandazione.

dell'obiettivo di qualità per lo spazio europeo dell'istruzione; dopo tutto, «[e]ssere in grado di parlare lingue diverse è una condizione per studiare e lavorare all'estero e scoprire pienamente la diversità culturale dell'Europa. Ciò consente a discenti e insegnanti di beneficiare di un autentico spazio europeo dell'apprendimento» [15]. Ma la Commissione non sviluppa qui nuove proposte in tal senso, e si riferisce essenzialmente alla summenzionata Raccomandazione del Consiglio del 2019, che non è indirizzata all'istruzione universitaria.

Anche l'invito a presentare proposte Erasmus+ 2022 per le università europee non è particolarmente specifico al riguardo [16]. Sebbene alle università europee venga chiesto di impegnarsi per gli obiettivi politici dello Spazio europeo dell'istruzione, incluso il multilinguismo, questo riferimento non è diverso dal primo invito, nel 2018, alle università europee a presentare proposte. Sembra che la visione del multilinguismo della Commissione europea non si sia particolarmente evoluta negli ultimi anni. Ad esempio, la sua comunicazione *Una strategia europea per le università,* del 18 gennaio 2022, non contiene nemmeno alcun riferimento al multilinguismo né a iniziative o attività specifiche in tal senso [17].

Informazioni sulla laurea triennale congiunta in Studi Europei

A partire dall'anno accademico 2022-2023, le università Una Europa offriranno un «Joint Bachelor of Arts in European Studies» (BAES) congiunto e interdisciplinare [18]. A tal fine, esse hanno affrontato un impegnativo processo di accreditamento, sia attraverso il cosiddetto Approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti

15 | Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, 30 settembre 2020, COM(2020) 625 final, pag. 7.

16 | V. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2705.

17 | Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su una strategia europea per le università, 18 gennaio 2022, COM(2022) 16 final.

18 | Per maggiori informazioni v. https://www.una-europa.eu/stories/introducing-the-una-europa-joint-bachelor-in-european-studies, https://baes.una-europa.eu/overview, e www.jointbaes.eu.

(«European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes») [19] per l'Organizzazione di accreditamento neerlandese-fiamminga (NVAO) nel 2021, che mediante diverse procedure nazionali.

Con BAES vogliamo educare gli studenti provenienti dall'Europa e da tutto il mondo riguardo a ciò che rappresenta l'«Europa»: i suoi valori fondamentali, la storia, la politica, le istituzioni, l'economia, la società, il diritto, ..., ma anche la sua identità e diversità culturale. Il multilinguismo è esplicitamente incluso tra gli obiettivi di apprendimento di questo nuovo programma: al termine del programma – che prevede un corso triennale per un totale di 180 ECTS nell'ambito del sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti – gli studenti dovrebbero essere in grado di esprimersi in almeno una lingua europea oltre alla loro lingua madre e all'inglese, in modo da potersi impegnare nella realtà multilingue europea. Come vogliamo realizzare questo obiettivo?

In primo luogo, molta attenzione è riservata al multilinguismo nella componente obbligatoria di questo corso di laurea, il cosiddetto *truncus communis*. Tale *truncus communis* è attualmente offerto da quattro delle università Una Europa (Bologna, Cracovia, Lovanio e Madrid). Si tratta di un'importante combinazione, da un lato, di introduzioni alle discipline fondamentali delle scienze umane e sociali, tutte insegnate in una prospettiva europea (economia, filosofia, storia, scienze politiche, diritto, con ulteriori corsi di approfondimento sull'economia europea, le relazioni internazionali e il diritto europeo e internazionale) e, dall'altro, di materie altamente multidisciplinari tra cui, in particolare, due grandi unità di formazione vertenti, rispettivamente, sulle culture e le società europee e sull'integrazione europea. Una particolare attenzione è attribuita anche all'insegnamento delle abilità e metodologie di ricerca, perché verso la fine del percorso formativo gli studenti devono redigere una tesi di laurea breve multidisciplinare. Nell'ambito del *truncus communis* viene offerto un corso di lingua congiunto per garantire che gli studenti possano esprimersi in almeno una lingua europea oltre alla loro lingua madre e all'inglese, nonché per migliorare la loro capacità di lavorare e condurre ricerche in un contesto multilingue.

Ma anche dopo il *truncus communis* il multilinguismo resterà centrale, perché allora arriva la fase della mobilità intraeuropea. Dal secondo anno accademico in poi, gli studenti dovranno scegliere di proseguire gli studi in una diversa, o eventualmente

19 | https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1_0.pdf

anche in due diverse, università Una Europa. Ciò migliorerà anche la loro conoscenza delle lingue e delle culture europee, giacché tutte queste università partner offrono anche corsi nella propria lingua.

Infine, nell'ambito della specializzazione negli anni 2 e 3 del BAES – gli studenti possono scegliere tra una ventina di esami fondamentali e una trentina di esami complementari – viene offerta anche la materia «Lingue e cultura».

Alcune considerazioni critiche

Nonostante il lavoro particolarmente impegnativo per la futura strategia di Una Europa e in particolare per il funzionamento e l'attuazione del BAES – va ricordato che questo programma doveva essere compatibile con le normative nazionali e/o regionali di tutti i paesi Una Europa, il che rappresentava una sfida gigantesca – è importante continuare a essere critici riguardo ai risultati raggiunti e all'ulteriore pianificazione, soprattutto anche nell'ottica del multilinguismo.

Non si può negarlo: anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'inglese è la *lingua franca* per le università in Europa. È la lingua di lavoro all'interno di Una Europa e dei suoi organi. Questa è ovviamente una scelta dovuta a ragioni di efficienza, anche se bisogna rendersi conto che non tutti parlano l'inglese altrettanto bene e che per molti membri della comunità universitaria all'interno di Una Europa, pensare, parlare e scrivere in inglese è un'enorme sfida. Tuttavia, un'alleanza universitaria europea non ha le risorse per lavorare continuamente con interpreti e traduttori.

Il predominio dell'inglese lascia naturalmente il segno anche nell'offerta educativa. Per insegnare al più gran numero possibile di studenti, la maggior parte dei corsi organizzati da Una Europa – che si tratti di BAES, programmi di dottorato o MOOC – è prevalentemente in lingua inglese. Per attrarre le future generazioni di studenti che verranno a seguire un BAES o una formazione diversa, da qualsiasi luogo essi provengano in Europa o nel mondo, occorrerà senza dubbio un ulteriore investimento nell'istruzione in lingua inglese offerta dalle università Una Europa.

A questo proposito, dobbiamo vigilare affinché non ne risenta l'istruzione nella nostra lingua, e più in generale la nostra ricca diversità culturale. Non sarebbe dunque uno sviluppo positivo «anglicizzare» le materie solo per poter generare un'offerta più interessante per corsi congiunti, ad esempio nel contesto di un'alleanza universitaria europea.

Sembra ovvio, ma spesso in pratica non lo è, che gli studenti che studiano almeno un semestre, o anche due o tre semestri, nella stessa università (come avverrà nel caso del *truncus communis* del BAES), facciano propri la prima lingua di questa università e l'ambiente in cui vivono, quantomeno a livello elementare. La mia esperienza personale con gli studenti del progetto Erasmus a Lovanio dimostra, tuttavia, che raramente è così, almeno nelle Fiandre. Mi sembra che dovremmo osare considerare criticamente questo aspetto e cercare incentivi e strumenti positivi per insegnare agli studenti stranieri anche concetti di base nella lingua neerlandese. Lo stesso vale per qualsiasi altra università Una Europa che offre un *truncus communis* o mobilità negli ultimi anni del BAES. Non si tratta solo del curriculum, ma anche dell'offerta culturale e della vita sociale nell'università ospitante e nell'ambiente che la circonda. Una comunità studentesca, anche se ha una composizione particolarmente internazionale, non può costituire un elemento distaccato. Ciò potrebbe determinare un pericoloso isolamento e comunità in cui si vive separati molto artificialmente, quasi senza alcuna interazione con gli studenti e l'ambiente locale in cui vivono. Le comunità locali possono attendersi che gli studenti stranieri facciano uno sforzo per intrattenere conversazioni elementari con loro nella prima lingua di queste comunità. Se non ci impegniamo in questo senso, «l'Europa» rischia di rimanere sempre un progetto d'élite. Non riusciremo quindi a porre le basi per un'Europa sostenibile e coesa, sia a livello interno che globale.

Una lingua un mondo

— Katarzyna Kłosińska

Katarzyna Kłosińska - docente all'Università di Varsavia, linguista specializzata in polacco contemporaneo. Dal 2019 è presidente del Consiglio per la lingua polacca presso il Presidio dell'Accademia polacca delle scienze (negli anni 1999-2019 ne è stata segretario scientifico). Oltre alle sue attività scientifiche, si occupa della divulgazione della conoscenza della lingua; è conosciuta ad un pubblico più ampio grazie ai suoi programmi radiofonici periodici, che conduce ininterrottamente dal 2004. Dal 2018 dirige i lavori dell'Osservatorio linguistico dell'Università di Varsavia, dove è in fase di elaborazione un dizionario dei neologismi polacchi.

La lingua è un mondo. Un mondo che è attorno a noi, le persone – il mondo che ci circonda. Un mondo che è dentro di noi, le persone – il mondo dei nostri pensieri, delle nostre esperienze, delle nostre idee. Un mondo tra noi, le persone – il mondo delle nostre relazioni con gli altri nonché il mondo che nasce come risultato delle conversazioni e dell'interazione con i testi.

La lingua rappresenta ciò che è nel mondo esterno: cose, fenomeni, situazioni, eventi… – separa i singoli elementi della realtà, li denomina, li descrive, li classifica, li valuta, indica le relazioni tra loro. In questo modo conferisce ordine alla realtà, e noi grazie a ciò possiamo muoverci in essa e comprenderla: osserviamo un mondo in cui qualcosa assomiglia sempre a qualcosa e scopriamo tale somiglianza grazie alle parole e alle forme grammaticali. Per esempio, siamo in grado di immaginare cosa sia un programma informatico dannoso autoreplicante perché prende il nome della creatura infettiva che attacca il nostro corpo: virus.

I madrelingua sono generalmente poco consapevoli di quanto il loro pensiero sia immerso nella lingua. Prima di usare un verbo al plurale, ad un polacco o ad una polacca, deve essere chiaro se tale verbo sarà collegato (anche se solo nel pensiero) a un sostantivo che indica uomini o a uno che si riferisce a donne, animali, bambini o cose. Nel primo caso userà il genere maschile e nel secondo il genere non maschile. Tale categoria grammaticale «ha suddiviso» il mondo in due gruppi: gli uomini e il resto (motivo per cui il polacco è considerato – dalle sue utilizzatrici – una lingua misogina, ma in realtà un'interpretazione così semplice non può essere accettata). Uno sloveno o una slovena, quando parlano di più di una cosa, devono specificare quanto è «più di una»: due o più di due. La lingua slovena oltre al singolare e al plurale, noto alle altre lingue, ha anche il duale (che, peraltro, il polacco aveva fino al XVI secolo) – i sostantivi che si riferiscono a due oggetti hanno una forma diversa da quelli che indicano una sola cosa e quelli che indicano tre, quattro, cinque e più cose. Quando, invece, una o un ungherese parlano di un'azione, devono decidere se l'oggetto a cui si riferisce tale azione sia noto al destinatario o no. In base a ciò lo stesso verbo sarà coniugato secondo una delle due coniugazioni – soggettiva o oggettiva. Per chi parla polacco non è rilevante se l'interlocutore abbia già sentito della cosa o della persona di cui si parla (tranne, forse, nelle ipotesi in cui vogliamo collegare il sostantivo che denomina la cosa o la persona con il numerale due – se sappiamo di chi o di cosa stiamo parlando allora diremo *obydwa* (entrambi) invece di *dwa* (due). Questo è invece un pensiero di base che insorge nella mente di un tedesco, un francese o un inglese (probabilmente così in fretta da non rendersi conto della sua esistenza) che usa i sostantivi e deve scegliere l'articolo (determinativo o indeterminativo) o la preposizione giusta.

Ogni lingua applica alla realtà una propria rete di concetti, come di solito scopriamo solo quando impariamo una lingua straniera e dobbiamo «passare» a pensare in essa. Per esempio, un polacco che deve descrivere in inglese un'azione del passato deve ogni volta «attivare» l'idea se gli effetti di tale azione perdurino ancora o no (a seconda di ciò userà, come sappiamo, il tempo Present Perfect o Past Simple). Proprio come un polacco troverà difficile (non grammaticalmente, ma mentalmente) distinguere le forme *I have bought (something) da I bought (something)*, un inglese troverà difficile capire (e tradurre nella sua lingua) la frase: *Pisałam wczoraj artykuł, ale go nie napisałam* (ieri stavo scrivendo un articolo ma non ho terminato di scriverlo), che contiene due verbi diversi (imperfettivo e perfettivo) corrispondenti all'inglese to write (e, soprattutto, tale problema si presenterà ogni volta che un britannico, un americano o chi parli qualsiasi altra lingua che non distingue tra verbi imperfettivi e perfettivi, cercherà di applicare al polacco l'idea delle relazioni temporali formatasi in base alla propria lingua e al suo sistema dei tempi).

I concetti, ovviamente, vengono rappresentati dalle parole. Come è noto, parole appartenenti a lingue diverse, generalmente considerate equivalenti, possono avere un ambito di utilizzo diverso. Così all'inglese *to go o al francese aller* corrispondono due verbi polacchi di movimento: *iść* (spostarsi con le proprie gambe) e *jechać* (usare mezzi di locomozione). La lingua polacca distingue quindi lo spostamento a piedi dallo spostamento con mezzi di trasporto, ma non effettua distinzioni all'interno di questi ultimi. Intanto *iść* i *jechać* corrispondono allo stesso verbo inglese: *to go*; tuttavia non ad ogni *jechać* polacco corrisponde tale verbo perché con i sostantivi come bicicletta (*bike*) o cavallo (*horse*) si usa un verbo diverso: *to ride*. Pertanto, la linea di demarcazione dell'ambito di utilizzo delle parole che riguardano il movimento è completamente diversa in inglese e in polacco. Le differenze tra le lingue nel concettualizzare sezioni del mondo sono particolarmente evidenti quando si tratta di concetti astratti. Per esempio, il polacco, a differenza di alcune altre lingue, distingue due tipi di disagio legati al fatto di non avere qualcosa che un'altra persona ha – se questo sentimento non è accompagnato da cattivi pensieri diretti verso tale persona, si tratta di una mera *zazdrość*, se, invece, desideriamo anche il peggio per tale persona, allora si tratta di *zawiść*. La lingua ungherese ha due aggettivi per il colore rosso: *piros* e *vörös*, il cui ambito di utilizzo non è determinato da una caratteristica oggettivamente identificabile (ad esempio la tonalità di colore), ma solo dalle associazioni che il rosso può evocare in noi – a volte è un colore «emotivamente neutro» (*piros*) e altre volte è un rosso che evoca forti emozioni (*vörös*).

Quando impariamo una lingua straniera, ci «immergiamo» nel mondo della comunità che la usa. Una lingua raccoglie le esperienze delle generazioni successive dei suoi utilizzatori, costituendo una sorta di guida simbolica della cultura. I nomi delle feste, dei rituali, delle usanze e dei piatti specifici (come i *pierogi*, *bigos* o *gołąbki* polacchi, il *knedlík* ceco e la *knedľa slovacca, gli spaghetti* italiani o il *pörkölt* ungherese), che di solito si imparano nella fase iniziale dello studio, sono una sorta di lasciapassare per la cultura spirituale e la tradizione. La fraseologia di ciascuna lingua mostra come vivevano le persone, di cosa si occupavano, da quali valori erano guidate. Il polacco, per esempio, ha molte più espressioni o locuzioni che si riferiscono alla cultura agricola rispetto a quelle che descrivono la cultura borghese – nulla di strano visto che la prima ha dominato per secoli. Nella lingua polacca non ci sono molti riferimenti alla vela però ce ne sono parecchi all'equitazione – perché per gli abitanti di un Paese con un limitato accesso al mare (in confronto ad esempio a Francia, Spagna o Grecia), la navigazione non era una parte importante della vita, mentre l'equitazione sì. Sulla base della fraseologia è possibile «ricostruire» il paesaggio tipico del luogo in cui vivevano o vivono le persone che parlano una determinata lingua – espressioni e frasi polacche come *sprać kogoś na kwaśne jabłko* [picchiare qualcuno fino a farlo diventare come una mela acida] (picchiare forte qualcuno), *obiecywać gruszki na wierzbie* [promettere pere su un salice] (fare promesse irrealistiche), *wpuścić kogoś w maliny [far andare qualcuno nei lamponi]* (con l'inganno fare in modo che qualcuno si trovi in una posizione svantaggiosa), *dziewczyna jak malina* [una ragazza come un lampone] (una bella ragazza), *wpaść jak śliwka w kompot* [cadere come una prugna nella composta] (trovarsi in una situazione difficile dalla quale è difficile districarsi), ci indicano che nei villaggi polacchi crescono meli, peri e prugne e non, per esempio, olivi o palme da datteri.

Infine, la lingua è una guida al mondo dei valori, come risulta molto chiaramente dai proverbi, i quali hanno perpetuato norme morali che hanno prevalso per secoli. Così, dai proverbi polacchi impariamo, per esempio, che bisogna essere leali con i propri cari (*Zły to ptak, co własne kala gniazdo*) [è un cattivo uccello quello che danneggia il proprio nido] o obbedire ai genitori (*Kto nie słucha ojca, matki, będzie słuchał psiej skóry*) [chi non ascolta il padre e la madre ascolterà la pelle di un cane]. In molte parole, fraseologie e proverbi polacchi (ma sicuramente anche in altre lingue) è stata «trascritta» un'immagine specifica dell'uomo come un essere moralmente impeccabile: *To jest człowiek przez duże «c» [è un uomo con la «u»* maiuscola] (è un uomo valoroso e nobile), *zrobić z kogoś człowieka* [fare di qualcuno un uomo] (rendere qualcuno valoroso, nobile), *zachowuj się jak człowiek [comportati da uomo]* (agisci secondo le norme accettate), ecc. Al contempo agli animali viene attribuita una mancanza di moralità, identificandoli con aspetti

non etici del comportamento: *świnia [maiale]* (una persona che si comporta in modo immorale), *bydlak* [bestia] (una persona spregevole), *małpia złośliwość* [cattiveria di scimmia] (comportamento eccezionalmente maligno e allo stesso tempo calcolatore, ingannevole), *zejść na psy* [abbassarsi al livello di un cane] (degradarsi), *łgać jak pies [mentire* come un cane] (mentire spudoratamente), *żyć na kocią łapę* [vivere su zampe di gatto] (vivere come marito e moglie ma senza matrimonio, cioè nel peccato), ecc. Tali esempi (che, per ovvie ragioni, sono pochi nel presente testo) ci forniscono informazioni molto preziose sul fatto che l'uomo si percepisce come il centro del mondo (non a caso si dice che il linguaggio colloquiale è antropocentrico): a tutti gli elementi della realtà applica categorie «umane», anche quelle che in realtà non hanno alcuna attinenza con tali elementi. Dopotutto, non si può ascrivere a un maiale o a un cane una mancanza di etica, perché gli animali non agiscono secondo norme umane. Siamo noi che interpretiamo il loro comportamento, misurandolo secondo parametri umani – nella specie un parametro morale (che, tra l'altro, ha spesso le sue radici nel testo più importante per la cultura europea, ossia la Bibbia). L'uomo costituisce il proprio punto di riferimento anche nell'indicare le distanze, intese sia concretamente che astrattamente; nel linguaggio colloquiale vengono utilizzate «unità di misura» come il passo (*mieszkam dwa kroki stąd*) [abito a due passi da qui], la mano (*mam to pod ręką*) [l'ho sotto mano], il naso (*autobus uciekł mi sprzed nosa*) [l'autobus mi è passato sotto il naso] o il pelo (*było o włos od tragedii*) [scampato per un pelo a una tragedia].

Abbiamo detto all'inizio che la lingua è un mondo attorno a noi e un mondo dentro di noi – il mondo delle cose e delle realtà e il mondo dei valori, delle convinzioni e delle esperienze. Per i madrelingua è un modo di esprimere le esperienze delle generazioni che si susseguono (cosa che generalmente avviene in modo inconsapevole) e anche se nel corso dei secoli hanno cambiato le proprie opinioni su varie questioni, solitamente, non hanno abbandonato i modi consolidati di parlarne (per esempio, diciamo ancora che *coś zeszło na psy* [qualcosa si è abbassato al livello di un cane], anche se abbiamo smesso da tempo di percepire un cane come un animale impuro). Per i forestieri che imparano una lingua straniera, essa è la chiave per la cultura spirituale e materiale di un altro popolo.

La lingua è anche un mondo tra noi. Ovviamente è uno strumento fondamentale per comunicare – serve per esprimere pensieri, sentimenti, per stringere e curare le relazioni. Ma la creazione di un mondo tra le persone attraverso la lingua può essere intesa anche in modo diverso – ossia nel senso che la lingua plasma un'idea di ordine sociale e consolida tale idea e per questo ognuno di noi si presenta in questo mondo nel ruolo conferitogli dalla lingua. Per esempio, per secoli le persone percepite

come mentalmente instabili sono state descritte usando parole aventi un sottotono comico (per esempio, *ma kuku na muniu, dostał fiksum-dyrdum*, *szurnięty*, *ma szmery pod czaszką*) (per esempio: ha una bua nel cervello, è picchiatello, non ha tutte le rotelle a posto, ha un crepitio sotto il cranio), il che ha condotto forzatamente a considerare tali persone stranamente deviate (e ciò era solitamente dovuto alla paura di loro). Si è consolidato così un ordine in cui qualcuno che si discostava dalla norma (comunque intesa) era ridicolo e degno al massimo di pietà. Attualmente, con lo sforzo di molte persone e di diverse istituzioni che realizzano campagne sociali, si mira a cambiare tale ordine, incoraggiando l'abbandono (almeno nella sfera pubblica) dell'uso delle parole che hanno creato tale ordine e mostrando la non-neurotipicità come una delle tante diversità che sono così naturali nel mondo. E non si tratta nemmeno di evitare di chiamare pazzi, svitati o matti i malati di mente (perché i giornalisti o i politici hanno imparato da tempo la lezione), ma, per esempio, di usare, al posto di sostantivi che «concentrano» in sé una determinata caratteristica, mettendo in primo piano proprio tale caratteristica di una determinata persona, espressioni in cui tale caratteristica si allontani dal sostantivo. Ciò vale del resto non solo per nomi che indicano persone con disturbi mentali, ma anche per altri gruppi che sono stati discriminati dalla lingua in modo quasi sistematico. La tendenza è quella di trattare il fatto di non rientrare nella norma come una caratteristica aggiuntiva e non fondamentale di una data persona, pertanto viene abbandonato l'uso di parole come schizofrenico, autistico, omosessuale, senzatetto, storpio (disabile), obeso, anoressica, mancino, a favore di espressioni come persona affetta da schizofrenia, persona con disturbi dello spettro autistico, persona non eterosessuale, persona senza fissa dimora, persona con disabilità, persona affetta da obesità, donna affetta da anoressia, persona che presenta mancinismo. In questo modo ci stiamo lentamente spostando da un mondo in cui lo status di una persona dipende dal fatto che la medesima sia conforme o meno alle idee comuni (leggi: maggioritarie) sulla «normalità» verso un mondo in cui ognuno è prima di tutto un essere umano, che può essere caratterizzato da una caratteristica ulteriore (disabilità, il non avere un tetto o mancinismo), in cui la soggettività di un uomo non si riduce all'orientamento sessuale, alla disposizione intellettuale o all'aspetto esteriore. A nulla servirebbero le azioni delle istituzioni che mirano a migliorare la situazione delle persone «diverse» e che sono state discriminate sul piano sociale per decenni, se tali azioni, che sono generalmente intraprese nell'ambito legislativo, non fossero accompagnate da un cambiamento delle abitudini linguistiche, in quanto è soprattutto la lingua a determinare le relazioni interpersonali.

È proprio per tale ragione che negli ultimi anni si è cercato di rendere la lingua più «attenta» alle donne. In polacco vengono usati sempre più spesso nomi femminili per funzioni e professioni (*dyrektorka, architektka, profesorka*) [direttrice, architetta, professoressa] cambiando così l'abitudine consolidata di riferirsi a posizioni prestigiose, anche se ricoperte da donne, con forme maschili. Già da tempo si è smesso di indicare una donna facendo riferimento alla funzione svolta dal marito (*dyrektorowa, doktorowa*) [moglie del direttore, moglie del dottore] (ciò è avvenuto spontaneamente a seguito dei cambiamenti sociali). Al giorno d'oggi si verifica di rado una situazione in cui una donna venga presentata, per esempio, come *professorowa* [moglie del professore]. La maggior parte dei politici e dei giornalisti (quindi le persone che in larga misura modellano le nostre abitudini linguistiche) non usa più (almeno pubblicamente), da un lato, espressioni e frasi sprezzanti che perpetuano l'immagine delle donne come esseri più stupidi degli uomini (*babska logika* [logica femminile] – «mancanza di logica», *babskie gadanie* [chiacchiere femminili] – «discorsi dal contenuto poco importante») e, dall'altro, quelle che rappresentano gli uomini in una posizione intellettualmente privilegiata (*męska decyzja* [decisione maschile] – «decisione giusta», *męska rozmowa* [conversazione maschile] – «conversazione che richiede coraggio»).

Le persone non binarie rivendicano i loro diritti linguistici, proclamando giustamente che il polacco (e anche altre lingue) non presta loro attenzione. Non sorprende né l'una né l'altra circostanza. Il non-binarismo sessuale non ha la sua rappresentazione nella lingua in quanto la lingua ha consolidato una visione del mondo risultante da osservazioni fatte non negli studi di specialisti, ma nella nostra vita quotidiana, con l'aiuto degli strumenti a disposizione dell'uomo comune, ossia i suoi sensi. Secondo tale visione, qualcuno o è una donna o è un uomo – semplicemente non vediamo persone con un'identità sessuale diversa. Nulla di strano, quindi, che anche la lingua non li veda. Ma non deve nemmeno sorprendere che anche tale parte della società abbia diritto all'autodeterminazione linguistica. La non-binarietà comincia ad «esistere» nella lingua, e ciò, per il momento, si manifesta principalmente nell'uso di nomi che non indicano il genere (questa è una grande novità, poiché i nomi portati dai polacchi hanno sempre permesso l'identificazione del genere). Emergono anche tentativi (più o meno riusciti) di costruire nuove forme grammaticali, ma è improbabile che si rivelino fruttuosi perché la grammatica cambia molto più lentamente del vocabolario e, soprattutto, non è suscettibile di regolamentazioni «dall'alto».

Un mondo per ogni lingua – questo titolo può essere inteso in due modi. In primo luogo, imparando una nuova lingua, ci imbarchiamo in un affascinante viaggio in un nuovo mondo. In secondo luogo, scegliendo un modo di parlare (all'interno di una stessa lingua)

di certi fenomeni, specialmente di persone, scegliamo il mondo in cui vivremo – una lingua rispettosa equivale a un mondo rispettoso, un linguaggio sprezzante equivale a un mondo sprezzante.

Multilinguismo — Testimonianza di un’accademica e giudice

— Ana Maria Guerra Martins

Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo dal 1° aprile 2020. Giudice della Corte costituzionale portoghese, 2007-2016. Professoressa nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lisbona. Ricercatrice ospite dell’Istituto Max-Planck di diritto pubblico comparato e di diritto internazionale di Heidelberg, Germania, 1997-1999. Professoressa di diritto internazionale dei diritti umani, 1999-2020. Professoressa ospite, Facoltà di Giurisprudenza Jean Monnet, Università di Parigi XI, 2004. Professoressa ospite, Università Eduardo Mondlane de Maputo, Mozambico, 2004-2005. Membro dell’European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination della Commissione europea, 2016-2020. Professoressa ospite nell’IREDIES (Istituto di ricerca in diritto internazionale ed europeo della Sorbona), Facoltà di Giurisprudenza, Università Parigi I Pantheon-Sorbona, 2019.

Scrivere sul multilinguismo non è compito facile, specialmente per chi, come me, non è linguista di professione. Per tale motivo, ho pensato che il modo più naturale di esprimere il mio punto di vista su questo tema fosse quello di raccontare la mia esperienza personale di apprendimento ed uso della lingua, o per meglio dire, delle lingue con cui lavoro.

In primo luogo, tuttavia, occorre chiarire qual è il mio punto di partenza. Se è pur vero che il multilinguismo presuppone la capacità di una persona o di un popolo di sapersi esprimere in varie lingue, lo è altrettanto il fatto che la lingua è l'espressione della cultura di un popolo, ragion per cui, quando una lingua si estingue oppure è parlata di meno, la cultura di tutti noi ne risulta impoverita.

Essendo nata in un paese con un regime dittatoriale che canalizzava la maggior parte delle proprie risorse finanziarie a sostegno di una guerra coloniale, quando tutti gli altri paesi avevano già accettato il principio dell'autodeterminazione dei popoli e, conseguentemente, concluso il processo di decolonizzazione, è naturale cha la povertà e l'isolamento politico crescenti non contribuissero a stimolare lo studio delle lingue.

Nei licei — a cui solamente pochi avevano accesso — si studiavano la lingua e la letteratura portoghesi, permesse dal regime, relegando in secondo piano le lingue straniere. Inoltre, le lingue straniere erano insegnate da professori che, molto spesso, non avevano neppure mai visitato i paesi in cui tali lingue erano parlate. Il risultato — come può ben immaginarsi — non era molto positivo.

Occorre però notare che la situazione politica, la guerra coloniale e la povertà generalizzata che si viveva in Portogallo ai tempi della dittatura spinsero milioni di portoghesi ad emigrare verso paesi come la Francia, la Svizzera, il Lussemburgo o la Germania, tra i vari, alla ricerca della libertà che non avevano in Portogallo o perseguendo una vita migliore sul piano economico e sociale o anche come mezzo per sfuggire alla guerra coloniale. In tutti questi casi, i portoghesi dovettero apprendere le lingue dei paesi in cui si stabilirono, molto spesso senza alcun tipo di sostegno pedagogico, risultando ciò, nella grande maggioranza dei casi, in una comunicazione linguistica deficitaria.

Con la caduta della dittatura, il 25 aprile 1974, la costruzione del regime democratico richiese molte energie e sforzi da parte di tutti i settori, ragion per cui lo studio delle lingue, come è facile intuire, continuò a non essere una priorità dello Stato.

Fu l'apertura del Portogallo al mondo, che si è verificata, dopo il 25 aprile, con l'adesione a varie organizzazioni internazionali, quali, ad esempio, il Consiglio d'Europa, nel 1976,

ma, soprattutto, l'adesione del Portogallo alle allora Comunità europee, nel 1986, che diede impulso all'apprendimento delle lingue straniere. La libera circolazione delle persone che l'integrazione europea aveva garantito portò ad un aumento degli spostamenti dei portoghesi all'estero per lavorare, studiare o semplicemente viaggiare e contribuì all'aumento degli ingressi degli stranieri in Portogallo. Questa situazione fece sorgere la necessità per i portoghesi di saper comunicare in altre lingue tanto in Portogallo come all'estero.

Molti di noi, date le scarse conoscenze delle lingue straniere acquisite al liceo, ricorsero ad istituti di lingua — nel mio caso, l'*Alliance Française,* il *British Institute* e il *Goethe Institut* — per migliorare le competenze in questa area. Ebbene, ciò si sarebbe rivelato molto utile in futuro.

In effetti, in qualità di ricercatrice nell'ambito del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale, lo studio della dottrina e della giurisprudenza straniere ha avuto una grande importanza nella mia vita professionale, al pari dei contatti con accademici di altri paesi. La comunicazione, parlata e scritta, in inglese, francese e tedesco, si è mostrata poi essenziale per il perseguimento degli obiettivi accademici che mi ero prefissata. Ho preparato la mia tesi di dottorato in Germania dove ho trascorso due anni e mezzo, come ricercatrice ospite, in un ambiente completamente internazionale — il *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* — ad Heidelberg. In tale contesto, non solo ho avuto accesso ad una delle migliori biblioteche europee di diritto pubblico, ma anche ai dibattiti settimanali di attualità giuspubblicistica mondiale, ciò che ha contribuito alla costruzione progressiva di una visione cosmopolita del diritto, che ancor oggi possiedo. Inoltre, ho conosciuto in quel periodo ricercatori di tutto il mondo, che, esattamente come me, si trovavano all'inizio delle rispettive carriere e che, oggi, ricoprono incarichi di rilievo a livello nazionale e internazionale. La rete di contatti che ho creato allora mi ha permesso di partecipare in gruppi di lavoro internazionali, a cui ancora oggi prendo parte.

È naturale che le conoscenze linguistiche precedentemente acquisite abbiano facilitato la mia integrazione nei vari ambienti internazionali che ho frequentato nel corso della mia vita professionale.

Non è poi una novità per nessuno che, nel mondo globalizzato in cui viviamo attualmente, la conoscenza delle lingue straniere è fondamentale, insegnamento, questo, che ho cercato di trasmettere ai miei allievi.

Occorre notare, tuttavia, che la padronanza — per quanto eccellente — di una lingua straniera raramente raggiunge un livello di competenza identico a quello della nostra lingua madre.

Come giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, mi confronto quotidianamente con questo problema. Dato che le uniche lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese e che la terminologia giuridica è molto specifica, è naturale che i colleghi che provengono dagli Stati in cui si parla una di queste due lingue ufficiali si trovano, senza dubbio, in una posizione privilegiata rispetto ai colleghi che provengono da Stati in cui si parlano altre lingue.

Pertanto, nei forum internazionali, la situazione ideale sarebbe che ciascuno si potesse esprimere nella propria lingua. Tuttavia, sappiamo che ciò non è possibile dal punto di vista finanziario, specialmente quando il numero di Stati e di lingue è molto elevato, come accade, ad esempio, nell'ambito delle Nazioni Unite. In tali situazioni, s'impone l'uso di un numero ristretto di lingue ufficiali.

Perciò, quando il numero di Stati è ridotto, è preferibile che tutti possano esprimersi nella propria lingua madre, dato che una diversa soluzione implicherebbe l'accettazione del ruolo subalterno di una o più lingue rispetto ad altre. Orbene, se, come si è precedentemente affermato, la lingua è l'espressione della cultura di un popolo, accettare la supremazia di una o più lingue rispetto ad altre significa accettare la gerarchizzazione delle culture, ciò che è contrario ai più elementari principi di diritto internazionale. Inoltre, riservare un trattamento diverso a certe lingue significa collocare i cittadini che parlano le lingue ufficiali in una posizione privilegiata rispetto agli altri. Si deve pertanto sottolineare che il multilinguismo non deve escludere la lingua portoghese, che è la quinta lingua più parlata al mondo.

In sostanza, l'utilizzo della lingua portoghese nei forum internazionali in cui il portoghese è lingua ufficiale, come, ad esempio, in seno all'Unione europea, è imprescindibile.

Effettivamente, la possibilità di esprimersi nella propria lingua contribuisce non solo all'affermazione dell'uguaglianza tra tutti gli Stati, ma anche all'affermazione dell'uguaglianza tra tutti i cittadini, nella misura in cui, se un cittadino di un determinato Stato non ha accesso ai documenti nella propria lingua, è chiaro che viene a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto ai cittadini degli Stati che hanno accesso ai documenti nella propria lingua materna.

Nella prassi, con i successivi allargamenti dell'Unione europea, si è assistito ad un fenomeno di «anglicizzazione» dell'Unione europea, nella misura in cui, se i documenti finali e più importanti, come, ad esempio, i regolamenti e le direttive, sono tradotti in tutte le lingue, i documenti preparatori e non vincolanti, invece, sono spesso disponibili solo in inglese.

Orbene, questa situazione porta ad un maggiore allontanamento dei cittadini dalle questioni europee. Tuttavia, se si intende perseguire una maggiore partecipazione dei cittadini all'Unione, l'investimento nelle lingue deve essere considerato come un mezzo attraverso il quale garantire tale partecipazione.

In conclusione, direi che, come per ogni cosa nella vita, è necessario trovare un equilibrio tra il multilinguismo, da un lato, e il mantenimento e la tutela delle varie lingue, dall'altro.

Interpretare humanum est

— Radu Paraschivescu

Radu Paraschivescu (nato a Bucarest nel 1960) è scrittore e traduttore. Ha scritto 30 libri e ne ha tradotti circa 120. È autore di romanzi [*Fluturele negru (La farfalla nera), Cu inima smulsă din piept (Con il cuore strappato dal petto), Acul de aur și ochii Glorianei (L'ago d'oro e gli occhi di Gloriana), Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri (Oggi è il domani che hai temuto ieri)],* libri di prosa breve *[Bazar bizar* (*Bazar bizzarro*)*, Aștept să crăpi (Aspetto che tu crepi), Omul care mută norii (L'uomo che muove le nuvole)]* e libri di analisi dei costumi rumeni *[Ghidul nesimțitului (La guida dell'insolente), Două mături stau de vorbă (Due scope chiacchierano), În lume nu-s mai multe Românii (Nel mondo non ci sono molte Romanie*)] [libri non tradotti in italiano, NdT]. Ha tradotto autori come Julian Barnes, Salman Rushdie, Jonathan Coe, Martin Amis, Kazuo Ishiguro, Stephen Fry, William Burroughs, John Steinbeck, etc.) È un collaboratore fisso delle radio Digi FM e Rock FM, nonché del canale televisivo Digi Sport.

Quando è uscito *Interpretul grec [The Greek interpreter [1]]* ero alla fine di quella che si può chiamare, credo, una carriera difficilmente prevedibile durante il comunismo. *Interpretul grec* è un romanzo scritto da Max Davidson e narra la storia di un interprete di conferenza. Di un uomo che sposta parole da una lingua all'altra e suda dentro una cabina controindicata per chi soffre di claustrofobia. Il protagonista si chiama Stavros de Battista ed è un pot-pourri di identità: per metà tedesco, per metà greco, con un patrigno italiano e una consorte irlandese residente in Svizzera. Multilinguismo al portatore, per così dire. Con un simile albero genealogico-coniugale, il nostro uomo non poteva essere altro che un agente di collegamento delle idee al di là delle frontiere linguistiche. In Romania il libro è stato pubblicato da Humanitas nel 2005, in una collana oggi dimenticata: «Râsul lumii» (Lo zimbello di tutti). È la collana di cui mi sono occupato dopo quasi quindici anni in cui avevo fatto a mia volta l'interprete – non necessariamente di conferenza, ma anche. La traduzione è di Cornelia Bucur – ex interprete di conferenza, ex collega di cabina a Praga e a Sibiu, a Bușteni e a Timișoara. Anche se «la terra è lunga [2]», il mondo rimane piccolo.

Cari colleghi. *Dear colleagues. Chers collègues.*

È così che tutto ha inizio.

Sono le parole che danno il via all'avventura. Un'avventura in cui tu, l'interprete, sei l'equivalente dello stuntman del film. Nessuno ti chiede di saltare da un palazzo in fiamme o di salire su un treno in corsa, come fanno le controfigure degli attori nelle scene d'azione. La stessa parola «azione» sembra un'esagerazione comica di ciò che sei chiamato a fare. «L'interpretazione e gli scacchi sono due delle grandi cause di emorroidi» ha detto un comico scozzese – e non sbagliava. Nella tua avventura in cabina sei costretto a stare seduto su una sedia, a metterti un paio di cuffie in testa e a non allontanarti dal microfono. Hai alcuni diritti sanciti in una costituzione non scritta: il diritto di avere la bocca secca per l'emozione, il diritto di bere acqua in modo tale che non si senta nelle cuffie dei partecipanti, il diritto di sventolarti se fa caldo (di solito, fa caldo), il diritto di resistere quando sei colto da un maledetto bisogno. E hai anche qualcos'altro: un'enorme spada di Damocle sulla testa. Quando il poliziotto cattura il colpevole nei film, la sceneggiatura lo obbliga al cliché *Anything you say may*

1 | Non tradotto in italiano [NdT].

2 | «E lung pământul», incipit di una nota poesia rumena di George Coșbuc [NdT].

be used against you. Anche in conferenza è così. A volte succede che l'interprete sia il capro espiatorio dell'oratore che fa una gaffe al microfono e che, per evitare l'incidente diplomatico, preferisce alzare le spalle quando vede il diffidente stupore del pubblico e indicare la cabina: «Non ho detto questo, l'idiota nel gabbiotto ha tradotto male». E anche se sai di aver detto quello che dovevi dire, senza attenuanti e ritocchi, eccoti qui nei panni del colpevole del film: quello che hai detto può essere usato contro di te. Quando una squadra di calcio ha cattivi risultati, viene sacrificato l'allenatore. Quando una conferenza rischia di essere teatro di momenti di tensione, viene sacrificato l'interprete. Non sono solo Stallone, Lundgren, Statham e Jet Li a poter recitare in *The Expendables*. Qualsiasi interprete può ottenere un ruolo se si trova involontariamente nella congiuntura sbagliata.

Si può disquisire finemente sul significato e sulla rilevanza del multilinguismo. Se ne può sottolineare la necessità, se ne possono esemplificare i vantaggi. Ma, data la temperatura dell'evento e della cabina, chiunque abbia mai messo le cuffie sulle orecchie sa che la faccenda si riduce a una questione di *here and now*. L'interpretazione di conferenza è una cura dimagrante che i nutrizionisti non raccomandano. Perché? Perché non viene loro in mente che alla fine di una giornata in cabina, magari con un collega distratto e con oratori confusi, il peso dell'interprete è sceso rispetto all'inizio della giornata. Questo anche se hai fatto un pranzo sostanzioso – quando *ci sei* riuscito. (Ci sono, è noto, partecipanti che vogliono discutere degli argomenti della plenaria durante la pausa pranzo e si rivolgono perciò a un interprete, che macina parole con una polpetta infilzata sulla forchetta, aspettando il momento per metterla in bocca e masticarla in fretta mentre il partecipante beve dell'acqua, ordina un altro dessert o risponde al cellulare).

Scherzi a parte, l'interpretazione di conferenza ti spreme completamente. Entri in cabina arancia e ne esci succo e buccia. Entri che pesi 75 chili ed esci che ne pesi 73,5. Nemmeno la sauna è più efficace. Oltre a ciò, nella sauna stai solo sdraiato e sudi, mentre qui le rotelle del cervello girano alla velocità di un TAV. Un secondo di disattenzione può compromettere più del significato di una frase. Uno starnuto rovina in ogni caso il feng shui dell'enunciato. Certo, l'interprete cambia ogni venti minuti, ma anche qui possono presentarsi trappole difficili da individuare. Ad esempio ci sono interpreti che possono parlare per quattrocento orecchie, ma si imbarazzano davanti al collega di cabina. Perché, a differenza dei partecipanti, lui, il collega, percepisce la tensione del loro corpo, l'odore del loro sudore, vede i loro tic, il tormento delle loro mani e la loro fronte imperlata. Da qui la tensione. Da qui la paura di sbagliare. Da qui – of course – l'errore.

E non puoi dire al collega: «Esci e torna tra venti minuti». Violi le regole di funzionamento e rischi di non essere più chiamato.

Il multilinguismo, rappresentato tra l'altro dall'interpretazione di conferenza, non è esclusivamente una forma di cortesia e di pari opportunità. Sì, Malta e la Germania meritano condizioni eque, ma non è solo questo. C'è stata un'epoca – considerata oggi come un giurassico delle conferenze – in cui tutto si svolgeva in inglese. Conoscevi la lingua, partecipavi. Non la conoscevi, mandavi qualcuno che la conosceva. La stessa cosa è successa nella Romania dell'inizio degli anni '90, brulicante di conferenzieri stranieri venuti a parlare di privatizzazione, di editoria libraria, di rapporti tra sindacati e datori di lavoro, di medicina del lavoro, di lotta al traffico di droga e di mille altre cose. Tutto era in inglese, compreso il contributo dei corsisti rumeni. Le cose hanno funzionato in maniera soddisfacente fino a quando un signore emozionato ha detto I want to undress you invece di *I want to address you* di fronte a un pubblico prevalentemente femminile, che includeva alcune signore di una bellezza scultorea. Le reazioni sono state diverse, senza dubbio. L'ospite d'onore, *the key-note speaker*, come si suol dire, ha cercato di togliere il fardello dalle spalle del signore emozionato e ha raccontato che, mentre andava a fare colazione nell'hotel dove alloggiava, aveva visto il seguente annuncio rivolto agli ospiti stranieri: *Take a tour of Bucharest by carriage. We guarantee no miscarriages*. Tutti si sono divertiti, ma gli organizzatori hanno deciso che non si poteva andare avanti così e che ci volevano degli interpreti.

Al di là degli arcani della lingua di partenza e della lingua di arrivo, al di là del rigido protocollo delle riunioni e del formalismo più difficile da sciogliere di taluni partecipanti al congresso o alla conferenza, l'interprete deve sapere bene una cosa: che l'invitato che si mette le cuffie alle orecchie non sente altra voce che la *sua*, quella dell'interprete. Il che lo obbliga non solo alla veridicità, ma anche alla coerenza. Il messaggio che giunge ai partecipanti deve essere conforme all'originale e logico. Non puoi offrire solo brandelli di frasi, parti iniziali o finali. La frase deve essere espressa integralmente. Sembra facile; garantisco a tutti che non lo è. L'interprete può avere la sfortuna di un oratore sconclusionato, prolisso e che non si preoccupa di attenersi al discorso scritto una cui copia è arrivata anche all'interprete. Oltre a ciò, ci sono oratori affascinati dai giochi di parole, il che non solo richiede attenzione da parte dell'interprete, ma anche un'ispirazione che non sempre arriva a comando. Gli inglesi, dei quali nel frattempo l'Europa si è quasi sbarazzata, hanno la reputazione di essere dei giocolieri di parole. Uno di loro ha persino frugato nel sacco delle battute licenziose e in una conferenza, in un contesto troppo solenne per l'audacia della domanda, ha chiesto: *What happened when Jesus went to Mount Olive? Popeye got pissed.*

Quindi, ora vediamo gli interpreti.

Dopo averli visti, compatiamoli. E dopo averli compatiti, ammiriamoli. Se lo meritano. Perché sono le cosiddette persone-trattino. Persone che collegano idee, culture, direzioni e influenze. Persone che fanno una navetta tremendamente complicata (e lo dice un ex pendolare in ambiente ostile): tra due lingue diverse e tra due diversi tipi di struttura. Persone con un'estrema elasticità mentale ed espressiva. Persone che non consegnano un messaggio arido, ma vi aggiungono l'autenticità della convinzione, svolgendo in tal modo anche un lavoro di recitazione che spesso passa inosservato.

Perché dopo tutto, sì, l'interprete è un attore. Gli viene dato un ruolo che recita senza aver fatto molte prove. Il ruolo di oggi riguarda i *rolling assets* (attivi circolanti, per chi non lo sapesse). Domani riguarda i *mixed feeds* (mangimi misti, per chi fosse curioso). Dopodomani, gli *shop stewards* (rappresentanti del personale, per chi lo chiedesse). E deve dare tutto nel ruolo che interpreta, senza risparmiare energie. L'interprete che si risparmia non è un interprete. Come è una specie rara l'interprete a cui a un certo punto non viene da ingoiare il microfono con tutte le cuffie.

E l'interprete è anche qualcos'altro: l'individuo a cui talvolta capita di non essere ringraziato. Solo chi ci è passato sa quanto significhi una buona parola da parte degli organizzatori e degli oratori. Non per sviolinare il tuo ego. Bensì per riconfermare il tuo status di trattino. Come l'assenza o la presenza del trattino crea un problema o toglie dai guai, così l'assenza o la presenza dell'interprete mantiene o elimina l'impasse. Forse questo è effettivamente uno dei vantaggi del multilinguismo: l'oratore si esprime nella sua lingua, con tutta la fiducia che gli assicura l'abito natio. Lo fa ricorrendo a sfumature, stile, metafore. E sa che da qualche parte alle sue spalle, murato nel vetro, palpita un tizio attento e sudato che farà la magia – per molti impossibile – di rendere l'idea con le stesse sfumature e con lo stesso stile in un'altra lingua.

Così si presentano nella realtà i tramiti del multilinguismo. Anche nei libri non appaiono molto diversi. Ecco:

«Il dibattito vero e proprio è iniziato venti minuti più tardi. Un compromesso ufficiale era stato raggiunto grazie ai buoni offici di monsignor de Sainte Croix, il rubicondo nunzio apostolico a Singapore, che partecipava alla conferenza. L'assemblea avrebbe comunque fatto una pausa pranzo, ma solo di un'ora, invece delle solite tre; per recuperare il tempo perduto, avrebbero ridotto il tempo di parola da otto minuti e mezzo a sette minuti e mezzo per ospite. Tutti apprezzarono l'ingegnosità della soluzione, tranne gli

interpreti, che emisero gemiti di protesta. Sapevano cosa sarebbe seguito. I delegati non avrebbero abbreviato i loro discorsi, bensì tenuto gli stessi discorsi a velocità maggiore. Si ricordarono di Strasburgo nel 1986, quando un turco che parlava spagnolo tenne un discorso di venti minuti su Cipro in cinque minuti netti, riducendo i migliori filologi d'Europa a un impotente balbettio» (Max Davidson, *Interpretul grec*, edito da Humanitas, 2005, pagg. 110 e 111).

Suona familiare, vero?

Multilinguismo

— Stanislav Vallo

Stanislav Vallo (1951), ex diplomatico e tuttora traduttore, ha studiato francese e italiano all'Università Comenius di Bratislava; dopo 14 anni presso la casa editrice Slovenský spisovateľ è entrato nel servizio diplomatico ceco-slovacco e dal 1° gennaio 1993 ha lavorato nel servizio diplomatico della neonata Repubblica slovacca. Ha ricoperto gli incarichi di vice ambasciatore a Roma e a Parigi e, successivamente, di ambasciatore a Roma e a Bruxelles. Ancora attivo nel campo della traduzione letteraria dall'italiano.

«La tutela del multilinguismo è un requisito imprescindibile per una partecipazione democratica dei cittadini nell'Europa di oggi e di domani». Questa citazione, insieme ad altre considerazioni non meno importanti, proviene da un'ampia e particolarmente stimolante recensione all'opera di Ginevra Peruginelli, **Multilinguismo e sistemi di accesso all'informazione giuridica** (Giuffrè Editore, 2009), a cura della ricercatrice e bibliotecaria (presso l'Università di Padova) Antonella De Robbio. Si tratta in realtà della citazione di una citazione di quell'opera, poiché la stessa Ginevra Peruginelli cita David Mellinkoff (The Language of the Law). Antonella De Robbio cita anche l'autore della prefazione Nicola Palazzolo, il quale sottolinea che «*"il diritto è lingua e la lingua è diritto" (nel senso appunto che il diritto non esiste senza la lingua che lo veicola*)». E poi di nuovo Mellinkoff, secondo il quale il diritto non può fare a meno della lingua, perché «*la scienza del linguaggio e la scienza del diritto sono sempre state intrinsecamente legate fra loro, evolvendosi l'una per mezzo dell'altra*».

Le citazioni che si susseguono nell'opera recensita, così come la citazione delle citazioni degli autori suddetti e di ulteriori autori nella recensione, sottolineano l'importanza della molteplicità delle lingue − del multilinguismo − e la esaltano, soprattutto nel contesto europeo e giuridico. Al tempo stesso, l'autrice non omette – anzi il contrario! − di menzionare le minacce a cui il multilinguismo è esposto. Ricordiamo che ha scritto e pubblicato il libro nel 2009. Oggi quelle minacce ancora incombono. L'imperativo incessante e sempre crescente di ottimizzare le spese per la governance sta portando a pseudo-soluzioni che consistono nel limitare l'uso delle lingue ufficiali dell'Unione europea, trascurando così la pietra angolare su cui quest'ultima è costruita: il principio della parità di accesso alla legislazione, alla giurisprudenza e all'informazione in generale.

Eppure… Eppure con la lingua non si scherza. La lingua non serve solo come mezzo di comunicazione all'interno di un determinato gruppo di persone, diciamo una nazione; la lingua è anche uno degli attributi fondamentali dell'appartenenza a tale gruppo. Inoltre, l'uso efficace e simultaneo di più lingue può permettere una comunicazione completa all'interno di un contesto più ampio, creando infinite possibilità di condividere idee, opinioni o bisogni umani. Non è forse questo il cuore di una società democratica come l'Unione europea, al cui futuro i suoi cittadini partecipano attivamente? La propria lingua è un diritto, il multilinguismo un privilegio. E queste parole significano molto di più di quanto si possa pensare.

Anzitutto, desidero condividere la mia esperienza personale nell'utilizzo della lingua. Sono cittadino di una piccola nazione la cui lingua − lo slovacco − è parlata da 5 600 000 persone, secondo una tabella compresa nel volume di Ginevra Peruginelli, e può

essere ancora parlata nella Repubblica ceca e in Ungheria. Aggiungerei, anche in aree abbastanza estese della Serbia e della Romania e, mi risulta, in parte della provincia argentina del Chaco. Ebbene, mi ha sempre incantato quando, in occasione di eventi a cui avevo l'onore di partecipare, l'ospite straniero (diplomatico, presidente, funzionario pubblico, artista) iniziava il suo discorso in slovacco: «*Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, dobrý deň, priatelia*» [«Buongiorno, signore e signori, buongiorno, amici»]. È difficile descrivere i sentimenti per un atto così semplice e a prima vista forse insignificante: orgoglio? gratitudine? apprezzamento? tacita gioia? C'era tutto. E il pubblico ha sempre, sempre e inequivocabilmente risposto con un applauso. E non solo qui, in Slovacchia. L'ho sperimentato ovunque ho avuto l'onore e il piacere di rappresentare il mio paese come diplomatico. Comprensibilmente, mi sono spesso trovato dalla parte opposta, sul podio. In Italia, in Francia e in Belgio. Nei primi due paesi, ho parlato fluentemente in italiano o francese, e così sono stato premiato dagli applausi di stupore, almeno in parte (soprattutto nelle piccole città), dopo la mia allocuzione. Sono sempre stato tentato di usare il linguaggio per qualcosa di insolito, coinvolgente, almeno un po' fuori dall'ambito di ciò che la gente forse si aspetta da un diplomatico. Così ho cercato di raggiungere il mio uditorio con qualcosa che lo rallegrasse, lo sorprendesse o gli procurasse un sorriso. Anche con una battuta sincera. In Belgio mi sono trovato a disagio linguistico perché (a differenza delle precedenti missioni a Roma e a Parigi) non parlavo una delle due lingue ufficiali, il fiammingo. Ma anche lì ho inventato qualcosa, grazie a una felice coincidenza, che definirei come una *captatio benevolentiae* del pubblico fiammingo. All'inizio di ogni discorso dicevo in fiammingo: «*Buonasera, signore e signori, sono l'ambasciatore slovacco, non parlo fiammingo, sto studiando con impegno, ma la strada è ancora molto, molto lunga*». Poi raccontavo in francese come Gerd Bourgeois, l'allora Primo Ministro delle Fiandre, mi avesse regalato una sciarpa con impressi alcuni caratteri in occasione di una visita di cortesia dopo il mio insediamento. Nell'apprendere cosa fossero quei caratteri, ero rimasto davvero affascinato: costituivano il testo più antico, cioè il primo esempio scritto, del lontano neerlandese, risalente all'undicesimo secolo. Era stato scoperto negli anni '30 del secolo scorso in un codice in Inghilterra. Si trattava di due brevi frasi scritte, dal monaco che ricopiava quel codice, al posto della consueta formula latina «*Probatio pennae si bona sit*», adoperata quando si provava una nuova penna d'oca. Quel monaco, sembrerebbe originario delle Fiandre occidentali, aveva scritto invece: «*Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu, wat unbidan we nu?*» («Tutti gli uccelli hanno costruito il loro nido, solo tu ed io non l'abbiamo ancora − cosa stiamo aspettando?»). E la benevolenza degli astanti non si faceva attendere, poiché conoscevo e citavo qualcosa che tutti loro ben conoscevano dalla scuola e che faceva

parte della loro identità e anche del loro orgoglio nazionale. La maggior parte delle nazioni conserva simili monumenti linguistici come tesori preziosi.

Come diplomatico, ho sempre cercato di rendere omaggio alla lingua del mio interlocutore e ho percepito dalle reazioni che non stavo in alcun modo trasgredendo l'etichetta − al contrario: il mio interlocutore lo ha sempre visto come una sorpresa, forse insolita, ma tanto più piacevole. Quando ho consegnato le credenziali all'allora presidente di Malta Fenech Adami, nel maggio 2006, non ho recitato la consueta formula in inglese, ma l'ho letta in maltese. E i presenti lo hanno accolto, come ho capito più tardi dalla loro reazione, come una forma inaspettata e molto gradita di rendere omaggio alla lingua madre dei Maltesi.

E quando, come ambasciatore della Repubblica slovacca nel Regno del Belgio, ho ospitato il tradizionale pranzo comunitario per i colleghi ambasciatori degli Stati membri dell'UE in occasione della nostra presidenza del Consiglio dell'UE, le parole finali del mio discorso, «*Benvenuto e buon appetito*», sono state pronunciate in 23 lingue.

Credo quindi che il multilinguismo abbia un ruolo indispensabile e indiscutibile nella costruzione e nel funzionamento di un'entità più grande come l'Unione europea, nella creazione della sua coscienza comune e nel rafforzamento della sua coesione e solidarietà. È anche un'espressione di rispetto per i secoli di sviluppo delle lingue native dei suoi cittadini e una valorizzazione del loro patrimonio culturale. La natura stessa, spesso fragile e vulnerabile, del multilinguismo rende tanto più imperativo proteggerlo, quanto più insistentemente la convenienza economica cerca di relegarlo nell'arsenale delle cose inutili e di condannarlo in nome dell'uso di una lingua unica, universale e onnicomprensiva.

Una delle menti più brillanti del nostro tempo, lo scrittore italiano Umberto Eco, ha preso una posizione netta e chiara su questo tema quando ha affermato che la lingua comune dell'Europa è la traduzione. Come uno dei suoi numerosi traduttori, ricordo molto bene e con affetto le istruzioni e le spiegazioni estese e dettagliatissime che ci inviava per tradurre questa o quella delle sue opere. Quelle istruzioni e linee guida trasudavano la gioia di giocare con la lingua, con le sue sfumature, i suoi angoli nascosti.

Nella sua pubblicazione, la connazionale di Eco, Ginevra Peruginelli, identifica la tutela del multilinguismo come simbolo della politica di conservazione delle individualità nazionali all'interno dell'Unione europea. Un messaggio chiaro e comprensibile in tutte le lingue. E, con la crescente pressione della convenienza economica, sempre più urgente.

Esperienze e riflessioni sul multilinguismo istituzionale a livello di Unione Europea

— Prof. Dr. Rajko Knez

Il Prof. Dr. Rajko Knez ricopre la carica di giudice della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia e insegna alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Maribor. È stato il promotore del Jean Monnet Center of Excellence e ha ottenuto il titolo di Jean Monnet Professor. Tra il 2015 e il 2017, è stato consigliere giudiziario senior presso il dipartimento amministrativo della Corte suprema della Repubblica di Slovenia, dove ha lavorato principalmente nel campo del diritto dell'Unione europea. È autore di numerosi articoli scientifici e accademici, monografie e commenti di leggi. Nel 2017, è diventato giudice della Corte Costituzionale, e dal 2018 al 2021 ne è stato il presidente. Il suo mandato come giudice della Corte costituzionale scadrà nell'aprile 2026.

I. Introduzione

Ho accettato con piacere l'invito a condividere le mie esperienze e i miei pensieri sull'importanza del multilinguismo nell'Unione europea. La questione del ruolo del linguaggio in una data comunità e nelle relazioni interpersonali, specialmente nello stabilire la fiducia da un lato o il senso di esclusione dall'altro, mi ha sempre affascinato. Mi interessavano diversi aspetti della questione, per esempio la lingua come questione di visioni e di appartenenza a un determinato paese, non solo a una nazionalità, la lingua come diritto delle minoranze o la lingua come condizione discriminatoria illecita, e anche la lingua come elemento di differenza che tuttavia può anche legare. È quest'ultimo aspetto, che suona contraddittorio, che mi ha sempre interessato di più ed è anche l'aspetto peculiare dell'Unione Europea. Vorrei condividere i miei pensieri e le mie esperienze al riguardo. Prima di questo, vorrei chiarire che la mia affinità con queste riflessioni è stata anche influenzata da circostanze puramente personali. Permettetemi di iniziare con questi.

II. Esperienza durante l'infanzia

Ho trascorso l'infanzia e la giovinezza in quella che allora era una città giovane, industrializzata e in rapido sviluppo, dove, proprio per le suddette caratteristiche, c'erano molte opportunità di lavoro. Questa città è stata quindi una destinazione per molti immigrati dalle repubbliche dell'ex Jugoslavia. La lingua degli immigrati e delle loro famiglie era diversa, non così simile. Tuttavia, non era raro per me comunicare con i miei compagni di classe o più tardi con i miei colleghi in una lingua che non era nativa per la gente del posto. Alla scuola primaria abbiamo imparato anche il serbo-croato, che attualmente non è più una lingua ufficiale. Allo stesso modo, abbiamo appreso l'alfabeto cirillico. La mia prima esperienza di tutto ciò, molto piacevole, risale al periodo della scuola elementare. Infatti, insieme agli immigrati sono arrivate le loro famiglie (o dopo di loro, quando i loro padri o le loro madri hanno trovato un lavoro e una fonte di reddito abbastanza stabile). I bambini di tali famiglie dovevano spesso cambiare ambiente sociale durante l'anno scolastico. Non era certamente facile per loro. Quando entravano per la prima volta nella mia classe di scuola elementare, gli insegnanti si avvicinavano a loro con molta sensibilità e cercavano di trovare tra noi il compagno di classe che poteva aiutare meglio il nuovo alunno o con il quale quest'ultimo poteva entrare più facilmente in contatto. Questo spesso significava che avremmo «ruotato» o fatto a turno; al nuovo compagno di classe sarebbe stato dato un posto particolare e noi ci saremmo seduti accanto a lui, a turno. Tutti ci passavamo un po' di tempo insieme, qualche giorno o qualche settimana, a seconda di come «ci prendevamo»,

sotto la sorveglianza degli insegnanti. In questo modo, cercavamo di superare molte barriere, comprese quelle linguistiche. Quando oggi ripenso a questi episodi, capisco che hanno avuto una portata integrativa molto rilevante. A quel tempo, da bambino, non capivo quanto fosse importante questa situazione, ma la consideravo piuttosto una parte normale della mia vita quotidiana. Sentivo però che si trattava di un approccio amichevole – a misura di bambino – per gli immigrati. Di conseguenza, anche per i genitori e per famiglie intere. Ciò si rifletteva anche in altri aspetti della nostra vita. Socializzare e vivere insieme in questo modo era una cosa ovvia e l'integrazione in un nuovo ambiente scolastico ha avuto successo. Credo che, senza che me ne rendessi conto, queste esperienze mi abbiano comunque influenzato. Positivamente. Anche quando penso al ruolo della lingua nell'UE, vedo la lingua come un forte elemento integratore. Tornerò su questo concetto nel mio contributo.

III. Aspetti giuridici in Slovenia e nell'UE

Quanto precede non rappresenta l'unico aspetto positivo del ruolo svolto dalla lingua e dall'integrazione. Anche le regole che promuovono tutto ciò delineano un ambiente in cui il ruolo della lingua è debitamente riconosciuto. Lo strumento giuridico supremo della Slovenia, la Costituzione della Repubblica di Slovenia (di seguito: la Costituzione) prevede anche il diritto alla lingua per le comunità e minoranze nazionali, in particolare le comunità nazionali italiana e ungherese [1]. Nelle zone dei comuni in cui sono presenti minoranze, la lingua ufficiale è anche la lingua di entrambe le minoranze (articolo 11 della Costituzione). Inoltre, e credo che ciò rivesta una certa importanza, la Costituzione vieta qualsiasi discriminazione fondata sull'appartenenza a un gruppo linguistico (articolo 14, paragrafo 2, della Costituzione) e incoraggia l'espressione dell'appartenenza nazionale attraverso la lingua. Così, secondo l'articolo 61 della Costituzione, ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la sua appartenenza alla sua nazione o comunità nazionale, di coltivare ed esprimere la sua cultura e di usare la sua lingua e la sua scrittura. Recentemente (2021), il diritto alla lingua per i non vedenti è stato inserito nella Costituzione. L'articolo 62a della Costituzione stabilisce che sono garantiti il libero uso e lo sviluppo della lingua dei segni slovena. Inoltre, il libero uso delle lingue dei

1 | Le comunità autoctone italiana e ungherese godono anche di una protezione speciale in termini di uso di simboli nazionali, istruzione e formazione, associazione e conservazione dell'identità culturale, ecc. Entrambe le comunità, le quali ricevono anche aiuti finanziari da parte dello Stato, hanno anche il diritto di essere rappresentate negli organi rappresentativi dei comuni e nel parlamento.

segni italiano e ungherese è garantito nei comuni in cui anche l'italiano o l'ungherese sono lingue ufficiali.

Ritengo che la Costituzione slovena abbia riconosciuto il valore personale, antropologico, storico, culturale, statuale e sociologico della lingua. Sono tutti aspetti importanti. La lingua non riguarda solo il diritto alla lingua in quanto tale, ma anche una serie di aspetti che, a seconda dell'approccio delle autorità, possono avere un impatto positivo o negativo in molti settori della vita sociale. Ravviso questo senso di consapevolezza anche nell'Unione europea e, prima ancora, nelle politiche delle istituzioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea. Ricordo una delle prime cause con riferimento alle quali ho iniziato a pormi domande sui diversi aspetti dell'influenza del linguaggio nella società. Posso fare un parallelo tra le disposizioni della Costituzione slovena e la mia comprensione della sentenza della Corte di giustizia nel caso della nota artista olandese Anita Groener, che intendeva lavorare nel settore dell'istruzione in Irlanda [2]. Voleva insegnare educazione artistica. Il caso è stato, almeno a mia conoscenza, uno dei primi a sollevare il problema del ruolo della lingua di uno Stato membro nei processi di integrazione e nella costruzione del mercato interno di quella che allora era ancora la Comunità economica europea.

In quell'occasione, la Corte ha riconosciuto il valore della lingua nazionale (irlandese) all'epoca e l'intenzione delle autorità irlandesi di preservare una lingua che veniva sempre più messa in ombra dall'inglese. Il periodo in cui fu esaminata la causa Groener (più di 30 anni fa) era anche un periodo in cui si viveva più autenticamente con il motto della Comunità (economica) europea e poi dell'Unione europea, cioè che *siamo uniti nella diversità*. Questo motto ha avuto un grande significato, e spesso ha avuto un ruolo molto positivo e integrativo, ma oggi viene dimenticato, e sembra che il periodo attuale non sia più così unificante, così integrativo. Un paese ha lasciato l'Unione europea, ci sono molti punti di vista diversi sull'identità nazionale, che è stata usata come motivo di diversità e di eccezione, in alcuni Stati membri le autorità mettono in discussione

2 | Causa C-379/87, *Anita Groener contro Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee.* L'artista promosse una causa contro il Ministero dell'Istruzione irlandese e il Dublin City Vocational Education Board in quanto il Ministro le aveva negato la nomina ad un posto di ruolo a tempo pieno come insegnante di belle arti. La ragione addotta era che non aveva superato un esame destinato a valutare la sua conoscenza della lingua irlandese. Secondo le norme irlandesi, un posto di insegnamento di ruolo a tempo pieno negli istituti pubblici di formazione professionale era di natura tale da giustificare un requisito di competenza linguistica. La Corte di giustizia ha ritenuto il requisito compatibile con il diritto dell'Unione, purché il requisito linguistico fosse inserito in una politica di valorizzazione della lingua nazionale, nel contempo prima lingua ufficiale, e fosse attuato in modo proporzionale e non discriminatorio.

il primato del diritto dell'Unione europea, assistiamo a conflitti e a minacce di guerra alle porte dell'Unione europea, alcune politiche dell'Unione europea dividono gli Stati membri e le loro autorità così come le loro popolazioni (ad esempio la politica migratoria), e così via. Per questo ritengo che il problema del multilinguismo debba essere messo in primo piano, insieme al ruolo di integrazione svolto dall'Unione europea. Siamo usciti da un'epoca in cui la diversità, che ho vissuto un po' io stesso, come ho descritto sopra, era, per quanto possa sembrare contraddittorio, un vero e proprio motore dell'azione comune o integrativa. È sulla base di queste considerazioni che tratterò, di seguito, alcuni aspetti del multilinguismo nell'Unione Europea.

IV. Il multilinguismo istituzionale dell'Unione Europea

Lingua e senso di appartenenza

Sono partito dalla lingua come elemento distintivo di appartenenza, non solo a una particolare nazionalità, ma anche a una comunità. Una comunità è un gruppo di persone, in teoria, certamente, anche milioni di persone, che condividono gli stessi valori, obiettivi o prospettive (anche se difficili da afferrare e realizzare), e che quindi guardano nella stessa direzione e vogliono svilupparsi e crescere in quella particolare direzione. Tuttavia, anche in una comunità, la lingua può essere una barriera. Se diventa una barriera, dà luogo a un senso di limite. Può essere paralizzante. Questo riduce il senso di appartenenza. E, viceversa, più si conosce la lingua (o le lingue), più aumenta il senso di appartenenza. Lo stesso vale se non si conosce una lingua ma si può usare la propria su un piano di parità: più si può usare la propria lingua su un piano di parità con altre lingue, maggiore è il senso di appartenenza.

Ricordo una vecchia lezione di diritto internazionale privato in cui un docente sviluppò l'idea che anche la nazionalità, come criterio di collegamento (solitamente primario) per l'applicazione del diritto (allo status giuridico di un individuo, ad esempio la capacità giuridica, ecc.) nelle relazioni internazionali, non si avvicina tanto al senso di appartenenza a un determinato paese quanto vi si avvicini la lingua. Ricordo che all'epoca tenevo in mente questo pensiero e lo confrontavo con alcuni casi di persone, amici e conoscenti che si erano trasferiti in Slovenia e ne avevano chiesto la cittadinanza. Dovevano anche dimostrare una conoscenza di base della lingua slovena. E ricordo come erano felici di aver fatto questa parte del loro dovere. Hanno espresso con gioia il loro attaccamento al nuovo paese della loro vita. Erano più felici di quando hanno ricevuto la decisione di essere ammessi alla cittadinanza. La cittadinanza è un costrutto giuridico artificiale,

mentre la lingua è un reale contatto quotidiano con l'ambiente sociale. Io stesso vengo da una famiglia mista, mia madre è croata e mio padre sloveno. Ho visto per esperienza personale che i legami di sangue e sociali sono più forti di quelli giuridici. Il senso di appartenenza di solito ha meno a che vedere con la legge, le regole, gli atti giuridici. L'attenzione si concentra sui diversi sentimenti dell'individuo. Ad esempio, la misura in cui la persona è antropologicamente accettata da una particolare comunità o ambiente sociale. Che uno abbia in tasca un documento di un paese o di un altro che dimostri il suo legame giuridico è importante, ma non quanto il senso di appartenenza a una società, cioè l'aspetto soggettivo dell'integrazione. L'appartenenza è uno degli aspetti che definisce un individuo. E poiché, come sto cercando di spiegare, l'appartenenza è strettamente legata alla lingua, è anche strettamente legata al funzionamento dell'UE.

Il ruolo del multilinguismo e le istituzioni dell'Unione Europea

L'esistenza e lo sviluppo dell'Unione europea richiedono un senso di appartenenza a questa idea di integrazione internazionale tra gli abitanti del continente. Il senso di appartenenza è quindi estremamente importante. Pertanto, quanto detto sopra sul rapporto di inclusione e di appartenenza tra gli stessi individui vale anche per il rapporto tra le istituzioni e gli individui. In che modo, dunque, l'Unione europea utilizza il linguaggio per avvicinarsi a ciascun individuo? Se l'Unione europea non si avvicinasse agli abitanti di ogni singolo Stato membro con il multilinguismo, o con la parità di trattamento delle lingue, ciò comporterebbe una divisione o una profondità incolmabili tra le istituzioni dell'Unione europea da una parte e gli abitanti di questo continente dall'altra. Il ravvicinamento e la parità di trattamento delle lingue degli abitanti dell'Unione europea soddisfa uno degli elementi necessari al funzionamento della comunità. Tale elemento porta al comune sentire e all'uguaglianza. E solo una comunità funzionante può costruire la fiducia. Ciò è particolarmente vero se questa comunità è creata artificialmente, e soprattutto se si tratta di un'unione (un'unione, in termini semplici, significa la cessione di più sovranità nazionale alle istituzioni dell'Unione europea). Questo ci porta a comprendere come la fiducia, che è essenziale per il funzionamento e l'esistenza dell'Unione europea, non esisterebbe senza ravvicinare le istituzioni agli individui, anche attraverso la lingua.

L'azione comunitaria riduce anche l'individualismo, nel senso che al crescere dell'individualità, diminuiscono le possibilità di progresso comunitario, e viceversa. Si tratta di una relazione di proporzionalità inversa. La lingua è una componente che, in assenza di una politica adeguata, potrebbe valorizzare l'individualità a livello del

singolo e, di conseguenza, a livello degli Stati membri. Questo a sua volta porterebbe alla promozione di elementi nazionali. Permettetemi di citare solo quelli economici, per esempio nel mercato interno, che è un prerequisito per il funzionamento dell'Unione europea a livello istituzionale. Tale individualità potrebbe manifestarsi nella promozione di produttori nazionali, commercianti, fornitori di servizi, forza lavoro, ecc. Ancora più pericoloso è l'individualismo sulle questioni politiche: esso ci allontana dall'integrazione. L'integrazione non è il prodotto della razionalità individuale, ma della capacità di pensare in grandi gruppi. Questo è possibile solo per gli esseri umani ed è il motivo del loro successo. Raggiungere e mantenere l'integrazione non è sempre facile. Il multilinguismo in una comunità così diversa come l'Unione europea ne costituisce quindi una delle condizioni di base [3].

L'Unione europea ha sempre voluto prevenire gli effetti che possono essere prodotti dalle barriere linguistiche. Il suo approccio al rispetto delle lingue nazionali e alla loro parità di trattamento è un fenomeno (globale) unico. L'Europa è un continente con molti paesi, anche piccoli, con le loro caratteristiche e differenze storiche, religiose e culturali. La lingua è una di queste. In effetti, non esiste alcun continente al mondo in cui ci sia così tanta diversità in un territorio così limitato. L'Unione europea è riuscita a integrare tutto questo, a riunirlo. I suoi pionieri sono veri visionari ed eroi ai miei occhi. Eroi senza armi, ovviamente. Con l'idea economica di approfondire il commercio (cioè non solo il commercio, ma un mercato unico), *Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Walter Hallstein, Paul-Henri Spaak* e altri iniziarono a unire l'Europa nel periodo della guerra fredda che seguì la fine della seconda guerra mondiale. Sono stati anni decisivi; grazie a queste idee e all'impegno per la loro realizzazione, lo sviluppo (oggi la storia) dell'Europa come continente è stato rivolto nella giusta direzione. In questo senso, come membro della generazione dei baby-boomer, non posso che essere felice e fortunato di vivere in questo periodo, che mi ha permesso di svilupparmi come persona a modo mio. Non so se siamo tutti consapevoli di questo (per ricordare il suddetto periodo di disintegrazione che stiamo vivendo attualmente).

3 | La lingua non dovrebbe quindi rappresentare una barriera. A un livello più circoscritto è possibile osservare le conseguenze della lingua intesa come barriera; si pensi, ad esempio, ai vari quartieri più o meno chiusi verso l'esterno, tipici delle grandi città con molti immigrati, economici e non. Certamente, in questi casi, non si tratta solo di barriere linguistiche, ma anche di circostanze culturali e di natura sociologica. Tuttavia, la lingua è uno dei maggiori ostacoli. Tali barriere possono essere superate offrendo almeno i servizi più elementari (per esempio i negozi di alimentari di base, ecc.) nella lingua degli abitanti di un determinato quartiere, ma col passare del tempo, ciò conduce all'isolamento o all'individualismo.

V. Conclusione

All'inizio della realizzazione dell'idea di vasta portata e della visione redentrice dell'integrazione per l'Europa, la lingua non ha rappresentato un ostacolo, il che, peraltro, non era scontato. L'eliminazione delle barriere linguistiche faceva parte del progetto di integrazione europea e, come ho cercato di spiegare più sopra, era un aspetto, o piuttosto un elemento, assolutamente necessario di quell'integrazione. Oggi è giunto il momento di riconoscere quegli sforzi. Ecco perché l'Unione europea merita tutto il nostro riconoscimento per questo approccio.

Sono consapevole che questo richiede un grande impegno. In questo contesto, i traduttori nei vari dipartimenti delle istituzioni dell'Unione europea svolgono un lavoro molto importante. Sono spesso trascurati e dati per scontati, ma i pensieri di base che esprimo in questo articolo li toccano profondamente. Sono una parte estremamente importante di questo grande progetto per conservare l'integrità dell'Unione europea, unita nella diversità. In tal modo, non solo viene mantenuta la pace di questo nostro continente storicamente tormentato, ma si contribuisce anche ad una parte importante del mosaico, sia in termini di prosperità economica che di convivenza tra molti popoli e culture [4].

Ci sono molte somiglianze tra l'approccio all'integrazione che ho descritto all'inizio, della città multiculturale della mia gioventù, e l'Europa multiculturale. È possibile collegare i fili rossi delle due storie: entrambe rappresentano processi di integrazione (non rapidi, ma con un'importante prospettiva) in cui la lingua non costituisce una barriera, bensì una diversità che arricchisce e unifica. Si può solo auspicare che questa visione dell'ex Comunità economica europea, poi Comunità europea e oggi Unione europea continui il suo cammino e si sviluppi. Non necessariamente in modo rapido; personalmente sarei felice di percorrere questa strada, a qualsiasi ritmo. L'approccio al linguaggio che si è sviluppato storicamente si è sicuramente dimostrato molto appropriato ed è possibile riconoscervi un elemento importante dell'Europa che è stata costruita e che, ancora oggi, ha urgente bisogno di ulteriori processi di integrazione.

4 | Su tale aspetto v. anche Harari, Y. N., *21 nasvetov za 21. stoletje* [21 lezioni per il XXI secolo], Mladinska knjiga, 2020, pag. 139.

Multilinguismo e cooperazione giuridica nordica

— Heikki E.S. Mattila

Heikki Eero Sakari Mattila è dottore in giurisprudenza, docente di diritto comparato e professore emerito di linguistica giuridica. Nel settore della linguistica giuridica, le sue ricerche hanno riguardato in particolare il linguaggio giuridico finlandese, ma anche altre lingue. Ha pubblicato numerose opere e articoli in tale ambito in finlandese ed in svedese, nonché in inglese, spagnolo e francese. Oltre alle lingue vive, i suoi studi hanno riguardato il latino giuridico, soprattutto la questione della misura in cui i linguaggi giuridici europei contengano ancora locuzioni latine.

1. Una panoramica sulle condizioni linguistiche dei paesi nordici [1]

Nei paesi nordici, alcune lingue (l'islandese, il finlandese, il norvegese, lo svedese e il danese) hanno una posizione di predominio a livello nazionale, mentre altre sono lingue minoritarie [2].

L'islandese, il norvegese, lo svedese e il danese sono lingue imparentate: sono le principali lingue scandinave (nord-germaniche) [3]. Ad eccezione dell'islandese (lingua più vicina all'antico scandinavo), tali lingue sono agevolmente comprensibili reciprocamente, in particolare nella forma scritta. La comprensione dei testi scritti è, in gran parte, pressoché automatica oppure richiede una preparazione piuttosto breve e lo stesso vale per i testi giuridici [4]. Ciò detto, sarebbe pericoloso credere nella totale trasparenza. Il vocabolario delle lingue norvegese, danese e svedese contiene infatti parole divergenti e falsi amici (esistono inoltre due varianti di norvegese, v. in prosieguo punto 3.1). Per quanto riguarda la comunicazione orale, essa presenta molte più difficoltà, in particolare nel caso del danese, la cui pronuncia si distingue considerevolmente da quella dello svedese e del norvegese.

La principale lingua della Finlandia, il finlandese, appartiene ad una differente famiglia linguistica. La relazione tra le lingue scandinave ed il finlandese è paragonabile a quella esistente tra il tedesco e l'ungherese: una divergenza totale. Nelle regioni costiere della Finlandia si trova tuttavia una minoranza che si esprime in svedese (poco più del 5 per

1 | Il dottor Timo Esko, presidente emerito della Corte suprema della Finlandia, che per decenni ha partecipato alla cooperazione nordica, ha avuto la gentilezza di leggere e commentare il manoscritto del presente articolo. Egli ha formulato un gran numero di commenti pertinenti che hanno permesso di migliorare in maniera sostanziale questo manoscritto. Il testo preliminare dell'articolo, redatto in francese dall'autore, è stato interamente rivisto da Frédéric Nozais, professore presso il Centro linguistico dell'Università di Helsinki. L'autore tiene a rivolgere i suoi più vivi ringraziamenti a questi due specialisti. Ovviamente l'autore si assume interamente la responsabilità di errori ed omissioni contenuti nella versione definitiva pubblicata.

2 | Tali lingue minoritarie (come le lingue sami) possono avere uno status ufficiale.

3 | Va menzionato anche il faroese**.** Una sintesi assai interessante relativa alle condizioni linguistiche dei paesi nordici e alla loro evoluzione si trova in un recente articolo di Karl Erland Gadelli, «Écologie des langues dans le Norden», *Nordiques,* n. 35, 2018, pagg. da 77 a 93, disponibile all'indirizzo Internet: https://journals.openedition.org/nordiques/1570#tocto1n1

4 | Ad esempio, la parola «diritto» in danese si dice *ret*, in norvegese *rett* ed in svedese *rätt* (in quest'ultima parola, la lettera «ä» si pronuncia «[e]»), e la parola «assicurazione» si dice *forsikring* sia in danese che in norvegese e *försäkring* in svedese (anche in tale parola, la lettera «ä» si pronuncia «[e]»).

cento della popolazione complessiva del paese). Nonostante le piccole dimensioni di tale minoranza, lo svedese, per ragioni storiche, possiede lo status di (seconda) lingua ufficiale della Finlandia; esso è studiato a scuola dalle persone di lingua finlandese, nelle classi superiori [5]. La legislazione finlandese è disponibile anche in svedese e le versioni in lingua finlandese e svedese hanno assolutamente lo stesso valore. Molti altri documenti ufficiali esistono anche in svedese. Inoltre, parte della letteratura giuridica finlandese è pubblicata direttamente in svedese (come segnalato alla nota 15).

Riguardo alle culture giuridiche dei paesi nordici, esse sono in larga misura simili grazie a valori comuni, alle interazioni storiche [6] e alla cooperazione legislativa, in particolare durante il XX secolo [7]. Dalla fine del XIX secolo fino alla seconda metà del XX secolo, un'importante parte delle leggi dei paesi nordici è stata armonizzata. Tali leggi attualmente sono assai simili tra loro e, in parte, anche assai vicine, specialmente nel settore del diritto privato. Esistono inoltre convenzioni inter-nordiche, segnatamente nel settore del diritto processuale internazionale (assistenza giudiziaria, esecuzione delle sentenze, etc.). Tuttavia, la cooperazione giuridica a livello paneuropeo e mondiale ha ridotto l'importanza di tale sistema di convenzioni nordiche [8].

5 | In Finlandia la conoscenza e l'uso dello svedese tendono tuttavia a diminuire, anche nelle amministrazioni, il che emerge chiaramente in vari rapporti ufficiali durante questi ultimi decenni. Tra gli altri, il Consiglio d'Europa ha più volte prestato attenzione alla situazione della lingua svedese in Finlandia, in particolare per quanto attiene alla conoscenza di tale lingua negli ambienti finnofoni, nonché alla conservazione della sua presenza pubblica e del suo uso nei sistemi scolastico e amministrativo del paese e, infine, nella vita nazionale in generale.

6 | La Svezia e la Finlandia hanno costituito un'unità statale per vari secoli e la Danimarca e la Norvegia sono state legate prima da un'unione personale, successivamente da un'unione reale.

7 | In proposito, il recente articolo redatto in francese di Marie-Louise Holle («Le projet d'Ole Lando sur les contrats: le code sur le droit nordique des contrats», *Revue internationale de droit comparé*, vol. 69, n. 4, 2017, pagg. da 779 a 805), fornisce, oltre a un'esposizione completa sul diritto dei contratti, una pertinente panoramica sui diritti nordici e sulla cooperazione giuridica nordica in generale e menziona un gran numero di fonti in tale settore. Come raccolte contenenti articoli di autori nordici su tale tema, è possibile citare Letto-Vanamo, P., Tamm, D. e Mortensen, B.O.G. (a cura di), *Nordic Law in European Context*, Springer, 2019, nonché Husa, J., Nuotio, K. e Pihlajamäki, H. (a cura di), *Nordic Law: between Tradition and Dynamism*, Anversa: Intersentia, 2007.

8 | Si è spesso reso necessario rettificare i dettagli delle convenzioni nordiche per evitare contraddizioni con il diritto dell'Unione, il che significa che il sistema globale di tali convenzioni è oggi abbastanza complesso se non, in parte, artificioso.

Per le ragioni summenzionate, la comunicazione di carattere giuridico tra paesi nordici è abbondante e, nell'ambito di tale comunicazione, sono tradizionalmente utilizzate le lingue danese, norvegese e svedese in libera alternanza e in differenti combinazioni a seconda dei casi. Si tratta di un plurilinguismo in un contesto formato da tre lingue strettamente imparentate. Si può quindi parlare di una comunità nordica di lingue giuridiche.

L'uso delle lingue nella comunicazione giuridica inter-nordica

Complessivamente, la cooperazione nordica riguarda numerosi settori (cultura, diritto, ambiente, energia, economia, sanità pubblica, etc.); le lingue di tale cooperazione sono le tre lingue scandinave precedentemente citate, utilizzate in contesti sia uffici[ali] sia informali. Oggi esistono tuttavia settori di cooperazione nei quali esprimersi in inglese è divenuta la regola [9]. Sebbene la cooperazione giuridica non sfugga completamente a tale tendenza, le lingue scandinave continuano nondimeno ad occupare una posizione solida (v. in prosieguo).

Per essere più precisi riguardo all'aspetto linguistico della cooperazione nordica, ecco come essa si svolge: i norvegesi utilizzano, a loro scelta, una delle due varianti del norvegese (v. in prosieguo, punto 3.1), gli svedesi ed i finlandesi utilizzano lo svedese (v. in prosieguo, punto 3.2) e i danesi, nonché – normalmente – gli islandesi, utilizzano il danese (che è insegnato nelle scuole islandesi). Nell'ambito della comunicazione orale, è possibile servirsi di una lingua mista (denominata *skandinaviska*), contenente elementi di due o più lingue scandinave e nella quale si evita una pronuncia delle parole troppo danese.

Nello specifico settore del diritto, ciò significa che le autorità giudiziarie e amministrative nordiche normalmente cooperano mediante lingue scandinave. I Ministeri della Giustizia (in particolare negli affari legislativi) ed i tribunali occupano in proposito una posizione centrale: le regolari riunioni dei presidenti delle Corti supreme e delle corti amministrative supreme [10] di tutti i paesi nordici ne sono un buon esempio. In altri settori di attività

9 | V. il sito Internet ufficiale https://www.norden.org/en/language.

10 | Quanto alla giustizia, in Finlandia e in Svezia esistono due gerarchie: le giurisdizioni giudiziarie e le giurisdizioni amministrative. Si aggiunga che anche i presidenti delle corti d'appello nordiche si riuniscono regolarmente.

giuridiche, ad esempio nell'ambiente degli avvocati, l'uso delle lingue scandinave è parimenti frequente nel contesto della cooperazione nordica. Quando gli studi legali di due o più paesi nordici si occupano di una causa, la scelta delle lingue è dettata dalla natura di tale causa e dalla lingua del cliente. Così, le lingue scandinave sono spesso utilizzate dagli avvocati nordici nella preparazione di processi, in particolare nel settore del diritto di famiglia [11].

Un importante settore della cooperazione nordica a carattere ufficiale è l'assistenza giudiziaria internazionale. In tale settore – in forza delle convenzioni inter-nordiche – il danese, il norvegese e lo svedese sono le lingue che devono essere utilizzate nella comunicazione tra le autorità dei paesi nordici. Ciò vale in particolare per la notifica di documenti (citazioni, etc.), per l'assunzione della prova, nonché per l'esecuzione delle sentenze [12]. Queste tre lingue hanno uno status strettamente equivalente. Di conseguenza, i finlandesi possono comunicare in svedese anche nell'ambito dei loro rapporti con i danesi ed i norvegesi. Ad esempio, un tribunale finlandese invia una comunicazione redatta in svedese, relativa alla citazione di una persona residente in Danimarca o in Norvegia come testimone, in un processo finlandese. Analogamente, le convenzioni nordiche presuppongono che le autorità finlandesi, oltre ai documenti redatti in svedese, comprendano anche i documenti redatti in danese o in norvegese [13]. Pertanto, è possibile ricevere ad Helsinki istanze redatte in danese o in norvegese per la riscossione degli alimenti a favore di un bambino che vive a Copenaghen o a Oslo.

11 | Nel settore commerciale, in cui i contratti internazionali sono normalmente redatti in inglese, le cose stanno altrimenti. Tuttavia, le discussioni preliminari alla conclusione di un contratto in inglese possono essere condotte nelle lingue scandinave. Talvolta in tali discussioni possono essere utilizzate due lingue (inglese, lingua scandinava) per eliminare ogni malinteso.

12 | Ad esempio, la Convenzione del 1974 tra Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Danimarca, sull'assistenza giudiziaria in materia di notifica di documenti e di assunzione della prova (articolo 2), e la Convenzione del 1962 tra Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Danimarca, sulla riscossione forzosa degli alimenti (articolo 2). Tali convenzioni esigono che i documenti inviati nel loro contesto siano muniti di una traduzione in lingua norvegese, svedese o danese qualora non siano stati redatti in una di queste tre lingue (vale a dire se sono stati redatti in finlandese o in islandese). Ciascuna delle tre lingue summenzionate è valida nei casi disciplinati da tali convenzioni.

13 | Poiché tale supposizione non corrisponde sempre alla realtà, il decreto finlandese che disciplina l'esecuzione delle sentenze nordiche relative ad una pretesa di diritto privato, del 1977 (articolo 5) prevede che un tribunale di primo grado ha diritto di far tradurre in lingua finlandese o svedese i documenti redatti in norvegese o in danese.

Quanto alla letteratura giuridica, si può constatare che nel XXI secolo, in tutti i paesi nordici, la lingua delle pubblicazioni universitarie è sempre più spesso l'inglese, a scapito delle lingue nazionali [14]. Conformemente a tale cambiamento, oggi non è più raro vedere giovani giuristi finlandesi – ma anche di altri paesi nordici – presentare la propria relazione in inglese nei congressi o seminari nordici. Tuttavia, l'immagine complessiva della letteratura giuridica è differente. In primo luogo, tutte le pubblicazioni destinate ad essere utilizzate nelle attività giuridiche di tipo pratico nonché numerose pubblicazioni universitarie di tipo teorico sono pubblicate nelle lingue nazionali. Per quanto concerne le pubblicazioni danesi, norvegesi o svedesi, esse possono dunque essere lette ovunque nei paesi nordici e lo stesso vale per le pubblicazioni finlandesi, in quanto una parte – seppur limitata – della letteratura è pubblicata in svedese [15]. Inoltre, le riviste giuridiche inter-nordiche pubblicano articoli redatti in danese, norvegese e svedese [16], e le riviste nazionali pubblicano anche (abbastanza raramente, è vero) testi nelle lingue dei loro vicini nordici. Analogamente, le lingue scandinave sono spesso utilizzate nei congressi e seminari dei giuristi nordici [17]. Vanno menzionate in particolare le Giornate giuridiche nordiche nel corso delle quali si riunisce un gran numero di giuristi accademici e di giuristi che lavorano nei diversi settori delle attività giuridiche

14 | Ciò traspare, fra l'altro, dal fatto che in Finlandia l'inglese ha già superato la lingua finlandese come lingua di pubblicazione dei lavori scientifici dei docenti delle facoltà di giurisprudenza (il calcolo si basa sulle informazioni statistiche raccolte da tali facoltà).

15 | All'inizio del XXI secolo, in Finlandia circa il 5 per cento dei testi giuridici e circa il 10 per cento degli articoli giuridici sono stati pubblicati in svedese (calcolo effettuato con l'aiuto del personale della Biblioteca del Parlamento finlandese). In tale contesto, è opportuno osservare che in Finlandia è possibile studiare diritto in lingua svedese per avere le competenze ufficiali di giurista in tale paese. Gli studi giuridici in lingua svedese per lungo tempo sono stati possibili soltanto all'Università di Helsinki, istituto di istruzione bilingue, ma, molto recentemente (a gennaio del 2022), si è deciso di proporre tale formazione anche nel contesto di *Åbo Akademi*, un'università di lingua svedese a Turku.

16 | Attualmente tali riviste pubblicano anche articoli redatti in inglese, in particolare scritti da giuristi finlandesi.

17 | V., ad esempio, il convegno sui regimi nordici dei beni patrimoniali (*Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten*), organizzato dall'Università di Helsinki nel 2019.

pratiche [18]. Di conseguenza, non si può affermare che il multilinguismo tradizionale abbia completamente perso la propria importanza nell'ambito della collaborazione universitaria o educativa dei giuristi nordici – tutt'altro.

3. I problemi della comunicazione inter-nordica

La comunicazione tra paesi nordici, mediante lingue scandinave, non è priva di alcune difficoltà, anche nel caso in cui la lingua madre dei partecipanti sia il danese, il norvegese o lo svedese. Oltre ai problemi già citati (divergenze nei vocabolari di lingua comune, differenze grammaticali nonché di pronuncia, in particolare per quanto concerne il danese), sono soprattutto i termini giuridici originali, non riconoscibili neppure dagli stranieri parlanti una lingua imparentata, a porre problemi nella comunicazione giuridica inter-nordica. Tali termini non riconoscibili possono essere il risultato della diversità degli istituti giuridici [19], ma anche della diversità delle denominazioni di istituti identici. I problemi sono inoltre complicati dal fatto che in Norvegia esistono due varianti della lingua scritta, aventi lo stesso status, nelle quali l'ortografia delle parole – inclusi i termini giuridici – è più o meno differente. Talvolta nelle due varianti norvegesi detti termini giuridici possono essere del tutto diversi. Analogamente, lo svedese giuridico utilizzato in Finlandia può divergere dallo svedese giuridico utilizzato in Svezia, benché ciò sia abbastanza raro e le differenze siano piuttosto modeste. Tali fenomeni saranno brevemente esaminati nei successivi paragrafi.

18 | Da ultimo, nel 2017 a Helsinki. Le Giornate giuridiche nordiche (*De nordiska juristmötena,* o talvolta in francese anche: «Congrès des juristes nordiques [Congresso dei giuristi nordici]» o «Réunions des juristes nordiques [Riunioni dei giuristi nordici]») costituiscono un'istituzione particolarmente importante. Tali giornate hanno già una storia di oltre un secolo e mezzo e, attualmente, il numero di partecipanti, provenienti da tutti i paesi nordici, è superiore a mille persone. I partecipanti tengono conferenze, presentano relazioni, scambiano idee sugli sviluppi dei diritti nordici e instaurano rapporti di collaborazione, spesso nel corso di serate.

19 | Un esempio assai chiaro è il sistema norvegese delle successioni agrarie (*åsetesrett*), le cui particolari caratteristiche si spiegano con il fatto che, in sede di regolamentazione di tale sistema, il legislatore è stato obbligato a tener conto dell'istituto arcaico del retratto gentilizio (*odelsrett*), tuttora in vigore in tale paese. V. in generale, in francese, Mattila, H., *Les successions agricoles et la structure de la société. Une étude en droit comparé*, testo francese di Rabier, J.-C, Helsinki, Juridica, 1979, pagg. 115 e segg.

3.1 Un solo paese – due varianti di una stessa lingua: il norvegese

A livello mondiale, storicamente vi sono stati casi in cui due varianti – due standardizzazioni – di una stessa lingua hanno rivaleggiato tra loro, talora abbastanza a lungo, nella vita pubblica, incluso il settore del diritto [20]. In Norvegia una simile situazione sussiste dalla fine del XIX secolo. Tale particolare situazione linguistica rende la comunicazione giuridica inter-nordica più difficile: i giuristi delle altre parti di questa macro-regione devono essere in grado di comprendere entrambe le varianti, che in effetti sono quasi due lingue distinte (sebbene imparentate).

Per comprendere tale situazione singolare, bisogna ricordare che la Danimarca e la Norvegia hanno costituito un'unione per secoli, a partire dalla fine del Medio Evo e fino all'inizio del XIX secolo. Durante questo lungo periodo, la lingua danese ha gradualmente sostituito l'antico norvegese (abbastanza simile al danese) nell'amministrazione centrale del paese. Tale sostituzione si è prodotta anche nell'amministrazione locale.

Successivamente, verso il 1830, nell'atmosfera nazionale romantica dell'epoca, è nato il desiderio di creare una lingua norvegese scritta, distinta dal danese. Per fare ciò, sono state proposte due linee d'azione. Secondo la prima, moderata, occorreva conservare, quale base di tale nuova lingua scritta, il danese tradizionalmente utilizzato in Norvegia, ma aggiungendovi elementi del norvegese orale. Secondo la seconda, più radicale, occorreva creare una lingua scritta interamente nuova sulla base dei «buoni» dialetti norvegesi, fondati sull'antico norvegese. Di conseguenza, sono state gradualmente modellate e stabilite due standardizzazioni della lingua norvegese scritta.

Le due varianti – una basata sul danese, oggi chiamata bokmål, e l'altra basata sui dialetti norvegesi, oggi chiamata *nynorsk* – presentano molte analogie, ma includono anche significative differenze. Si trovano soprattutto innumerevoli piccole divergenze

20 | Cito il caso della Grecia con il greco colto ed il greco demotico. Quanto all'uso giuridico di tali varianti, v., succintamente, in francese, ad esempio, Mattila, H., *Jurilinguistique comparée. Langage du droit, latin et langues modernes,* testo francese di Gémar, J.-C, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2012, pagg. da 101 a 107, o, in inglese, Mattila, H., *Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin, Modern Lingua Francas,* 2a ed., tradotto da Goddard, C., Farnham, Ashgate, 2013, pagg. da 75 a 79.

per quanto attiene all'ortografia [21] e talune parole sono del tutto differenti (settore del diritto incluso)[22]. Esistono altresì differenze grammaticali (flessione delle parole, etc.).

Le due varianti si trovano sempre in una situazione di rivalità. L'uso del nynorsk si era esteso all'inizio del XX secolo ma, negli ultimi decenni, non ha smesso di ridursi. Queste due varianti hanno uno stesso status ufficiale, ma il bokmål predomina chiaramente in tutti i settori della vita sociale. È così anche per la lingua legislativa, dei tribunali e della dottrina giuridica. Il più delle volte, le leggi sono redatte in bokmål e la grande maggioranza dei giudici e dei giuristi accademici lo utilizzano nelle loro attività [23].

3.2 Il caso dello svedese: due paesi e alcune divergenze linguistiche

Come anzidetto, lo svedese possiede lo status di lingua ufficiale in Finlandia. Si cerca di ridurre, per quanto possibile, le differenze tra lo svedese della Svezia e quello della Finlandia, sia nell'ambito dell'uso ordinario della lingua sia in contesto ufficiale. Nel settore del diritto, ciò si riflette sulle misure adottate per garantire l'uso corretto del linguaggio giuridico. Si tende alla massima somiglianza degli usi nei due paesi. Lo svedese della Finlandia non è una lingua a sé, né nell'uso ordinario, né nel settore del diritto [24]. Nonostante ciò, sussistono differenze, seppur eccezionali. Tali differenze si spiegano soprattutto con le divergenze esistenti tra un certo numero di istituti giuridici dei due paesi. Ma nel caso di istituti identici, la spiegazione va ricercata sul versante della

21 | Ad esempio, il nome del paese in nynorsk si dice *Noreg*, ma in bokmål si dice *Norge*.

22 | Ad esempio, uno degli equivalenti (seppure assai raro) della parola «fallimento» in nynorsk *è buslit*, che esiste unicamente in tale variante linguistica.

23 | Quanto alle varianti del norvegese, esiste un gran numero di fonti nelle lingue internazionali. V., in particolare, per le attività giuridiche: Askedal, J.O. e Lilleholt*, K., Sprache und Recht in Norwegen*, Europa ethnica 1 e 2, 1999, pagg. da 62 a 65, e Mattila, H., 2012, pagg. da 107 a 115, o Mattila, H., 2013, pagg. da 79 a 85 (v. nota 20). In norvegese esiste un'opera collettiva particolarmente ricca: Hæreid, G.O., Lilleholt, K., Skeie, I. Risnes, e Tollefsen, M. (a cura di), *Mål og rett – Juristmållaget 75 år,* Oslo, Institutt for privatrett, 2010.

24 | V. il manuale non ufficiale, Bruun, H. e Palmgren, S. (a cura di), *Svenskt lagspråk i Finland* («Linguaggio giuridico svedese in Finlandia»), Helsingfors, Statsrådets svenska språknämnd & Schildts, 1998, pagg. 107 e 108, e, più in generale, Reuter, M., e a., «Swedish in Finland in the 20th century», *The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages*, 2017, vol. 22/2, pagg. da 1647 a 1656.

storia [25] o dell'influenza della lingua finlandese (che, già da cento anni, è la principale lingua del paese).

È essenziale limitare tali differenze nel linguaggio giuridico, dato che talvolta esse provocano malintesi nell'ambito dei rapporti finno-svedesi e dei rapporti inter-nordici in generale. Attualmente l'Unione europea svolge un importante ruolo in proposito. Infatti, all'interno dell'Unione, esiste una sola variante di svedese, comune alla Svezia e alla Finlandia. È vero che le direttive dell'Unione sono attuate negli Stati membri mediante leggi nazionali e che, pertanto, la terminologia svedese di tali direttive non è necessariamente conservata tale e quale, ma è adeguata alla terminologia delle altre leggi del settore in questione in Svezia e in Finlandia. Nonostante ciò, si può dire che, nel lungo termine, l'azione dell'Unione europea è idonea a favorire l'unità dello svedese giuridico in Svezia e in Finlandia. Si ricordi in particolare che, in alcuni settori, l'Unione utilizza frequentemente quale metodo legislativo regolamenti, il che significa che i testi svedesi saranno assolutamente identici nella loro forma finale in entrambi i paesi.

3.3 Le differenze terminologiche tra i paesi nordici dell'Ovest e dell'Est

Naturalmente, in ciascun paese nordico, esistono istituti giuridici specifici di tale paese e sconosciuti altrove (come l'*åsetesrett*, v. nota 19). Inoltre, un istituto può avere denominazioni differenti pur esistendo, in forma identica, in tutti i paesi nordici.

Da un lato, va sottolineato che, sebbene i diritti nordici costituiscano un insieme abbastanza coerente – famiglia di diritto nordico – all'interno di tale insieme è possibile distinguere due unità: una sotto-famiglia di diritto nordico occidentale (Danimarca, Norvegia, Islanda) e una sotto-famiglia di diritto nordico orientale (Svezia, Finlandia).[26] Le differenze concettuali e terminologiche fra tali sotto-famiglie sono più significative di quanto non lo siano all'interno di ciascuna di esse. Ad esempio, in Danimarca e in Norvegia le questioni relative alla divisione di alcuni tipi di beni (eredità, beni matrimoniali,

25 | Ricordo che in Finlandia numerosi istituti giuridici sono stati creati nel XIX secolo – periodo durante il quale tale paese faceva parte, quale granducato autonomo, dell'Impero russo e la sua principale lingua giuridica era ancora lo svedese.

26 | Come si può vedere, tale classificazione dei diritti non corrisponde a quella delle lingue. V., ad esempio, «lingue germaniche settentrionali» (o «lingue scandinave»), *Wikipedia*.

patrimonio del debitore fallito) formano una branca del diritto separata (*skifteret/skifterett*). In tale branca si utilizzano termini sconosciuti in Svezia ed in Finlandia.

Dall'altro lato, gli istituti giuridici danesi e norvegesi nonché le autorità di tali paesi talvolta hanno una denominazione originale, quand'anche esista un equivalente concettuale in Svezia e in Finlandia [27]. Nei lavori legislativi di armonizzazione dei diritti nordici, ci si è sforzati di ridurre tale problema scegliendo, per quanto possibile, una terminologi3.3 a identica o le cui varianti linguistiche siano facilmente riconoscibili in tutti i paesi nordici. Tuttavia, è risultato difficile spingersi molto lontano su tale via: le tradizioni nazionali sono un fattore molto forte che può frenare la creazione di nuovi termini.

Ciò significa che, nel contesto della circolazione di documenti tra le due sotto-famiglie del diritto nordico, è talora difficile comprendere correttamente i termini giuridici e alcune denominazioni di istituti. Un metodo per aggirare tale ostacolo consiste nella redazione di modelli di documento plurilingui in cui i concetti giuridici essenziali sono espressi utilizzando gli equivalenti in uso in ciascun paese nordico.

4. Il futuro del multilinguismo nella cooperazione giuridica tra paesi nordici

Molto probabilmente l'esigenza di comunicare tra paesi nordici sussisterà anche in futuro, nonostante il fatto che l'intensificazione della cooperazione all'interno dell'Unione europea – specie nel settore legislativo – riduca, in una certa misura, la cooperazione nordica. I paesi nordici non possono più (diversamente da quanto avveniva ancora a metà del XX secolo) far entrare in vigore leggi contrapposte alla normativa dell'Unione ma, agendo congiuntamente, possono incidere sullo sviluppo di tale normativa [28]. Va inoltre osservato che, a causa del generale ravvicinamento dei paesi e delle popolazioni, la cooperazione nordica è sempre più importante in taluni settori. Con la libera circolazione delle persone (e delle merci, etc.), vi sono sempre più

27 | Ad esempio, l'equivalente svedese della parola «sequestro» è *utmätning*, ma l'equivalente danese è *udlæg* o – in precedenza – *udpantning*.

28 | Per quanto attiene ai futuri sviluppi della cooperazione nordica di carattere giuridico, v., in svedese, *Sevón, L., Nordiskt lagstiftningssamarbete – forntid eller framtid?* («La cooperazione legislativa nordica – fenomeno desueto o opportunità per il futuro?»), *Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland,* 3 e 4, 2009, pagg. da 545 a 550.

rapporti giuridici, prolungati o occasionali, tra i paesi nordici (incidenti automobilistici di Finlandesi in Norvegia, riscossione degli alimenti in Finlandia per un minore residente in Danimarca, etc.). Probabilmente anche la cooperazione tra i giuristi accademici continuerà in maniera intensa.

Come si è visto precedentemente, in seno alla cooperazione giuridica nordica regna un multilinguismo macro-regionale. Vi si utilizzano tre lingue imparentate (il danese, il norvegese e lo svedese), o addirittura quattro lingue se si considerano le due varianti del norvegese come lingue distinte. Nel contesto di tale multilinguismo, si suppone, soprattutto in ambito ufficiale, ma anche più in generale, che i partecipanti a detta cooperazione e le vicine autorità nordiche comprendano reciprocamente il danese, il norvegese e lo svedese.

Come si è altresì visto, il problema più grave nella comunicazione inter-nordica è il fatto che la lingua principale della Finlandia è del tutto differente e che lo status di fatto e la conoscenza dello svedese in Finlandia si stanno indebolendo [29] (analogamente, la posizione del danese nel sistema scolastico islandese è più modesta che in passato). Tuttavia non bisogna ignorare neppure i problemi presenti negli altri paesi nordici. La comprensione del danese orale a volte è difficile, anche per i norvegesi, nonostante l'origine danese della variante di norvegese predominante; neppure la comprensione dei testi scritti tra danesi, norvegesi e svedesi è sempre scontata e presuppone esercizio. Analogamente, si percepisce che l'ideologia dello scandinavismo nei paesi nordici non ha la stessa forza che in passato e che i giovani scandinavi non sono più disposti a compiere sforzi (ne sono nondimeno necessari pochissimi) per poter leggere le lingue dei paesi vicini o avere scambi orali multilingui mediante lingue imparentate [30]. In effetti, ovunque nel mondo, i giovani percepiscono l'inglese come uno strumento di comunicazione naturale e neutro in tutti i rapporti internazionali, anche con vicini che parlano una lingua assai simile [31]. Si deve inoltre menzionare il problema dei falsi amici,

29 | V. nota 5.

30 | Ciò emerge chiaramente da una recente relazione (*Har Norden et språkfelleskap?*, 2021) del Consiglio dei ministri nordico. Nel corso di un sondaggio, è stato chiesto ai giovani nordici quale lingua parlino quando incontrano una persona la cui lingua madre è un'altra lingua scandinava. Circa il 60 per cento di tali giovani hanno risposto di scegliere l'inglese.

31 | Per quanto concerne gli studenti di giurisprudenza, ciò è stato constatato – deplorando tale stato di cose – da Johan Bärlund, docente di diritto nordico, durante il convegno nordico del 2019 (v. nota 16).

vale a dire delle parole simili, ma aventi un significato differente. Un altro fattore, di tipo esterno, è la volontà dei paesi baltici, oggi indipendenti (dopo la caduta dell'Unione sovietica), di avvicinarsi ai paesi nordici [32] – un fatto naturale anche per ragioni storiche (in precedenza, soprattutto nel XVII secolo, la parte settentrionale della regione del Baltico era compresa nel regno di Svezia). Nei paesi baltici è quindi assai raro che un giurista comprenda le lingue scandinave.

Quando si prende in considerazione tutto ciò, sembra difficile dire con certezza in che misura le lingue scandinave manterranno il loro status quali strumenti della cooperazione inter-nordica. I precedenti argomenti non vanno sottovalutati; tuttavia, occorre ricordare che le lingue scandinave veicolano molto opportunamente, in particolare nella loro forma scritta, la cooperazione nordica. Inoltre, tali lingue offrono agli scandinavi (a parte gli islandesi) un importante vantaggio: la facilità di una comunicazione attiva, dato che essi possono servirsi della propria lingua madre nelle loro relazioni scritte e nelle discussioni orali. Peraltro, è più facile parlare di fenomeni giuridici tipicamente nordici utilizzando termini già esistenti nelle lingue scandinave anziché facendo ricorso ad una lingua intermedia (le traduzioni in lingua inglese sono spesso imprecise).

Anche se in futuro si passasse all'uso generalizzato dell'inglese nella cooperazione nordica di carattere giuridico, ciò non eliminerebbe del tutto l'esigenza di conoscere le lingue dei vicini nordici, non foss'altro che per la comprensione dei testi scritti. Se si tralasciano gli affari comunitari (dell'Unione), le discussioni nazionali relative ai problemi pratici del diritto (politica legislativa, etc.) normalmente si svolgono ovunque nelle lingue nazionali. Pertanto solo occasionalmente si trovano testi redatti in inglese relativi a tali discussioni; inoltre, i testi tradotti sono pubblicati soltanto tardivamente. Di conseguenza, il presupposto per ottenere un quadro completo ed equilibrato delle discussioni nordiche concernenti un problema giuridico di tipo pratico è la lettura di documenti (in particolare libri e articoli giuridici) pubblicati nelle lingue scandinave.

È importante essere consapevoli di ciò – soprattutto nel momento attuale, in cui i giovani nordici sono persuasi dell'onnipotenza della lingua inglese. Se i giuristi che partecipano alla cooperazione inter-nordica comprendono già, almeno nella forma scritta, il danese, il norvegese e lo svedese, essi avranno inoltre le conoscenze preliminari necessarie

32 | Ciò è già percepibile nell'ambito della collaborazione internazionale delle associazioni di avvocati. Dopo l'ingresso dei baltici nella cooperazione tra le associazioni nordiche di avvocati, l'inglese è ampiamente utilizzato nel contesto di tale cooperazione.

per cogliere facilmente le questioni esaminate nel contesto di detta cooperazione. Leggendo i testi originali fondamentali dei paesi vicini, tali giuristi avranno familiarità con le realtà di tutti questi paesi e con gli argomenti presentati nelle discussioni ivi condotte. È evidente che tali conoscenze influenzano i contributi dei partecipanti alla cooperazione e accrescono quindi le loro possibilità di fornire risposte pertinenti.

Anche il fatto di esercitarsi per comprendere le lingue dei vicini nordici nella forma orale e per condurre discussioni orali in tali lingue non è privo d'importanza [33] Una persona che non comprende le lingue scandinave è facilmente esclusa dalle conversazioni di corridoio e dalle discussioni in occasione di serate, durante le quali si preparano le prese di posizione e gli interventi nelle successive sedute ufficiali. Non si deve dimenticare neppure l'aspetto sociale delle conoscenze linguistiche. Una cena nel corso della quale le discussioni si svolgono liberamente e alternativamente nelle differenti lingue scandinave è un'esperienza idonea a rafforzare l'identità nordica in maniera del tutto particolare.

33 | Nel caso di persone che si esprimono in finlandese o in islandese, ciò significa una pratica attiva di svedese, danese o norvegese nel corso di discussioni e, nel caso di persone di lingua danese, un allenamento per un'articolazione particolarmente chiara e intellegibile.

La lingua come chiave per sbloccare il mondo del diritto

— Stig Strömholm

Stig Strömholm è stato rettore dell'Università di Uppsala dal 1989 al 1997 ed è professore emerito di diritto civile con particolare attenzione al diritto internazionale privato. Strömholm ha precedentemente ricoperto la carica di professore di dottrina generale del diritto nella stessa università. È autore di numerosi scritti giuridici, storici e letterari e ha ricevuto premi in diversi paesi europei per la sua attività multilingue nel diritto nazionale e internazionale e per la sua attività di redazione in diverse lingue europee.

Une science est une langue bien faite – "Una scienza è una lingua ben fatta" – è una massima attribuita al fisico francese Henri Poincaré (1854-1912), uno degli ultimi grandi eruditi. Si tratta di una caratterizzazione particolarmente appropriata nel caso della scienza del diritto, la quale non ha altri mezzi di espressione o di ausilio che non siano il linguaggio naturale. Quest'ultimo, a sua volta, non può essere interamente sostituito da cifre o formule, per quanto ambiziosamente alcuni teorici del diritto abbiano cercato di impiegarle per esprimere concetti giuridici. Pertanto, è soprattutto del linguaggio del diritto che mi occuperò nel prosieguo.

Tanto i principi giuridici generali quanto le concrete norme di dettaglio sono espresse, riprodotte, descritte e definite per mezzo di un linguaggio che, sebbene «naturale» (in opposizione a quello artificiale o formalizzato), è spesso non solo specializzato – e quindi già per questo difficile da comprendere per i non iniziati – ma anche arcaico. In una società con una storia lunga e ininterrotta, è inevitabile che tale linguaggio, originato da rapporti sociali non più attuali, a volte parli anche di cose, nozioni e atti ignoti ai membri della comunità linguistica contemporanea.

Negli ordinamenti giuridici altamente sviluppati, il linguaggio giuridico costituisce un sistema complesso, caratterizzato sia da «normali», logiche relazioni semantiche sia da un proprio ordine gerarchico, la cui struttura il lettore/ascoltatore deve conoscere, almeno nei suoi elementi principali, per poter pienamente comprendere un testo formulato in quel linguaggio. Tale sistema è il risultato di un processo storico che si è svolto in modi diversi in diverse culture e paesi. Talvolta riscontriamo differenze chiare, e significative sul piano pratico, tra sistemi di società piccole, per la maggior parte vicine, strettamente correlate e politicamente/economicamente e culturalmente simili. La comprensione tanto delle parole e della struttura di una lingua quanto la costruzione logica e gerarchica del sistema delle regole costituisce un prerequisito indispensabile per essere in grado non solo di comprendere intellettualmente ma anche – per usare un termine generale e neutrale – di «gestire» un sistema giuridico. La forma più comune e oggettivamente più importante di «gestione» è, naturalmente, l'applicazione delle norme, cioè le decisioni con cui il contenuto delle norme viene tradotto in atti, come avviene, per esempio, quando una norma di diritto penale viene invocata a sostegno di una condanna o quando una norma di diritto civile viene proposta da un avvocato per essere applicata a un contratto. Almeno fino alla metà del ventesimo secolo – in diverse aree molto più tardi – gli studi giuridici in tutti i paesi erano strettamente concentrati sul livello nazionale, e in termini di applicazione pratica, veniva preso in considerazione un solo sistema, di solito limitato a quello nazionale.

Si può dire che i giuristi europei – ma anche quelli americani, africani o asiatici – sono stati, e in larga misura lo sono ancora, intrappolati nel proprio mondo linguistico, spesso limitato all'ambito nazionale. Ciò non può sorprendere.

Di conseguenza, le definizioni e le interpretazioni che «funzionano» in tale mondo linguistico separato – cioè che possono anche essere «gestite» con successo al suo interno – sono anche percepite come «giuste», forse addirittura «le uniche giuste». I giuristi ben informati sanno, naturalmente, che esistono altre definizioni e interpretazioni che funzionano in altri sistemi nazionali. A tali altri sistemi, in situazioni in cui si ritiene necessario per varie ragioni, conducono talune strette scappatoie fornite dal diritto internazionale privato (e in certe situazioni speciali, dal diritto internazionale generale). I giuristi ben informati sanno anche che gran parte dell'ordinamento al quale si considerano vincolati ha un'origine storica – nel diritto romano, ecclesiastico, o germanico – comune a diversi ordinamenti. Tuttavia, nella stragrande maggioranza delle situazioni affrontate dai giuristi nella loro pratica professionale tale conoscenza storica non è di immediato beneficio pratico. Le soluzioni specifiche che cercano dovranno essere cercate all'interno del loro sistema, usando il linguaggio giuridico di quel sistema. Non credo sia esagerato affermare che i giuristi, consciamente o inconsciamente, portano con sé un'immagine di una sorta di mappa del sistema giuridico all'interno del quale lavorano. Tale mappa è il risultato della classificazione delle materie e dell'ordine degli studi giuridici e dei libri di testo, nonché – e forse in particolare – della legislazione.

Questa affermazione vale per gli operatori del diritto e per gli avvocati, ma è da questa situazione storicamente data che deve partire anche il teorico del diritto quando conduce studi comparativi per qualsiasi scopo. Anche il legislatore deve iniziare il suo lavoro da questo punto di partenza nella ricerca di nuove soluzioni, che si tratti di una legislazione nazionale o dell'emanazione di norme destinate ad essere applicate a più sistemi giuridici. Il lavoro comparativo è fortemente ostacolato dal fatto che le somiglianze (e le differenze) tra la sostanza reale delle soluzioni dei sistemi giuridici nazionali ai problemi sociali possono spesso essere oscurate da tali differenze terminologiche e altre differenze linguistiche, che possono essere descritte come casuali o arbitrarie piuttosto che come espressioni di differenze significative nella sostanza.

Per superare i problemi posti dal lavoro comparativo, i giuristi devono possedere una conoscenza piuttosto approfondita delle abitudini linguistiche più o meno consolidate dei sistemi giuridici in questione e anche di quelle differenze apparentemente superficiali che si esprimono nella scelta dei lemmi nei registri, nei titoli delle cause e nelle bibliografie.

Riporterò ora, dalla mia esperienza personale, esempi di alcuni tipi di problemi che sorgono in diversi tipi di incontri linguistici e traduzioni in campo giuridico. Spero in tal modo di riuscire a illustrare quanto eclettico e impegnativo possa essere il lavoro del traduttore anche in un'area così limitata e relativamente ben definita come il diritto. Una traduzione è molto raramente simile ad un'altra.

Nell'estate del 1956, mentre ero studente di legge, ho lavorato come stagista non retribuito presso la Camera di Commercio svedese a Parigi, che allora aveva la sua sede nella "Svenska Huset" al 125, Avenue des Champs-Elysées. I compiti più comuni includevano la traduzione della corrispondenza commerciale dallo svedese al francese e viceversa. Avevo ottenuto una laurea con lode in lingue romanze e letto una grande varietà di letteratura francese. Amavo anche la lingua, che raramente mi presentava difficoltà. Un giorno, un rappresentante di una grande impresa di costruzioni francese venne alla Camera di Commercio e chiese se qualcuno potesse aiutare la sua azienda con una traduzione in francese dei requisiti standard delle gru dell'Associazione svedese delle imprese di ingegneria. La società francese intendeva presentare un'offerta per la costruzione di diverse grandi gru in un porto svedese. Gli stagisti della Camera di Commercio avevano il diritto di svolgere tali incarichi privatamente e a pagamento se potevano essere considerati strettamente legati alle attività della Camera di Commercio nella sua posizione di promotrice delle relazioni economiche franco-svedesi. Dopo una discussione abbastanza approfondita con l'ingegnere francese, accettai l'incarico.

Il compito richiese molto tempo ma, d'altra parte, non fu particolarmente difficile. Si può dire che si trattava di rendere dallo svedese al francese in modo molto fedele e con la massima precisione non solo terminologica ma anche sintattica un pezzo di prosa tecnica chiara e concisa, il cui significato concreto, ovviamente, non capivo appieno in nessuna delle due lingue. Naturalmente, non c'era spazio per alcun estro idiomatico o stilistico o per la ricerca di sfumature. Il lavoro richiedeva soprattutto l'accuratezza necessaria per raggiungere l'assoluta correttezza della terminologia, tanto per i termini usati per i materiali e la costruzione, quanto per la descrizione delle operazioni di sollevamento e trasporto che i prodotti potevano compiere. La maggior parte di essi si è rivelata disponibile – a volte dopo una solerte ricerca – nelle enciclopedie pertinenti, ma alcune cose erano difficili da trovare. Ciò che ancora mi rimane in mente è la lunga ricerca di un equivalente francese completamente corretto dell'espressione *maximal tillåten skjuvpåkänning* (massima tensione di taglio ammissibile) usata nelle norme svedesi sulle gru. Di tanto in tanto, durante i giorni frenetici nel caldo di luglio, quando sedevo chino sul lavoro, vedevo nella mia mente una gru gigante in un idilliaco porto svedese crollare a causa di un errore nella mia traduzione. Alla fine, però, il cliente francese approvò il

testo senza domande, né obiezioni. Sembra che la traduzione sia stata utile. Non so se ci sia mai stato un ordinativo, ma, comunque, nessun giornale svedese, negli anni seguenti, ha riportato notizie riguardanti gru crollate nei porti svedesi.

Il mio secondo esempio appartiene a un'area intellettuale completamente diversa. Uno dei giuristi svedesi che si rese conto presto dell'importanza del fatto che i sistemi giuridici e la giurisprudenza nordica dovessero entrare in contatto attivo con il mondo che si apriva dopo la seconda guerra mondiale fu il professore di Stoccolma Folke Schmidt (1909-1980), un pioniere della nuova e rapida crescita della disciplina del diritto del lavoro. Era a capo del gruppo di giuristi nordici che insieme avevano fondato e diretto gli annali in lingua inglese *Scandinavian Studies in Law*, la cui prima edizione fu pubblicata a Stoccolma nel 1957. Schmidt rimase editore della pubblicazione fino alla sua morte nel 1980 e profuse molto impegno negli annali.

Ogni edizione degli *Scandinavian Studies* comprendeva una selezione di articoli di giurisprudenza nordica pubblicati di recente e considerati di interesse internazionale. Schmidt era assistito da un comitato editoriale composto da professori di Stoccolma. In ciascuno dei paesi nordici avevamo un corrispondente il cui compito era quello di selezionare e proporre articoli del proprio paese. Avevo conosciuto Schmidt alla fine degli anni '50, e ho finito per tradurre in inglese il suo libro di testo *Kollektiv arbetsrätt* (Diritto del lavoro collettivo). All'inizio degli anni '60, divenni il segretario di redazione degli *Scandinavian Studies in Law*, una posizione che avrei mantenuto per diversi anni. In linea di principio, i contributi degli autori nordici erano disponibili in inglese al loro arrivo in redazione, ma spesso richiedevano, soprattutto all'inizio, una revisione linguistica completa, che fu intrapresa principalmente da Folke Schmidt e dal sottoscritto. La revisione finale veniva effettuata da un esperto traduttore inglese, Richard Cox. Il livello di ambizione in termini di stesura, ortografia e persino di design grafico è stato molto alto fin dall'inizio. Il comitato di redazione impiegava un grande sforzo per rivedere e correggere i contributi, ma occorrevano molti occhi, e il compito di segretario di redazione era molto impegnativo. Durante gli anni in cui sono stato segretario di redazione, sono sempre stato accompagnato, nei miei viaggi in aereo, treno o nave, da una pila di manoscritti o bozze.

Il nostro lavoro di traduzione dei testi nordici verso l'inglese negli *Scandinavian Studies in Law* aveva uno scopo secondario più ampio e a lungo termine oltre al compito primario degli annali, che era quello di rendere i singoli contributi disponibili a un pubblico di lingua inglese e creare così le condizioni per una discussione scientifica internazionale. Guardando a questo pubblico di lettori, avevamo l'opinione – che si sarebbe poi rivelata

realistica – che esso sarebbe stato essenzialmente costituito da un gruppo limitato di persone ben istruite, spesso professionisti con un interesse nel diritto, o almeno nelle scienze sociali. Lo scopo secondario era quello di costruire gradualmente uno stock abbastanza omogeneo di termini inglesi, che potesse essere usato per definire concetti e istituzioni nordiche nel continuo scambio internazionale di idee a cui tendevamo. Questo stock di termini crebbe naturalmente con ogni edizione degli *Scandinavian Studies*. Richard Cox raccoglieva ogni anno parole nuove, ma i nostri piani di produrre materiale sufficiente per un dizionario legale svedese-inglese più completo non si sono mai realizzati. Questo, di per sé, non è stata una sorpresa. Gli articoli che sono stati inclusi negli annali sono stati selezionati principalmente in base al loro interesse scientifico e alla qualità, e spesso erano piuttosto specializzati, nonché ristretti in termini di argomenti. Negli anni '50 e '60, c'era un senso di curiosità nel mondo occidentale e, nel migliore dei casi, un interesse rispettoso per le soluzioni sociali nordiche. La nozione dei paesi nordici, e specialmente della Svezia, come rappresentante di una *middle way* tra socialismo e capitalismo era abbastanza diffusa tra i giuristi e gli scrittori di scienze sociali nel mondo occidentale. Sebbene tra gli articoli selezionati non mancassero ampie panoramiche dei principali campi tematici, la presentazione del diritto nordico divenne troppo selettiva perché anche un numero abbastanza grande di edizioni degli annali – ognuna comprendente una decina di articoli, per un totale di 200-300 pagine – potesse fornire, in un tempo ragionevole, materiale sufficiente per un utile dizionario generale del diritto. Un problema che è emerso fin dall'inizio, quando i progetti del dizionario hanno cominciato a concretizzarsi, è stata la differenza tra il linguaggio giuridico britannico e quello americano. Spesso era necessaria più di una parola per riprodurre in inglese un termine giuridico svedese.

A differenza della situazione con gli standard delle gru dell'Associazione svedese delle imprese di ingegneria, la traduzione dei testi giuridici negli *Scandinavian Studies in Law* permetteva un certo margine per considerazioni stilistiche e persino estetiche. Avevamo l'ambizione di presentare la giurisprudenza nordica in un inglese il più possibile accattivante, senza per questo sacrificare il rigore scientifico. Il perseguimento di questa ambizione ha portato spesso a un dilemma nella traduzione di termini giuridici, soprattutto nomi di uffici, funzioni e istituzioni, ma anche di concetti giuridici teorici, il che a mio parere è inevitabile in qualsiasi traduzione professionale di testi che toccano questioni sociali.

In sintesi, il suddetto dilemma potrebbe essere espresso nei termini seguenti: è preferibile scegliere una soluzione stilisticamente attraente e forse idiomaticamente accettabile ma sostanzialmente vaga e approssimativa oppure occorre fare lo sforzo di produrre

una definizione dettagliata linguisticamente, ingombrante, accompagnata da aggiunte esplicative e che a volte, per essere minimamente comprensibile, finisce per richiedere una tale quantità di informazioni riguardanti le condizioni sociali circostanti che la traduzione di un singolo termine cresce fino a diventare un mini-capitolo?

Quando si sceglie tra queste due soluzioni principali, è inevitabile cercare di farsi un'idea dell'uso del testo da parte dei probabili lettori. Nel caso in questione, sembrava – e sembra in generale – improbabile che esso possa essere utilizzato dagli operatori del diritto come informazione del tipo di cui hanno bisogno per il loro processo decisionale. Di regola, i pratici del diritto si procurano tali informazioni attraverso strumenti diversi, e non leggendo annali accademici. Lo scopo dello studio del diritto nordico poteva con ogni probabilità essere considerato di natura teorica. Questa valutazione dava – e dà – una certa preponderanza agli argomenti a favore di una traduzione idiomatica, stilisticamente fluente, piuttosto che di una traduzione dettagliata, descrittiva e investigativa. Tuttavia, la stessa valutazione contiene anche un avvertimento: il testo non deve diventare *talmente* idiomatico da oscurare le reali differenze tra le norme e le istituzioni oggetto della traduzione. Altrimenti, esso rischia rapidamente di divenire fuorviante. Lo straniero deve poter essere straniero anche se si esprime in una forma linguistica conosciuta. Non è esagerato affermare che, nel campo linguistico e terminologico, esiste una maggiore somiglianza tra il diritto nordico e quello tedesco (e anche francese) che tra i sistemi giuridici scandinavi e i sistemi giuridici appartenenti o basati sul *common law* anglo-americano. Questo non significa che ai sistemi giuridici nordici manca del tutto quell'esotismo linguistico che spesso – agli occhi degli osservatori stranieri – caratterizza il diritto inglese e nordamericano. Fornirò a tal proposito un solo esempio: sto parlando della figura, ormai abrogata, di un funzionario, impiegato nel sistema giuridico svedese, che richiedeva spiegazioni piuttosto dettagliate per essere pienamente compreso nel suo triplice ruolo professionale. Come si potrebbe eseguire una traduzione ragionevolmente affidabile del termine *landsfiskal* in inglese, francese o tedesco (o anche danese o norvegese) senza diventare prolissi?

Un terzo esempio indica problemi di traduzione completamente diversi. Nei decenni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, le questioni relative alla *protezione giuridica della privacy individuale* sono diventate di stretta attualità nelle democrazie occidentali. La crescente minaccia alla privacy degli individui attraverso le intercettazioni telefoniche, le fotografie non autorizzate e i nuovi processi tecnologici è stata la principale origine dell'interesse dei giuristi europei e americani per questi temi. La discussione è stata particolarmente alimentata dal fatto che i sostenitori di una maggiore protezione giuridica della privacy hanno collegato tale idea ai diritti umani

fondamentali, sanciti tanto nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948 quanto nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 1950 sulla protezione di tali diritti.

La mappa dei diritti riporta in luoghi diversi i diritti umani e il «diritto della personalità» (*Persönlichkeitsrecht*), che i giuristi tedeschi in particolare avevano già cercato di impiegare nel XIX secolo come termine generico per indicare, tra l'altro, il diritto d'autore non patrimoniale (un argomento che ho trattato nella mia tesi di dottorato a Uppsala nel 1966). I primi, con radici tanto nella Dichiarazione dei diritti degli Stati Uniti quanto nella *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* della Rivoluzione francese, sono stati assegnati al diritto pubblico, i secondi al diritto privato. I confini tradizionali di questo tipo hanno un effetto di controllo sul pensiero più forte di quanto si immagini.

L'interesse internazionale per la protezione giuridica della privacy portò la *International Commission of Jurists* (ICJ), che aveva sede a Ginevra, ad organizzare una conferenza sul tema a Stoccolma nella primavera del 1967. La sezione svedese di tale commissione era guidata dall'illustre giudice Gustaf Petrén, il quale mi convinse a preparare una relazione di diritto comparato in lingua inglese sull'argomento prima della conferenza, con proposte di argomenti di discussione e soluzioni giuridiche. Con l'assistenza del segretariato della ICJ, sono riuscito a completare la relazione, che fu successivamente pubblicata, nel 1967, in forma di libro (*Right of Privacy and Rights of the Personality. A Comparative Survey*, Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae, 8, Stoccolma, Norstedts, 1967, 250 pagine).

Lo scopo della mia relazione era di fornire, come base per la conferenza e per eventuali proposte legislative, un quadro chiaro e ragionevolmente completo dello stato attuale della protezione giuridica della privacy dell'individuo nei paesi europei che potevano essere considerati all'avanguardia nel settore, nonché negli Stati Uniti. La difficoltà principale del compito consisteva nel fatto che la protezione giuridica allora esistente apparteneva a parti molto diverse delle mappe giuridiche in questione e, di conseguenza, *aveva anche nomi molto diversi*.

Il modo di presentare un quadro generale fu raggiunto in quell'occasione facendo riferimento a una serie di casi giudiziari di alto profilo, che avevano come comune denominatore il fatto che – indipendentemente dai titoli sotto cui si trovavano – riguardavano la protezione giuridica della privacy dell'individuo. La serie comprendeva alcune famose sentenze dell'inizio del XX secolo di giudici nordamericani che sono state descritte e analizzate come espressioni di un nuovo diritto, il «*diritto alla privacy*», una sentenza della più alta corte norvegese del periodo successivo alla seconda guerra

mondiale (in cui è stato impiegato il concetto di «tranquillità della vita privata»), e un paio di sentenze altrettanto nuove e con valore di precedente del *Bundesgerichtshof* della Germania occidentale. Qui non si trattava semplicemente di tradurre uno o più termini di un sistema giuridico in uno o più termini di un altro sistema. Un prerequisito per la presentazione della suddetta panoramica era quello di garantire che non ci si impantanasse nelle differenze terminologiche, ma, per così dire, si guardasse direttamente, attraverso di esse, alla sostanza della soluzione giuridica. Il *nome* da dare a questa soluzione non era ovviamente una questione banale – i nomi non sono mai banali in una lingua dotata di senso – ma era una questione secondaria. L'aspetto significativo dell'indagine era che i sistemi giuridici esaminati fondavano un rimedio adeguato su basi essenzialmente uguali.

Note

CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

L-2925 Lussemburgo
Tel. +352 4303-1

La Corte su Internet: curia.europa.eu

Manoscritto ultimato nel dicembre 2022

L'istituzione, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo : Corte di giustizia dell'Unione europea | Direzione generale del Multilinguismo
Direzione generale dell'Informazione | Direzione della Comunicazione
Unità Pubblicazioni e media elettronici

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023

Foto: © Alan Xuereb, Artista, 2023; © Joseph Alfred Izzo Clarke, Fotografia, 2023

© Unione europea, 2023

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Unione europea, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Print	ISBN 978-92-829-3843-0	doi:10.2862/68629	QD-01-21-581-IT-C
PDF	ISBN 978-92-829-3826-3	doi:10.2862/310363	QD-01-21-581-IT-N



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

—

Direzione generale del Multilinguismo

—

Direzione generale dell'Informazione
Direzione della Comunicazione
Unità Pubblicazioni e media elettronici

Maggio 2023

ISBN 978-92-829-3826-3
doi:10.2862/310363
QD-01-21-581-IT-N